



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 469/10

di iniziativa del Consigliere G. GIORDANO, D. BATTAGLIA, C. GUCCIONE, G.
AIETA, D. BEVACQUA recante:

"Istituzione Agenzia Regionale Sviluppo Aree Industriali e liquidazione del
CO.R.A.P."

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	04/10/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	04/10/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 469/10' di iniziativa dei Consiglieri regionali G. Giordano, D. Battaglia, C. Guccione, G. Aieta, D. Bevacqua pag. 5
Istituzione Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e liquidazione del CO.R.A.P.

Normativa nazionale

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389 (N.B. Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 in vigore dal 16/03/2019) pag. 18

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Art. 3 ed all. IV pag. 21
Codice dei contratti pubblici Art. 3 Definizioni

L. 27 dicembre 2013, n. 147 pag. 34
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15 pag. 451
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. pag. 454
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 pag. 1013
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

L. n. 15 del 4 marzo 2009 pag. 1086
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 31) pag. 1105
Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998)

L. n. 448 del 23 dicembre 1998 – Art 63 pag. 1106
Art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 – Art 26 <i>Art. 26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate</i>	pag. 1107
L. n. 59 del 15 marzo 1997 – Capo I <i>Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.</i>	pag. 1108
D.L. n. 244 del 23 giugno 1995 – Art. 11 <i>Art 11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale.</i>	pag. 1125
L. n. 317 del 5 ottobre 1991. – Art. 36 <i>Art. 36 Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale</i>	pag. 1126
D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978 – Artt. 50-54. <i>Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.</i>	pag. 1127
D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (Art. 65) <i>Art.65 Consorzi industriali.</i>	pag. 1130
R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215. <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.</i>	pag. 1131

Normativa regionale

L.R. n. 48 del 19 dicembre 2018. Art.2 <i>Art. 2 Partecipazioni regionali.</i>	pag. 1148
L. R. n. 24 del 16 maggio 2013 <i>Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.</i>	pag. 1149
L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004 -Artt. 36, 54 <i>Statuto della Regione Calabria.</i>	pag. 1173
L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001. <i>Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.</i>	pag. 1175

Normativa comparata

Regione Lazio - L.R. n. 13 del 28 dicembre 2018. Art 6 <i>Art. 6 Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica</i>	pag. 1195
Regione Veneto - L.R. 28 novembre 2014, n. 37. <i>Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.</i>	pag. 1198

Regione Piemonte n. 18 del 28/12/2012 Art.17 <i>Art. 17 Modifiche alla L.R. n. 9/2004.</i>	pag. 1211
Regione Sicilia L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 <i>Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.</i>	pag. 1212
Regione Abruzzo - L.R. n. 23 del 29 luglio 2011 <i>Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.</i>	pag. 1242
Regione Sardegna L.R. n. 10 del 25 luglio 2008. <i>Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.</i>	pag. 1248
Regione Puglia L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007 <i>Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale.</i>	pag. 1259
Regione Abruzzo - L.R. n. 44 del 21 luglio 1999 - Artt. 4, 25 bis <i>Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.</i>	pag. 1273
Regione Friuli Venezia Giulia L.R. n. 3 del 18 gennaio 1999 - Art. 14 <i>Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale. Art. 14 Vigilanza.</i>	pag. 1274

Documentazione citata

DECRETO 3 novembre 2016 Ministero Sviluppo Economico <i>Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c. l</i>	pag. 1280

Giurisprudenza di legittimità

Sentenza Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., n. 8619 del 29-04-2015,	pag. 1284

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 469/10^a1^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIARE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

PROPOSTA DI LEGGE

"ISTITUZIONE AGENZIA REGIONALE SVILUPPO AREE INDUSTRIALE
E LIQUIDAZIONE DEL CO.R.A.P."

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Giuseppe GIORDANO

Domenico BATTAGLIA

Carlo GUCCIONE

Giuseppe AIETA

Domenico BEVACQUA

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 78530 del 04.10.2019Classificazione 07.05

RELAZIONE DESCRITTIVA

“Istituzione Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e liquidazione del Co.R.A.P.”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente disposizione legislativa assume come punto di riferimento la necessità di rilanciare l'azione regionale in materia di politica industriale.

I diversi studi ed interventi (Banca d'Italia, Svimez, Confindustria, ecc) evidenziano la crescente importanza del sistema industriale nello sviluppo dei territori e delle comunità. Le debolezze del nostro sistema economico ed imprenditoriale derivano dagli insuccessi di politiche di investimento orientate a grandi e fallimentari insediamenti produttivi e ad una costante polverizzazione di contributi che non hanno permesso la creazione e la stabilizzazione nel tempo di imprese che hanno fondato la loro attività gestionale/imprenditoriale sulla ciclica disponibilità e ricerca di contributi regionali.

Oggi, si rileva che, a fronte di una offerta strutturata di interventi di natura strettamente finanziaria che la Regione ha reso disponibile attraverso Fincalabra, risulta fortemente carente la qualità e la competitività dell'offerta insediativa, nonostante la L.R. n. 24/2103 abbia razionalizzato e reso unitario l'ente regionale a ciò deputato.

Infatti, nonostante il vigente quadro normativo nazionale e regionale che assegna funzioni primarie in materia di insediamento produttivo e che tale somma di poteri pubblici, di funzioni pubbliche da esercitare nell'interesse pubblico della Regione e delle imprese, il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), disciplinato dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013 che lo ha istituito, non è riuscito ad eseguire le funzioni ed a raggiungere i propri obiettivi.

Perciò, la presente disposizione normativa intende definire un assetto ordinato e strutturato alle funzioni ed alle attività in materia di infrastrutturazione, insediamento e competitività del sistema economico regionale.

L'articolo 1 descrive l'istituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali inteso come modello unitario e maggiormente dipendente dalla Regione, superando il modello consortile non più idoneo per le funzioni ulteriori conferite. Lo stesso articolo conferma la natura giuridica di ente pubblico economico che rimane la configurazione giuridica idonea all'esecuzione delle attività d'impresa conseguenti alla finalità pubblica e dell'interesse collettivo perseguito dalla Regione.

L'articolo 2 descrive le funzioni dell'Agenzia ricavate dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013 ed all'interno del medesimo quadro normativo statale e regionale disposto e vigente in materia di Consorzi industriali.

L'articolo 3 descrive le funzioni della Regione, secondo le diverse competenze della Giunta e del Consiglio, in materia di indirizzo, vigilanza e controllo.

L'articolo 4 dispone il trasferimento all'Agenzia dell'insieme dei beni, delle infrastrutture delle aree lottizzate, delle reti e degli impianti, unitamente ai rapporti attivi e passivi inerenti il sopra descritto insieme.

L'articolo 5 enumera e descrive gli organi dell'Agenzia.

L'articolo 6 dispone che il personale di ruolo del Co.R.A.P. è trasferito all'Agenzia sin dalla data di entrata in vigore della legge, mantenendo il proprio status giuridico ed economico di provenienza.

L'articolo 7 dettaglia le fonti di finanziamento dell'Agenzia.

L'articolo 8 specifica il sistema contabile e del controllo di gestione a cui si attiene l'Agenzia.

L'articolo 9 disciplina il caso di revoca, scioglimento e liquidazione dell'Agenzia.

L'articolo 10 disciplina la liquidazione del Co.R.A.P. secondo le norme statutarie e del R.D. n. 267/1942 oltre le norme speciali previste.

Gli articoli 11, 12 e 13 espongono le norme finanziaria e transitorie per consentire l'avvio delle attività dell'Agenzia, l'abrogazione delle norme non compatibili e l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Disegno di legge " *Istituzione Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e liquidazione del Co.R.A.P.* "

Sintesi delle disposizioni finanziarie:

Gli articoli da 1 a 9 espongono le disposizioni previste per l'istituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e prevedono, in tale fase, un contenuto impatto sul bilancio regionale.

Per fare fronte alla costituzione dell'Agenzia, il Dipartimento Sviluppo Economico è autorizzato a istituire un fondo nel quale far confluire la somma di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. La suddetta somma, è prevista dall'art. 2, comma 3 della l.r. 48/2018 a copertura dei costi di gestione del CORAP e la si riporta integralmente: "Allo scopo di garantire la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP) e di fare fronte alla eventuale copertura di debiti pregressi del medesimo ente, la Giunta regionale mediante l'utilizzo dei poteri del consorziato, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla normativa vigente in tema di enti e società a partecipazione regionale, è autorizzata a sostenere la spesa di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021."

L'articolo 10 disciplina la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Co.R.A.P. e prevede, alla luce di quanto su indicato che gli eventuali oneri a carico del Bilancio regionale siano determinati, solo in caso di mancanza di disponibilità liquide del CORAP, nella misura massima di euro 5.000,00 (euro 2.500,00 per il compenso del Commissario liquidatore e euro 2.500 per il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza-massimo 5) da sostenersi una tantum.

Gli articoli 11, 12 e 13 dispongono le norme transitorie per l'avvio delle attività dell'Agenzia; l'abrogazione di norme incompatibili con la presente legge e l'entrata in vigore della legge

TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI ONERI FINANZIARI

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
10	Oneri pari alla misura massima di euro 5.000,00
1/9	Istituzione Agenzia e avvio gestione anni 2019/2021 euro 3.000.000 annui
11	Non comporta oneri finanziari
12	Norma finanziaria
13	Non comporta oneri, prevede abrogazioni di norme
14	Non comporta oneri in quanto disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge

Totale euro 9.005,000.

RIEPILOGO DEGLI ASPETTI FINANZIARI

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Importo
Art. 1/9	Spese di carattere corrente	Euro 9.000,000
Art. 10	Spese di carattere corrente non ripetitive	Euro 5000,00
Art. 11	Non comporta oneri finanziari	Euro 0,00
Art. 12	Norma finanziaria	Euro 0,00
Art. 13	Non comporta oneri, prevede abrogazioni di norme	Euro 0,00
Art. 14	Non comporta oneri, disciplina l'entrata in vigore anticipata della legge	Euro 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

MISSIONE E PROGRAMMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021
U.20.03	U0700110101	"Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio"	5.000,00	0	0
U 14.01	Capitolo da istituire	Spese per fare fronte al pagamento delle competenze del Commissario liquidatore e dei componenti di Comitato di sorveglianza del CORAP	5.000,00	0	0
U 14.01	Capitolo da istituire	Spese per garantire l'avvio e la continuità dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

“Istituzione Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e liquidazione del Co.R.A.P.”

Art. 1

Istituzione Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali e natura giuridica

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali con sede legale in Lamezia Terme. L'Agenzia opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali.
2. L'Agenzia opera su tutto il territorio regionale per favorire le condizioni, materiali, immateriali ed infrastrutturali, per consentire l'insediamento, il mantenimento e la competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale.
3. L'Agenzia è un ente pubblico economico, dipendente e strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
4. L'Agenzia svolge funzioni di interesse pubblico ed applica le norme statali e regionali in materia di insediamenti industriali e di programmazione urbanistica e territoriale negli agglomerati e nelle aree di competenza.

Art. 2

Funzioni conferite all'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali

1. All'Agenzia sono delegate e conferite le funzioni attribuite ai Consorzi industriali, accorpati ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 24/2013 nel Co.R.A.P., e specificatamente quelle previste dall'articolo 12 della L.R. n. 38/2001 e quelle previste dalla presente legge.
2. Inoltre l'Agenzia provvede a sostenere l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni; introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti; sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione e la qualificazione; attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese; sostiene le specializzazioni produttive; programma, progetta e gestisce infrastrutture sostenibili e compatibili con l'ambiente e con i processi produttivi.

3. L'Agenzia può operare, previa qualificazione, come "Organismo intermedio" della Regione Calabria e come ente di formazione, previo accreditamento.

Art. 3

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e, controllo.
2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle Commissioni consiliari, approva lo statuto, il Piano triennale delle attività, il Piano Economico Finanziario, il Bilancio previsionale triennale ed il Bilancio annuale.
3. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti di cui al comma 2 è esercitato dal dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni sugli atti di cui al comma 2 e sugli atti gestionali dell'Agenzia sono esercitati dal Revisore unico che, anche in applicazione delle norme in materia di controllo e revisione, provvede semestralmente ad inviare una apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

Le aree e gli agglomerati industriali della Regione

1. L'Agenzia ha competenza esclusiva sulle aree e sugli agglomerati industriali del territorio regionale già di competenza del Co.R.A.P.
2. L'Agenzia può esercitare, mediante convenzioni o accordi, le proprie funzioni sulle aree, istituite o da istituire, nell'ambito dei Programmi di Insediamenti Produttivi di competenza dei Comuni o nell'ambito dei programmi a titolarità regionale in materia di sviluppo economico.
3. I beni, gli immobili, gli impianti e le infrastrutture posti all'interno degli agglomerati e delle aree industriali di cui al comma 1, unitamente ai soli rapporti attivi e passivi inerenti e direttamente connessi a tale insieme sono trasferiti all'Agenzia.
4. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al trasferimento dei beni di cui ha la titolarità e che sono posti all'interno degli agglomerati di cui al comma 1. Unitamente ai predetti beni trasferisce le risorse economiche per consentire la manutenzione conservativa dei beni stessi.

Art. 5

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il comitato regionale di programmazione economica;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.

2. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Agenzia regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.
3. Il comitato di programmazione economica è nominato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito: a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore allo sviluppo economico; b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato; c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale e pluriennale dell'Agenzia, sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul Piano triennale delle attività e dei suoi aggiornamenti annuali. La partecipazione dei componenti del comitato di programmazione è a titolo gratuito.
4. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale secondo il CCNL applicato dall'Agenzia, rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali, nei termini consentiti dalla legge, e/o imprenditoriali.
5. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di gestione conferiti dallo statuto, di coordinamento dei dirigenti e di direzione.
6. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti: a) predisposizione dello Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 13; b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche; c) l'approvazione dei bilanci; d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento; e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo; f) la gestione del patrimonio e del personale dell'Agenzia; g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione, controllo interno e ciclo della performance; h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni; i) la stipula di contratti e convenzioni; j) le relazioni sindacali; k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
7. Il Direttore generale conferisce, con provvedimento motivato, le deleghe gestionali ai dirigenti e li contrattualizza nei termini del diritto privato e del CCNL applicato.
8. Il Revisore unico dei conti, nominato secondo le disposizioni della legge regionale in materia di nomine degli organi di controllo, esercita la vigilanza ed il controllo per conto della Regione e secondo le disposizioni in materia di revisione e di controllo degli enti. Il Revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Agenzia, sia in termini consuntivi che previsionali, assevera gli atti di programmazione finanziaria ed esprime parere sulle convenzioni, sugli accordi e sui contratti. Il Revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Agenzia. Il compenso è posto a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6*Il personale dell'Agenzia*

1. Il personale del Co.R.A.P. inquadrato a tempo indeterminato è trasferito all'Agenzia dalla data di entrata in vigore della presente legge senza subire interruzioni e conservando la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente consortile di provenienza.
2. L'utilizzo e l'organizzazione del personale dell'Agenzia è regolato dalle leggi, dal CCNL di riferimento, dalla contrattazione decentrata e dai regolamenti (art. 31 TUPJ).

Art. 7*Finanziamento delle attività dell'Agenzia*

1. L'Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate: a) contributi ordinari della Regione; b) contributi dello Stato; c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati; d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea; e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie; f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia; g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche; h) corrispettivi da parte delle imprese insediate per i servizi resi, ai sensi dell'articolo 11, D.L. n. 244/1995. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 8*Controllo di gestione e sistemi contabili*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili dell'Agenzia sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della *performance* della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
3. L'Agenzia adotta sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 9*Revoca, scioglimento e liquidazione*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.
3. In caso di perdite d'esercizio risultanti da due bilanci d'esercizio approvati ed a seguito di una relazione del Revisore, l'Agenzia viene commissariata. Il Commissario procede alla definizione di un piano di risanamento, di durata biennale, che, asseverato dal Revisore, è trasmesso al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale per l'approvazione. Ove il piano non consenta di realizzare il risanamento dell'Agenzia e sulla base della relazione del Commissario e del Revisore, il Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta, provvede a disporre la liquidazione dell'Agenzia ed al trasferimento delle funzioni, dei beni e delle risorse umane e strumentali ad altro ente.

Art. 10

Liquidazione coatta amministrativa del Co.R.A.P.

1. Secondo il vigente statuto consortile, ove accertata, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, la perdita di esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo consortile ed il conseguente dissesto economico e finanziario, non ripianato dai soci consorziati secondo le procedure di legge e statutarie e sulla base della relazione predisposta dal Commissario straordinario e trasmessa al Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale delibera la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente e il Presidente, provvede, con proprio decreto, ad avviare la procedura di liquidazione del Co.R.A.P. a cui si applicano le disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 e le seguenti norme speciali in considerazione della necessità di assicurare l'interesse pubblico esercitato dal CORAP, quale ente pubblico economico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 L. n. 317/1991, attraverso il mantenimento e la continuità delle funzioni e delle attività consortili assegnate dalle norme nazionali e regionali.
2. Con il decreto, di cui al comma 1, e secondo le disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 è nominato il Commissario liquidatore ed un Comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, anche fra i creditori.

3. Dalla data del decreto, di cui al comma 1, cessano le funzioni degli organi del Consorzio di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 24/2013 e del Commissario straordinario del Co.R.A.P.
4. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio disponibile del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio indisponibile, connesso e necessario all'esercizio delle funzioni amministrative e normative del Consorzio conferite dalle norme nazionali in materia, dalla L.R. n. 38/2001 e dalla L.R. n. 24/2013.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale consortile è trasferito all'Agenzia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della presente legge. Le funzioni del Co.R.A.P. derivanti dalle norme statali in materia, della L.R. n. 38/2001, della L.R. n. 24/2001 e dalle norme regionali in materia di sviluppo economico sono trasferite all'Agenzia. Tutti i beni (anche immateriali), le aree lottizzate, gli agglomerati, gli impianti, le infrastrutture, le reti, gli immobili in quanto insieme unitario strumentale e funzionale all'esercizio delle funzioni di interesse pubblico e dei poteri pubblici sono trasferiti all'Agenzia.
6. Il Commissario liquidatore, tenendo conto delle disposizioni di cui al R.D. n. 267/1942 ed anche della natura pubblica dell'Ente, delle funzioni, dei poteri e dell'interesse pubblico normativamente individuato, presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione.
7. Al Commissario di cui al comma 4 spetta un compenso pari a quello del commissario liquidatore per come determinato dal Decreto 3 novembre 2016, Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U. 5 dicembre 2016, n. 284. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del Commissario liquidatore, comunque non superiore ad euro 2.500,00, ed il compenso dei componenti del Comitato di sorveglianza, comunque non superiore ad euro 500,00 per tutta la durata della procedura, sono entrambi posti a carico della Regione.
8. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.
9. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 194 e seguenti del R.D. n. 267/1942, in quanto compatibili.

Art. 11

Norme transitorie

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione Calabria, previa deliberazione della Giunta procede a nominare un Commissario straordinario che assume le funzioni ed i poteri conferiti dalla presente legge al Direttore generale per l'esecuzione delle disposizioni riferite all'Agenzia.
2. Con la stessa deliberazione si procede all'avvio della procedura di nomina del Revisore unico e del Direttore generale mediante procedura di evidenza pubblica.
3. Il Commissario straordinario, a seguito dell'adozione del DPGR di nomina del Direttore generale, provvede alla stipula del contratto tra l'Agenzia ed il Direttore e a seguito di tale formalizzazione cessa dalle proprie funzioni.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 7 della presente legge, quantificati in complessivi euro 5.000,00 per l'annualità 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione Calabria, previa deliberazione della Giunta procede a nominare un Commissario straordinario che assume le funzioni ed i poteri conferiti dalla presente legge al Direttore generale per l'esecuzione delle disposizioni riferite all'Agenzia..
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 9, quantificati in 3.000.000,00 euro in ciascuna annualità 2019/2021, si provvede con le risorse allocate alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico al bilancio pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 648 del 21/12/2018.

Art. 13

(Abrogazione di norme)

1. Con la presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 38/2001:
 - a) articolo 1, comma 2;
 - b) articolo 2, comma 3;
 - c) articoli 5, 7; 8, 9, 11; 15, 21 e 26.

Art. 14*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della *legge 19 ottobre 2017, n. 155*.**

(N.B. Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 in vigore dal 16/03/2019)

(...)

Art. 165. Azione revocatoria ordinaria

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

(...)

Sezione II**Vendita dei beni****Art. 214. Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco**

1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.
4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della *legge 19 ottobre 2017, n. 155*.

momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

(...)

Art. 304. *Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti*

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

(...)

Parte Quarta

Disposizioni finali e transitorie

Art. 389. *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – Artt. 165, 214, 304, 389**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della *legge 19 ottobre 2017, n. 155*.**

3. Le disposizioni di cui agli *articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122*, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

(...)

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Art. 3 ed all. IV**Codice dei contratti pubblici**

(...)

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi

mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; ⁽⁹⁾

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «*joint venture*», l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, *comma 1*, del *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del *decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240*, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e *seguenti* del *decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella *Raccomandazione n. 2003/361/CE* della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici; ⁽⁹⁾

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara; ⁽¹⁰⁾

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11; ⁽¹⁰⁾

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; ⁽¹⁰⁾

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; ⁽¹⁰⁾

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all'articolo 44-bis del *decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nonché di cui al *decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96; ⁽⁹⁾

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; ⁽¹¹⁾

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile; ⁽¹²⁾

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'*articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; ⁽¹³⁾

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;⁽⁹⁾

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

III) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere

o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati *standard* di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si

considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del *decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal *regolamento (CE) n. 2195/2002*, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della *direttiva 2005/36/CE*; ⁽¹⁴⁾

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

aaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità; ⁽¹⁵⁾

bbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;

cccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

dddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

fffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni, servizi o lavori;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto; ⁽¹⁶⁾

ggggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati; ⁽¹⁷⁾

ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto; ⁽¹⁷⁾

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico; ⁽¹⁷⁾

ggggg-quinques) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; ⁽¹⁷⁾

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta; ⁽¹⁷⁾

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; ⁽¹⁷⁾

ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso; ⁽¹⁷⁾

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati; ⁽¹⁷⁾

ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione; ⁽¹⁷⁾

ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore ⁽¹⁷⁾.

(9) Lettera così corretta da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

(10) Lettera inserita dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(11) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(12) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(13) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(14) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(15) Lettera così sostituita dall' *art. 4, comma 1, lett. f)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(16) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(17) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 1, lett. h)*, *D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(...)

Allegato IV
Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico
nei settori ordinari
(Allegato III - D.LGS. N. 163/2006)

Organismi

Mostra d'oltremare S.p.A.

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV

ANAS S.p.A.

Consip S.p.A. ⁽⁶⁴¹⁾

Categorie

- Consorzi per le opere idrauliche
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
- Enti di ricerca e sperimentazione
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
- Consorzi di bonifica
- Enti di sviluppo e di irrigazione
- Consorzi per le aree industriali
- Comunità montane
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero
- Enti culturali e di promozione artistica.

(641) Quando Consip agisce in qualità di centrale di committenza per la autorità sub-centrali

(...)

L. 27 dicembre 2013, n. 147**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).**

Art. 1**Comma 1**

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'*allegato 1*. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Comma 2

2. Nell'*allegato 2* è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'*articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88*, e successive modificazioni, dell'*articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, per l'anno 2014.

Comma 3

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Nell'*allegato 2* sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti

ai sensi dell'*articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
 - b) alla gestione speciale minatori;
 - c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
-

Comma 4

4. Nel medesimo *allegato 2* sono inoltre indicati:

- a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'*articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla *legge 8 marzo 2000, n. 53*;
 - b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'*articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
-

Comma 5

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'*articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INP-DAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità

istituita ai sensi del comma 6 del medesimo *articolo 35 della legge n. 448 del 1998*.

Comma 6

6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. ⁽²⁾

(2) Per la rideterminazione del Fondo, di cui al presente comma, vedi l' *art. 22-bis, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, gli *artt. 18, comma 9 e 19, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 3, comma 4, lett. f), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, l'*art. 3, comma 5-ter, D.L. 5 gennaio 2015, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 marzo 2015, n. 20*, l'*art. 596, comma 1-bis, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, come modificato dall'*art. 14, comma 5, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124*, l' *art. 1, comma 6-quinquies, D.L. 4 dicembre 2015, n. 191*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° febbraio 2016, n. 13*, gli *artt. 5, comma 5, e 16-bis, comma 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*, l' *art. 1, commi 725 e 892, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, l' *art. 26, comma 3, lett. l), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*, gli *artt. 6-bis, comma 4, e 8-quater, comma 3, D.L. 29 marzo 2019, n. 27*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2019, n. 44*, e, successivamente, l' *art. 50, comma 2, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Comma 7 ⁽⁴⁾

[7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del *decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, quota parte delle risorse di cui al *comma 6*, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali. ⁽³⁾]

(3) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(4) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett.b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 8 ⁽⁵⁾

[8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del *comma 6*. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'*articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti

assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatane delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.]

(5) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 9 ⁽⁶⁾

[9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo.]

(6) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 10 ⁽⁷⁾

[10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.]

(7) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 11 ⁽⁸⁾

[11. Nella relazione di cui all'*articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei *commi 8 e 10* del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.]

(8) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 12

12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

Comma 13

13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*. ⁽⁹⁾

(9) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, commi 674 e 675, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, l' *art. 1, comma 811, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 895, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 14

14. Le risorse di cui al *comma 13* sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

Comma 15

15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del *comma 14*, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'*articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Comma 16

16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del *comma 13*, interessate dai progetti pilota di cui al *comma 14*, sono definiti con l'Accordo di partenariato.

Comma 17

17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al *comma 13*.

Comma 18

18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

Comma 19

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del *comma 18*, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020.

Comma 20

20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al *comma 18*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al *comma 19* del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*. Per le finalità di cui al *comma 18* sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si riva delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

Comma 21

21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del *comma 18*, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Comma 22

[22. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze

previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'*articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'*articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾]

(10) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 218* e l' *allegato 5 alla L. 23 dicembre 2014, n. 190* e, successivamente, l'*art. 44, comma 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148*.

(11) Comma soppresso dall' *art. 44, comma 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015*.

Comma 23

23. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

Comma 24

24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124*.

Comma 25

25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'*articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo *articolo 43*, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori

regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

Comma 26

26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

Comma 27

27. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

Comma 28

28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana - Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.

Comma 29

29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'*articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'*articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295*, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Comma 30

30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'*articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata *legge 24 dicembre 1985, n. 808*. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter). ⁽¹²⁾

(12) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 695, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 778, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Comma 31

31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'*articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Comma 32

32. All'*articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».

Comma 33 ⁽¹³⁾

[33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicità on line) - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».]

(13) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 34

34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

Comma 35

35. All'*articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

Comma 36

36. I commi 513 e 514 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono abrogati. I *commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 37

37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'*articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'*articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno

2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Comma 38

38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'*articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808*, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁶⁾

(14) Per la rideterminazione delle risorse previste dal secondo periodo del presente comma, vedi l' *art. 17, comma 1, lett. f), D.L. 25 novembre 2015, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 gennaio 2016, n. 9*.

(15) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 634, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(16) Vedi, anche. l' *art. 1, comma 218 e l' allegato 5 alla L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 39

39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'*articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai *commi 37 e 38*, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi

dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Comma 40

40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Comma 41

41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Comma 42

42. All'*articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
 - b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
 - c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia,».
-

Comma 43

43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente. ⁽¹⁷⁾

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 1° agosto 2014, n. 34/2014* e la *Deliberazione 3 marzo 2017, n. 5/2017*. Vedi, anche, l' *art. 1, comma 605, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

Comma 44

44. All'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».

Comma 45

45. All'*articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, l'ultimo periodo è soppresso.

Comma 46

46. All'*articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
«8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della *legge 30 aprile 1999, n. 130*, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*».

Comma 47

47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

Comma 48

48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo

15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato *articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993*, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; ⁽²²⁾

b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; ⁽²⁰⁾

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'*articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto *articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008*. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'*articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92*. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento

di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'*articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa ^{(18) (19) (21)}.

(18) Lettera modificata dall' *art. 13, comma 2-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133*, come modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 1, comma 658, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(19) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 31 luglio 2014*.

(20) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 6 novembre 2015*.

(21) Sul rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla presente lettera, vedi l' *art. 19, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58*.

(22) Vedi, anche, l' *art. 2, comma 2, D.M. 21 giugno 2019*.

Comma 49

49. All'*articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai

comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

Comma 50

50. All'*articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

Comma 51

51. Al comma 2 dell'*articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'*articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».

Comma 52

52. All'*articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

«8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'*articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depositi e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».

Comma 53

53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽²³⁾

(23) Comma così modificato dall' *art. 8-bis, comma 2, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

Comma 54

54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista

al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

(24) (25)

(24) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 221, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 3 gennaio 2017*.

Comma 55

55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'*articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'*articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993*. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'*articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993*.⁽²⁶⁾

(26) La *Corte costituzionale*, con sentenza 13 gennaio-11 febbraio 2016, n. 28 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 55, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Comma 56

56. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in numero almeno pari a cinque in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾

(27) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 641, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(28) Vedi, anche, il *D.M. 17 febbraio 2015*.

Comma 57

57. Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai fini della loro ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i seguenti principi e contenuti: ⁽³⁰⁾

a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

- c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
- d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
- e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. ⁽²⁹⁾ ⁽³¹⁾

(29) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 6, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(30) Alinea così sostituito dall' *art. 1, comma 642, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(31) Vedi, anche, il *D.M. 17 febbraio 2015*.

Comma 58

58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei *commi 56 e 57*.

Comma 59

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei *commi 56 e 57*. ⁽³²⁾

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 17 febbraio 2015*.

Comma 60

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. ⁽³³⁾

(33) Vedi, anche, la *Direttiva 25 novembre 2015*.

Comma 61

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione. ⁽³⁴⁾

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Direttiva 25 novembre 2015*.

Comma 62

62. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

Comma 63

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla *legge 22 gennaio 1934, n. 64*;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. ⁽³⁵⁾

(35) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 142, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Comma 64 ⁽³⁶⁾

[64. La disposizione di cui al *comma 63* non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.]

(36) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 142, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124.*

Comma 65

65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse. ⁽³⁷⁾

(37) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 142, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124.*

Comma 66

66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. ⁽³⁸⁾

(38) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 142, lett. d), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Comma 66-bis

Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63. ⁽³⁹⁾

(39) Comma inserito dall' *art. 1, comma 142, lett. e), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Comma 67

67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della *legge 3 agosto 1949, n. 577*, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti. ⁽⁴⁰⁾

(40) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 142, lett. f), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

Comma 68

68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.* ⁽⁴¹⁾

(41) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' *art. 7-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* e, successivamente, l' *art. 20, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

Comma 69

69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 70

70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»;

b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».

Comma 71

71. È autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

Comma 72 ⁽⁴²⁾

[72. Il comma 9 dell'*articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, è sostituito dal seguente:

«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa remissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».]

(42) Comma abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. mm), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

Comma 73

73. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (REI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 74

74. Al fine di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 75

75. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla *delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001*, nel rispetto della *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'*articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, come modificati dal *comma 79* del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato *articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011* sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla *delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011*, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'*articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*.

Comma 76

76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/ AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

Comma 77

77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'*articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, e all'*articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 78

78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 novembre 2009, n. 166*.

Comma 79

79. All'*articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

Comma 80

80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con REI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

Comma 81

81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 82

82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del *comma 81*.

Comma 83

83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'*articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁵⁾

(43) Sull'applicabilità delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità, di cui al presente comma, vedi l' *art. 46, comma 7-quater, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, come modificato dall' *art. 42, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(44) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 225, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(45) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 866, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Comma 84

84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del*

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile. ⁽⁴⁶⁾

(46) Per la definizione dei criteri per il riparto tra le regioni delle risorse per il rinnovo della flotta delle unità navali adibite ai servizi di trasporto pubblico locale, vedi il *D.M. 28 marzo 2018, n. 157*.

Comma 85

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

Comma 86

86. All'*articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione

all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*».

Comma 87

87. All'*articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».

Comma 88

88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'*articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, nonché quelli finanziati dalla *legge 26 febbraio 1992, n. 211*, e del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'*articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbrate, e per quelle di Padova e di Venezia. ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾

(47) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 4-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(48) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 228, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 89

89. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 90

90. All'*articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'*articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'*articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'*articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*».

Comma 91

91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'*articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324*, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione. ⁽⁴⁹⁾

(49) Comma così sostituito dall' *art. 12-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

Comma 92

92. Al *decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 9, comma 2*, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del *regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009*»;

b) all'*articolo 10, comma 1*:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
 - 2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
 - 3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
 - 4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
 - 5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
 - 6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
 - 7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;
- 2) la lettera g) è abrogata.

Comma 93

93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'*articolo 9, comma 2, lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134*, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(50)

(50) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 8 gennaio 2015*.

Comma 94

94. All'*articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, la lettera h) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province. ⁽⁵¹⁾

(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 8 gennaio 2015*.

Comma 95

95. All'*articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.

Comma 96

96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008*, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Comma 97

97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia], nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014. ⁽⁵²⁾

(52) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 5-sexies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 98

98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'*articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

Comma 99

99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

Comma 100

100. Per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo *comma 481* è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Comma 101

101. All'*articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008* e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008* individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento. 5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Comma 102

102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalità, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.

Comma 103

103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto

previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Comma 104

104. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Comma 105

105. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'*articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, è abrogato.

Comma 106

106. All'*articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei

beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali. 4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013».

Comma 107

107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'*articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Comma 108

108. All'*articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare

una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».

Comma 109

109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

Comma 110

110. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

Comma 111

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle *delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012*, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della *direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della *direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la

spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'*articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 26*, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁶⁾

(53) Per il termine di ultimazione degli adempimenti, di cui al presente comma, vedi l' *art. 10, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(54) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 2, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(55) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' *art. 52, comma 2, lett. f), D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*.

(56) Vedi, anche, l' *art. 6, comma 1-bis, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 febbraio 2014, n. 6* e l'*art. 10, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Comma 112

112. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*.

Comma 113

113. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*. ⁽⁵⁷⁾

(57) Per la rideterminazione della dotazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 839, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Comma 114

114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di

euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma. ⁽⁵⁸⁾

(58) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 maggio 2014*.

Comma 115

115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-quater dell'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

Comma 116

116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'*articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti:
«ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo».

Comma 117

117. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al *comma 116* è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'*articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93* ⁽⁵⁹⁾, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'*articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

(59) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 4 aprile 2001, n. 93».

Comma 118

118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 26*, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone

colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al *comma 122*, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.

Comma 119

119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'*articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

Comma 120

120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei

territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. ⁽⁶⁰⁾

(60) Comma così modificato dall' *art. 20-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, dall' *art. 7, comma 9-septies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 121

121. Per le medesime finalità di cui al *comma 120*, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

Comma 122

122. All'*articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente: «n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla *delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012*, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

Comma 123

123. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al *comma 118*, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'*articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'*articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225* e successive modificazioni. ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾

(61) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 6, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*.

(62) Per la durata dell'incarico del Commissario delegato, di cui al presente comma, vedi l' *art. 11, comma 2, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(63) Vedi, anche, la *Deliberazione 6 febbraio 2014*.

Comma 124

124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al *comma 118*.

Comma 125

125. Fatto salvo quanto stabilito nel *comma 126*, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2002, n. 55*, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato *decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, operata dall'*articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*.

Comma 126

126. In considerazione di quanto previsto al *comma 125*, è esclusa l'applicabilità dell'*articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393*. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'*articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393*, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'*articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393*, con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'*articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393*.

Comma 127

127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 è abrogato.

Comma 128

128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli *articoli 19 e 20* delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: *articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'*articolo 1, comma 773*,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto del l'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾

(64) Per la cessazione dell'applicazione della riduzione di premio prevista dal presente comma vedi:

- per la gestione "Navigazione" l' art. 1 dell'allegato 1, D.M. 27 febbraio 2019;
- per i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare, l' allegato 2, D.M. 27 febbraio 2019.

(65) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'esercizio 2014, il D.M. 22 aprile 2014, per l'esercizio 2015, il Decreto 14 gennaio 2015, per l'esercizio 2016, il Decreto 30 settembre 2015, per l'esercizio 2017, il D.M. 9 novembre 2016, per l'esercizio 2018, il D.M. 22 dicembre 2017 e, per l'esercizio 2019, il D.M. 22 ottobre 2018.

(66) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 9-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 giugno 2014, n. 93*, e l' *art. 1, comma 1121, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Comma 129

129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'*articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato *articolo 13*, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al *comma 128*.

Comma 130

130. Al primo comma dell'*articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, l'alinea è sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti raggugliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».

Comma 131

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'*articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo *articolo 85*.

Comma 132

132. All'*articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia

ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita»;

b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;

c) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

«4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1».

Comma 133

133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;

b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

Comma 134

134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 133* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 135

135. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'*articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

Comma 136

136. All'*articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92*, il comma 39 è abrogato.

Comma 137

137. All'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;

b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

Comma 138

138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

Comma 139

139. Al *decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, sono apportate le seguenti modificazioni:

[a] all'*articolo 6*, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,»; ⁽⁶⁸⁾]

b) all'*articolo 14*, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
- c) all'*articolo 15*, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;
- d) all'*articolo 16*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'*articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1.»

(67).

(67) Il presente numero era stato modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(68) Lettera abrogata dall' *art. 1, comma 7-ter*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Comma 140

140. I soggetti indicati nell'*articolo 73, comma 1, lettere a) e b)*, del *testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

Comma 141

141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al *comma 140*, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Comma 142

142. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al *comma 145*.

Comma 143

143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Comma 144

144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Comma 145

145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo

mele dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. ⁽⁶⁹⁾

(69) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 11, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 146

146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli *articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342*, quelle del *decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162*, nonché le disposizioni del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86*, e dei *commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

Comma 147

147. Le previsioni di cui all'*articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342*, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al *regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002*, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'*articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al *comma 143*, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del *comma 142*.

Comma 148

148. Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'*articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 gennaio 2014, n. 5*, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta. ⁽⁷⁰⁾

(70) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 12, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 149

149. All'*articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del *decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Comma 150

150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'*articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. ⁽⁷¹⁾

(71) Per le modalità di attuazione del presente comma vedi il *Provvedimento 6 giugno 2014*.

Comma 151

151. Gli effetti del riallineamento di cui al *comma 150* decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce ravviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al *comma 150* non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli *articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e viceversa. ⁽⁷²⁾

(72) Per le modalità di attuazione del presente comma vedi il *Provvedimento 6 giugno 2014*.

Comma 152

152. Le modalità di attuazione dei *commi 150 e 151* sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ⁽⁷³⁾

(73) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 6 giugno 2014*.

Comma 153

153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal *decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379*. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003*, e successive modificazioni. Il comma 1-bis dell'*articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è abrogato.

Comma 154

154. Il termine di decadenza previsto dall'*articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'*articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla *direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012*. ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾

(74) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l' *art. 3, comma 3-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(75) Vedi, anche, l' *art. 22, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 155

155. Il comma 7-bis dell'*articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, è sostituito dal seguente:

«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo

il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'*articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Comma 156

156. Al comma 2 dell'*articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2003, n. 27*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
 - c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
-

Comma 157

157. Le maggiori entrate di cui al *comma 156*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Comma 158

158. Al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 6*, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'*articolo 7*, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

Comma 159

159. Le disposizioni di cui al *comma 158* si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Comma 160

160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 51*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative»;

b) all'*articolo 101*, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili»;

c) all'*articolo 106*:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;

2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;

3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse;

d) all'*articolo 111*, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi».

Comma 161

161. Le disposizioni di cui al *comma 160* si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti

disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

Comma 162

162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'*articolo 54*, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»;

b) al comma 7 dell'*articolo 102*, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

Comma 163

163. Le disposizioni di cui al *comma 162* si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 164

164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 40*, comma 1 -bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'*articolo 10, primo comma, numero 8-ter*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

b) dopo l'*articolo 8* della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'*articolo 10, primo comma, numero 8-ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

Comma 165

165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, all'*articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».

Comma 166

166. Le disposizioni di cui ai *commi 164 e 165* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Comma 167

167. All'*articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;

b) dopo le parole: « *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,*» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli *articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,*»;

c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Comma 168

168. Dopo il comma 56-bis dell'*articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*, è inserito il seguente:
«56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle

attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».

Comma 169

169. All'*articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».

Comma 170

170. All'*articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*, dopo la parola: «56-bis» è inserita la seguente: «, 56-bis.1».

Comma 171

171. Le disposizioni di cui ai *commi da 167 a 170* si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Comma 172

172. All'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:
«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della *tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*».

Comma 173

173. All'*articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

Comma 174

174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'*articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, è sostituita dalla seguente: «d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Comma 175

175. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. ⁽⁷⁶⁾

(76) Per il nuovo limite di reddito, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 690, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 176

176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'*articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, è prorogato al 31 dicembre 2016 ⁽⁷⁷⁾.

(77) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 10, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 177

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'*articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'*articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico*, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'*articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*.

Comma 178

178. L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

Comma 179

179. Le maggiori entrate derivanti dai *commi 151, 177 e 178*, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. ⁽⁷⁸⁾

(78) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

Comma 180

180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. ⁽⁷⁹⁾

(79) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 giugno 2016*.

Comma 181

181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro trentasei mesi ⁽⁸¹⁾ dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro mesi ⁽⁸¹⁾ dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. ⁽⁸⁰⁾

(80) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 2-quinquies, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(81) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 1, comma 459, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 182

182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di cui all'*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 183

183. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'*articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92*. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'*articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 dicembre 2004, n. 291*, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, come rifinanziato dall'*articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, e successive modificazioni, e dalla presente legge. ⁽⁸²⁾

(82) Per l'estensione all'anno 2015 del finanziamento per le proroghe dei trattamenti, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 110, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 184

184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'*articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'*articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Comma 185

185. All'*articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono soppresse;

c) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;

d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

«19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;

e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;

f) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi

29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».

Comma 186

186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.

Comma 187

187. All'*articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013».

Comma 188

188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal *comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del *comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2007, n. 17*. Al terzo periodo dell'*articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

Comma 189

189. All'*articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

Comma 190

190. All'*articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno*

2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2002, n. 172*, la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 191

191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'*articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'*articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012* è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».

Comma 192

192. II contributo di cui all'*articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, è fissato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 193

193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'*articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 194

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle

disposizioni di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997*, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; ⁽⁸³⁾

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. ⁽⁸⁴⁾

(83) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera, vedi l' *art. 3, L. 10 ottobre 2014, n. 147*.

(84) Per le modalità di attuazione del presente comma vedi il *D.M. 14 febbraio 2014*.

Comma 195

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al *comma 194* non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

Comma 196

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del *comma 194* sulla base di quanto stabilito dal *comma 197*. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al *comma 194* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sulla base della data di cessazione del rapporto

di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del *comma 197*, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al *comma 194*.⁽⁸⁵⁾

(85) Per le modalità di attuazione del presente comma vedi il *D.M. 14 febbraio 2014*.

Comma 197

197. I benefici di cui al *comma 194* sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 198

198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai *commi da 194 a 197* è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al *comma 197*, il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, come rifinanziato ai sensi del citato *articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013*, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 199

199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'*articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 200

200. Il Fondo di cui al *comma 199* del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato *comma 199*, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 201

201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e all'*articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183* ⁽⁸⁶⁾, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo. ⁽⁸⁷⁾

(86) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 12 novembre 2001, n. 183».

(87) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 giugno 2016*.

Comma 202

202. La dotazione del fondo di cui all'*articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 203

203. La dotazione del fondo di cui all'*articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e all'*articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'*articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ⁽⁸⁸⁾

(88) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 3, D.L. 22 agosto 2014, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146*.

Comma 204

204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'*articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽⁸⁹⁾

(89) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 180, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 205

205. Le disposizioni di cui all'*articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73*, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Comma 206

206. All'*articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222*, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».

Comma 207

207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468*, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, nonché in attuazione dei *commi da 208 a 212* del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri

di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'*articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono essere effettuate in deroga all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, all'*articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, e all'*articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e successive modificazioni. ⁽⁹⁰⁾

(90) Vedi, anche, l' *art. 16-quater, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*, l' *art. 13, comma 1-bis, D.L. 25 novembre 2015, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 gennaio 2016, n. 9* e l' *art. 1, comma 163, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

Comma 208

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 209

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, e di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280*, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e in particolare dell'*articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013*. ⁽⁹¹⁾

(91) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75* e l' *art. 1, comma 225, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 210

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al *comma 209*, a pena di nullità delle medesime.

Comma 211

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai *commi 209 e 210*, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in

ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni. ⁽⁹²⁾

(92) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

Comma 212

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione. ⁽⁹³⁾

(93) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

Comma 213

213. Al comma 9-bis dell'*articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125* ⁽⁹⁴⁾, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'*articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto

dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dell'*articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo».

(94) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 30 ottobre 2013, n. 135».

Comma 214

214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'*articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, finanziati a valere sulle risorse di cui all'*articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 12*, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.

Comma 215

215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici. ⁽⁹⁵⁾

(95) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22* e, successivamente, l'*art. 43, comma 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148*.

Comma 216

216. All'*articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'*articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della

sperimentazione di cui all'*articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'*articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'*articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 99*. Il Fondo di cui all'*articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'*articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

Comma 217

217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 ottobre 2013, n. 119*, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 218

218. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'*articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, di cui al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 219

219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da: «e da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;

c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte

dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della *raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013* sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'*articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*.

Comma 220

220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2004, n. 138*, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

Comma 221

221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Comma 222

222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618*, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'*articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980*, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.

Comma 223

223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla *legge 25 febbraio 1992, n. 210*, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210*, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Comma 224

224. Il fondo di cui all'*articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 225

225. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'*articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni.

Comma 226

226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'*articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal

superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Comma 227

227. La disposizione di cui al *comma 225* si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

Comma 228

228. All'*articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;

c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato *regolamento (CE) n. 141/2000* e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'*articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000*, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».

Comma 229

229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾

(96) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 167, L. 23 dicembre 2014, n. 190* e, successivamente, l' *art. 6, comma 2, L. 19 agosto 2016, n. 167*.

(97) Per la cessazione della sperimentazione e dell'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsti dal presente comma, vedi l' *art. 6, comma 6, L. 19 agosto 2016, n. 167*.

(98) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 13 ottobre 2016*.

Comma 230

230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 231

231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, dopo l'*articolo 62-bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 62-ter. - (Anagrafe nazionale degli assistiti). - 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'*articolo 62* del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526*, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e

garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'*articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'*articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».

Comma 232

232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'*articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è aggiunta la seguente: «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

Comma 233

233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'*articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 234

234. All'*articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'*articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, è pari allo 0,30 per cento». ⁽⁹⁹⁾

(99) Vedi, anche, il D.M. 17 luglio 2014, il D.M. 30 marzo 2016, il D.M. 10 marzo 2016, il D.M. 17 maggio 2016, il D.M. 22 dicembre 2017 e il D.M. 11 ottobre 2018.

Comma 235

235. All'*articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».

Comma 236

236. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute. ⁽¹⁰⁰⁾

(100) Comma modificato dall' *art. 7, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166* e dall' *art. 89, comma 21, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117*, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 104, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 117/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 211, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Comma 237

237. Le disposizioni del *comma 236* non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Comma 238

238. Al comma 15 dell'*articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133*, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse.

Comma 239

239. Dall'attuazione dei *commi 236, 237 e 238* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 240

240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Comma 241

241. Per gli interventi di cui al *comma 240*, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al *regolamento (UE) n. 1299/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al *regolamento (UE) n. 232/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla preadesione - IPA II, di cui al *regolamento (UE) n. 231/2014* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma. ⁽¹⁰¹⁾

(101) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 672, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 242

242. Il Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. ^{(102) (103)}

(102) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 668, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(103) Vedi, anche, il *Decreto 28 gennaio 2015, n. 1/2015*.

Comma 243

243. Il Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, è autorizzato, nel limite di 1 miliardo di euro all'anno a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea, nonché dei programmi complementari di cui al *comma 242*. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. ⁽¹⁰⁴⁾

(104) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 669, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 802, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 628, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Comma 244

244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi

spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

Comma 245

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, ai sensi del *comma 242*, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*. ⁽¹⁰⁵⁾

(105) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 670, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 246

246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per

l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'accordo può essere comunque stipulato.

Comma 247

247. All'*articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*. Restano ferme le disposizioni della *legge 25 novembre 1971, n. 1041*, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

Comma 248

248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'*articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

Comma 249

249. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 nonché fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse. ⁽¹⁰⁶⁾

(106) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 322, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 629, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Comma 250

250. All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'*articolo 5-quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89*. ⁽¹⁰⁷⁾

(107) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 788, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 251

251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 307 del 2004*, è incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 252

252. Il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, è incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 253

253. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64*, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'*articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77*. ⁽¹⁰⁸⁾

(108) Per l'organizzazione del contingente, di cui al presente comma, vedi il *D.M. 7 maggio 2015*.

Comma 254

254. Per gli interventi di cui all'*articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato *articolo 7-bis*.

Comma 255

255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'*articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico. ⁽¹⁰⁹⁾

(109) Vedi, anche, la *Deliberazione 6 febbraio 2014, n. 1/2014*.

Comma 256

256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351. ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾

(110) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 9-octies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(111) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 aprile 2015*.

Comma 257

257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, è incrementato di 150 milioni di euro.

Comma 258

258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 259

259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro.

Comma 260

260. Per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014. ⁽¹¹²⁾

(112) Sull'applicabilità delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità, di cui al presente comma, vedi l' *art. 46, comma 7-quater, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, come modificato dall' *art. 42, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 261

261. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. ^{(113) (114)}

(113) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l' *art. 1-bis, comma 4, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(114) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 settembre 2014* e il *D.P.C.M. 10 novembre 2015*.

Comma 262

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate nel bilancio.

Comma 263

263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁽¹¹⁵⁾

(115) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 3, comma 2-sexies, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 febbraio 2014, n. 6*.

Comma 264

264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'*articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, a decorrere dal 1° gennaio

2014, il piano di impiego di cui all'*articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 125*, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo *articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 125 del 2008*, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'*articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 102 del 2009*.

Comma 265

265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 266

266. Il fondo di cui all'*articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 267

267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'*articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

Comma 268

268. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'*articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, come incrementato in attuazione dell'*articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto *articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003*.

Comma 269

269. Per le finalità di cui al *comma 268*, il Garante di cui all'*articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, come modificato dal *comma 416* del presente articolo, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'*articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003* a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.

Comma 270

270. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

Comma 271

271. L'*articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è sostituito dal seguente:
«Art. 2195. - (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) - 1. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla *legge 31 gennaio 1994, n. 93*, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della

difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla *legge 28 dicembre 1995, n. 549*».

Comma 272

272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

Comma 273

273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati

dalla *legge 5 giugno 1984, n. 208*. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'*articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208*, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'*articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208*, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'*articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12*. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al *regio decreto 3 giugno 1926, n. 941*. Fermo restando quanto previsto all'*articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'*articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente. ⁽¹¹⁶⁾

(116) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 20, comma 6, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43*.

Comma 274

274 La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia - Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni.

Comma 275

275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 giugno 2003, n. 141*, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014. ⁽¹¹⁷⁾

(117) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 3-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

Comma 276

276. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola

cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.

Comma 277

277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'*articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52*, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalità di cui al presente comma è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.

Comma 278

278. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Comma 279

279. All'*articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'*articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».

Comma 280

280. All'*articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, le parole: «, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono soppresse.

Comma 281

281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'*articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi*, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale

sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Comma 282

282. La sanzione di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al *comma 281*.

Comma 283

283. La non applicazione delle sanzioni di cui al *comma 282* è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

Comma 284

284. Le disposizioni dei *commi 282 e 283* non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 285

285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

Comma 286

286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

Comma 287

287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'*articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, in attuazione della sentenza della *Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013*, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. ⁽¹¹⁸⁾

(118) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l' *art. 14, comma 1, lett. g), D.L. 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 maggio 2014, n. 80*.

Comma 288

288. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 289

289. All'*articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

Comma 290

290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'*articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'*articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374*, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015; conseguentemente all'*articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51*, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014». ⁽¹¹⁹⁾ ⁽¹²⁰⁾

(119) Comma così modificato dall' *art. 2-bis, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(120) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 610, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Comma 291 ⁽¹²¹⁾

[291. All'*articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,».]

(121) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 292 ⁽¹²²⁾

[292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al *decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002*, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
]

(122) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1*, e dall' *allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 293

293. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'*articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910*, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'*articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

Comma 294

294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

- a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
 - b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
 - c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
 - d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
 - e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
 - f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'*articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 luglio 2012, n. 103*.
-

Comma 295

295. All'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'*articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005*. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato *regolamento (CE) n. 1290/2005*, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»;

- b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

Comma 296

296. Le somme di cui all'*articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'*articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009*.

Comma 297

297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'*articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910* ⁽¹²³⁾, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

(123) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 27 ottobre 1996, n. 910».

Comma 298

298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti, ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'*articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

(124)

(124) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 11, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*, dall'*art. 6, comma 3-bis, D.L. 5 maggio 2015, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 luglio 2015, n. 91*, e, successivamente, dall'*art. 9, comma 1, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21*.

Comma 299

299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

Comma 300

300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah di cui alla *legge 17 aprile 2003, n. 91*, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di

documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

Comma 301

301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei *commi 299 e 300*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2011, n. 75*.

Comma 302

302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'*elenco 1 allegato* alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 303

303. Il Fondo di garanzia di cui all'*articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. ⁽¹²⁵⁾

(125) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 3-bis, D.L. 22 agosto 2014, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146*.

Comma 304

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al *comma 303*, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'*articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al *comma 305* ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto; ^{(126) (127)}

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario

alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;⁽¹²⁸⁾

c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

(126) Lettera così modificata dall' *art. 62, comma 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(127) Vedi, anche, l' *art. 62, commi 1 e 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(128) Vedi, anche, l' *art. 62, commi 2 e 2-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

305. Gli interventi di cui al *comma 304*, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.

Comma 306

306. Per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Comma 307

307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 308

308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima

guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Comma 309

309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 310

310. Il fondo di cui all'*articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di

euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

(129)

(129) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 4 settembre 2015*.

Comma 311

311. I commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2009, n. 9*, sono abrogati.

Comma 312

312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

Comma 313

313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'*articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246*, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.

Comma 314

314. All'*articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127* ⁽¹³⁰⁾, il comma 30 è abrogato.

(130) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 15 marzo 1997, n. 127».

Comma 315

315. All'*articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di

parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Comma 316

316. All'*articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 luglio 2013, n. 85*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo *articolo 1 della legge n. 418 del 1999*, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

Comma 317

317. All'*articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale».

Comma 318

318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

Comma 319

319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziata dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'*articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'*articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*. Le agevolazioni di cui all'*articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di

Lampedusa e Linosa, istituita dall'*articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'*articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784*, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno - biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999. ⁽¹³¹⁾

(131) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, la *Deliberazione 28 gennaio 2015, n. 5/2015*.

Comma 320

320. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

Comma 321

321. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

Comma 322

322. Il comma 6 dell'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa».

Comma 323

323. All'*articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146*, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2 è ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».

Comma 324

324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della *legge 5 ottobre 1991, n. 317*, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

Comma 325

325. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. ⁽¹³²⁾

(132) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, commi 14 e 82, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Comma 326

326. All'*articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2010, n. 100*. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo». ⁽¹³³⁾

(133) Il presente comma era stato abrogato dall' *art. 5, comma 5, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 29 luglio 2014, n. 106*).

Comma 327 ⁽¹³⁴⁾

[327. Fermo quanto stabilito al *comma 326*, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'*articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.]

(134) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 5, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

Comma 328

328. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Comma 329

329. All'*articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'*articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

Comma 330

330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società Consip Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto. ⁽¹³⁵⁾

(135) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 776, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il medesimo *comma 776 dell'art. 1, Legge n. 145/2018*.

Comma 331

331. All'*articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'*articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 1993, n. 202*, è

trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società»;

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita».

Comma 332

332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della 'Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari', di cui all'*articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*. ⁽¹³⁶⁾

(136) Comma così sostituito dall' *art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 333

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

a) della presentazione da parte della società EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della società;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. ⁽¹³⁷⁾

(137) Comma così sostituito dall' *art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 334

334. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 luglio 2012, n. 103*, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

Comma 335

335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al *comma 577 del presente articolo*, i commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 11-bis del decreto-legge 18*

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Comma 336

336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'*articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163,* è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'*articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,* per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

Comma 337

337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'*articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103,* ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.*

Comma 338

338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai *commi da 452 a 488*. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

Comma 339 ⁽¹³⁸⁾

[339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'*articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse. ⁽¹³⁹⁾]

(138) Comma abrogato dall' *art. 25, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(139) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'anno 2012, il *D.M. 28 novembre 2014*, per l'anno 2014, il *D.M. 31 marzo 2015*, per l'anno 2015, il *D.M. 1° giugno 2016*, per l'anno 2016, il *D.M. 24 luglio 2017* e, per l'anno 2017, il *D.M. 21 maggio 2018*.

Comma 340

340. Al comma 10-bis dell'*articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

Comma 341

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 340* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 342

342. All'*articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.

Comma 343 ⁽¹⁴⁰⁾

[343. Al comma 3-bis dell'*articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».]

(140) Comma abrogato dall' *art. 217, comma 1, lett. mm)*, *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

Comma 344

344. All'*articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'*articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo,

è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

Comma 345

345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'*articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38*, e di 500.000 euro per le finalità di cui all'*articolo 21* della medesima legge.

Comma 346

346. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, e dei relativi provvedimenti attuativi.

Comma 347

347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al *comma 346*, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 14 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;⁽¹⁴¹⁾

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

(141) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 13-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Comma 348

348. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'*articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'*articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'*articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

Comma 349

349. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, al *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche con riferimento all'*articolo 19* di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e al *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012*, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

Comma 350

350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai *decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009* e *n. 11 del 17 luglio 2009*, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila,

di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila. ⁽¹⁴²⁾

(142) Vedi, anche, il *Decreto 12 maggio 2015*.

Comma 351

351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'*articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012* sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro. ⁽¹⁴³⁾

(143) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 30 aprile 2015*.

Comma 352

352. All'*articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Comma 353

353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma

delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 354

354. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, e dall'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

Comma 355

355. All'*articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente: «n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

Comma 356

356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'*articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'*articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾

(144) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 504, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(145) Sul pagamento delle rate di cui al presente comma vedi l' *art. 1, comma 1006, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Comma 357

357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'*articolo 1* e all'*articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.*

74, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'*articolo 1* del predetto decreto-legge e dall'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

Comma 358

358. Per la concessione dei contributi di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

Comma 359

359. I Commissari delegati di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'*articolo 2* del medesimo decreto-legge, per il

pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'*articolo 8*, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.

Comma 360

360. All'*articolo 3, comma 1, lettera b)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

Comma 361

361. All'*articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007,

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati. 1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».

Comma 362

362. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'*articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

Comma 363

363. All'*articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Comma 364

364. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'*articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.

Comma 365

365. I finanziamenti di cui all'*articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono esentati dagli obblighi di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'*articolo 26* del medesimo decreto legislativo.

Comma 366

366. All'*articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;

b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».

Comma 367

367. Nell'ambito delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis. ⁽¹⁴⁶⁾

(146) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 9-quinquies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 368

368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'*articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al *decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*.

Comma 369

369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, e successive modificazioni, e all'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

Comma 370

370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'*articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

Comma 371

371. I finanziamenti di cui al *comma 369*, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del *decreto-legge n. 74 del 2012*, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al *comma 369*.

Comma 372

372. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al *comma 369* sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

Comma 373

373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del *comma 371*, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

Comma 374

374. Le risorse disponibili di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

Comma 375

375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'*articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96*, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai *commi da 346 a 351*. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Comma 376

376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei *commi da 353 a 355*, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.*

154, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni.

Comma 377

377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517*, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato *articolo 8, comma 1*, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'*articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999*. ⁽¹⁴⁷⁾

(147) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 11, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Comma 378

378. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183*.

Comma 379

379. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'*articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

Comma 380

380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 381 ⁽¹⁴⁸⁾

[381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.]

(148) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 382 ⁽¹⁴⁹⁾

[382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla *legge 17 ottobre 1996, n. 534*, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*.]

(149) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 383 ⁽¹⁵⁰⁾

[383. Il regolamento di cui al *comma 382* si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;

b) semplificazione e celerità dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di

servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscono di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'*articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996*, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

]

(150) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 384

384. All'*articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416*, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».

Comma 385 ⁽¹⁵¹⁾

[385. Sullo schema di regolamento di cui al *comma 382* è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.]

(151) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Comma 386

386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.

Comma 387

387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;

2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio»;

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati»;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente:

«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

(152)

(152) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 245 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta».

(153) La Corte costituzionale, con sentenza 4 novembre - 3 dicembre 2015, n. 245 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 388, promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Comma 389

389. Le disposizioni del *comma 388* del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi. (154)

(154) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 2, comma 2, D.L. 30 dicembre*

2013, n. 151, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

Comma 390

390. All'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».

Comma 391

391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all'*articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Comma 392

392. All'*articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».

Comma 393

393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili, appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

Comma 394

394. All'*articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».

Comma 395

395. La disposizione di cui all'*articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall'*articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

Comma 396

396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'*articolo 536, comma 3, lettera b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 397

397. All'*articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

Comma 398

398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziare nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Comma 399

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'*articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240*, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'*articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976* le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'*articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, le parole: «alle ore

8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

Comma 400

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al *comma 398*:

a) all'*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;

b) all'*articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dal nono comma del presente articolo»;

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;

c) l'*articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62*, è abrogato;

d) all'*articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;

2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

e) all'*articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva»;

f) all'*articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, il comma 4 è abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'*articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299*;

h) alla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'*articolo 1*, il secondo comma è abrogato;

2) all'*articolo 2*, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;

3) all'*articolo 4*, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;

4) all'*articolo 5*, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49*, convertito dalla *legge 30 maggio 2008, n. 96*, il secondo periodo è soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'*articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali» ⁽¹⁵⁵⁾ .

(155) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 24 gennaio 2014*.

Comma 401

401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal *comma 398* per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

Comma 402 ⁽¹⁵⁶⁾

402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'*articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

(156) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile - 26 maggio 2015, n. 89 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, promossa in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, della Costituzione, dalla Regione siciliana; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, promossa in riferimento all'art. 119, primo e sesto comma, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione siciliana; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, promossa in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ai principi di certezza delle entrate, di

affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, dalla Regione siciliana.

Comma 403

403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'*articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

Comma 404 ⁽¹⁵⁷⁾

[404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'*articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.]

(157) Comma abrogato dall' *art. 19-septies, comma 1, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Comma 405 ⁽¹⁵⁸⁾

[405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al *comma 404*, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.]

(158) Comma abrogato dall' *art. 19-septies, comma 1, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Comma 406

406. All'*articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «*, nonché negli anni 2015 e 2016*».

Comma 407

407. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

Comma 408

408. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è soppressa.

Comma 409

409. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 1998, n. 30*, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 410

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, fino al 30 giugno 2015, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'*articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli *articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 1998, n. 30*, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. ⁽¹⁵⁹⁾

(159) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 11-ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 411

411. Al termine della gestione commissariale di cui al *comma 410*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

Comma 412

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli *articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

Comma 413

413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'*articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, a seguito dell'adozione del *decreto*

del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

Comma 414

414. All'*articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'*articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'*articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576*, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'*articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481*, delle entrate di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249*, e delle entrate di cui all'*articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

Comma 415

415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 307 del 2004*, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 416

416. Il comma 523 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è sostituito dal seguente:
«523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'*articolo 23 della legge n. 576 del 1982*, e successive modificazioni; entrate di cui all'*articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995*; entrate di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997*; entrate di cui all'*articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005*, e successive modificazioni; entrate di cui all'*articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, ed entrate di cui all'*articolo 40 della legge n. 724 del 1994*. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla *legge 12 giugno 1990, n. 146*, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato *articolo 23 della legge n. 576 del 1982*; entrate di cui al citato *articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995*; entrate di cui al citato *articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997*; entrate di cui al citato *articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005*; entrate di cui all'*articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, ed entrate di cui all'*articolo 40 della legge n. 724 del 1994*; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'*articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'*articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*».

Comma 417

417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di

finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale. ⁽¹⁶⁰⁾

(160) Comma così modificato dall' *art. 50, comma 5, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 418

418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal *decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18*, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'*articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

Comma 419

419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

Comma 420

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'*articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi. ⁽¹⁶¹⁾

(161) Comma sostituito dall' *art. 16-bis, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* e, successivamente, così modificato dall' *art. 24, comma 3-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

Comma 421

421. L'*articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli *articoli 37 e 39* della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

Comma 422 ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾

[422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'*articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'*articolo 110* del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'*articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7*

settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.]

(162) Comma abrogato dall' *art. 48, comma 1, lett. n), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.*

(163) La *Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2015 - 21 gennaio 2016, n. 8* (Gazz. Uff. 27 gennaio 2016, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111, 113, 118, 119 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la *legge 4 agosto 1955, n. 848*, promosse dalla Regione Lazio; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 422, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., promosse dalla Regione Campania.

Comma 423

423. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Comma 424

424. Per le finalità di cui al titolo VI del *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽¹⁶⁴⁾

(164) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 252, L. 28 dicembre 2015, n. 208* e, successivamente, l' *art. 1, comma 521, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Comma 425

425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della *legge 15 marzo 2010, n. 38*, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. ⁽¹⁶⁵⁾

(165) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 giugno 2015*.

Comma 426

426. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2001, n. 405*, nonché ad

assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'*articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Comma 427 ⁽¹⁶⁷⁾

427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'*articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.

(166)

(166) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, *D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 6, lett. a)*, *D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(167) La *Corte costituzionale*, con sentenza 3 novembre - 11 dicembre 2015, n. 263 (Gazz. Uff. 16 dicembre 2015, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 427 e 429*, promosse in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, all'*art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, e all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*.

Comma 428

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al *comma 427*, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b)*, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al *comma 427*, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede

alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi. ⁽¹⁶⁸⁾

(168) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c) e d), D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 6, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Comma 429 ⁽¹⁶⁹⁾

429. A seguito delle misure di cui al *comma 427*, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, come modificato dai *commi 497 e 499* del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, come modificate dai *commi 532 e 534* del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

(169) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre - 11 dicembre 2015, n. 263* (Gazz. Uff. 16 dicembre 2015, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, commi 427 e 429*, promosse in riferimento agli *artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione*, all'*art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, e all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*.

Comma 430 ⁽¹⁷¹⁾

[430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte

variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2016, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. ⁽¹⁷⁰⁾]

(170) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 207, lett. a), b), c), d) ed e), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(171) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 5, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 431

431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'*articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, al netto della quota già considerata nei *commi da 427 a 430*, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni

⁽¹⁷²⁾ . ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷³⁾

(172) Lettera sostituita dall' *art. 7, comma 1-bis, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Successivamente, la *Corte costituzionale*, con sentenza 27 gennaio-17 febbraio 2016, n. 31 (Gazz. Uff. 24 febbraio 2016, n. 8 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1-bis, D.L. n. 66/2014, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1069, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(173) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, commi 652 e 716, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'art. 1, comma 601, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 20, comma 2, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, l'art. 1, comma 1070, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e, successivamente, l'art. 26, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

(174) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Comma 432

432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del *comma 431* sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e le detrazioni di cui all'*articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato *articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*.

(176) (175)

(175) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto

all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

(176) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1069, lett. b), nn. 1) e 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Comma 433

433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del *comma 431*, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi. ⁽¹⁷⁷⁾

(177) La *Corte Costituzionale*, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Comma 434

434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio a legislazione vigente. Le eventuali maggiori risorse di cui al *comma 431* vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al *comma 431*. La legge di bilancio, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al *comma 432* e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei

sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾

(178) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1069, lett. c), nn. 1), 2) e 3), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018. In precedenza il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(179) La *Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Comma 435

435. Per il 2014 e il 2015, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al *comma 431*, secondo le modalità previste al *comma 432*, ad esclusione delle detrazioni di cui all'*articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. ⁽¹⁸⁰⁾ ⁽¹⁸¹⁾

(180) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1-bis, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*. Successivamente, la *Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio-17 febbraio 2016, n. 31* (Gazz. Uff. 24 febbraio 2016, n. 8 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1-bis, *D.L. n. 66/2014*, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

(181) La *Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto

all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Comma 436

436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'*articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 2012, n. 14*, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'*articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'*articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*,».

Comma 437

437. Ai fini dell'attuazione dell'*articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 438

438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'*allegato 4* alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

Comma 439

439. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'*allegato 5* alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

Comma 440

440. All'*articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'*articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e agli *articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano

compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 441

441. Le gestioni commissariali di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119*, nonché quelle disposte in applicazione dell'*articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, cessano il 30 giugno 2014.

Comma 442

442. All'allegato 2 di cui all'*articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* ⁽¹⁸²⁾, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540*», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «*, Pisa e Vicenza*». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(182) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 30 luglio 2012, n. 122».

Comma 443

443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 52*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;

b) all'*articolo 53*, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Comma 444

444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositarie autorizzate ai sensi dell'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571*, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

Comma 445

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al *comma 444*, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'*articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992* può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei *commi da 446 a 449*.

Comma 446

446. Decorso inutilmente il termine di cui al *comma 445*, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

Comma 447

447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di

custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto. ⁽¹⁸³⁾

(183) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 10 settembre 2014*.

Comma 448

448. Al procedimento disciplinato dai *commi da 444 a 447* si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'*articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*.

Comma 449

449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

Comma 450

450. All'attuazione dei *commi da 444 a 449* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 451

451. All'*articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».

Comma 452

452. Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'*articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'*articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni.

⁽¹⁸⁴⁾

(184) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 255, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 453

453. All'*articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica». ⁽¹⁸⁵⁾

(185) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-23 luglio 2015, n. 178 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: *art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111*, come specificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122; art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* e *art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Comma 454

454. Le disposizioni di cui ai *commi 452 e 453* si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Comma 455

455. Per effetto delle disposizioni recate dai *commi 452, 453 e 454*, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, non deve

tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

Comma 456

456. All'articolo 9, comma 2-bis, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

Comma 457 ⁽¹⁸⁶⁾

[457. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del *regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 gennaio 1934, n. 36*, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.]

(186) Comma abrogato dall' *art. 9, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Comma 458

458. *L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.*

Comma 459

459. *Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Comma 460

460. All'*articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

Comma 461

461. All'*articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate».

Comma 462

462. All'*articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al

60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

Comma 463

463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'*articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'*articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2)*, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*.

Comma 464

464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014 ⁽¹⁸⁷⁾, in deroga ai limiti di cui all'*articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, ed all'*articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽¹⁸⁸⁾

(187) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(188) Vedi, anche, l'*art. 2, D.P.C.M. 8 settembre 2014*.

Comma 465

465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Comma 466

466. Fermo restando quanto stabilito dall'*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'*articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 467

467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'*articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli *articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254*, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Comma 468

468. Le assunzioni di cui al *comma 464* possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Comma 469

469. Al comma 1-bis dell'*articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, dopo le parole: «al personale delle Forze di polizia a ordinamento

civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Comma 470

470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del *comma 469*, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al *comma 469* del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

Comma 471

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'*articolo 3* del medesimo decreto legislativo. ⁽¹⁸⁹⁾

(189) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 2, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 472

472. Sono soggetti al limite di cui all'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. ⁽¹⁹⁰⁾

(190) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 2, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 473

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai *commi 471 e 472* sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni. ⁽¹⁹¹⁾

(191) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 2, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 474

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai *commi da 472 a 473*, per le amministrazioni di cui all'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo *articolo 23-ter* e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei *commi da 471 a 473*, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Comma 475

475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai *commi da 471 a 474*. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'*articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

Comma 476

476. L'*articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170*, e l'*articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163*, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. ⁽¹⁹²⁾

(192) La *Corte costituzionale*, con sentenza 6 aprile - 10 giugno 2016, n. 132 (Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

Comma 477

477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*.

Comma 478

478. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,».

Comma 479

479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'*articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Comma 480

480. All'*articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

Comma 481 ⁽¹⁹³⁾

481. Per effetto delle disposizioni di cui ai *commi 452, 453, 454, 455 e 456* il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto *articolo 27*, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è

annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

(193) La *Corte costituzionale*, con *Sentenza 3 novembre - 3 dicembre 2015, n. 249* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, promossa in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, del *regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana.

Comma 482

482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla *legge 9 marzo 1971, n. 98*, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 ottobre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'*articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007*, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo. ⁽¹⁹⁴⁾

(194) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 10-ter, lett. a) e b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*.

Comma 483

483. Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è riconosciuta: ⁽¹⁹⁵⁾

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse ^{(196), (197)}

(195) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 286, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(196) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 286, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(197) La *Corte costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173* (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 36 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la *legge 4 agosto 1955, n. 848*. La stessa Corte, con successiva sentenza 25 ottobre - 1° dicembre 2017, n. 250 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2017, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, lettera e), come modificato dall'art. 1, comma 286, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.. La *Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile - 11 maggio 2018, n. 96* (Gazz. Uff. 16 maggio 2018, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, lettera e), sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Comma 484

484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'*articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'*articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

Comma 485

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Comma 486 ⁽¹⁹⁹⁾

486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388*, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo. ⁽¹⁹⁸⁾

(198) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non

fondare le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost.

(199) La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 213 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione.

Comma 487 ⁽²⁰⁰⁾ ⁽²⁰¹⁾

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al *comma 486*, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al *comma 48*.

(200) La Corte costituzionale, con Sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 254 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, promossa in riferimento agli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'art. 119 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, promossa in riferimento agli artt. 4 e 36 dello statuto regionale, e all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost.

(201) La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2017, n. 213 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione.

Comma 488

488. L'ultimo periodo dell'*articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo *comma 763* ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Comma 489 ⁽²⁰²⁾

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'*articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

(202) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo - 26 maggio 2017, n. 124 (Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost., con le ordinanze iscritte ai numeri da 220 a 230 del registro ordinanze 2015 e ai numeri da 172 a 180 del registro ordinanze 2016.

Comma 490

490. All'*articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, come modificato dall'*articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Comma 491

491. All'*articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

Comma 492

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

Comma 493

493. All'*articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 2012, n. 14*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'*articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*».

Comma 494

494. Dopo il comma 3 dell'*articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206*, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407*, e successive modificazioni».

Comma 495

495. All'onere di cui al *comma 494*, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al *comma 494* del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44*, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Comma 496

496. Al comma 449 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»; ⁽²⁰³⁾

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013» ⁽²⁰³⁾.

(203) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre - 3 dicembre 2015, n. 250 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma,

118, primo e secondo comma, 119, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, promossa in riferimento all'art. 3 Cost., nonché ai principi di razionalità e ragionevolezza e agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost.,; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 119, primo comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.,; 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento all'art. 119, primo comma, e all'art. 117, quinto comma, Cost.; 5) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, e all'art. 119, primo comma, Cost.; 6) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento al principio di ragionevolezza.

Comma 497 ⁽²⁰⁴⁾

497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

«449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
Totale	19.390	19.099

».

(204) La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre - 3 dicembre 2015, n. 250 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, promossa in riferimento all'art. 3 Cost., nonché ai principi di razionalità e ragionevolezza e agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost.; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 119, primo comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.; 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento all'art. 119, primo comma, e all'art. 117, quinto comma, Cost.; 5) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, e all'art. 119, primo comma, Cost.; 6) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, promossa in riferimento al principio di ragionevolezza.

Comma 498

498. I commi 450 e 450-bis dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.

Comma 499 ⁽²⁰⁵⁾

499. Al comma 454 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige	2	3
Provincia autonoma Bolzano/ Bozen	26	35
Provincia autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.

(205) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 19 novembre 2015, n. 238 (Gazz. Uff. 25 novembre 2015, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, promosse in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 455, in relazione alla normativa di attuazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, promossa in riferimento all'art. 43 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946.

Comma 500

500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

Comma 501

501. Al comma 460 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».

Comma 502

502. Al comma 461 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: «all'*articolo 7, comma 1, lettera d)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d),».

Comma 503

503. Alla lettera a) del comma 462 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono soppresse;

b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2013»;

c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del

triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».

Comma 504

504. Il comma 463 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

Comma 505

505. Al comma 17 dell'*articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;
 - b) il quinto periodo è soppresso;
 - c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;
 - d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».
-

Comma 506

506. Al comma 138 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio

territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».

Comma 507

507. I commi da 1 a 4 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149*, e successive modificazioni, sono abrogati.

Comma 508 ⁽²⁰⁶⁾

508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e dal *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della *legge 23 luglio 2012, n. 114*. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. ⁽²⁰⁷⁾ ⁽²⁰⁸⁾

(206) La Corte costituzionale, con sentenza 1° dicembre 2015 - 14 gennaio 2016, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2016, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato:

1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, promossa in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590, promossa in riferimento agli artt. 20 e 43 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946 ed agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost.; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, in combinato disposto con il comma 590 del medesimo articolo, promossa in riferimento all'art. 36 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946 ed in relazione all'art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 1074 del 1965.

(207) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 11 settembre 2014, il Decreto 30 settembre 2015, il Decreto 17 ottobre 2016, il Decreto 12 ottobre 2017, il D.M. 22 novembre 2017, il Decreto 4 ottobre 2018 e il D.M. 25 ottobre 2018. Vedi, anche, l' art. 1, commi 412 e 511, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(208) Per la regione Sardegna, relativamente all'anno 2014, vedi l' art. 42, comma 14-quater, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Comma 509 ⁽²⁰⁹⁾

509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».

(209) La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre - 3 dicembre 2015, n. 253 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 509, promossa in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché ai principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto.

Comma 510

510. In applicazione dell'*articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690*, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al *comma 508*, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

(210)

(210) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 dicembre 2015* e il *D.M. 14 ottobre 2016*.

Comma 511

511. Le disposizioni di cui ai *commi 508, 510 e 526* cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi *commi 508, 510 e 526*.

Comma 512

512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*.

Comma 513

513. In applicazione dell'*articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274*, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'*articolo 49* dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla *legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al *decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230*.

Comma 514

514. L'*articolo 10* dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3*, è sostituito dal seguente: «Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della
Costituzione:
a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle». ⁽²¹¹⁾

(211) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. c), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

Comma 515

515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi o con norme di attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al

completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. ⁽²¹²⁾ ⁽²¹³⁾

(212) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 213, lett. a) e b)*, *L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(213) Vedi, anche, l' *art. 17, comma 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e l'*art. 11, comma 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Comma 516

516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 517

517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 15 ottobre 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della *Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n.*

241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽²¹⁴⁾

(214) Comma così modificato dall' *art. 42, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 518 ⁽²¹⁵⁾

518. *L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:*
«Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

(215) La *Corte costituzionale, con sentenza 4 novembre - 3 dicembre 2015, n. 251* (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 518, promossa in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 della Costituzione.

Comma 519

519. All'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma 117 è inserito il seguente:

«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.

Comma 520

520. Le disposizioni di cui ai *commi 518 e 519* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*.

Comma 521

521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota standard, di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*.

Comma 522 ⁽²¹⁶⁾

522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014 (in migliaia di euro)
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

(216) Vedi, anche, il *D.M. 31 ottobre 2014*.

Comma 523

523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014. ⁽²¹⁷⁾

(217) Vedi, anche, il *D.M. 31 ottobre 2014*.

Comma 524

524. Le somme di cui al *comma 522*, ovvero di cui al *comma 523* in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno. ⁽²¹⁸⁾

(218) Vedi, anche, il *D.M. 31 ottobre 2014*.

Comma 525

525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 31 ottobre 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione. Nelle

more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽²¹⁹⁾

⁽²²⁰⁾

(219) Comma così modificato dall' *art. 42, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(220) Vedi, anche, il *D.M. 31 ottobre 2014*.

Comma 526 ⁽²²²⁾

526. Con le procedure previste dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti (in migliaia di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2018
Valle d'Aosta	10.157	6.925
Provincia autonoma Bolzano	41.833	23.523
Provincia autonoma Trento	36.507	24.891
Friuli-Venezia Giulia	81.483	55.556
Sicilia	194.628	132.701
Sardegna	75.392	51.404
Totale	440.000	300.000

⁽²²¹⁾

(221) Comma sostituito dall' *art. 46, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente,

così modificato dall'*art. 1, comma 416, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(222) La *Corte costituzionale, con sentenza 3 - 19 novembre 2015, n. 239* (Gazz. Uff. 25 novembre 2015, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 526*, promosse in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, nel testo novellato con *legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1*, anche in riferimento all'*art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, nonché agli artt. 36 e 43 del *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, e all'*art. 2, primo comma, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*, dalla Regione siciliana.

Comma 527 ⁽²²³⁾

[527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.]

(223) Comma abrogato dall' *art. 46, comma 5, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Comma 528

528. Al secondo comma dell'*articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'*articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise».

Comma 529

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'*articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la necessità di assicurare la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. ⁽²²⁴⁾

(224) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 776, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 530

530. All'*articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

Comma 531

531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23 dell'*articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la società ANAS SpA e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 532

532. Al comma 2 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

Comma 533

533. All'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'*articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

Comma 534

534. All'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

Comma 535

535. All'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto».

Comma 536

536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al *comma 535* è destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di

Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni. ⁽²²⁵⁾

(225) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 febbraio 2014*.

Comma 537

537. All'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni».

Comma 538

538. Al comma 19 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, le parole: «*"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"*» sono sostituite dalle seguenti: «*"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"*».

Comma 539

539. Al comma 20 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»,

b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'*articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*»,;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'*articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*»;

d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

Comma 540

540. Al comma 23 dell'*articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

Comma 541

541. Al comma 125 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

Comma 542

542. All'*articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo».

Comma 543

543. Al comma 140 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

Comma 544

544. All'*articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" appositamente predisposto»;

c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

Comma 545

545. Al comma 122 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso;

c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».

Comma 546

546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. ⁽²²⁶⁾

(226) Vedi, anche, il *Decreto 28 febbraio 2014*.

Comma 547

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al *comma 546*. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. ⁽²²⁷⁾

(227) Vedi, anche, il *Decreto 28 febbraio 2014*.

Comma 548

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al *comma 547*, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità,

a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. ⁽²²⁸⁾

(228) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 28 febbraio 2014*.

Comma 549

549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al *comma 547*, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

Comma 550

550. Le disposizioni del presente comma e dei *commi da 551 a 562* si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'*articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. ⁽²²⁹⁾

(229) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 2, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 551

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al *comma 550* presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. ⁽²³⁰⁾

(230) Comma così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. s), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 552

552. Gli accantonamenti di cui al *comma 551* si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Comma 553

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al *comma 550* a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

Comma 554

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. ⁽²³¹⁾

(231) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 2, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 555

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al *comma 554* sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. ⁽²³²⁾

(232) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 2, lett. c), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 556

556. All'*articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le

loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli *articoli 5 e 8*, paragrafo 3, del *regolamento (CE) n. 1370/2007* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

Comma 557

557. All'*articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 76, comma 7, del presente decreto*, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

Comma 558 ⁽²³³⁾

[558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

]

(233) Comma abrogato dall' art. 28, comma 1, lett. s), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Comma 559

559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole da: «nonché» a: «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'*articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008*».

Comma 560

560. Il comma 5-bis dell'*articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è sostituito dal seguente: «5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

Comma 561

561. Il comma 32 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è abrogato.

Comma 562

562. Al *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'*articolo 4* e i commi da 1 a 7 dell'*articolo 9* sono abrogati;

[b) al comma 4 dell'*articolo 4* le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato» ⁽²³⁴⁾.]

(234) Lettera abrogata dall' *art. 28, comma 1, lett. s), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 563 ⁽²³⁵⁾

[563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'*articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei *commi 564 e 565*, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'*articolo 2112 del codice civile*. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.]

(235) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 564 ⁽²³⁶⁾

[564. Gli enti che controllano le società di cui al *comma 563* adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo *comma 563*.]

(236) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 565 ⁽²³⁷⁾

[565. Le società di cui al *comma 563*, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al *comma 564*, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.]

(237) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 566 ⁽²³⁸⁾

[566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al *comma 565*, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal *comma 563*. Si applica l'*articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, e successive modificazioni.]

(238) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 567 ⁽²³⁹⁾

[567. Per la gestione delle eccedenze di cui al *comma 566*, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al *comma 563* possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo *comma 563*, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.]

(239) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di

pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 567-bis ⁽²⁴¹⁾

[567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società. ⁽²⁴⁰⁾]

(240) Comma inserito dall' *art. 5, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(241) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 568 ⁽²⁴²⁾

[568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al *comma 563* possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.]

(242) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*; a norma dell' *art. 19, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016*, come modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, dello stesso *D.Lgs. n. 175/2016* e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Comma 568-bis

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; ⁽²⁴⁴⁾

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. ^{(243) (245) (246)}

(243) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. a-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(244) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 616, lett. a) e b)*, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'*art. 7, comma 8, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(245) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 614, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(246) La Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 116 (Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 568-bis, lettera b)*, come inserito dall'*art. 2, comma 1, lettera a-bis*), del *decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, in *legge 2 maggio 2014, n. 68*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, e 47, della Costituzione.

Comma 568-ter ⁽²⁴⁸⁾

[568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. ⁽²⁴⁷⁾]

(247) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. a-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(248) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t)*, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Comma 569 ⁽²⁵⁰⁾

[569. Il termine di trentasei mesi fissato dal *comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. ⁽²⁴⁹⁾]

(249) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(250) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 569-bis ⁽²⁵²⁾

[569-bis. Le disposizioni di cui al *comma 569*, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'*articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.

⁽²⁵¹⁾]

(251) Comma inserito dall' *art. 7, comma 8-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(252) Comma abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 570

570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'*articolo 80* del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*.

Comma 571

571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 572

572. All'*articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'*articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,*» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'*articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;

- f) il comma 6 è abrogato;
- g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».
-

Comma 573

573. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'*articolo 243-bis, comma 5*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico. ⁽²⁵³⁾

(253) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, che ha sostituito l'originario comma 573 con gli attuali commi 573, 573-bis e 573-ter. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 4, comma 5-quater, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

Comma 573-bis

573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il 30 giugno 2015. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, nell'anno 2014. ⁽²⁵⁴⁾

(254) Comma inserito dall' *art. 3, comma 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, che ha sostituito l'originario comma 573 con gli attuali commi 573, 573-bis e 573-ter. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 546, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall'*art. 4, comma 5-quater, lett. b), D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 573-ter

573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-*bis* e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese. ⁽²⁵⁵⁾

(255) Comma inserito dall' *art. 3, comma 2, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, che ha sostituito l'originario comma 573 con gli attuali commi 573, 573-bis e 573-ter.

Comma 574

574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'*articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997*, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'*articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'*articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'*articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'*articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. ⁽²⁵⁶⁾

(256) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a) e b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

Comma 575

[575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'*articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. ⁽²⁵⁷⁾]

(257) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*.

Comma 576

[576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al *comma 575*, anche in deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, la misura della detrazione prevista dall'*articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato *articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico*. ⁽²⁵⁸⁾]

(258) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*.

Comma 577

577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui

all'*elenco 2 allegato* alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. ⁽²⁵⁹⁾

(259) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 20 febbraio 2014*.

Comma 578

578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al *comma 577* sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo *comma 577*.

Comma 579

579. Per gli anni dal 2014 al 2018 la riduzione di cui ai *commi 577 e 578* non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'*elenco 2 allegato* alla presente legge. ⁽²⁶⁰⁾

(260) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 234, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Comma 580

580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto *elenco 2* e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel *comma 578* si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

Comma 581

581. All'*articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;

b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000».

Comma 582

582. Al comma 20 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».

Comma 583

583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) *articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni;

b) *articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni;

c) *articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e successive modificazioni;

d) *articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni;

e) *articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

Comma 584 ⁽²⁶¹⁾

[584. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento

deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.]

(261) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 19, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

Comma 585 ⁽²⁶²⁾

[585. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al *comma 584*.]

(262) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 19, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

Comma 586 ⁽²⁶³⁾

[586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nonché di quelli di cui all'*articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli *articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro,

anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
]

(263) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 956, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015.

Comma 587 ⁽²⁶⁴⁾

[587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.]

(264) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 956, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015.

Comma 588

588. Per quanto non espressamente previsto dai *commi 586 e 587*, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Comma 589

589. Le disposizioni di cui ai *commi da 586 a 588* si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

Comma 590 ⁽²⁶⁵⁾

590. Le disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al *comma 486*, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

(265) La Corte costituzionale, con sentenza 1° dicembre 2015 - 14 gennaio 2016, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2016, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, promossa in riferimento all'*art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*, ed in relazione all'*art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*; 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590, promossa in riferimento agli *artt. 20 e 43 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946* ed agli *artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 Cost.*; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, in combinato disposto con il comma 590 del medesimo articolo, promossa in riferimento all'*art. 36 del R.D.Lgs. n. 455 del 1946* ed in relazione all'*art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 1074 del 1965*. La stessa Corte, con successiva sentenza 5 - 13 luglio 2016, n. 173 (Gazz. Uff. 20 luglio 2016, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 590, sollevata in riferimento agli *artt. 3 e 53 Cost.*

Comma 591

591. All'*articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

Comma 592

592. Dopo la nota 4 all'*articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, è aggiunta la seguente: «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

Comma 593

593. All'*articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1 -quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in

estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

Comma 594

594. Dopo la nota 1-quater all'*articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

Comma 595

595. Nel *decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, l'*articolo 6-bis* è abrogato.

Comma 596

596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica

dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. ⁽²⁶⁶⁾

(266) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 19 settembre 2014*.

Comma 597

597. All'*articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Comma 598

598. Al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 14, comma 3-bis*, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;

b) all'*articolo 269*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;

c) all'*articolo 263*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».

Comma 599

599. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'*articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 febbraio 2010, n. 24*, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

Comma 600

600. All'*articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.
13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». ⁽²⁶⁷⁾

(267) Vedi, anche, il D.M. 16 settembre 2014.

Comma 601

601. All'*articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

(268)

(268) Vedi, anche, il *D.M. 16 settembre 2014*.

Comma 602

602. All'*articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

(269)

(269) Vedi, anche, il *D.M. 16 settembre 2014*.

Comma 603

603. All'*articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». ⁽²⁷⁰⁾

(270) Vedi, anche, il *D.M. 16 settembre 2014*.

Comma 604

604. Il contributo introdotto a norma dei *commi 600 e 601* è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

Comma 605

605. Il contributo introdotto a norma dei *commi 602 e 603* è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

Comma 606

606. Al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 30*, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'*articolo 106* è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) - (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). - 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

Comma 607 ⁽²⁷¹⁾

607. Le disposizioni di cui al *comma 606*, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al *comma 606*, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

(271) La *Corte costituzionale*, con sentenza 28 gennaio - 26 febbraio 2015, n. 18 (Gazz. Uff. 4 marzo 2015, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, della Costituzione e all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*. La *Corte costituzionale*, con successiva sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 (Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 39, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce in composizione collegiale, in relazione all'art. 3 Cost.; ha inoltre dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost.. La stessa Corte, con successiva sentenza 13 - 29

gennaio 2016, n. 13 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2016, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, sollevate in riferimento agli art. 3, 35 e 36 Cost..

Comma 608

608. All'*articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*».

Comma 609

609. All'*articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

Comma 610

610. Al comma 2-ter dell'*articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Comma 611

611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'*articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) all'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate»;

2) dopo il comma 533 è inserito il seguente:

«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza

e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;

d) l'*articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Controlli sull'attività di riscossione). - 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'*articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della *tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'*articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

[f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, le disposizioni del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività; ⁽²⁷²⁾]

g) all'*articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;

h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'*articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

(272) Lettera soppressa dall' *art. 43, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.*

Comma 612

612. All'*articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

Comma 613

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del *comma 612* devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

Comma 614

614. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Comma 615

615. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'*articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, e all'*articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'*articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del *comma 612* del presente articolo sono inefficaci.

Comma 616

616. Al *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 7-bis* è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'*articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;

b) all'*articolo 34*, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione»;

c) all'*articolo 39*:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'*articolo 33*, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla

documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'*articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

Comma 617

617. Al regolamento di cui al *decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 7*, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati»;

b) all'*articolo 8*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'*articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nei cinque anni precedenti»;

c) all'*articolo 13*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*»;

d) all'*articolo 16*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;

e) all'*articolo 26*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'*articolo 13* sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

Comma 618

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'*articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e successive modificazioni.

Comma 619

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Comma 620

620. Entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. ⁽²⁷³⁾

(273) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 621

621. A seguito del pagamento di cui al *comma 620*, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 ottobre 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento. ⁽²⁷⁴⁾

(274) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 622

622. Entro il 31 ottobre 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. ⁽²⁷⁵⁾

(275) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c-ter*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 623

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. ⁽²⁷⁶⁾

(276) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d)*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 624

624. Le disposizioni di cui ai *commi da 618 a 623* si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Comma 625

625. Al comma 3 dell'*articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

Comma 626 ⁽²⁷⁷⁾

[626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'*allegato I* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia.]

(277) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 632, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Comma 627

627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

Comma 628

628. L'efficacia delle disposizioni del *comma 627* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Comma 629

629. All'*articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Comma 630

630. Al comma 1 dell'*articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».

Comma 631

631. All'*articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Comma 632

632. La percentuale di cui all'*articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non può comunque essere inferiore al 30 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del *comma 631*, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. ⁽²⁷⁸⁾ ⁽²⁷⁹⁾

(278) Comma così modificato dall' *art. 25-octies, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(279) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 13 febbraio 2015*, il *Provvedimento 9 febbraio 2016* , il *Provvedimento 10 febbraio 2017*, il *Provvedimento 8 febbraio 2018* e il *Provvedimento 14 febbraio 2019*.

Comma 633

633. La disposizione di cui al *comma 631* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Comma 634

634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, all'*articolo 21-bis*, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
 - c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».
-
-

Comma 635

635. L'efficacia della disposizione di cui al *comma 634* è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108*, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Comma 636

636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi: ⁽²⁸⁰⁾

- a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; ⁽²⁸¹⁾
- b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile; ⁽²⁸²⁾
- c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese

inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; ⁽²⁸³⁾

d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione; ⁽²⁸⁴⁾

d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; ⁽²⁸⁵⁾

e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

(280) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 934, lett. a), n. 1), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall' art. 1, comma 1047, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall' art. 1, comma 1096, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(281) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 934, lett. a), n. 2), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(282) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 934, lett. a), n. 3), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(283) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 934, lett. a), n. 4), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall' art. 6, comma 4-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, dall' art. 1, comma 1047, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(284) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 934, lett. a), n. 5), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(285) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 934, lett. a), n. 6), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 637

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al *comma 636*, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020. ⁽²⁸⁶⁾

(286) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 934, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 638

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del *comma 636*, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto *comma 636*.

Comma 639

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. ^{(288) (289) (287) (290)}

(287) Per l'esenzione dall'applicazione della Tasi, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, vedi l' *art. 1, comma 448, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, per quelli ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vedi l' *art. 48, comma 16, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*, per quelli ricadenti nel Comune di Genova, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito dell'evento del 14 agosto 2018, vedi l' *art. 3, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 novembre 2018, n. 130*, e, successivamente, per quelli relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2019, relativamente agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area Etnea, vedi l' *art. 20, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(288) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(289) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(290) La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 252 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 639 e 703, promosse in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36, 37 - in relazione all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché in riferimento agli artt. 81, 119, quarto comma, della Costituzione

e 10 della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3* ed al principio di leale collaborazione.

Comma 640

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal *comma 677*. ⁽²⁹¹⁾

(291) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 641

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. ^{(292) (293)}

(292) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(293) Vedi, anche, l' *art. 180, comma 1-septies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dall' *art. 38, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

Comma 642

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. ⁽²⁹⁴⁾

(294) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 643

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. ⁽²⁹⁵⁾

(295) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 644

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. ⁽²⁹⁶⁾

(296) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 645

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 647*, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. ⁽²⁹⁷⁾ ⁽²⁹⁸⁾

(297) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

(298) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728*, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 646

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138*. ⁽²⁹⁹⁾

(299) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728*, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 647

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'*articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998*. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'*articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212*. ⁽³⁰⁰⁾

(300) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 648

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. ⁽³⁰¹⁾

(301) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 649

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'*articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.* ⁽³⁰²⁾ ⁽³⁰³⁾

(302) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(303) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 650

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. ⁽³⁰⁴⁾

(304) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 651

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*. ⁽³⁰⁵⁾

(305) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 652

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999*, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla

quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. ⁽³⁰⁶⁾

(306) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. e-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall' *art. 1, comma 27, lett. a)*, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall' *art. 17, comma 1*, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall' *art. 1, comma 38*, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1093*, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Comma 653

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al *comma 654*, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. ⁽³⁰⁷⁾

(307) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 27, lett. b)*, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 654

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Comma 654-bis

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). ⁽³⁰⁸⁾

(308) Comma inserito dall' *art. 7, comma 9, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Comma 655

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Comma 656

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Comma 657

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Comma 658

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Comma 659

659. Il comune con regolamento di cui all'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti ⁽³⁰⁹⁾.

(309) Lettera aggiunta dall' *art. 36, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

Comma 660

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997*, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da *a)* a *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. ⁽³¹⁰⁾

(310) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. e-ter), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 661 ⁽³¹¹⁾

[661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.]

(311) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. e-quater), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 662

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Comma 663

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Comma 664

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Comma 665

665. Per tutto quanto non previsto dai *commi da 662 a 666* si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Comma 666

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Comma 667

667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della *direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. ^{(312) (313)}

(312) Comma così modificato dall' *art. 42, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(313) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 aprile 2017*.

Comma 668

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 669

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. ⁽³¹⁴⁾

(314) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 14, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 670 ⁽³¹⁵⁾

[670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.]

(315) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. g), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 671

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Comma 672

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Comma 673

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Comma 674

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Comma 675

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

Comma 676

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Comma 677

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*. ⁽³¹⁶⁾ ⁽³¹⁷⁾

(316) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(317) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 28, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

Comma 678

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al *comma 676* del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del *comma 683*, è ridotta al 75 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ⁽³¹⁸⁾

(318) Comma così modificato dall' *art. 1, commi 14, lett. c), e 54, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall' *art. 7-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Comma 679

679. Il comune con regolamento di cui all'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- [f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa ⁽³¹⁹⁾.]

(319) Lettera abrogata dall' *art. 2, comma 1, lett. h), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 680

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133*. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'*articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

(320)

(320) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. e), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151*, non convertito in legge (*Comunicato 1° marzo 2014*, pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

Comma 681

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai *commi 676 e 677*. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al *comma 688* ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

(321)

(321) Comma così modificato dall' *art. 1, commi 14, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Comma 682

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Comma 683

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera

b), numero 2), del *comma 682* e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Comma 684

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. ⁽³²²⁾

(322) Comma così modificato dall' *art. 3-ter, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58*.

Comma 685

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Comma 686

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*(TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'*articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* (TIA 1), o dall'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Comma 687

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Comma 688

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997*, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'*articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998*; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998* alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998*, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014 ⁽³²³⁾, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione

alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. ⁽³²⁴⁾ ⁽³²⁵⁾

(323) Sull'applicabilità del presente termine vedi l' *art. 1, comma 708, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

(324) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e dall' *art. 1, comma 14, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 11 agosto 2014*, pubblicato nella G.U. 11 agosto 2014, n. 185).

(325) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 12 giugno 2014*.

Comma 689

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. ⁽³²⁶⁾

(326) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 23 maggio 2014*.

Comma 690

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 691

691. I comuni possono, in deroga all'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. ⁽³²⁷⁾

(327) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*, e, successivamente,

così modificato dall'*art. 7, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Comma 692

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Comma 693

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Comma 694

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Comma 695

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*.

Comma 696

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Comma 697

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Comma 698

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al *comma 693*, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Comma 699

699. Le sanzioni di cui ai *commi 696, 697 e 698* sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Comma 700

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Comma 701

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

Comma 702

702. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

Comma 703 ⁽³²⁸⁾

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

(328) La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 252 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 639 e 703, promosse in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36, 37 - in relazione all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché in riferimento agli artt. 81, 119, quarto comma, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed al principio di leale collaborazione.

Comma 704

704. È abrogato l'*articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

Comma 705

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'*articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

Comma 706

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'*articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dall'*articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*.

Comma 707

707. All'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresses le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal *decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*».

Comma 708

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*.

Comma 709

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al *comma 707*, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del *comma 710* e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Comma 710

710. All'*articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Comma 711

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, derivante dalle disposizioni recate dai *commi 707, lettera c), e 708*, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai *commi 707, lettera c), e 708*, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*. ⁽³²⁹⁾ ⁽³³⁰⁾

(329) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno-20 luglio 2016, n. 188 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(330) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 ottobre 2014*.

Comma 712

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal *comma 707*. ⁽³³¹⁾

(331) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno-20 luglio 2016, n. 188 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Comma 713

713. All'*articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

Comma 714

714. Al *decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 7*, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
- b) all'*articolo 11*, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
-
-

Comma 715

715. Il comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23*, è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Comma 716

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al *comma 715*, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al *comma 715* è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

Comma 717

717. Al *decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 8*, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'*articolo 9*, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

Comma 718

718. Le disposizioni del *comma 717* hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Comma 719

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nonché all'*articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine

previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. ⁽³³²⁾

(332) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 26 giugno 2014* e il *Decreto 4 agosto 2014*.

Comma 720

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'*articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011*, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al *comma 719*.

Comma 721

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'*articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 722

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. ⁽³³³⁾ ⁽³³⁴⁾

(333) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(334) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 723

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al *comma 722* al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. ⁽³³⁵⁾ ⁽³³⁶⁾

(335) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(336) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 724

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'*articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al *comma 725*. ⁽³³⁷⁾ ⁽³³⁸⁾

(337) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(338) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 725

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno

il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. ⁽³³⁹⁾ ⁽³⁴⁰⁾

(339) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(340) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 726

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal *comma 724*. ⁽³⁴¹⁾ ⁽³⁴²⁾

(341) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(342) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 727

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. ⁽³⁴³⁾ ⁽³⁴⁴⁾

(343) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(344) Per le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, vedi il *D.M. 24 febbraio 2016*.

Comma 728

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Comma 728-bis

728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. ⁽³⁴⁵⁾

(345) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c-bis*), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 729

729. Al comma 380 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;
- b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
- c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
- d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;
- e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
 - «h) sono abrogati il comma 11 dell'*articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'*articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011*. Il comma 17 dell'*articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano». ⁽³⁴⁶⁾

(346) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno-20 luglio 2016, n. 188 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Comma 729-bis

729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D. ⁽³⁴⁷⁾

(347) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 729-ter

729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis. ⁽³⁴⁸⁾

(348) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 729-quater

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'*articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000* è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014. I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017. ⁽³⁴⁹⁾

(349) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, così modificato dall' *art. 43, comma 5-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Comma 730 ⁽³⁵⁰⁾

730. Dopo il comma 380-bis dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono inseriti i seguenti:
«380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con

appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'*articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'*articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'*articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».

(350) La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre - 3 dicembre 2015, n. 252 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2015, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, promosse in riferimento agli artt. 37 e 43 dello statuto della Regione siciliana e all'art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, promosse in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 81 Cost. e agli artt. 14, lettera o), e 36.

Comma 731

731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. ⁽³⁵¹⁾ ⁽³⁵²⁾

(351) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(352) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 novembre 2014*.

Comma 732 ⁽³⁵⁵⁾

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'*articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere

integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: ⁽³⁵³⁾

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. ⁽³⁵⁴⁾

(353) Alinea così modificato dall' *art. 12-bis, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(354) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio-13 aprile 2018, n. 73* (Gazz. Uff. 18 aprile 2018, n. 16 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze.

(355) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 13 aprile 2018, n. 73* (Gazz. Uff. 18 aprile 2018, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 1, commi 732 e 733, in riferimento all'art. 3 Cost. e agli *artt. 48 e seguenti della legge cost. n. 1 del 1963*, nella parte in cui disciplina il pagamento agevolato in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze dati in gestione alla Regione stessa.

Comma 733 ⁽³⁵⁷⁾

733. La domanda di definizione, ai sensi del *comma 732*, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al *comma 732*

e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. ⁽³⁵⁶⁾

(356) La *Corte costituzionale*, con sentenza 20 febbraio-13 aprile 2018, n. 73 (Gazz. Uff. 18 aprile 2018, n. 16 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze.

(357) La *Corte costituzionale*, con sentenza 20 febbraio - 13 aprile 2018, n. 73 (Gazz. Uff. 18 aprile 2018, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionalità dell'art. 1, commi 732 e 733, in riferimento all'art. 3 Cost. e agli artt. 48 e seguenti della legge cost. n. 1 del 1963, nella parte in cui disciplina il pagamento agevolato in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze dati in gestione alla Regione stessa.

Comma 734

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Comma 735

735. Al comma 1 dell'*articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'*articolo 203*, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'*articolo 207*, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

Comma 736

736. All'*articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Comma 737

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

Comma 738

738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'*articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle *Tabelle A e B* allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Comma 739

739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono indicate nella *Tabella C* allegata alla presente legge.

Comma 740

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre*

2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 741

741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sono indicati nella *Tabella E* allegata alla presente legge.

Comma 742

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al *comma 741*, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'*articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Comma 743

743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'*articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Comma 744

744. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'*articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014. ⁽³⁵⁸⁾

(358) Comma così modificato dall' *art. 10-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 745

745. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'*elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191*, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'*articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai

collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124*, nei compiti degli enti locali. ⁽³⁵⁹⁾ ⁽³⁶⁰⁾

(359) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l' *art. 6, comma 6-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(360) Vedi, anche, l' *art. 1, commi da 622 a 627, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Comma 746

746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 747

747. All'*articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'*articolo 33-bis*, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito

sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

Comma 748

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 ⁽³⁶¹⁾ le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014 ⁽³⁶¹⁾. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'*articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo *articolo 58, comma 6*, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

⁽³⁶²⁾

(361) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 19, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(362) Per la rideterminazione del limite di spesa, di cui al terzo periodo del presente comma, vedi l' *art. 19, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

Comma 749

749. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1
(Articolo 1, comma 1) ⁽³⁶³⁾

In milioni di euro

Descrizione risultato differenziale	2014	2015	2016
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-59.100	-18.200	- 1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	320.000	285.000	250.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

(363) Allegato così sostituito dall' *art. 50, comma 9, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Allegato 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Missione e

Trasferimenti alle gestioni previdenziali

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Programma		2014	2015	2016
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	539,55	539,55	
25 - Politiche previdenziali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione	133,32	133,32	
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni			
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP	61,02	61,02	
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,08	3,08	
	2.b1.b) gestione ex ENPALS	71,45	71,45	
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	649,90	649,90	
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3)	2.321,88	2.321,88	2
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Regolazioni contabili e favore delle gestioni assistenziali			(in milioni)
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento a favore degli interventi a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, a valere sull'anno 2012		571,021	

Elenco 1 (articolo 1, comma 302)

Finalità	2014 (in euro)
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.331.245
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Totale	24.331.245

Allegato 3
(articolo 1, comma 428) ⁽³⁶⁴⁾

PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA

SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

(in milioni di euro)

MINISTERO	2014	2015	2016	2017
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355,7	448,4	504,5	511,9
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55,6	88,5	90,5	83,6
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,5	7,0	6,0	6,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13,5	37,2	47,5	49,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13,5	25,2	30,5	31,3
MINISTERO DELL'INTERNO	30,9	58,9	66,2	68,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9	6,7	8,5	8,7
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113,0	165,0	170,0	163,7
MINISTERO DELLA DIFESA	89,5	254,6	362,7	373,6
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,1	8,4	9,2	9,5
MINISTERO DELLA SALUTE	2,8	4,2	4,6	4,7
TOTALE	710,0	1.104,0	1.300,1	1.309,9

(364) Allegato sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*. Successivamente il presente allegato è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 6, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Allegato 4
(articolo 1, comma 438)

L. 27 dicembre 2013, n. 147

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero	Autorizzazione di spesa	Riduzione (in mi)	
		2014	201
Economia e finanze	<i>Articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416</i>	3.139	
Economia e finanze	<i>Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449</i>	14.160	2
Economia e finanze	<i>Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440</i>	10	
Economia e finanze	<i>Legge 15 dicembre 1990, n. 385</i>	1.817	
Economia e finanze	<i>Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30</i>	540	
Economia e finanze	<i>Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30</i>	650	
Economia e finanze	<i>Articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30</i>	1.890	
Economia e finanze	<i>Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i>	2.111	
Sviluppo economico	<i>Articolo 27, comma 10. sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni</i>	3.783	
Sviluppo economico	<i>Articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549</i>	1.201	
Lavoro e politiche sociali	<i>Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214</i>	1.709	
Lavoro e politiche sociali	<i>Articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198</i>	20	
Infrastrutture e trasporti	<i>Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40</i>	7.381	
Politiche agricole alimentari e forestali	<i>Articolo 1. comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267</i>	360	
Politiche agricole alimentari e forestali	<i>Articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2</i>	2.500	
Politiche agricole alimentari e forestali	<i>Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226</i>	69	
Politiche agricole alimentari e forestali	<i>Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231</i>	24	
Beni e attività culturali e turismo	<i>Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67</i>	42	
Beni e attività culturali e turismo	<i>Articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163</i>	3.836	
Totale		45.242	5

Allegato 5 (articolo 1, comma 439)

RIDUZIONI CONSUMI INTERMEDI

MINISTERO	2014	2015 (Milioni di euro)	2016
Ministero dell'economia e delle finanze	48,714	48,662	48,620
Ministero dello sviluppo economico	0,812	0,799	0,756

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,143	1,220	1,205
Ministero della giustizia	15,478	15,589	16,360
Ministero degli affari esteri	7,353	7,382	6,891
Ministero dell'interno	21,843	22,737	23,103
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,969	0,974	0,976
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	8,057	7,963	7,873
Ministero della difesa	41,769	39,950	39,765
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,825	3,012	2,875
Ministero della salute	3,037	3,01	2,877
Totale	152,000	151,300	151,300

Elenco 2 (articolo 1, comma 577)

Norma	Credito
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al <i>decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39</i> <i>Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285 a 287</i> <i>Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1</i> <i>Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2: decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50-quater, ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4</i>	Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari Credito d'imposta agevolazione titolari licenza taxi-noleggio con conducente
<i>Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, articolo 1</i>	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori ⁽³⁶⁵⁾
<i>Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1</i> <i>Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12</i> <i>Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504</i>	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
<i>Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1</i> <i>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1</i>	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno

<i>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1</i>	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
<i>Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13</i>	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
<i>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13</i>	Credito d'imposta a favore delle imprese per la ricerca scientifica
<i>Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8</i>	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
<i>Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11: legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088</i>	Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura
<i>Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60</i>	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
<i>Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075</i>	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali
<i>Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56</i>	Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno

(365) Vedi, anche, l' art. 1, comma 233, L. 23 dicembre 2014, n. 190 e l' art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Prospetto di copertura

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA'

(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

	2014	2015	2016
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	9.354	10.564	10.554
Minori entrate			
Articolato:	2.934	4.852	6.344
Tabella A	95	95	95
Tabella C	453	102	102
Totale oneri da coprire	12.836	15.613	17.094
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	8.690	17.302	20.538
Riduzione spese correnti			
Articolato	4.392	12.529	13.872
Tabella A	33	21	29
Totale mezzi di copertura	13.115	29.852	34.439
DIFFERENZA	280	14.239	17.345

Bilancio dello Stato: regolazioni contabili e debitorie

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

	Assestato 2013		Iniziali 2014		201
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Compet
ENTRATE	28.625	28.625	27.099	27.099	2
Rimborsi IVA	28.625	28.625	27.099	27.099	2
SPESA CORRENTE	36.726	36.726	30.249	30.249	3
Rimborsi IVA	28.625	28.625	27.099	27.099	2
Poste editoria	80	80	0	0	
FSN-saldo IRAP	3.000	3.000			
Chiusura anticipazioni tesoreria concesse per il settore latte-AGEA	130	130	0	0	
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	
Entrate erariali	520	520	0	0	
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	1.221	1.221	0	0	
SPESA IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	36.726	36.726	30.249	30.249	3
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'	0	0	2.560	2.560	
Tabella C-saldo IRAP			2.560	2.560	
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'	36.726	36.726	32.809	32.809	3

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015 (migliaia di euro)	2016
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Ministero dell'economia e delle finanze	20.679	30.955	23.355
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	224	-	-
Ministero degli affari esteri	39.719	39.997	39.997
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	593	9	9
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	3.000	1.000	1.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3.000	3.000	3.000
Ministero della salute	2.000	-	-

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	69.215	74.961	67.361
Di cui regolazione debitoria	-	-	-
Di cui limite impegno	-	-	-

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015 (migliaia di euro)	2016
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Ministero dell'economia e delle finanze	8.148	62.200	182.200
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	23.096	32.753	32.753
Ministero degli affari esteri	12.147	34.708	34.708
Ministero dell'interno	10.000	40.000	50.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4.581	17.715	17.715
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	25.000
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	5.000	30.000	50.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	62.972	217.376	392.376
Di cui regolazione debitoria	-	-	-
Di cui limite impegno	-	-	-

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è compreso il capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015 (migliaia di euro)	2016

L. 27 dicembre 2013, n. 147

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA
COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza:

- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile
(21.3 - cap. 2185)

Cp	105.277	73.350	73.519
Cs	105.277	73.350	73.519

Decreto legislativo n. 303 del 1999:

Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a norma dell'*articolo 11 della
legge n. 59 del 1997* ⁽³⁶⁷⁾

(21.3 - cap. 2115)

Cp	41.126	38.956	39.048
Cs	41.126	38.956	39.048

Totale missione	Cp	146.403	112.306	112.567
	Cs	146.403	112.306	112.567

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE
AUTONOMIE TERRITORIALI
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle
Regioni a statuto speciale.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della
minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia:

- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione
Friuli-Venezia Giulia
(2.3 - cap. 7513/p)

Cp	5.571	5.093	5.104
Cs	5.571	5.093	5.104

Concorso dello Stato al finanziamento della
spesa sanitaria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Decreto legislativo n. 56 del 2000:

Disposizioni in materia di federalismo fiscale,
a norma dell'*articolo 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133*:

- Art. 13, comma 3: Attribuzione gettito IRAP
regioni a statuto ordinario
(2.4 - cap. 2701)

Cp	2.560.000	-	-
Cs	2.560.000	-	-

Rapporti finanziari con Enti territoriali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in
materia di incendi boschivi
(2.5 cap. 2820)

Cp	1.422	1.297	1.307
Cs	1.422	1.297	1.307

Totale missione	Cp	2.566.993	6.390	6.411
	Cs	2.566.993	6.390	6.411

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:
Stanzamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo (a)

(1.2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161,
2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180,
2181, 2182, 2183, 2184)

Cp	180.818	164.297	164.533

Cs	180.818	164.297	164.533

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo ⁽³⁶⁶⁾

(1.2 - capp. 7168, 7169)

Cp	350	334	334

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	350	334	334
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 - cap. 3751) .	Cp	2.493	1.896	1.900
	Cs	2.493	1.896	1.900
(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3. della <i>legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> .				
Promozione della pace e sicurezza internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399)	Cp	236	225	225
	Cs	236	225	225
Integrazione europea				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 - capp. 4543, 4545)	Cp	1.250	1.190	1.192
	Cs	1.250	1.190	1.192
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - <i>Articolo 1, comma 43</i> : Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap 1163)	Cp	1.424	1.402	1.405
	Cs	1.424	1.402	1.405
Totale missione	Cp	186.571	169.344	169.589
	Cs	186.571	169.344	169.589
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO				
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare				
MINISTERO DELLA DIFESA				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - <i>Articolo 1, comma 43</i> : Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 - cap. 1352)	Cp	754	741	742
	Cs	754	741	742
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
Art. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 - cap. 1345)	Cp	64	61	61
	Cs	64	61	61
Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari				
MINISTERO DELLA DIFESA				
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:				
- Art. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360, 7145)	Cp	2.962	-	-
	Cs	2.962	-	-
Totale missione	Cp	3.780	802	803
	Cs	3.780	802	803

L. 27 dicembre 2013, n. 147

GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Decreto del Presidente della Repubblica n.**309 del 1990: Testo unico delle leggi in**materia di disciplina degli stupefacenti e**sostanze psicotrope, prevenzione, cura e**riabilitazione dei relativi stati di**tossicodipendenza:**- Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati**alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al**trattamento socio-sanitario, al recupero e al**successivo reinserimento dei**tossicodipendenti detenuti**(1.1 - cap. 1768)*

Cp	260	220	220
Cs	260	220	220
Totale missione	260	220	220
	260	220	220

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e

sulle coste

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI

*Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo**piano nazionale della pesca marittima e**misure in materia di credito peschereccio,**nonché di riconversione delle unità adibite**alla pesca con reti da posta derivante:**- Art. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano**nazionale della pesca marittima**(legge n. 41 del 1982) (4.1 - cap. 2179)*

Cp	454	433	433
Cs	454	433	433

Pianificazione e coordinamento Forze di

polizia

MINISTERO DELL'INTERNO

*Decreto del Presidente della Repubblica n.**309 del 1990: Testo unico delle leggi in**materia di disciplina degli stupefacenti e**sostanze psicotrope, prevenzione, cura e**riabilitazione dei relativi stati di**tossicodipendenza:**- Art. 101: Potenziamento delle attività di**prevenzione e repressione del traffico illecito**di sostanze stupefacenti o psicotrope**(3.3 - capp. 2668, 2815)*

Cp	1.062	1.019	1.021
Cs	1.062	1.019	1.021
Totale missione	1.516	1.452	1.454
	1.516	1.452	1.454

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

FINANZE

*Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito,**con modificazioni, dalla legge n. 195 del**1991: Provvedimenti in favore delle**popolazioni delle province di Siracusa,**Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel**dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore**delle zone danneggiate da eccezionali**avversità atmosferiche dal giugno 1990 al**gennaio 1991:**- Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la**protezione civile**(6.2 - cap. 7446/p)*

Cp	57.977	56.974	57.149
Cs	57.977	56.974	57.149

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Decreto-legge n. 90 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:
- Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile
(6.2 - cap. 2184)

Cp	7.559	7.467	7.472
Cs	7.559	7.467	7.472

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):
- Art. 1, comma 290: Integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità
(6.2 - cap. 7446/p)

Cp	7.989	49.933	-
Cs	7.989	49.933	-

Decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:
- Art. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali
(6.2 - cap. 7441)

Cp	70.000	70.000	70.000
Cs	70.000	70.000	70.000
Totale missione Cp	143.525	184.374	134.621
Cs	143.525	184.374	134.621

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(1.2 - cap. 2083)

Cp	9.144	8.623	8.639
Cs	9.144	8.623	8.639

Sostegno al settore agricolo
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
(7.1 - cap. 1525)

Cp	120.298	114.763	114.917
Cs	120.298	114.763	114.917

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima
(1.5 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)

Cp	5.311	5.042	5.054
Cs	5.311	5.042	5.054

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(1.5 - cap. 2200)

Cp	614	559	560
Cs	614	559	560
Totale missione Cp	135.367	128.987	129.170

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	135.367	128.987	129.170
REGOLAZIONE DEI MERCATI				
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
<i>Legge n. 549 del 1995</i> : Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- <i>Articolo 1, comma 43</i> : Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi				
(3.1 - cap. 2280)				
	Cp	255	321	335
	Cs	255	321	335
Totale missione	Cp	255	321	335
	Cs	255	321	335
DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
<i>Decreto legislativo n. 250 del 1997</i> :				
Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):				
- Art. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC				
(2.3 - cap. 1921) ⁽³⁶⁸⁾				
	Cp	8.328	7.900	8.216
	Cs	8.328	7.900	8.216
Sostegno allo sviluppo del trasporto				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Legge n. 128 del 1998</i> : Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:				
- Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo				
(9.1 - cap. 1723)				
	Cp	224	213	214
	Cs	224	213	214
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
<i>Decreto-legge n. 535 del 1996</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 647 del 1996</i> :				
- Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM»				
(2.6 - cap. 1850)				
	Cp	60	57	59
	Cs	60	57	59
Totale missione	Cp	8.612	8.170	8.489
	Cs	8.612	8.170	8.489
COMUNICAZIONI				
Sostegno all'editoria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Legge n. 67 del 1987</i> : Rinnovo della <i>legge 5 agosto 1981, n. 416</i> , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria				
(11.2 - capp. 2183, 7442)				
	Cp	140.889	119.919	120.232
	Cs	140.889	119.919	120.232
Totale missione	Cp	140.889	119.919	120.232
	Cs	140.889	119.919	120.232
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO				

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(4.2 - cap. 2501)

Cp	13.006	16.215	16.661
Cs	13.006	16.215	16.661

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

- *Art. 14, comma 19*: Trasferimento risorse, già destinate all'ICE, in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese

(4.2 - cap. 2535)

Cp	23.755	22.861	22.934
Cs	23.755	22.861	22.934

- *Art. 14, comma 26-ter, punto 1*:

Finanziamento delle spese di funzionamento dell'agenzia

(4.2 - cap. 2530)

Cp	18.079	17.564	17.603
Cs	18.079	17.564	17.603

Totale missione Cp	54.840	56.640	57.198
Cs	54.840	56.640	57.198

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca in materia ambientale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

- *Art. 28, comma 1*: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

(2.1 - capp. 3621, 8831)

Cp	25.546	24.888	24.888
Cs	25.546	24.888	24.888

Ricerca in materia di beni e attività culturali

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali

(2.1 - capp. 2040, 2041, 2043)

Cp	1.125	1.105	1.105
Cs	1.125	1.105	1.105

Ricerca scientifica e tecnologica di base

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(3.3 - cap. 1679)

Cp	4.505	4.250	4.250
Cs	4.505	4.250	4.250

Decreto legislativo n. 204 del 1998:

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e *decreto-legge n. 6 del 1998*: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-septies, comma 1 - personale dell'Istituto nazionale di geofisica -

L. 27 dicembre 2013, n. 147

e *legge n. 296 del 2006*: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2007*), articolo 1, comma 652- piano straordinario di assunzione di ricercatori, e *decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 19, comma 3* - Sistema nazionale di valutazione e *decreto-legge n. 69 del 2013*: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e *decreto-legge n. 104 del 2013*: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24, comma 1 - Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

(3.3 - cap. 7236)	Cp	1.771.328	1.770.099	1.772.099
	Cs	1.771.328	1.770.099	1.772.099

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'*articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*:

- Art. 19, comma 1, punto A: Contributo per le spese di funzionamento dell'ENEA
(7.1 - cap. 7630/p)

Cp	22.781	22.714	22.714
Cs	22.781	22.714	22.714

Ricerca di base e applicata

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

- Art. 19: Agenzia digitale

(12.1 - cap. 1707)	Cp	2.756	2.750	2.871
	Cs	2.756	2.750	2.871

Ricerca per la didattica

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(3.1 - cap. 1261)	Cp	1.538	1.478	1.478
	Cs	1.538	1.478	1.478

Ricerca per il settore della sanità pubblica

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana

(2.1 - cap. 3453)	Cp	283	262	262
	Cs	283	262	262

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

- Art. 12, comma 2: Fondo finanziamento attività di ricerca

(2.1 - cap. 3392)	Cp	288.741	271.111	271.111
	Cs	288.741	271.111	271.111

Decreto legislativo n. 267 del 1993:

Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità:

- Art. 4, comma 1, punto 1: Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e *legge n. 219 del 2005*: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione

L. 27 dicembre 2013, n. 147

nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6
- Compiti del centro nazionale sangue
(2.1 - cap. 3443)

Cp	12.256	12.008	12.008
Cs	12.256	12.008	12.008

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1 - cap. 3412)

Cp	3.333	3.272	3.272
Cs	3.333	3.272	3.272

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 129 del 2001*:
Agenzia per i servizi sanitari regionali:
- Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali
(2.1 - cap. 3457)

Cp	550	538	538
Cs	550	538	538

Totale missione Cp	2.134.742	2.114.475	2.116.596
Cs	2.134.742	2.114.475	2.116.596

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare
(1.10 - capp. 1644, 1646)

Cp	30.465	35.160	35.172
Cs	30.465	35.160	35.172

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 59 del 1993*:
Modifiche e integrazioni alla *legge 7 febbraio 1992, n. 150*, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione
(1.10 - capp. 1388, 1389)

Cp	47	44	44
Cs	47	44	44

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- *Articolo 1, comma 43*: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(1.10 - cap. 1551)

Cp	5.826	5.475	5.487
Cs	5.826	5.475	5.487

Totale missione Cp	36.338	40.679	40.703
Cs	36.338	40.679	40.703

TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
- Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo
(1.2 - cap. 5340)

Cp	325	309	310
Cs	325	309	310

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 326 del 2003*: Disposizioni urgenti per favorire lo

L. 27 dicembre 2013, n. 147

sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici:

- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del
farmaco

(1.4 - capp. 3458, 7230)	Cp	1.913	1.794	3.798
	Cs	1.913	1.794	3.798
Totale missione	Cp	2.238	2.103	4.108
	Cs	2.238	2.103	4.108

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo
(1.2 - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621,
6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573,
8721)

Cp	410.065	396.864	397.712
Cs	410.065	396.864	397.712

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno
del libro e dell'editoria

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al
funzionamento della Biblioteca nazionale
centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (a)
(1.10 - cap. 3610)

Cp	812	755	757
Cs	812	755	757

*Decreto del Presidente della Repubblica n.
805 del 1975:* Organizzazione del Ministero
per i beni culturali e ambientali -
Assegnazione per il funzionamento degli
istituti centrali:

- Art. 22: Assegnazione per il funzionamento
degli istituti centrali (a)

(1.10 - cap. 3611)	Cp	891	844	846
	Cs	891	844	846

Legge n. 466 del 1988: Contributo
all'Accademia nazionale dei Lincei (b)
(1.10 - cap. 3630)

Cp	925	875	877
Cs	925	875	877

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il
disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.

(b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il
disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:

- *Articolo 1, comma 43:* Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (a)

(1.10 - capp. 3670, 3671)	Cp	15.112	7.416	7.431
	Cs	15.112	7.416	7.431

Valorizzazione del patrimonio culturale

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela
e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti
nella «lista del patrimonio mondiale», posti
sotto la tutela dell'UNESCO:

- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti
italiani inseriti nella «lista del patrimonio
mondiale» dell'UNESCO

(1.13 - capp. 1442, 7305)	Cp	1.379	1.312	1.315
	Cs	1.379	1.312	1.315

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Totale missione	Cp	429.184	408.066	408.938
	Cs	429.184	408.066	408.938

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Istituzioni scolastiche non statali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 - cap. 2193)

	Cp	270	284	293
	Cs	270	284	293
Totale missione	Cp	270	284	293
	Cs	270	284	293

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709)

	Cp	5.216	4.953	4.965
	Cs	5.216	4.953	4.965

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273)

	Cp	18.145	18.013	18.052
	Cs	18.145	18.013	18.052

Sistema universitario e formazione post-universitaria

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

- Art. 60, comma 1 - Semplificazioni del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 - cap. 1692)

	Cp	72.445	69.147	69.305
	Cs	72.445	69.147	69.305
Totale missione	Cp	95.806	92.113	92.322
	Cs	95.806	92.113	92.322

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari categorie

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero:

- Art. 12: Indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini e imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti all'estero

L. 27 dicembre 2013, n. 147

(17.1 - cap. 7256)	Cp	5.004	4.876	4.887
	Cs	5.004	4.876	4.887
Sostegno alla famiglia MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE <i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia				
(17.3 - cap. 2102)	Cp	20.916	20.379	20.425
	Cs	20.916	20.379	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE <i>Decreto legislativo n. 196 del 2003</i> : Codice in materia di protezione dei dati personali				
(17.4 - cap. 1733)	Cp	8.656	8.231	8.250
	Cs	8.656	8.231	8.250
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità				
(17.4 - cap. 2108/p)	Cp	14.403	11.127	11.127
	Cs	14.403	11.127	11.127
<i>Decreto-legge n. 93 del 2013</i> : Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province: - Art. 5-bis, comma 1 : Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza				
(17.4 - cap. 2108/p)	Cp	7.000	10.000	10.000
	Cs	7.000	10.000	10.000
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e vellutazione interventi MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI <i>Legge n. 328 del 2000</i> : Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali				
(4.5 - cap. 3671)	Cp	317.013	14.499	14.593
	Cs	317.013	14.499	14.593
<i>Legge n. 296 del 2006</i> : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): - Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza				
(4.5 - cap. 3527)	Cp	30.688	28.709	28.794
	Cs	30.688	28.709	28.794
Totale missione	Cp	403.680	97.821	98.076
	Cs	403.680	97.821	98.076
POLITICHE PER IL LAVORO Politiche attive e passive del lavoro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 80, comma 4, punto 1: Formazione professionale

(1.3 - cap. 4161)	Cp	795	-	-
	Cs	795	-	-

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- Art. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale

(1.3 - cap. 7682)	Cp	9.000	8.447	8.466
	Cs	9.000	8.447	8.466

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- Art. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

(1.7 - cap. 5025)	Cp	1.267	1.249	1.249
	Cs	1.267	1.249	1.249
Totale missione	Cp	11.062	9.696	9.715
	Cs	11.062	9.696	9.715

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Garanzia dei diritti e intendenti per lo sviluppo della coesione sociale

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- *Articolo 1, comma 43:* Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(5.1 - cap. 2309)	Cp	2.000	2.000	2.000
	Cs	2.000	2.000	2.000

Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della *direttiva 2003/9/CE* che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:

- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato

(5.1 - cap. 2311)	Cp	4.802	4.475	4.485
	Cs	4.802	4.475	4.485
Totale missione	Cp	6.802	6.475	6.485
	Cs	6.802	6.475	6.485

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 97 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini:

- Art. 4-septies, comma 5-bis: Funzionamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

(1.1 - cap. 3935)	Cp	1.754	1.657	1.661

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	1.754	1.657	1.661
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB)</i>				
(1.4 - cap. 1560)	Cp	387	377	378
	Cs	387	377	378
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>				
- Art. 3, comma 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas				
(1.5 - cap. 3822)	Cp	78.085	73.841	74.012
	Cs	78.085	73.841	74.012
Analisi e programmazione economico-finanziaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Legge n. 549 del 1995. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:</i>				
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	Cp	14	13	13
(1.6 - cap. 1613)	Cs	14	13	13
<i>Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:</i>				
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ				
(1.6 - cap. 7330)	Cp	1.590	1.537	1.539
	Cs	1.590	1.537	1.539
Totale missione	Cp	81.830	77.425	77.603
	Cs	81.830	77.425	77.603
GIOVANI E SPORT				
Incentivazione e sostegno alla gioventù				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:</i>				
- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili				
(22.2 - cap. 2106)	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444
Totale missione	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444
TURISMO				
Sviluppo e competitività del turismo				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- Art. 12, comma 2: Spese per il funzionamento ENIT - Agenzia nazionale del turismo

(6.1 - cap. 6821)	Cp	2.780	2.622	2.629
	Cs	2.780	2.622	2.629

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 286 del 2006*: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

- Art. 2, comma 98: Sviluppo e competitività del turismo

(6.1 - cap. 6823/p)	Cp	10.019	9.775	9.794
	Cs	10.019	9.775	9.794
Totale missione	Cp	12.799	12.397	12.423
	Cs	12.799	12.397	12.423

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica

(24.4 - cap. 1680)	Cp	62.735	60.884	60.967
	Cs	62.735	60.884	60.967

Decreto legislativo n. 6 del 2010:

Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'*articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*:

- Art. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ P.A.

(24.4 - cap. 5200)	Cp	5.851	5.564	5.577
	Cs	5.851	5.564	5.577

Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'*articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*

(24.4 cap. 5217)	Cp	1.206	1.177	1.249
	Cs	1.206	1.177	1.249
Totale missione	Cp	69.792	67.625	67.793
	Cs	69.792	67.625	67.793

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato

(25.1 - cap. 3026)	Cp	33.220	33.221	33.221
	Cs	33.220	33.221	33.221
Totale missione	Cp	33.220	33.221	33.221
	Cs	33.220	33.221	33.221
Totale generale	Cp	6.723.546	3.757.735	715.809
	Cs	6.723.546	3.757.735	715.809

(366) Per la rideterminazione degli stanziamenti di cui alla *L. 26 febbraio 1987, n. 49*, vedi l'*art. 8, comma 1, D.L. 16 gennaio 2014, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 marzo 2014, n. 28*, l'*art. 8, comma 1, D.L. 1° agosto 2014, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° ottobre 2014, n. 141* e, successivamente, l'*art. 33, comma 2, L. 11 agosto 2014, n. 125*.

(367) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente provvedimento, vedi l' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2014, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50*.

(368) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al *D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250*, vedi l' *art. 28, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

Tabella E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI. CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2014 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2013 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI

- 3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4. - L'Italia in Europa e nel mondo
- 6. - Giustizia
- 7. - Ordine pubblico e sicurezza
- 8. - Soccorso civile
- 9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11. - Competitività e sviluppo delle imprese
- 13. - Diritto alla mobilità
- 14. - Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17. - Ricerca e innovazione
- 18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19. - Casa e assetto urbanistico
- 21. - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
- 22. - Istruzione scolastica
- 28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- 33. - Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

- 1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
- 2. - Interventi a favore delle imprese industriali
- 3. - Interventi per calamità naturali
- 4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate

5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

L. 27 dicembre 2013, n. 147

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26.

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 e successivi
(migliaia di euro)					
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI					
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa					
INTERNO					
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005:					
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:					
- Art. 11-quaterdecies, comma 20: Interventi per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7253)					
Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-
	Cs	-	-	-	-
Rifinanziamento	Cp	10.000	-	-	-
	Cs	10.000	-	-	-
Legge di stabilità	Cp	10.000	-	-	-
	Cs	10.000	-	-	-
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale					
ECONOMIA E FINANZE					
Decreto-legge n 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005:					
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:					
- Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA Sicilia (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7517)					
Legislazione vigente	Cp	86.000	86.000	86.000	456.000
	Cs	86.000	86.000	86.000	456.000
Legge di stabilità	Cp	86.000	86.000	86.000	456.000
	Cs	86.000	86.000	86.000	456.000
- Art. 5, comma 3-ter. Contributo di solidarietà nazionale Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2 3 - cap. 7507/p)					
Legislazione vigente	Cp	10.000	-	10.000	60.000
	Cs	10.000	-	10.000	60.000
Legge di stabilità	Cp	10.000	-	10.000	60.000
	Cs	10.000	-	10.000	60.000
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):					
- Art. 1, comma 114, punto 2: Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 - cap. 7507/p)					
Legislazione vigente	Cp	-	-	10.000	50.000
	Cs	-	-	10.000	50.000
Legge di stabilità	Cp	-	-	10.000	50.000
	Cs	-	-	10.000	50.000

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Rapporti finanziari con Enti territoriali

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 - cap. 7499)

Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-	
	Cs	-	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	140.000	140.000	140.000	-	2016
	Cs	140.000	140.000	140.000	-	
Legge di stabilità	Cp	140.000	140.000	140.000	-	
	Cs	140.000	140.000	140.000	-	
Totale missione	Cp	246.000	226.000	246.000	566.000	
	Cs	246.000	226.000	246.000	566.000	

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7493)

Legislazione vigente	Cp	5.500.000	5.500.000	-	-	2015
	Cs	5.500.000	5.500.000	-	-	
Rifinanziamento	Cp	-	-	4 500.000	19 000.000	2020
	Cs	-	-	4 500.000	19 000.000	
Rimodulazione	Cp	-500.000	-500.000	-	1.000.000	2017
	Cs	-500.000	-500.000	-	1.000.000	
Legge di stabilità	Cp	5.000.000	5.000.000	4.500.000	20.000.000	
	Cs	5.000.000	5.000.000	4.500.000	20.000.000	

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):

- Art. 1 comma 170: Banche e fondi (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 - cap. 7175)

Legislazione vigente	Cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000	2022
	Cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000	
Legge di stabilità	Cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000	
	Cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000	

Decreto-legge n. 76 del 2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione in particolare giovanile della coesione sociale nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

- Art. 11, comma 5: Contributo Chernobyl (Settore n. 27) Interventi diversi (3.2 - cap. 7174)

Legislazione vigente	Cp	5.775	5.775	5.775	5.775	2017
	Cs	5.775	5.775	5.775	5.775	
Legge di stabilità	Cp	5.775	5.775	5.775	5.775	
	Cs	5.775	5.775	5.775	5.775	

Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria

L. 27 dicembre 2013, n. 147

araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:

- Art. 5, comma 1: Trattato di amicizia partecipazione e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Jamairia libica (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7800)

Legislazione vigente	Cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500	2028
	Cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500	
Legge di stabilità	Cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500	
	Cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500	
Totale missione	Cp	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275	
	Cs	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275	

GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

GIUSTIZIA

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

- Art. 2, comma 219: Emergenza carceri (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (1.1 - cap. 7300)

Legislazione vigente	Cp	5.231	-	-	-	2014
	Cs	5.231	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	5.231	-	-	-	
	Cs	5.231	-	-	-	
Totale missione	Cp	5.231	-	-	-	
	Cs	5.231	-	-	-	

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 - capp. 7833, 7834)

Legislazione vigente	Cp	14.380	14.380	14.380	100.660	2023
	Cs	14.380	14.380	14.380	100.660	
Legge di stabilità	Cp	14.380	14.380	14.380	100.660	
	Cs	14.380	14.380	14.380	100.660	

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 135 del 2009: Attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:

- Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 - cap. 7853)

Legislazione vigente	Cp	10.705	10.666	10.667	68.084	2023
	Cs	10.705	10.666	10.667	68.084	
Legge di stabilità	Cp	10.705	10.666	10.667	68.084	
	Cs	10.705	10.666	10.667	68.084	

Decreto-legge n. 43 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio

L. 27 dicembre 2013, n. 147

2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:

- *Art. 5-quater*, comma 1, punto 1: Ripristino dell'efficienza, dell'operatività e della sicurezza del porto di Genova a seguito del sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (4.1 - cap. 7858)

Legislazione vigente	Cp	3.000	-	-	-	2014
	Cs	3.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	3.000	-	-	-	
	Cs	3.000	-	-	-	
Totale missione	Cp	28.085	25.046	25.047	168.744	
	Cs	28.085	25.046	25.047	168.744	

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 61 del 1998*:

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

- *Art. 21*, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	18.076	18.076	18.076	18.076	2017
	Cs	18.076	18.076	18.076	18.076	
Legge di stabilità	Cp	18.076	18.076	18.076	18.076	
	Cs	18.076	18.076	18.076	18.076	

Decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

- *Art. 4*, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	24.273	24.273	24.273	72.819	2019
	Cs	24.273	24.273	24.273	72.819	
Legge di stabilità	Cp	24.273	24.273	24.273	72.819	
	Cs	24.273	24.273	24.273	72.819	

- *Art. 4*, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	1.549	1.549	1.549	4.647	2019
	Cs	1.549	1.549	1.549	4.647	
Legge di stabilità	Cp	1.549	1.549	1.549	4.647	
	Cs	1.549	1.549	1.549	4.647	

- *Art. 7*, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	17.043	17.043	17.043	51.129	2019
	Cs	17.043	17.043	17.043	51.129	
Legge di stabilità	Cp	17.043	17.043	17.043	51.129	
	Cs	17.043	17.043	17.043	51.129	

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- *Art. 1, comma 203*: Prosecuzione degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	58.500	58.500	58.500	175.500	2019
	Cs	58.500	58.500	58.500	175.500	
Legge di stabilità	Cp	58.500	58.500	58.500	175.500	
	Cs	58.500	58.500	58.500	175.500	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- *Art. 5, comma 14:* Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000	2019
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000	
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	15.000	
	Cs	5.000	5.000	5.000	15.000	

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005:

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

- *Art. 11-quaterdecies, comma 1:* Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	10.000	2021
	Cs	2.000	2.000	2.000	10.000	
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	10.000	
	Cs	2.000	2.000	2.000	10.000	

- *Art. 11-quaterdecies, comma 2:* Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente .	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000	2022
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000	
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000	
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000	

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- *Art. 1, comma 100:* Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	26.000	26.000	26.000	104.000	2020
	Cs	26.000	26.000	26.000	104.000	
Legge di stabilità	Cp	26.000	26.000	26.000	104.000	
	Cs	26.000	26.000	26.000	104.000	

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- *Art. 1, comma 1292:* Grandi eventi: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 - Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	3.000	3.000	3.000	18.000	2022
	Cs	3.000	3.000	3.000	18.000	
Legge di stabilità	Cp	3.000	3.000	3.000	18.000	
	Cs	3.000	3.000	3.000	18.000	

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- *Art. 2, comma 113:* Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	22.600	22.600	22.600	108.800	2024
	Cs	22.600	22.600	22.600	108.800	
Legge di stabilità	Cp	22.600	22.600	22.600	108.800	
	Cs	22.600	22.600	22.600	108.800	

- *Art. 2, comma 115:* Sospensione pagamenti regioni Marche e Umbria (regolazione contabile)

L. 27 dicembre 2013, n. 147

(Settore n. 3) Interventi per calamità naturali
(6.2 - cap. 7444)

Legislazione vigente	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000	2017
	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000	
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000	

- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	10.000	65.000	2022
	Cs	10.000	10.000	10.000	65.000	
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	65.000	
	Cs	10.000	10.000	10.000	65.000	

- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	700	700	700	4.200	2022
	Cs	700	700	700	4.200	
Legge di stabilità	Cp	700	700	700	4.200	
	Cs	700	700	700	4.200	

- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	400	400	400	2.000	2021
	Cs	400	400	400	2.000	
Legge di stabilità	Cp	400	400	400	2.000	
	Cs	400	400	400	2.000	

Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:

- Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7459)

Legislazione vigente	Cp	195.600	145.100	44.000	-	2016
	Cs	195.600	145.100	44.000	-	
Legge di stabilità	Cp	195.600	145.100	44.000	-	
	Cs	195.600	145.100	44.000	-	
Totale missione	Cp	391.741	341.241	240.141	666.171	
	Cs	391.741	341.241	240.141	666.171	

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- Art. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 - cap. 7439)

Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-	
	Cs	-	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	120.000	-	-	-	2014
	Cs	120.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	120.000	-	-	-	
	Cs	120.000	-	-	-	
Totale missione	Cp	120.000	-	-	-	
	Cs	120.000	-	-	-	

COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
SVILUPPO ECONOMICO

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, *art. 3*, primo comma, lettera a); *decreto-legge n. 547 del 1994*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 644 del 1994*, *art. 2*, comma 6:

- *Art. 3*, comma 1, punto A: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)

Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	590.000	2028
	Cs	50.000	50.000	50.000	590.000	
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	590.000	
	Cs	50.000	50.000	50.000	590.000	

Decreto-legge n. 321 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:

- *Art. 5*, comma 2, punto A: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27)

Interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	440.000	2027
	Cs	40.000	40.000	40.000	440.000	
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	440.000	
	Cs	40.000	40.000	40.000	440.000	

Art. 5, comma 2, punto B: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27)

Interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000	2028
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000	
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000	
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000	

- *Art. 5*, comma 2, punto C: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 27)

Interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	-	40.000	40.000	520.000	2029
	Cs	-	40.000	40.000	520.000	
Legge di stabilità	Cp	-	40.000	40.000	520.000	
	Cs	-	40.000	40.000	520.000	

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- *Art. 1*, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485)

Legislazione vigente	Cp	636.000	643.000	371.000	1.338.000	2022
	Cs	636.000	643.000	371.000	1.338.000	
Rimodulazione	Cp	149.000	135.000	155.000	-439.000	
	Cs	149.000	135.000	155.000	-439.000	
Legge di stabilità	Cp	785.000	778.000	526.000	899.000	
	Cs	785.000	778.000	526.000	899.000	

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- *Art. 1*, comma 883, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	200.000	2021
	Cs	40.000	40.000	40.000	200.000	
Rimodulazione	Cp	2.860	2.860	1.430	-7.150	
	Cs	2.860	2.860	1.430	-7.150	
Legge di stabilità	Cp	42.860	42.860	41.430	192.850	
	Cs	42.860	42.860	41.430	192.850	

- *Art. 1*, comma 883, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	240.000	2022
	Cs	40.000	40.000	40.000	240.000	
Rimodulazione	Cp	684	456	228	-1.368	
	Cs	684	456	228	-1.368	
Legge di stabilità	Cp	40.684	40.456	40.228	238.632	
	Cs	40.684	40.456	40.228	238.632	
- Art. 1, comma 883, punto C: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)						
Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	280.000	2023
	Cs	40.000	40.000	40.000	280.000	
Rimodulazione	Cp	3.912	1.956	978	-6.846	
	Cs	3.912	1.956	978	-6.846	
Legge di stabilità	Cp	43.912	41.956	40.978	273.154	
	Cs	43.912	41.956	40.978	273.154	
Art. 1, comma 884, punto A: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)						
Legislazione vigente	Cp	876	876	876	4.380	2021
	Cs	876	876	876	4.380	
Legge di stabilità	Cp	876	876	876	4.380	
	Cs	876	876	876	4.380	
- Art. 1, comma 884, punto B: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (Settore n. 2) interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)						
Legislazione vigente	Cp	11.233	11.233	11.233	67.396	2022
	Cs	11.233	11.233	11.233	67.396	
Legge di stabilità	Cp	11.233	11.233	11.233	67.396	
	Cs	11.233	11.233	11.233	67.396	
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):						
- Art 2, comma 179, punto A: Programmi europei aeronautici (Settore n 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)						
Legislazione vigente	Cp	20.000	20.000	20.000	120.000	2022
	Cs	20.000	20.000	20.000	120.000	
Legge di stabilità	Cp	20.000	20.000	20.000	120.000	
	Cs	20.000	20.000	20.000	120.000	
- Art. 2, comma 179, punto B: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)						
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	175.000	2023
	Cs	25.000	25.000	25.000	175.000	
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	175.000	
	Cs	25.000	25.000	25.000	175.000	
- Art. 2, comma 179, punto C: Programmi europei aeronautici (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)						
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000	2024
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000	
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000	
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000	
- Art. 2, comma 180: Interventi settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)						
Legislazione vigente	Cp	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	2021
	Cs	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	
Riduzione	Cp	-	-100.000	-100.000	-	2016
	Cs	-	-100.000	-100.000	-	
Legge di stabilità	Cp	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000	
	Cs	1.004.000	925.000	757.000	2.789.000	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

- *Art. 1, comma 57:* Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)

Legislazione vigente	Cp	32.361	32.361	32.361	205.835	2023
	Cs	32.361	32.361	32.361	205.835	
Rimodulazione	Cp	11.319	6.280	3.140	-20.739	
	Cs	11.319	6.280	3.140	-20.739	
Legge di stabilità	Cp	43.680	38.641	35.501	185.096	
	Cs	43.680	38.641	35.501	185.096	

Decreto-legge n. 215 del 2011: Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:

- *Art. 5 comma 4:* Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2018
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000	
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	250.000	
	Cs	25.000	25.000	25.000	250.000	

Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

- *Art. 17-undecies, comma 1:* Fondo per l'erogazione degli incentivi (Settore n. 2)
Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7322)

Legislazione vigente	Cp	34.444	44.744	-	-	2015
	Cs	34.444	44.744	-	-	
Legge di stabilità	Cp	34.444	44.744	-	-	
	Cs	34.444	44.744	-	-	

Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici:

- *Art. 3, comma 4:* Dotazione/incremento fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342)

Legislazione vigente	Cp	388.959	-	-	-	2014
	Cs	388.959	-	-	-	
Riduzione	Cp	-200.000	-200.000	-200.000	-	
	Cs	-200.000	-200.000	-200.000	-	
Rifinanziamento	Cp	280.000	750.000	750.000	-	2016
	Cs	280.000	750.000	750.000	-	
Legge di stabilità	Cp	468.959	550.000	550.000	-	
	Cs	468.959	550.000	550.000	-	

Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:
- *Art. 2, comma 1:* Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (Settore n. 27)
Interventi diversi (1.3 - cap. 7489)

Legislazione vigente	Cp	7.500	21.000	35.000	128.000	2021
	Cs	7.500	21.000	35.000	128.000	
Legge di stabilità	Cp	7.500	21.000	35.000	128.000	
	Cs	7.500	21.000	35.000	128.000	

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

L. 27 dicembre 2013, n. 147

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- *Art. 2, comma 373:* Cancellazione debito Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7182)

Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000	2049
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000	
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000	
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000	

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- *Art. 1, comma 272:* Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 - cap. 7809)

Legislazione vigente	Cp	658.706	-	-	-	2014
	Cs	658.706	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	658.706	-	-	-	
	Cs	658.706	-	-	-	

Decreto-legge n. 95 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini:

- *Art. 3-bis, comma 6:* Credito imposta sisma Emilia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 - cap. 7810)

Legislazione vigente	Cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800	2035
	Cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800	
Legge di stabilità	Cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800	
	Cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800	
Totale missione	Cp	3.866.854	3.240.966	2.784.446	13.083.308	
	Cs	3.866.854	3.240.966	2.784.446	13.083.308	

DIRITTO ALLA MOBILITA'

Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 83 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

- *Art. 17-septies, comma 8:* Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 - cap. 7119)

Legislazione vigente	Cp	14.810	14.915	-	-	2015
	Cs	14.810	14.915	-	-	
Legge di stabilità	Cp	14.810	14.915	-	-	
	Cs	14.810	14.915	-	-	

Autotrasporto ed intermodalità

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- *Art. 2 comma 244:* Completamento rete immateriale interporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.4 - cap. 7305)

Legislazione vigente	Cp	987	-	-	-	-
	Cs	987	-	-	-	-
Legge di stabilità	Cp	987	-	-	-	-
	Cs	987	-	-	-	-

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

L. 27 dicembre 2013, n. 147

- Art. 32, comma 1, punto 8: Realizzazione metropolitana leggera automatica metrobuss di Brescia 1° lotto funzionale prealpino – S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1ª e 2ª tranche (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.7 - cap. 7422)

Legislazione vigente	Cp	10.000	5.800	30.800	-	2016
	Cs	10.000	5.800	30.800	-	
Legge di stabilità	Cp	10.000	5.800	30.800	-	
	Cs	10.000	5.800	30.800	-	

Sostegno allo sviluppo del trasporto

ECONOMIA E FINANZA

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- Art. 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7122)

Legislazione vigente	Cp	1.675.887	-	-	-	2014
	Cs	1.675.887	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	100.000	300.000	100.000	300.000	2019
	Cs	100.000	300.000	100.000	300.000	
Legge di stabilità	Cp	1.775.887	300.000	100.000	300.000	
	Cs	1.775.887	300.000	100.000	300.000	

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- Art. 1, comma 964: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)

Legislazione vigente	Cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000	2021
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000	
Legge di stabilità	Cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000	
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000	

- Art. 1, comma 975: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)

Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	400.000	2020
	Cs	100.000	100.000	100.000	400.000	
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	400.000	
	Cs	100.000	100.000	100.000	400.000	

- Art. 1, comma 975, punto 1: Alta velocità (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)

Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000	2021
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000	
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000	
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000	

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

- Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372)

Legislazione vigente	Cp	103.067	183.375	120.000	-	2016
	Cs	103.067	183.375	120.000	-	
Rifinanziamento	Cp	50.000	-	-	-	
	Cs	50.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	153.067	183.375	120.000	-	
	Cs	153.067	183.375	120.000	-	

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):

- Art. 1, comma 176: Contratti programma RFI (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7122/p)

Legislazione vigente	Cp	50.000	49.932	-	-	2015
	Cs	50.000	49.932	-	-	
Legge di stabilità	Cp	50.000	49.932	-	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	50.000	49.932	-	-	
<i>Decreto-legge n. 43 del 2013</i> : Disposizioni urgenti per il bilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:						
- <i>Art. 7-ter</i> , comma 2: Infrastrutture FS (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7122/p)						
Legislazione vigente	Cp	-	20.000	120.000	960.000	2024
	Cs	-	20.000	120.000	960.000	
Legge di stabilità	Cp	-	20.000	120.000	960.000	
	Cs	-	20.000	120.000	960.000	
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
<i>Decreto-legge n. 98 del 2011</i> : Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:						
- <i>Art. 32</i> , comma 1, punto 9: Hub portuale di Ravenna (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto (2.6 - cap. 7268)						
Legislazione vigente	Cp	-	-	48.940	-	2016
	Cs	-	-	48.940	-	
Legge di stabilità	Cp	-	-	48.940	-	
	Cs	-	-	48.940	-	
<i>Legge n. 228 del 2012</i> : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):						
- <i>Art. 1</i> , comma 186: Realizzazione piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Settore n. 1) Infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto (2.6 - cap. 7270)						
Legislazione vigente	Cp	-	94.872	-	-	2015
	Cs	-	94.872	-	-	
Legge di stabilità	Cp	-	94.872	-	-	
	Cs	-	94.872	-	-	
<i>Decreto-legge n. 43 del 2013</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:						
- <i>Art. 5-quater</i> , comma 1: Interventi relativi alla manutenzione ed al ripristino della funzionalità dell'area del molo colpita dal sinistro del 7 maggio 2013 (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.6 - cap. 7256)						
Legislazione vigente	Cp	500	-	-	-	2014
	Cs	500	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	500	-	-	-	
	Cs	500	-	-	-	
Totale missione		Cp	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000
		Cs	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA						
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
<i>Legge n. 398 del 1998</i> : Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP						
- <i>Art. 1</i> , comma 1: Ente autonomo acquedotto pugliese (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7156)						
Legislazione vigente	Cp	15.494	15.494	15.494	30.988	2018
	Cs	15.494	15.494	15.494	30.988	
Legge di stabilità	Cp	15.494	15.494	15.494	30.988	
	Cs	15.494	15.494	15.494	30.988	
Opere pubbliche e infrastrutture						

L. 27 dicembre 2013, n. 147

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
 - *Art. 50, comma 1, punto C:* Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica (10.1 - cap. 7464)

Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-	
	Cs	-	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	-	100.000	500.000	-	2016
	Cs	-	100.000	500.000	-	
Legge di stabilità	Cp	-	100.000	500.000	-	
	Cs	-	100.000	500.000	-	

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- *Art. 1, comma 78:* Rifinanziamento *legge n. 166 del 2002*, interventi infrastrutture (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	136.107	136.107	136.107	680.535	2021
	Cs	136.107	136.107	136.107	680.535	
Legge di stabilità	Cp	136.107	136.107	136.107	680.535	
	Cs	136.107	136.107	136.107	680.535	

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- *Art. 1, comma 977, punto A:* Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	88.750	88.750	88.750	443.750	2021
	Cs	88.750	88.750	88.750	443.750	
Legge di stabilità	Cp	88.750	88.750	88.750	443.750	
	Cs	88.750	88.750	88.750	443.750	

- *Art. 1, comma 977, punto B:* Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	94.151	94.151	94.151	564.906	2022
	Cs	94.151	94.151	94.151	564.906	
Legge di stabilità	Cp	94.151	94.151	94.151	564.906	
	Cs	94.151	94.151	94.151	564.906	

- *Art. 1, comma 977, punto C:* Fondo opere strategiche (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	90.450	90.450	90.450	633.150	2023
	Cs	90.450	90.450	90.450	633.150	
Legge di stabilità	Cp	90.450	90.450	90.450	633.150	
	Cs	90.450	90.450	90.450	633.150	

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- *Art. 2, comma 257, punto A:* Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7- cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	90.772	90.772	90.772	544.632	2022
	Cs	90.772	90.772	90.772	544.632	
Legge di stabilità	Cp	90.772	90.772	90.772	544.632	
	Cs	90.772	90.772	90.772	544.632	

- *Art. 2, comma 257, punto B:* Legge obiettivo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	91.612	91.612	91.612	641.284	2023
	Cs	91.612	91.612	91.612	641.284	
Legge di stabilità	Cp	91.612	91.612	91.612	641.284	
	Cs	91.612	91.612	91.612	641.284	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

- Art. 2, comma 257, punto C: Legge obiettivo
(Settore n. 27) interventi diversi (1.7 - cap.
7060/p)

Legislazione vigente	Cp	90.517	90.517	90.517	724.136	2024
	Cs	90.517	90.517	90.517	724.136	
Legge di stabilità	Cp	90.517	90.517	90.517	724.136	
	Cs	90.517	90.517	90.517	724.136	

- Art. 2, comma 291, punto A: Prosecuzione
degli interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 - cap. 7188/p)

Legislazione vigente	Cp	1.212	1.212	1.212	7.272	2022
	Cs	1.212	1.212	1.212	7.272	
Legge di stabilità	Cp	1.212	1.212	1.212	7.272	
	Cs	1.212	1.212	1.212	7.272	

- Art. 2, comma 291, punto B: Prosecuzione
degli interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 - cap. 7188/p)

Legislazione vigente	Cp	225	225	225	1.350	2022
	Cs	225	225	225	1.350	
Legge di stabilità	Cp	225	225	225	1.350	
	Cs	225	225	225	1.350	

- Art. 2, comma 291, punto C: Prosecuzione
degli interventi per la salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela
ambientale (1.7 - cap. 7188/p)

Legislazione vigente	Cp	64	64	64	384	2022
	Cs	64	64	64	384	
Legge di stabilità	Cp	64	64	64	384	
	Cs	64	64	64	384	

- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli
interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore
n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 -
cap. 7187)

Legislazione vigente	Cp	1.000	1.000	1.000	6.000	2022
	Cs	1.000	1.000	1.000	6.000	
Legge di stabilità	Cp	1.000	1.000	1.000	6.000	
	Cs	1.000	1.000	1.000	6.000	

*Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:*
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria:

- Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività
dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia:
penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio,
scolastica (1.7 - cap. 7695)

Legislazione vigente	Cp	449.378	119.689	-	-	2015
	Cs	449.378	119.689	-	-	
Legge di stabilità	Cp	449.378	119.689	-	-	
	Cs	449.378	119.689	-	-	

*Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale*

- Art. 21, comma 1, punto A: Opere strategiche
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.7- cap.
7060/p)

Legislazione vigente	Cp	58.200	58.200	58.200	407.400	2023
	Cs	58.200	58.200	58.200	407.400	
Legge di stabilità	Cp	58.200	58.200	58.200	407.400	
	Cs	58.200	58.200	58.200	407.400	

- Art. 21, comma 1, punto B: Opere strategiche
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap.
7060/p)

Legislazione vigente	Cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000	2024
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legge di stabilità	Cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000	
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000	
<i>Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:</i>						
- Art. 32, comma 1, punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7174)						
Legislazione vigente	Cp	29.562	23.167	-	-	2015
	Cs	29.562	23.167	-	-	
Legge di stabilità	Cp	29.562	23.167	-	-	
	Cs	29.562	23.167	-	-	
- Art. 32 comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7685)						
Legislazione vigente	Cp	18.025	18.025	18.025	102.819	2024
	Cs	18.025	18.025	18.025	102.819	
Legge di stabilità	Cp	18.025	18.025	18.025	102.819	
	Cs	18.025	18.025	18.025	102.819	
<i>Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):</i>						
- Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7200)						
Legislazione vigente	Cp	298.677	291.864	386.736	-	2016
	Cs	298.677	291.864	386.736	-	
Legge di stabilità	Cp	298.677	291.864	386.736	-	
	Cs	298.677	291.864	386.736	-	
<i>Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:</i>						
- Art. 18, comma 9: Somme da assegnare per il programma 6.000 campanili (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7543)						
Legislazione vigente	Cp	100.000	-	-	-	2014
	Cs	100.000	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	50.000	-	-	-	2014
	Cs	50.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	100.000	-	-	-	
	Cs	100.000	-	-	-	
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
<i>Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:</i>						
- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7483)						
Legislazione vigente	Cp	10.330	10.330	10.330	-	2016
	Cs	10.330	10.330	10.330	-	
Legge di stabilità	Cp	10.330	10.330	10.330	-	
	Cs	10.330	10.330	10.330	-	
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 - cap. 7484)						
Legislazione vigente	Cp	10.330	10.330	10.330	-	2016
	Cs	10.330	10.330	10.330	-	
Legge di stabilità	Cp	10.330	10.330	10.330	-	
	Cs	10.330	10.330	10.330	-	
<i>Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997:</i>						
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
- Art. 19-bis, comma 1, punto 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7485)						

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Legislazione vigente	Cp	51.646	51.646	51.646	51.646	2017
	Cs	51.646	51.646	51.646	51.646	
Legge di stabilità	Cp	51.646	51.646	51.646	51.646	
	Cs	51.646	51.646	51.646	51.646	
<i>Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):</i>						
<i>- Art. 1 comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7481)</i>						
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	-	2016
	Cs	5.000	5.000	5.000	-	
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	-	
	Cs	5.000	5.000	5.000	-	
<i>Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:</i>						
<i>- Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi di cui al (1.2 - cap. 7514)</i>						
Legislazione vigente	Cp	154.103	13.448	69.125	-	2016
	Cs	154.103	13.448	69.125	-	
Rimodulazione	Cp	-8.000	-	8.000	-	
	Cs	-8.000	-	8.000	-	
Legge di stabilità	Cp	146.103	13.448	77.125	-	
	Cs	146.103	13.448	77.125	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 11: Mega-lotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7155)</i>						
Legislazione vigente	Cp	-	3.000	23.000	-	2016
	Cs	-	3.000	23.000	-	
Legge di stabilità	Cp	-	3.000	23.000	-	
	Cs	-	3.000	23.000	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 12: Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7532/p)</i>						
Legislazione vigente	Cp	-	-	8.000	-	2016
	Cs	-	-	8.000	-	
Rimodulazione	Cp	8.000	-	-8.000	-	2014
	Cs	8.000	-	-8.000	-	
Legge di stabilità	Cp	8.000	-	-	-	
	Cs	8.000	-	-	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 3: RFI-AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia - Il lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7515)</i>						
Legislazione vigente	Cp	181.316	175.309	175.215	-	2016
	Cs	181.316	175.309	175.215	-	
Rifinanziamento	Cp	9.000	10.000	10.000	-	
	Cs	9.000	10.000	10.000	-	
Legge di stabilità	Cp	190.316	185.309	185.215	-	
	Cs	190.316	185.309	185.215	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi - Il lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7518)</i>						
Legislazione vigente	Cp	8.083	397	38.289	-	2016
	Cs	8.083	397	38.289	-	
Legge di stabilità	Cp	8.083	397	38.289	-	
	Cs	8.083	397	38.289	-	
<i>- Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità alla Valtellina: SS 38 I lotto - Variante di Morbegno,</i>						

L. 27 dicembre 2013, n. 147

II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7519)

Legislazione vigente	Cp	19.708	3.927	4.774	-	2016
	Cs	19.708	3.927	4.774	-	
Legge di stabilità	Cp	19.708	3.927	4.774	-	
	Cs	19.708	3.927	4.774	-	

- Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase - Stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7520)

Legislazione vigente	Cp	2.956	11.433	-	-	2015
	Cs	2.956	11.433	-	-	
Legge di stabilità	Cp	2.956	11.433	-	-	
	Cs	2.956	11.433	-	-	

- Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento asse stradale Lioni-Grottaminarda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7529)

Legislazione vigente	Cp	14.781	23.819	9.548	-	2016
	Cs	14.781	23.819	9.548	-	
Legge di stabilità	Cp	14.781	23.819	9.548	-	
	Cs	14.781	23.819	9.548	-	

Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013):

- Art. 1, comma 181: Miglioramento della viabilità e dei trasporti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7380)

Legislazione vigente	Cp	14.950	14.980	-	-	2015
	Cs	14.950	14.980	-	-	
Legge di stabilità	Cp	14.950	14.980	-	-	
	Cs	14.950	14.980	-	-	

- Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7532/p)

Legislazione vigente	Cp	35	392.713	540	1.724.020	2029
	Cs	35	392.713	540	1.724.020	
Riduzione	Cp	-	-150.000	-	-	
	Cs	-	-150.000	-	-	
Rifinanziamento	Cp	-	-	140.000	400.000	2019
	Cs	-	-	140.000	400.000	
Rimodulazione	Cp	49.000	-	-	-49.000	
	Cs	49.000	-	-	-49.000	
Legge di stabilità	Cp	49.035	242.713	140.540	2.075.020	
	Cs	49.035	242.713	140.450	2.075.020	

- Art. 1, comma 212: Somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7504)

Legislazione vigente	Cp	-	79.892	-	-	2015
	Cs	-	79.892	-	-	
Legge di stabilità	Cp	-	79.892	-	-	
	Cs	-	79.892	-	-	

Decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

- Art. 18, comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7536)

Legislazione vigente	Cp	-	70.000	85.500	-	2016
	Cs	-	70.000	85.500	-	
Legge di stabilità	Cp	-	70.000	85.500	-	
	Cs	-	70.000	85.500	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

- Art. 18, comma 2, punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7537)

Legislazione vigente	Cp	70.000	120.000	70.000	-	2016
	Cs	70.000	120.000	70.000	-	
Legge di stabilità	Cp	70.000	120.000	70.000	-	
	Cs	70.000	120.000	70.000	-	

- Art. 18, comma 2, punto 2: Somme da assegnare alla regione Veneto per la Pedemontana veneta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7147)

Legislazione vigente	Cp	20.500	130.000	219.500	-	2016
	Cs	20.500	130.000	219.500	-	
Legge di stabilità	Cp	20.500	130.000	219.500	-	
	Cs	20.500	130.000	219.500	-	

- Art. 18, comma 2, punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7538)

Legislazione vigente	Cp	156.000	131.000	-	-	2015
	Cs	156.000	131.000	-	-	
Rifinanziamento	Cp	150.000	100.000	100.000	-	2016
	Cs	150.000	100.000	100.000	-	
Legge di stabilità	Cp	306.000	231.000	100.000	-	
	Cs	306.000	231.000	100.000	-	

- Art. 18, comma 2, punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7540)

Legislazione vigente	Cp	50.000	201.000	70.000	-	2016
	Cs	50.000	201.000	70.000	-	
Rifinanziamento	Cp	100.000	100.000	-	-	
	Cs	100.000	100.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	150.000	301.000	70.000	-	
	Cs	150.000	301.000	70.000	-	

- Art. 18, comma 2, punto 6: Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la SS n. 640 e la A-19 Agrigento-Caltanissetta (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7541)

Legislazione vigente	Cp	-	-	90.000	-	2016
	Cs	-	-	90.000	-	
Legge di stabilità	Cp	-	-	90.000	-	
	Cs	-	-	90.000	-	

- Art. 18, comma 5: Somme da assegnare alla Strada dei Parchi Spa (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7542)

Legislazione vigente	Cp	8.500	-	-	-	2014
	Cs	8.500	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	8.500	-	-	-	
	Cs	8.500	-	-	-	
Totale missione	Cp	2.935.934	2.965.023	2.999.612	8.079.272	
	Cs	2.935.934	2.965.023	2.999.612	8.079.272	

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca scientifica e tecnologica di base

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Decreto-legge n. 5 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:

- Art. 31-bis, comma 5: Finanziamento della Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI) (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 - cap. 7235)

Legislazione vigente	Cp	12.000	12.000	-	-	2015
	Cs	12.000	12.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	12.000	12.000	-	-	
	Cs	12.000	12.000	-	-	
Totale missione	Cp	12.000	12.000	-	-	
	Cs	12.000	12.000	-	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTETutela e conservazione della fauna e della flora e
salvaguardia della biodiversità

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 10 del 2013: Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani:- *Art. 7*, comma 2: Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi (Settore n. 25) Sistemazione aree
urbane (2.1 - cap. 7963)

Legislazione vigente	Cp	1.000	-	-	-	2014
	Cs	1.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	1.000	-	-	-	
	Cs	1.000	-	-	-	
Totale missione	Cp	1.000	-	-	-	
	Cs	1.000	-	-	-	

CASA E ASSETTO URBANISTICO

Edilizia abitativa e politiche territoriali

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo:- *Art. 3*, comma 1: Sisma Abruzzo (Settore n. 3)
Interventi per calamità naturali (14.1 - cap.
7817)

Legislazione vigente	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	2032
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664	
Legge di stabilità	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664	
Totale missione	Cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	
	Cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664	

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICISostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

Decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria:- *Art. 32*, comma 1, punto 10: Contributo per il
finanziamento del nuovo auditorium-teatro
dell'Opera di Firenze (Settore n. 27) Interventi
diversi (1.2 - cap. 8742)

Legislazione vigente	Cp	5.000	-	-	-	2014
	Cs	5.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	5.000	-	-	-	
	Cs	5.000	-	-	-	

Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte
contemporanee; tutela e valorizzazione del
paesaggio

BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

Decreto-legge n. 91 del 2013: Disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attività culturali e del turismo:- *Art. 5*, comma 1: Realizzazione progetto Nuovi
Uffizi (Settore n. 27) Interventi diversi (1.12 -
cap. 7482)

Legislazione vigente	Cp	7.000	-	-	-	2014
	Cs	7.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	7.000	-	-	-	
	Cs	7.000	-	-	-	

- *Art. 5*, comma 2: Realizzazione sede Museo
nazionale dell'ebraismo e della Shoah (Settore n.
27) Interventi diversi (1.12 - cap. 7483)

Legislazione vigente	Cp	3.000	-	-	-	2014
	Cs	3.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	3.000	-	-	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

Valorizzazione del patrimonio culturale	Cs	3.000	-	-	-	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO						
<i>Decreto-legge n. 91 del 2013</i> : Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo						
- <i>Art. 5-quater</i> , comma 1: Tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa (Settore n. 27) Interventi diversi (1.13 - cap. 7486)						
Legislazione vigente	Cp	100	100	-	-	2015
	Cs	100	100	-	-	
Legge di stabilità	Cp	100	100	-	-	
	Cs	100	100	-	-	
Totale missione	Cp	15.100	100	-	-	
	Cs	15.100	100	-	-	
ISTRUZIONE SCOLASTICA						
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
<i>Decreto-legge n. 104 del 2013</i> : Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca:						
- <i>Art. 10</i> comma 1: Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria sanitaria, di servizio, scolastica (1.1 - cap. 7106)						
Legislazione vigente	Cp	-	40.000	40.000	40.000	2044
	Cs	-	40.000	40.000	40.000	
Legge di stabilità	Cp	-	40.000	40.000	40.000	
	Cs	-	40.000	40.000	40.000	
Totale missione	Cp	-	40.000	40.000	40.000	
	Cs	-	40.000	40.000	40.000	
SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE						
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate						
SVILUPPO ECONOMICO						
<i>Legge n. 289 del 2002</i> : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
- <i>Art. 61</i> , comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425)						
Legislazione vigente	Cp	5.433.427	8.264.794	-	-	2015
	Cs	4.719.977	7.945.794	-	-	
Rimodulazione	Cp	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-	2016
	Cs	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-	
Legge di stabilità	Cp	5.033.427	6.764.794	1.900.000	-	
	Cs	4.319.977	6.445.794	1.900.000	-	
<i>Decreto-legge n. 39 del 2009</i> : Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo:						
- <i>Art. 14</i> , comma 1, punto 1: Sisma Abruzzo - Spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	13.000	-	-	-	2014
	Cs	70.000	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	13.000	-	-	-	
	Cs	70.000	-	-	-	
- <i>Art. 14</i> , comma 1, punto 2: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia privata (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	266.000	249.000	-	-	2015
	Cs	378.500	249.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	266.000	249.000	-	-	

L. 27 dicembre 2013, n. 147

- Art. 14, comma 1, punto 4: Sisma Abruzzo - Risorse per l'edilizia pubblica e privata comuni fuori dal cratere (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)	Cs	378.500	249.000	-	-	
Legislazione vigente	Cp	10.000	5.000	-	-	2015
	Cs	20.000	5.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	10.000	5.000	-	-	
	Cs	20.000	5.000	-	-	
- Art. 14, comma 1, punto 5: Sisma Abruzzo Risorse per interventi a sostegno delle attività produttive e di ricerca (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	33.000	27.000	-	-	2015
	Cs	33.000	27.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	33.000	27.000	-	-	
	Cs	33.000	27.000	-	-	
- Art. 14, comma 1, punto 6: Sisma Abruzzo - Risorse per assistenza tecnica (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	7.000	-	-	-	2014
	Cs	7.500	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	7.000	-	-	-	
	Cs	7.500	-	-	-	
- Art. 14, comma 1, punto 8: Sisma Abruzzo - Risorse per gli interventi previsti dall' <i>ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013/2012</i> (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	78.127	-	-	-	2014
	Cs	78.127	-	-	-	
Legge di stabilità	Cp	78.127	-	-	-	
	Cs	78.127	-	-	-	
<i>Decreto-legge n. 43 del 2013</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015:						
- Art. 7-bis comma 1: Rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (2.1 - cap. 8359/p)						
Legislazione vigente	Cp	197.200	197.200	197.200	591.600	2019
	Cs	197.200	197.200	197.200	591.600	
Rifinanziamento	Cp	300.000	300.000	-	-	
	Cs	300.000	300.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	497.200	497.200	197.200	591.600	
	Cs	497.200	497.200	197.200	591.600	
Totale missione	Cp	5.937.754	7.542.994	2.097.200	591.600	
	Cs	5.404.304	7.223.994	2.097.200	591.600	
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO						
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali						
ECONOMIA E FINANZE						
<i>Legge n. 266 del 2005</i> : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):						
- Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 - capp. 7849, 7850)						
Legislazione vigente	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340	2023

L. 27 dicembre 2013, n. 147

	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340
Legge di stabilità	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte					

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 78 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:

- *Art. 39*, comma 4-ter: Zone franche urbane (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap. 7816)

Legislazione vigente	Cp	-	-	-	-
	Cs	-	-	-	-
Legge di stabilità	Cp	-	-	-	-
	Cs	-	-	-	-
Totale missione	Cp	25.620	25.620	25.620	179.340
	Cs	25.620	25.620	25.620	179.340

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- *Art. 22*: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 - cap. 7335)

Legislazione vigente	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451	2019
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451	
Legge di stabilità	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451	
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451	
Totale missione	Cp	32.817	32.817	32.817	98.451	
	Cs	32.817	32.817	32.817	98.451	

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:

- *Art. 4*: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (6.1 - cap. 7810)

Legislazione vigente	Cp	5.000	-	-	-	2014
	Cs	5.000	-	-	-	
Rifinanziamento	Cp	30.000	15.000	15.000	-	2016
	Cs	30.000	15.000	15.000	-	
Legge di stabilità	Cp	35.000	15.000	15.000	-	
	Cs	35.000	15.000	15.000	-	
Totale missione	Cp	35.000	15.000	15.000	-	
	Cs	35.000	15.000	15.000	-	
Totale generale	Cp	21.866.526	21.269.551	14.505.041	57.942.825	
	Cs	21.333.076	20.950.551	14.505.041	57.942.825	

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.**

(...)

Art. 15 *Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari*

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999*, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale. ⁽⁷⁸⁾

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario può esercitare la facoltà di cui all'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con *legge 6 agosto 2008, n. 133*, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni. ⁽⁷²⁾

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli *articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e *1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 agosto 2010, n. 129*, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito con modificazioni dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'*articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39* e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche.

D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 – Art 15
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

(77) Comma inserito dall'*art. 1, comma 14, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(78) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 39, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(...)

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

TITOLO I**Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali****Art. 1** Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto. ⁽²⁾

2. Ai fini del presente decreto:

a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;

b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio. ⁽²⁾

[3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto. ⁽³⁾]

[4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. ⁽³⁾]

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

(2) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(3) Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2 *Adozione di sistemi contabili omogenei*

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. ⁽⁴⁾
]

(4) Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati* ⁽⁵⁾

1. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);*
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);*
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);*
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).*

2. *I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.*

3. *Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.*

4. *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di*

riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. ⁽⁶⁾

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per

gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁶⁾

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; ⁽⁷⁾

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpiegate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati

i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ⁽¹⁴⁾

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto

alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. ⁽⁸⁾ ⁽¹⁵⁾

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: ⁽⁹⁾

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;*
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;*
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. ⁽¹³⁾*

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.

(10)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. (12)

(5) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(6) Comma inserito dall' art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(7) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(8) Comma così modificato dall' art. 1, comma 538, lett. a), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(9) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 538, lett. b), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(10) Comma così modificato dall' art. 1, comma 507, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(11) Alinea così modificato dall' art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(12) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 2 aprile 2015.

(14) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 dicembre 2016.

(16) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3-bis Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali ⁽¹⁷⁾

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2.

4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

(17) Articolo inserito dall' art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 4 Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

(18)

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello. ⁽¹⁹⁾

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di

schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽²⁰⁾

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'art. 2, trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ^{(21) (23)}

7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:

a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;

b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1. ⁽²²⁾

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti territoriali. ⁽²²⁾

(18) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(19) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(20) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(21) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(22) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. e), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(23) Per le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, vedi il D.M. 12 maggio 2016.

Art. 5 *Definizione della transazione elementare*

- 1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.*
- 2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.*
- 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.* ⁽²⁴⁾
- 3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.* ⁽²⁵⁾

(24) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(25) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 6 *Struttura della codifica della transazione elementare*

- 1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita dall'allegato n. 7.* ⁽²⁶⁾
- 1-bis. La codifica della transazione elementare è aggiornata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari*

interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali con validità dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione. ⁽²⁷⁾

(26) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(27) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 7 *Modalità di codificazione delle transazioni elementari*

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2 codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato: ⁽²⁸⁾

a) l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente previsto; ⁽²⁹⁾

b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;

c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio ⁽²⁹⁾.

1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che non sono stati oggetto del riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza. ⁽³⁰⁾

(28) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(29) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(30) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 8 *Adeguamento SIOPE*

1. *Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.* ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾

2. *Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.*

(31) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 giugno 2016.

Art. 9 *Il sistema di bilancio*

1. *Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.*

Art. 10 *Bilanci di previsione finanziari*

1. *Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.*

⁽³³⁾

2. *A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.* ⁽³⁴⁾

3. *Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*

a) *sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;*

b) *sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.* ⁽³⁴⁾

4. *Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.* ⁽³⁴⁾

4-bis. *Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.* ⁽³⁵⁾

(33) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(34) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(35) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 11 *Schemi di bilancio* ⁽³⁶⁾

1. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:*

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.*

3. *Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:*

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge

e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; ⁽³⁷⁾

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; ⁽³⁷⁾

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri

organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

(36) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(37) Lettera inserita dall' art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 11-bis Bilancio consolidato ⁽³⁸⁾

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

(38) Articolo inserito dall' art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 11-ter *Enti strumentali* ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

(39) Articolo inserito dall' art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(40) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' art. 8, comma 1-quater, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

Art. 11-quater Società controllate ⁽⁴¹⁾

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: ⁽⁴²⁾

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

(41) Articolo inserito dall' art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(42) Alinea così modificato dall' art. 26, comma 9, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 11-quinquies Società partecipate ⁽⁴³⁾

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. ⁽⁴⁴⁾

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici

locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

(43) Articolo inserito dall' art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(44) Comma così modificato dall' art. 26, comma 9, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 12 *Omogeneità della classificazione delle spese*

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

⁽⁴⁵⁾

(45) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 13 *Definizione del contenuto di missione e programma*

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. ⁽⁴⁶⁾

2. *L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 è costituita dai programmi.* ⁽⁴⁶⁾

(46) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 14 *Criteri per la specificazione e classificazione delle spese*

1. *Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:* ⁽⁴⁷⁾

a) *missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;*

b) *programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei macroaggregati è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente;* ⁽⁴⁸⁾

[c) *macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4* ⁽⁴⁹⁾.]

[2. *La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.* ⁽⁵⁰⁾]

3. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva*

dei costi sostenuti per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo lo schema previsto dall'art. 11, comma 4, lettera h). ⁽⁵¹⁾

3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto. ⁽⁵²⁾

3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). ⁽⁵²⁾

(47) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(48) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. p), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(49) Lettera abrogata dall' art. 1, comma 1, lett. p), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(50) Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. p), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(51) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. p), nn. 1) e 4), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(52) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. p), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 15 *Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate*

1. *Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:*

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie; ⁽⁵³⁾

[c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente ⁽⁵⁴⁾.]

2. *Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.*
⁽⁵⁵⁾

(53) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(54) Lettera abrogata dall' art. 1, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(55) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 16 *Flessibilità degli stanziamenti di bilancio* ⁽⁵⁶⁾

1. *Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle*

missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.

2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti.

(56) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 17 *Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica*

1. Gli enti strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, predispongono un budget economico. ⁽⁵⁷⁾

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'art. 2428, comma 2, del codice civile. ⁽⁵⁸⁾

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui al comma 1 che rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri incassi e pagamenti attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ⁽⁵⁹⁾

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'art. 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto, predisposto secondo le modalità di cui all'allegato n. 15, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di cui all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse. ⁽⁶⁰⁾

4. Tale prospetto è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. ⁽⁶¹⁾

5. *La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.*

6. *Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.*

6-bis. *Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono di un servizio di cassa che prevede l'utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento.* ⁽⁶²⁾

6-ter. *Gli enti di cui al comma 1, ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinviando l'attuazione dei commi da 2 a 6 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti del proprio comparto.* ⁽⁶²⁾

6-quater. *Il prospetto di cui all'allegato n. 15 è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.* ⁽⁶²⁾

(57) *Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(58) *Comma inserito dall' art. 1, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(59) *Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. s), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(60) *Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. s), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(61) *Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. s), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(62) *Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. s), n. 6), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

Art. 18 *Termini di approvazione dei bilanci*

1. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:* ⁽⁶³⁾

a) *il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;*

b) *il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;* ⁽⁶⁴⁾

c) *il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.* ⁽⁶⁵⁾

2. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali* ⁽⁶⁶⁾.

(63) *Alinea così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(64) *Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(65) *Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. t), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(66) *Comma così modificato dall' art. 9, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.*

Art. 18-bis *Indicatori di bilancio* ⁽⁶⁷⁾

1. *Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.*

2. *Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).*

3. *Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.*

4. *Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.* ⁽⁶⁸⁾

(67) *Articolo inserito dall' art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(68) *In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 9 dicembre 2015 e il Decreto 22 dicembre 2015.*

TITOLO II

Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 19 *Oggetto e ambito di applicazione*

1. *Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi*

contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;

b) le regioni:

i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;

ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione; ⁽⁷⁰⁾

c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; ⁽⁶⁹⁾

d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

(69) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1, D.M. 15 giugno 2012 e l'art. 1, comma 522, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

(70) Vedi, anche, l'art. 1, comma 522, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni

adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; ⁽⁷¹⁾

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi. ⁽⁷²⁾

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi. ⁽⁷²⁾

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta. ⁽⁷³⁾

(71) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. v), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(72) Comma inserito dall' art. 1, comma 1, lett. v), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(73) In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma vedi l' art. 31, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e l' art. 1, comma 777, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 21 Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità

1. *Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:*

a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesoriери delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. *Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.*

Art. 22 *Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione*

1. *Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.*

2. *Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio.*

3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:

a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;

d) le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

Art. 23 Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):

a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;

c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24 Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art. 25 Bilancio preventivo economico annuale

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2. ⁽⁷⁴⁾

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

(74) Comma inserito dall' art. 1, comma 564, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 26 *Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN*

1. *Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.*
2. *Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.*
3. *Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.* ⁽⁷⁵⁾
4. *Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.*

(75) Vedi, ora, il D.M. 15 giugno 2012 e il D.M. 20 marzo 2013.

Art. 27 *Piano dei conti*

1. *Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano*

dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.

Art. 28 *Norme generali di riferimento*

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29 *Principi di valutazione specifici del settore sanitario*

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie: ⁽⁷⁶⁾

a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;

b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;

3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;

4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016; ⁽⁷⁸⁾

c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati; ⁽⁷⁹⁾

d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;

e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;

f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;

g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto

rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;

h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);

j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente

titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c)

(77).

(76) La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 luglio 2012, n. 178 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente alinea nella parte in cui si applica direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome.

(77) La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 luglio 2012, n. 178 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui si applica direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome.

(78) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 36, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(79) A parziale deroga delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l' art. 6, comma 2-sexies, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, l'art. 6-bis, comma 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 30 Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie. ⁽⁸⁰⁾

(80) Comma così modificato dall' art. 1, comma 557, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 31 *Adozione del bilancio d'esercizio*

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.

2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 32 *Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale*

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.

2. *Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.*

3. *L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).*

4. *Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.*

5. *La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.*

6. *Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da*

ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione. ⁽⁸¹⁾

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

(81) Vedi, ora, il D.M. 15 giugno 2012 e il D.M. 20 marzo 2013.

Art. 33 *Tassonomia per gli enti in contabilità civilista*

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a decorrere dal 2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse. ⁽⁸²⁾

2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. ⁽⁸³⁾

(82) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. z), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(83) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. z), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 34 Aggiornamento schemi tecnici

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 35 Sistemi informativi e statistici della Sanità

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi

acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica. ⁽⁸⁴⁾

(84) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 dicembre 2016, n. 262.

TITOLO III

Ordinamento finanziario e contabile delle regioni ⁽⁸⁵⁾

Art. 36 *Principi generali in materia di finanza regionale* ⁽⁸⁶⁾

- 1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.*
- 2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.*
- 3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

(85) Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'originario Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni finali e transitorie.».

(86) Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 37 Sistema contabile ⁽⁸⁷⁾

1. Il sistema contabile delle regioni, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale, per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4.

3. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è

attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7.

4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

(87) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 38 *Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria* ⁽⁸⁸⁾

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

(88) Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 39 *Il sistema di bilancio delle regioni* ⁽⁸⁹⁾

1. *Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.*

2. *Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.*

3. *Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:*

a) *agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;*
b) *agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.*

4. *A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.*

5. *Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:*

a) *l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;*

b) *l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;*

c) *l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;*

d) *l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.*

6. *Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel*

periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;

d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di

entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;*
- b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).*

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

(89) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 40 *Equilibrio di bilanci* ⁽⁹⁰⁾

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa. ⁽⁹¹⁾

(90) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(91) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 41 *Il piano degli indicatori e dei risultati attesi* ⁽⁹²⁾

1. *Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis.*

(92) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 42 *Il risultato di amministrazione* ⁽⁹³⁾

1. *Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.*

2. *In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.*

3. *I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.*

4. *I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo*

crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le

finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte

le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. ⁽⁹⁴⁾

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

(93) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(94) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Art. 43 *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria* ⁽⁹⁵⁾

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. *L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.*

(95) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 44 *Classificazione delle entrate* ⁽⁹⁶⁾

1. *Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate all'art. 15, in:*

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;*
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.*

2. *Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.*

3. *Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.*

(96) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 45 *Classificazione delle spese* ⁽⁹⁷⁾

1. *Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 in:*

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

2. *Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.*

(97) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 46 *Fondo crediti di dubbia esigibilità* ⁽⁹⁸⁾

1. *Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.*

2. *Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.*

3. *È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile*

impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

(98) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 47 *Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali ⁽⁹⁹⁾*

- 1. Per conseguire i propri obiettivi, la regione si avvale di organismi e di enti strumentali, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'art. 11-ter, comma 3.*
- 2. Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale, al quale si applica l'art. 67. Gli organismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto.*
- 3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis.*
- 4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'art. 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'art. 17.*

5. *I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione.*

(99) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 48 *Fondi di riserva* ⁽¹⁰⁰⁾

1. *Nel bilancio regionale sono iscritti:*

a) *nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;*

b) *nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;*

c) *il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.*

2. *L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.*

3. *Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.*

(100) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 49 *Fondi speciali* ⁽¹⁰¹⁾

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

(101) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 50 *Assestamento del bilancio* ⁽¹⁰²⁾

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

(102) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* ⁽¹⁰³⁾

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ⁽¹⁰⁵⁾.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già

autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento. ⁽¹⁰⁴⁾

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(103) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(104) Comma così modificato dall' art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, e, successivamente, dall' art. 1, comma 952, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(105) Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 952, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 52 *La gestione delle entrate e delle spese* ⁽¹⁰⁶⁾

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

(106) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 53 *Accertamenti* ⁽¹⁰⁷⁾

1. *Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.*

2. *L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future.*

(107) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 54 *La riscossione* ⁽¹⁰⁸⁾

1. *La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.*

2. *La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui l'entrata non dà luogo ad effettivi movimenti di cassa.*

3. *L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contiene almeno:*

- a) l'indicazione del debitore;*
- b) l'ammontare della somma da riscuotere;*
- c) la causale;*
- d) l'indicazione del titolo e della tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata, con le relative codifiche, distintamente per residui o competenza;*
- e) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;*
- f) il numero progressivo;*

- g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della regione, la riscossione di ogni somma, versata in favore della regione, ivi comprese le entrate di cui al comma 6, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi, il tesoriere ne dà immediata comunicazione alla regione, richiedendo la regolarizzazione. La regione procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni.

5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

7. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere alla regione per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

9. I codici di cui al comma 3, lettera e), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(108) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 55 *Il versamento* ⁽¹⁰⁹⁾

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscalte nelle casse della regione.

2. Gli incaricati della riscossione interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscalte nei termini e nei modi fissati dai regolamenti di contabilità e dagli accordi convenzionali.

3. *Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale della regione, versano le somme riscosse presso la tesoreria della regione con cadenza stabilita dall'ordinamento contabile regionale, non superiore ai quindici giorni lavorativi.*

(109) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 56 *Impegni di spesa* ⁽¹¹⁰⁾

1. *Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.*

2. *L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza.*

3. *Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.*

4. *Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all'art. 42. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fine di adeguare*

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto. ⁽¹¹¹⁾

5. *Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.*

6. *Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.*

7. *Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.*

8. *L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente, sono annotate entro 10 giorni nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.*

(110) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(111) Comma così modificato dall' art. 1, comma 909, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 57 Liquidazione della spesa ⁽¹¹²⁾

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

(112) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 58 Il pagamento della spesa ⁽¹¹³⁾

1. Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro non costituiscono limite ai pagamenti.

2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

3. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contengono almeno i seguenti elementi:

- a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa, distintamente per residui o competenza, e della relativa disponibilità in termini di cassa;

- d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
- e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
- g) le modalità di pagamento se richieste dal creditore;
- h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;
- j) il codice che identifica le spese non soggette al controllo dei dodicesimi previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, in caso di esercizio provvisorio.

4. I codici di cui al comma 3, lettera i), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni, la regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

6. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

7. È vietata l'imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. I mandati di pagamento, non pagati entro il termine dell'esercizio, sono commutati dal tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere.

(113) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 59 *Modalità di estinzione dei titoli di pagamento* ⁽¹¹⁴⁾

1. *Le regioni possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:*

- a) accreditalmento in conto corrente postale intestato al creditore;*
- b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;*
- c) accreditalmento in conto corrente bancario;*
- d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.*

2. *Le dichiarazioni di accreditalmento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni.*

(114) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 60 *Gestione dei residui* ⁽¹¹⁵⁾

1. *Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.*

2. *Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56.*

3. *A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.*

4. *La gestione della competenza è separata da quella dei residui.*
5. *I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.*
6. *Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.*
7. *Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.*

(115) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 61 *Fondi statali per interventi speciali* ⁽¹¹⁶⁾

1. *Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.*

(116) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 62 *Mutui e altre forme di indebitamento* ^{(117) (118)}

1. *Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*
2. *Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.*
3. *L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.*
4. *Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono rimosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.*
5. *Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.*
6. *Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.*

7. *In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.*

8. *La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.*

9. *Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.*

(117) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(118) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' art. 1, comma 851, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 63 *Rendiconto generale* ⁽¹¹⁹⁾

1. *I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.*

2. *Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.*

3. *Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9.*

4. *Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1.*

5. *Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:*

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.

6. *Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.*

7. *Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:*

a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;

b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

8. *In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.*

9. *Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con*

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

(119) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 64 *Gli inventari* ⁽¹²⁰⁾

1. L'amministrazione del patrimonio delle regioni è disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi contabili applicati.

2. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

3. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata dal titolo II.

4. Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per gli immobili, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari.

5. *Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati.*

(120) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 65 *Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali*
(121)

1. *I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione.*

2. *I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto.*

(121) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 66 *Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto* (122)

1. *Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.*

2. *Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della*

gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11, comma 2.

(122) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 67 *Autonomia contabile del consiglio regionale* ⁽¹²³⁾

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

(123) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 68 *Il bilancio consolidato* ⁽¹²⁴⁾

1. *La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.*
2. *Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione".*
3. *Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.*
4. *Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
5. *Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.*

(124) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 69 *Servizio di tesoreria della regione* ⁽¹²⁵⁾

1. *Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.*
2. *Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.*
3. *Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.*

4. *Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.*
5. *La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.*
6. *Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.*
7. *Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.*
8. *Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.*
9. *Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa". Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere.* ⁽¹²⁷⁾
- 9-bis. *Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.* ⁽¹²⁶⁾
10. *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.*
11. *La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.*

(125) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(126) Comma inserito dall' art. 10, comma 5, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

(127) Comma così modificato dall' art. 15-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 70 *Cooperazione Stato-Regioni* ⁽¹²⁸⁾

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le regioni trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

(128) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 71 *Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denuncia* ⁽¹²⁹⁾

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

(129) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 72 *Il Collegio dei revisori dei conti* ⁽¹³⁰⁾

1. *Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.*

2. *Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.*

3. *Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.*

4. *Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.*

5. *Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.*

(130) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 73 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni* ⁽¹³¹⁾

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. ⁽¹³²⁾

(131) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(132) Comma così modificato dall' art. 38-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

TITOLO IV

Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale ⁽¹³³⁾

Art. 74 *Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali* ⁽¹³⁴⁾

1. *Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *all'art. 114:*

a) *al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

«L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.»;

b) *al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

«L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.»;

c) *al comma 4, la parola: «informano» è sostituita dalla seguente: «conformano», e le parole: «del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.»;*

d) *al comma 8, dopo le parole: « i seguenti atti» sono inserite le seguenti: « dell'azienda»;*

e) *le lettere b), c) e d) del comma 8 sono sostituite dalle seguenti:*

«b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.»;

f) *dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:*

«8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio;

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»;

2) *alla lettera d) del comma 2 dell'art. 147 dopo le parole: «la redazione del bilancio consolidato» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;*

3) al comma 4 dell'art. 147-quater, dopo le parole: «secondo la competenza economica» sono inserite le seguenti: «, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

4) all'art. 150:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni di principio del presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

b) il comma 3 è abrogato;

5) l'art. 151 è sostituito dal seguente:

«Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate,

secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

6) all'art. 152:

a) al comma 1, dopo le parole: «i principi contabili stabiliti dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

b) le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4 sono sostituite dalle seguenti:

«a) art. 177;

b) art. 185, comma 3;

c) articoli 197 e 198;

d) art. 205;

e) articoli 213 e 219»;

7) al comma 4 dell'art. 153, le parole: «annuale o pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione», dopo le parole: «dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese» sono inserite le seguenti: «, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e» e dopo la parola: «finanziari» è inserita la seguente: «e»;

8) all'art. 154:

a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti

«1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.»;

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;

b) il comma 7 è abrogato;

9) all'art. 157:

a) al comma 1, le parole: «25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.

1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni.

1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

10) l'art. 160 è abrogato;

11) all'art. 162:

a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.»;

12) l'art. 163 è sostituito dal seguente:

«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei

residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.»;

13) l'art. 164 è sostituito dal seguente:

«Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.

2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.»;

14) all'art. 165:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «finanziario», dopo le parole: «all'entrata ed alla spesa» sono inserite le seguenti: «ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I

macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188;

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni

delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.»;

15) all'art. 166:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.»;

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.»;

16) l'art. 167 è sostituito dal seguente:

«Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali). - 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.»;

17) all'art. 168:

a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: « e le partite di giro»;

b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per conto di terzi» sono inserite le seguenti: «e le partite di giro», le parole: «ivi compresi i fondi economici, e» sono soppresse, le parole: «sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'art. 160.» sono sostituite dalle

seguenti: « comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.

2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.»;

18) l'art. 169 è sostituito dal seguente:

«Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.»;

19) l'art. 170 è sostituito dal seguente:

«Art. 170. (Documento unico di programmazione). - 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.»;

20) l'art. 171 è abrogato;

21) l'art. 172 è sostituito dal seguente:

«Art. 172. (Altri allegati al bilancio di previsione). - 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa

deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.»;

22) all'art. 174:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è abrogata, le parole: «la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziario e il Documento unico di programmazione», dopo le parole: «organo di revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 novembre di ogni anno»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono inserite le seguenti: «e dalla Giunta» le parole: «predisposti dall'organo esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.»;

c) al comma 3, la parola: «annuale» è abrogata, dopo le parole: «di previsione» è inserita la seguente: «finanziario». Il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.»;

23) all'art. 175:

a) al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di previsione» è inserita la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: «e di cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese» sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «non oltre il 30 novembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente»;

d) al comma 4, dopo le parole: « in via d'urgenza» sono inserite le seguenti: «opportunamente motivata,»;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.»;

g) al comma 7, le parole: «nei servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro»;

h) al comma 8, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»;

i) al comma 9, dopo le parole: «dell'organo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, salvo quelle previste dal comma 5-quater,» e dopo le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;

l) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.»;

m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla

sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»

24) all'art. 176:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti dal fondo di riserva» sono aggiunte le seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;

b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali»;

25) all'art. 179:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «l'accertamento delle entrate avviene» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni»;

c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «delle spese» sono inserite le seguenti: «del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro",»;

d) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

«c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento»;

e) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «atti amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.»;

f) al comma 3, dopo le parole: «regolamento di contabilità dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»;

26) all'art. 180:

a) alla lettera d) del comma 3, la parola: «somme» è sostituita dalle seguenti: «entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti»;

b) alla lettera e) del comma 3, le parole: «della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo e della tipologia»;

c) alla lettera f) del comma 3, dopo le parole: «la codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

« h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

e) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: «versata in favore dell'ente,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.»;

f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

27) al comma 3 dell'art. 181, dopo le parole: «dal regolamento di contabilità» sono aggiunte le seguenti: «, non superiori ai quindici giorni lavorativi»;

28) all'art. 183:

a) al comma 1, dopo le parole: «indicata la ragione» sono inserite le seguenti: «e la relativa scadenza»;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «oneri accessori» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato»;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.»;

d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.»;

e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti:

«5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.»;

f) al primo periodo del comma 9, dopo le parole: «assumono atti di impegno» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e, al secondo periodo, le parole: «all'art. 151, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8.»;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la

codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

29) all'art. 185:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;»;

c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola: «codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «, ove richiesto,» sono soppresse;

e) alla lettera i) della comma 2, dopo le parole: «vincoli di destinazione» sono aggiunte le seguenti: «stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;»;

f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.»;

g) al comma 3, dopo le parole: «della liquidazione» sono inserite le seguenti: «e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,»;

h) al secondo periodo del comma 4, le parole: «Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le parole: «ai fini della regolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.»;

i) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

30) all'art. 186:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.»;

31) all'art. 187:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Composizione del risultato di amministrazione»;

b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.»;

- c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.»;

32) all'art. 188:

a) al comma 1, dopo la parola: «è» è inserita la seguente: «immediatamente» e le parole: «al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

«La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto

divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.»;

33) all'art. 189:

a) al comma 2 le parole: «nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito» sono sostituite dalle seguenti: «esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) al comma 3 le parole: «costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.» sono sostituite dalle seguenti: «le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.»;

c) al comma 4 la parola: «accertamenti» è sostituita dalla seguente: «entrate»;

34) all'art. 191:

a) al comma 1 le parole: «intervento o capitolo» sono sostituite dalla seguente: «programma». Il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.»;

b) al comma 2 le parole: «all'intervento o capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione e al programma», dopo le parole: «di bilancio» sono inserite le seguenti: «e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.»;

35) all'art. 193:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», le parole: «ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà», sono sostituite dalle seguenti: «a dare», e le parole: «, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.» sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.»;

36) all'art. 195

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzo di entrate vincolate»;

b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.»;

c) al comma 2, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate», le parole: «dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile»;

d) al comma 3, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate». Dopo il secondo periodo del comma 3 è

aggiunto il seguente: « La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.»;

e) al comma 4, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate»;

37) la lettera a) del comma 2 dell'art. 197 è sostituita dalla seguente:

«a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;»;

38) all'art. 199:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 199, le parole: «avanzi di» sono sostituite dalle seguenti: «avanzo di parte corrente del», la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituito»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.»;

39) all'art. 200:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Gli investimenti»;

b) al comma 1, le parole: «pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione»;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi.

1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.»;

40) all'art. 201:

a) al comma 1, dopo le parole: «sono autorizzate» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento,»;

b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a cinquecentomila euro»;

41) all'art. 203:

a) alla lettera b) del comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione» le parole: «incluse le relative previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti i relativi stanziamenti»;

b) al comma 2, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica» sono sostituite dalle seguenti: «adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi»;

42) all'art. 204:

a) al comma 1, le parole: «Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse;

b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.»;

c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» sono soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze»;

d) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

43) all'art. 205-bis:

a) alla lettera a) del comma 3, le parole: «L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»;

44) all'art. 206:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

45) all'art. 207:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle comunità montane di cui fanno parte» sono aggiunte le seguenti: «che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «anche a favore di terzi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fidejussioni.»;

46) alla lettera b) del comma 1 all'art. 208, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro»;

47) all'art. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.»;

48) dopo il comma 1 dell'art. 215 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.»;

49) all'art. 216:

a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.». Al secondo periodo, dopo le parole: «debitamente esecutive» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «se privo della codifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.»;

50) all'art. 222 le parole: «per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni» e «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;

51) all'art. 224, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.»;

52) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 225, dopo la parola: «conservazione» sono inserite le seguenti: «per almeno cinque anni» e la parola: «periodiche» è soppressa;

53) all'art. 226:

a) al comma 2, le parole: «su modello approvato col regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «risorsa» è sostituita dalla seguente: «tipologia», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «programma», le parole: «nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, la parola: «meccanografici» è sostituita dalla seguente: «informatici»;

54) all'art. 227:

a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto» sono inserite le seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stato patrimoniale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.»;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»;

f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per

l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.»;

55) all'art. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione»;

b) al comma 2, le parole: «risorsa dell'» sono sostituite dalle seguenti: «tipologia di» e le parole: «intervento della» sono sostituite dalle seguenti: «programma di» e le parole: «nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse;

c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «di quella ancora da pagare» sono aggiunte le seguenti: «e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato»;

d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei residui» sono aggiunte le seguenti: «e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

e) al comma 4, le parole: «contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto.»;

g) al comma 7, la parola: «sui» è sostituita dalla seguente: «riguardante», le parole: «gestionali dei servizi degli enti locali indicati» sono sostituite dalla seguente: «contenuti» e le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero dell'interno.»;

h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

56) all'art. 229:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui

all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 sono abrogati;

57) all'art. 230:

a) alla rubrica, le parole: «conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Lo stato patrimoniale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

c) al comma 2, le parole: «, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale» sono soppresse. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.»;

d) al comma 3, le parole: «nel conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato patrimoniale»;

e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono soppresse;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

58) l'art. 231 è sostituito dal seguente:

«Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione

utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

59) l'art. 232 è sostituito dal seguente:

«Art. 232. (Contabilità economico-patrimoniale). - 1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.»;

60) dopo l'art. 233 è inserito il seguente:

«Art. 233-bis. (Il bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.»;

61) all'art. 239:

a) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «variazioni di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.»;

b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «di deliberazione consiliare» sono inserite le seguenti: «di approvazione». Al secondo periodo, dopo le parole: «La relazione» sono inserite le seguenti: «dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e»;

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;»;

62) al comma 4 dell'art. 246, le parole: «bilancio preventivo per l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione per il triennio successivo»;

63) al primo periodo del comma 1 dell'art. 250, dopo le parole: «nell'ultimo bilancio approvato» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'esercizio in corso,»;

64) al primo periodo del comma 5 dell'art. 268-bis, le parole: «nei bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.».

(133) Titolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(134) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 75 *Adeguamento della definizione di indebitamento* ⁽¹³⁵⁾

1. Nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 17 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.»;

b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: « Trasferimenti in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie».

(135) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 76 *Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci* ⁽¹³⁶⁾

1. *Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.*

2. *Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si applicano:*

a) l'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

(136) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 77 *Abrogazioni* ⁽¹³⁷⁾

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogati:*

a) l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) la legge 6 dicembre 1973, n. 853, concernente autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario;

c) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;

d) il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 170, concernente ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

e) il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014;

f) il comma 17 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014;

g) l'art. 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

h) al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194:

1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'art. 1;

2) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1;

3) gli articoli 2, 3 e 4.

(137) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie ⁽¹³⁸⁾

Art. 78 *Sperimentazione* ⁽¹³⁹⁾

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici,

misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'art. 12 della presente legge. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla

sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' art. 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'art. 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

(138) Titolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(139) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 79 *Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano* ⁽¹⁴⁰⁾

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(140) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 80 *Disposizioni finali ed entrata in vigore* ⁽¹⁴¹⁾

1. *Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.*

2. *Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.*

3. *All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

4. *Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.*

(141) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Allegato 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
Principi generali o postulati

1. *Principio dell'annualità*

2. *Principio dell'unità*

3. *Principio dell'universalità*
4. *Principio dell'integrità*
5. *Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità*
6. *Principio della significatività e rilevanza*
7. *Principio della flessibilità*
8. *Principio della congruità*
9. *Principio della prudenza*
10. *Principio della coerenza*
11. *Principio della continuità e della costanza*
12. *Principio della comparabilità e della verificabilità*
13. *Principio della neutralità*
14. *Principio della pubblicità*
15. *Principio dell'equilibrio di bilancio*
16. *Principio della competenza finanziaria*
17. *Principio della competenza economica*
18. *Principio della prevalenza della sostanza sulla forma*

1. Principio della annualità ⁽¹⁴³⁾

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

2. Principio dell'unità ⁽¹⁴⁴⁾

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in

conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come imm modificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti

derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che

ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;*
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;*
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.*

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e

concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di

identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;*
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;*
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.*

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla

formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio ⁽¹⁴⁵⁾

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria ⁽¹⁴⁶⁾

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;*
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;*
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;*
- (d) l'ammontare del credito;*
- (e) la relativa scadenza.*

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;*
- (b) la determinazione della somma da pagare;*
- (c) il soggetto creditore;*
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio*
- (e) la relativa scadenza.*

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente

in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l' esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente ⁽¹⁴²⁾, (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;*
- ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;*
- iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.*

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi,

contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

- a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

(142) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.

(143) Paragrafo così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(144) Paragrafo così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(145) Paragrafo così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(146) Paragrafo sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e modificato dall' art. 1, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del

medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015. Successivamente, il presente paragrafo è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016, dall' art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 1° marzo 2019, a decorrere dal 26 marzo 2019, e dall' art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 23 agosto 2019.

Allegato 2 **(previsto dall'articolo 26, comma 3)**

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

ANNO T ANNO T-1

A) Valore della produzione

A.1) Contributi in conto esercizio

A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale

A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo

A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo)

A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca

A.1.d.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente

A.1.d.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

A.1.d.3) da Ministero della Salute - altro

A.1.d.4) da Regione e altri enti pubblici

A.1.d.5) da privati

A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro

A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione

A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione

A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - intramoenia

A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-san. - altro

A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

A.5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

A.6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia

A.7) Altri ricavi e proventi

TOTALE A)

B) Costi della produzione

B.1) Acquisti di beni

B.1.a) Acquisti di beni sanitari

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari

B.2) Acquisti di servizi

B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base

B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica

B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az. san. pubbl.

B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione

B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az. san. pubbl.

B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale

B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti

B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia

B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro

B.2.j) Acquisto servizi non sanitari

B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro
B.3) Godimento di beni di terzi
B.4) Costi del personale
B.4.a) Personale dirigente medico
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli
B.4.e) Personale comparto altri ruoli
B.5) Ammortamenti
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
B.5.b) Ammortamento fabbricati
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali
B.6) Svalutazione dei crediti
B.6) Svalutazione dei crediti
B.7) Variazione delle rimanenze
B.7.a) Variazione rimanenze sanitarie
B.7.b) Variazione rimanenze non sanitarie
B.8) Accantonamenti
B.8.a) Accantonamenti per rischi
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca
B.8.d) Altri accantonamenti
B.9) Oneri diversi di gestione
TOTALE B)
Differenza tra valore e costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
C.1) Interessi attivi e altri proventi finanziari
C.2) Interessi passivi e altri oneri finanziari
TOTALE C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
D.1) Rivalutazioni
D.2) Svalutazioni
TOTALE D)
E) Proventi e oneri straordinari
E.1) Proventi straordinari
E.1.a) Plusvalenze
E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse
E.1.c) Altri proventi straordinari
E.2) Oneri straordinari
E.2.a) Minusvalenze
E.2.b) Altri oneri straordinari
TOTALE E)
Risultato prima delle imposte
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio
Y.1) IRAP
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali
Y.2) IRES
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
TOTALE Y)
Utile (perdita) dell'esercizio

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

ANNO T ANNO T-1

A) IMMOBILIZZAZIONI

A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento

A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo

A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

A.I.3.1) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno derivanti dall'attività di ricerca

A.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

A.I.5) Migliorie su beni di terzi

A.I.6) Pubblicità e propaganda

A.I.7) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

A.I.8) Altre immobilizzazioni immateriali

A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

A.II.1) Terreni

A.II.1.a) Disponibili

A.II.1.b) Indisponibili

A.II.2) Fabbricati

A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)

A.II.3) Impianti e macchinari

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

A.II.5) Mobili e arredi

A.II.6) Automezzi

A.II.7) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

A.II.8) Oggetti d'arte

A.II.9) Altri beni materiali

A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

A.III.1) Partecipazioni

A.III.2.a) Crediti finanziari v/Stato

A.III.2.a) Crediti finanziari v/Regione

A.III.2.b) Crediti finanziari v/altri

A.III.3) Altri titoli

TOTALE A)

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.I) RIMANENZE

B.I.1) Rimanenze materiale sanitario

B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario

B.I.3) Acconti per acquisti materiale sanitario

B.I.4) Acconti per acquisti materiale non sanitario

B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente

B.II.1.a.1) di cui v/Ministero della salute per ricerca corrente

B.II.1.a.2) di cui v/Ministero della salute per ricerca finalizzata

B.II.1.a.3) di cui v/Ministero della salute per ricerca - altro

B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti

B.II.1.b.1) di cui crediti v/Stato - investimenti per ricerca

B.II.2.a) Crediti v/regione o PA - parte corrente

B.II.2.a.1) di cui v/regione per ricerca

B.II.2.b) Crediti v/regione o PA - incrementi di patrimonio netto

B.II.3) Crediti v/Comuni

B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della regione

B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione

B.II.5) Crediti v/Erario

B.II.6) Crediti v/clienti privati

B.II.7) Crediti v/controllate, collegate, sperimentazioni gestionali

B.II.8) Crediti v/altri soggetti pubblici

B.II-8.1) di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca

B.II.9) Altri crediti

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

B.IV.1) Cassa

B.IV.2) Istituto tesoriere

B.IV.3) Conto corrente postale

TOTALE B)
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
C.1) Ratei attivi
C.2) Risconti attivi
TOTALE C)
TOTALE ATTIVO (A+B+C)
F) CONTI D'ORDINE
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare
D.II) Beni in comodato
D.III) Depositi cauzionali
D.IV) Garanzie prestate
D.V) Garanzie ricevute
D.VI) Beni in contenzioso
D.VII) Altri impegni assunti
D.VIII) Altri conti d'ordine
TOTALE F)
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
A.I) Fondo di dotazione
A.II) Finanziamenti per investimenti
A.II.1) Finanziamenti da Stato per investimenti
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca
A.II.2) Finanziamenti da Regione per investimenti
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti
A.IV) Contributi per ripiano perdite
A.V) Riserve di rivalutazione
A.VI) Altre riserve
A.VII) Utili (perdite) portate a nuovo
A.VIII) Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
B.1) Fondi per imposte, anche differite
B.2) Fondi per rischi
B.3) Quota inutilizzata contributi finalizzati da FSN e per ricerca
B.4) Altri fondi
TOTALE B)
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C.I) Premi operosità
C.II) TFR Dipendenti
TOTALE C)
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
D.I) Mutui passivi
D.II) Debiti verso istituto tesoriere
D.III) Debiti altri finanziatori
D.IV) Debiti verso Stato
D.IV.1) di cui debiti verso Stato per ricerca per restituzione finanziamenti
D.V) Debiti verso Regione o PA
D.V.a) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della regione
D.V.b) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione
D.VI) Debiti verso comuni
D.VII) Debiti verso fornitori
D.VIII) Debiti tributari
D.IX) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
D.X) Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali
D.XI) Altri debiti
TOTALE D)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.I) Ratei passivi
E.II) Risconti passivi
TOTALE E)
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)
F) CONTI D'ORDINE
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare
F.II) Beni in comodato
F.III) Depositi cauzionali
F.IV) Garanzie prestate
F.V) Garanzie ricevute
F.VI) Beni in contenzioso

F.VII) Altri impegni assunti
 F.VIII) Altri conti d'ordine
 TOTALE F)

Allegato 2/2

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio		
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati		
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
Ammortamenti		
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		
(+) accantonamenti SUMAI		
(-) pagamenti SUMAI		
(+) accantonamenti TFR		
(-) pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)		
- Fondi svalutazione di attività		
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti		
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri		
(+)/(-) contributi extrafondo		
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune
 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao
 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA
 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario
 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
 (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti
 (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino
 (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
 (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze
 (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi

A - Totale operazioni di gestione reddituale

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
 (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
 (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
 (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
 (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
 (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali
 (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
 (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
 (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
 (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
 (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse
 (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
 (-) Acquisto terreni
 (-) Acquisto fabbricati
 (-) Acquisto impianti e macchinari
 (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
 (-) Acquisto mobili e arredi
 (-) Acquisto automezzi
 (-) Acquisto altri beni materiali
 (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
 (+) Valore netto contabile terreni dismessi
 (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
 (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
 (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
 (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
 (+) Valore netto contabile automezzi dismessi
 (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
 (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
 (-) Acquisto crediti finanziari
 (-) Acquisto titoli
 (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
 (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
 (+) Valore netto contabile titoli dismessi
 (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
 (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

B - Totale attività di investimento

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)
 (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
 (+) aumento fondo di dotazione
 (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
 (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)
 (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
 (+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)
 (+) assunzione nuovi mutui (*)
 (-) mutui quota capitale rimborsata

C - Totale attività di finanziamento

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)

*Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso
di cassa complessivo*

Allegato 2/3

Schema di nota integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs. XXX/XX, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. XXX/XX.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. XXX/XX. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN1 - NO	<i>Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.</i>
GEN1 - SI	<i>Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.</i>

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN2 - NO	<i>I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.</i>

Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

GEN2 - SI

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

GEN3 - NO

GEN3 - SI

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento)

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'euro.

GEN4 - NO

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]

GEN4 - SI

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

<i>Posta di bilancio</i>	<i>Criterio di valutazione</i>
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. XXX/XX. [Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. XXX/XX. [Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
<i>Titoli</i>	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. [EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].
<i>Partecipazioni</i>	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
<i>Rimanenze</i>	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
<i>Crediti</i>	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
<i>Disponibilità liquide</i>	
<i>Ratei e risconti</i>	

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati [INDICARE IL CRITERIO UTILIZZATO PER LA CONTABILIZZAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO DAL DECRETO LEG.VO XXX]. I contributi in conto capitale sono rilevati [INDICARE IL CRITERIO UTILIZZATO PER LA CONTABILIZZAZIONE NEL RISPETTO DI QUANTO DAL DECRETO LEG.VO XXX]. L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce [SPECIFICARE L'APPOSITA VOCE DI PATRIMONIO NETTO]. Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza. [INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE HA ATTESTATO L'AVVENUTO RISPETTO DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE E L'UTILIZZO].
Fondi per rischi e oneri	
Premio operosità	E' determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione.
Medici SUMAI	Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: [INSERIRE]. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.XX

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

			T1		T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Di cui Personale Part Time al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	Di cui Personale Part Time al 31/12/X	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
RUOLO							
SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico-veterinaria							
- Sanitaria							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO							
PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello							
dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							

Livello
 dirigenziale
 Comparto
 - Categoria Ds
 - Categoria D
 - Categoria C
 - Categoria Bs
 - Categoria B
 - Categoria A

**RUOLO
 AMMINISTRATIVO**

Dirigenza
 Livello
 dirigenziale
 Comparto
 - Categoria Ds
 - Categoria D
 - Categoria C
 - Categoria Bs
 - Categoria B
 - Categoria A

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini-anno).

Dati sull'occupazione al 31.12.XX

PERSONALE DIPENDENTE (Conto annuale)

Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X-1 da altri enti	Personale in comando al 31/12/X ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X da altri enti

RUOLO SANITARIO

Dirigenza
 - Medico-veterinaria
 - Sanitaria
 Comparto
 - Categoria Ds
 - Categoria D
 - Categoria C
 - Categoria Bs

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza
 Livello dirigenziale
 Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza
 Livello dirigenziale
 Comparto

- Categoria Ds
 - Categoria D
 - Categoria C
 - Categoria Bs
 - Categoria B
 - Categoria A

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza
 Livello dirigenziale
 Comparto

- Categoria Ds
 - Categoria D
 - Categoria C
 - Categoria Bs
 - Categoria B
 - Categoria A

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Di cui Personale	Personale al 31/12/X	Di cui Personale
		a tempo parziale al 31/12/X-1		a tempo parziale al 31/12/X

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto annuale T2)

Tipologia di personale

Uomini-anno anno X-1

Uomini-anno anno X

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico-Veterinaria

- Sanitaria non medica

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto annuale T2)

Tipologia di personale

Uomini-anno anno X-1

Uomini-anno anno X

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico-Veterinaria

- Sanitaria non medica

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto annuale T2)

Tipologia di personale

Uomini-anno anno X-1

Uomini-anno anno X

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico-Veterinaria

- Sanitaria non medica

Comparto

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigenza

Comparto

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Comparto

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Comparto

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12, quadro E per MMG e PLS)

Tipologia di personale

Personale al 31/12/X-1

Personale al 31/12/X

MEDICINA DI BASE

MMG

PLS

Continuità assistenziale

Altro

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammortamento esercizi precedenti	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	di cui interamente ammortizzate nell'esercizio	Interessi capitalizzati nell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Ammortamento dell'esercizio	C	
Costi di impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione				AA0106	AA0102									AA	
Costi di ricerca, sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione															
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione															
immobilizzazioni immateriali in corso e acconti di cui soggette a sterilizzazione															
Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione															
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di cui soggette a sterilizzazione															

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - CRITERI DI AMMORTAMENTO	Art. 2425 c. 2 c.c. nuovi criteri di ammortamento SI / NO	Periodo di amm.to anni
Costi di impianto e di ampliamento ... altre aliquote		AA0106
Costi di ricerca, sviluppo ... altre aliquote		
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno ... altre aliquote		
immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ... altre aliquote		
Altre immobilizzazioni immateriali ... altre aliquote		

DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale	Ragioni iscrizione	Consenso collegio sindacale si/ no
Descrizione con posizione					
....					
...					

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale	Ragioni iscrizione	Consenso collegio sindacale si/ no
Descrizione con posizione					
....					
...					

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								C
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammortamento esercizi precedenti	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	di cui interamente ammortizzate nell'esercizio	Disposizioni	Incrementi capitalizzati nell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	
Terreni														
di cui soggetti a sterilizzazione														
Fabbricati non strumentali (disponibili)														
di cui soggetti a sterilizzazione														
Fabbricati strumentali (disponibili)														
di cui soggetti a sterilizzazione														
Impianti e macchinari														
di cui soggetti a sterilizzazione														
Attrezzature sanitarie e scientifiche														
di cui soggetti a sterilizzazione														
Mobili e arredi														
di cui soggetti a sterilizzazione														
Automobili														
di cui soggetti a sterilizzazione														
Altri beni materiali														
di cui soggetti a sterilizzazione														
sem obblazionari materiali in corso e accorti														
di cui soggetti a sterilizzazione														
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI														
di cui soggetti a sterilizzazione														

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - CRITERI DI AMMORTAMENTO	Art. 2426 c. 2 c.c., nuovi criteri di ammortamento SI / NO	Periodo di amm.to anni
Terreni		
... altre aliquote		
Fabbricati non strumentali (disponibili)		
... altre aliquote		
Fabbricati strumentali (disponibili)		
... altre aliquote		
Impianti e macchinari		
... altre aliquote		
Attrezzature sanitarie e scientifiche		
... altre aliquote		
Mobili e arredi		
... altre aliquote		
Automobili		
... altre aliquote		
Altri beni materiali		
... altre aliquote		
Immobilizzazioni materiali in corso e accorti		
... altre aliquote		

DETTAGLIO ALTRI BENI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Descrizione tipologia				
...				
...				

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

IMM01 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali

IMM01 - NO Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX

IMM01 - SI Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni immateriali	Valore lordo al termine dell'esercizio in corso	Aliquota indicata nel D.Lgs. XXX/XX	Aliquota utilizzata dall'azienda

IMM02 - Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali

IMM02 - NO	<i>Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX</i>		
IMM02 - SI	<i>Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.</i>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>Valore lordo al termine dell'esercizio in corso</i>	<i>Aliquota indicata nel D.Lgs. XXX/XX</i>	<i>Aliquota utilizzata dall'azienda</i>

IMM03 - Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno

IMM03 - NO	<i>Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.</i>
IMM03 - SI	<i>Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.</i>
IMM03 - MISTO	<i>Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni [specificare].</i>

IMM04 - Eventuale ammortamento integrale

IMM04 - NO	<i>Per i cespiti di valore inferiore a euro 516,46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.</i>
IMM04 - SI	<i>Per i cespiti di valore inferiore a euro 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.</i>
IMM04 - ALTRO	<i>[Specificare]</i>

IMM05 - Svalutazioni

IMM05 - NO	<i>Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.</i>
IMM05 - SI	<i>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO].</i>

IMM06 - Rivalutazioni

IMM06 - NO	<i>Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.</i>
IMM06 - SI	<i>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. [SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO].</i>

IMM07 - Costi capitalizzati

IMM07 - NO	<i>Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE XXX è pari a zero).</i>
IMM07 - SI	<i>Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE XXX è > 0). [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE].</i>

IMM08 - Oneri finanziari capitalizzati

IMM08 - NO	<i>Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.</i>

IMM08 - SI Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE].

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 - Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti, ecc.?	NO	SI	
IMM10 - Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM11 - Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM12 - Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SI ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]			
IMM13 - Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?			
IMM14 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?			

5. Immobilizzazioni finanziarie

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

[illegible]

IF01 - Svalutazione crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

IF01 - NO

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

IF01 - SI

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie [SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE].

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 - Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti, ecc.?	NO	SI
IF03 - Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?		
IF04 - Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?		
IF05 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e		

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?

6. Rimanenze

RI MANENZE	Valore Iniziale	Fondo Svalutazione di magazzino iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi (Acquisti)	Incrementi Ulizii Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi (Consumi)	Valore Finale	Di cui presso terzi (per distribuzioni per nome e per conto)	Di cui scorte di reparto	Fondo Svalutazione magazzino
Prodotti farmaceutici ed emoderivati										
Ossigeno										
Prodotti dietetici										
Materiali per la profilassi (vaccini)										
Materiali diagnostici prodotti chimici										
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzo di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.										
Presidi chirurgici e materiali sanitari										
Materiali protesici										
Materiali per emodialisi										
Materiali e prodotti per uso veterinario										
Altri beni e prodotti sanitari										
Acconti su forniture in materiale sanitario										
RI MANENZE MATERIALE SANITARIO										
Prodotti alimentari										
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										
Combustibili, carburanti e lubrificanti										
Supporti informatici e cancelleria										
Materiale per la manutenzione										
Altri beni non sanitari										
Acconti su forniture in materiale non sanitario										
RI MANENZE MATERIALE NON SANITARIO										
ALTRO										

RIM01 - Svalutazioni

RIM01 - NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

RIM01 - SI Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO].

Altre informazioni relative alle rimanenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 - Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pigni, patti di riservato dominio, pignoramenti, ecc.?	NO SI'	
RIM03 - Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?		
RIM04 - Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?		
RIM05 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?		

7. Crediti

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

CREDITI (al fondo del FSC)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				CREDITI PER ANNO DI FORMAZIONE					CREDITI PER SCADENZA		
	Valore Iniziale	Valore Finale	Di cui per fatture da emettere	Variazione	Variazione %	Crediti al 31/12/X-5 e precedenti	Crediti al 31/12/X-4	Crediti al 31/12/X-3	Crediti al 31/12/X-2	Crediti al 31/12/X-1	Di cui ENTRO 12 mesi	Di cui OLTRE 12 mesi
Crediti v/ Stato per spesa corrente												
di cui FSN indistinto												
di cui FSN vincolato												
di cui v/Ministero della Salute per ricerca corrente												
di cui v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata												
di cui v/Ministero della Salute per ricerca - altro												
Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica												
Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata												
Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti												
di cui crediti v/ Stato - investimenti per ricerca												
TOTALE CREDITI V/ STATO												
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente												
di cui FSR indistinto												
di cui FSR vincolato												
di cui v/Regione per ricerca												
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl/Azi. intraregionale												
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl/Azi. extraregionale												
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato												
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE												
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti												
Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione												
Crediti v/Regione per ripiano perdite												
di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005												
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO												
Crediti v/ Comuni												
Crediti v/ASL-USL della regione												
Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale												
TOTALE CREDITI V/ ASL-USL DELLA REGIONE												
Crediti v/AO della regione												
Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale												
TOTALE CREDITI V/AO DELLA REGIONE												
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione												
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale												
Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in con pensione)												
TOTALE CREDITI V/ IRCCS - POLICLINICI- FONDAZIONI DELLA REGIONE												
Crediti v/ARPA												
Crediti v/Energo												
Crediti v/enti privati												
Crediti v/enti privati per anticipi mobilità attiva												
TOTALE CREDITI V/ CLIENTI PRIVATI												
Crediti v/società controllate e collegate												
Crediti v/superintendenze gestionali												
Crediti v/gestioni liquidatorie												
Crediti v/prefetture												
Crediti v/enti soggetti pubblici												
di cui v/enti soggetti pubblici per ricerca												
Altri crediti diversi												
TOTALE CREDITI V/ALTRI												

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione crediti all'1/1X	Utilizzi esercizio X	Accantonamenti esercizio X	Fondo svalutazione crediti al 31/12/X
Crediti v/Stato per spesa corrente				
di cui FSN indistinto				
di cui FSN vincolato				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca corrente				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca - altro				
Crediti v/Stato per mobilità attiva pubblica				
Crediti v/Stato per mobilità attiva privata				
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				
di cui crediti v/Stato - investimenti per ricerca				
TOTALE CREDITI V/STATO				
Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente				
di cui FSR indistinto				
di cui FSR vincolato				
di cui v/Regione per ricerca				

Crediti v/Regione o Provincia
 autonoma per mobilità attiva da
 ASL-AO intraregionale
 Crediti v/Regione o Provincia
 autonoma per mobilità attiva da
 ASL-AO extraregione
 Crediti v/Regione o Provincia
 autonoma per mobilità attiva da
 privato
 TOTALE CREDITI V/REGIONE O
 PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA
 CORRENTE
 Crediti v/Regione per finanziamenti
 per investimenti
 Crediti v/Regione per aumento fondo
 dotazione
 Crediti v/Regione per ripiano perdite
 Crediti v/Regione per copertura
 debiti al 31/12/2005
 TOTALE CREDITI V/REGIONE O
 PROVINCIA AUTONOMA PER
 VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO
 Crediti v/Comuni
 Crediti v/ASL-USL della Regione
 Crediti v/ASL-USL della Regione per
 mobilità intraregionale
 TOTALE CREDITI V/ASL-USL DELLA
 REGIONE
 Crediti v/AO della Regione
 Crediti v/AO della Regione per
 mobilità intraregionale
 TOTALE CREDITI V/AO DELLA
 REGIONE
 Crediti v/IRCCS - Policlinici -
 Fondazione della Regione
 Crediti v/IRCCS - Policlinici -
 Fondazione della Regione per
 mobilità intraregionale
 Crediti v/aziende san. pubbliche fuori
 regione (mobilità pubblica non in
 compensazione)
 TOTALE CREDITI V/IRCCS -
 POLICLINICI - FONDAZIONI DELLA
 REGIONE
 Crediti v/ARPA
 Crediti v/Erario
 Crediti v/clienti privati
 Crediti v/clienti privati per anticipi
 mobilità attiva
 TOTALE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI
 Crediti v/società controllate e
 collegate
 Crediti v/sperimentazioni gestionali
 Crediti v/gestioni liquidatorie
 Crediti v/prefetture
 Crediti v/altri soggetti pubblici
 di cui v/altri soggetti pubblici per
 ricerca
 Altri crediti diversi
 TOTALE CREDITI V/ALTRI

DETTAGLIO CREDITI «R»

	Per mobilità sanitaria in compensazione	Altri crediti (fatturazione diretta)
Crediti v/ASL-USL della Regione	AB 0242	AB 0240
ASL 1		
ASL 2		
ASL ...		
Crediti v/AO della Regione	AB 0248	AB 0246
AO 1		

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

AO 2

AO ...

Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione AB 0254 AB 0252

IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 1

IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 2

IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione ...

DETTAGLIO

CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n./anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale

Crediti

v/Stato per

finanziamenti

per

investimenti

Inserire

dettaglio

Crediti

v/Regione

per

finanziamenti

per

investimenti

Inserire

dettaglio

Crediti

v/Regione

per aumento

fondo

dotazione

Inserire

dettaglio

Crediti

v/Regione

per ripiano

perdite

Inserire

dettaglio

di cui Crediti

v/Regione

per copertura

debiti al

31/12/2005

Inserire

dettaglio

ESERCIZI PRECEDENTI

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

ATTIVITA'

FINANZIARIE

CHE NON

COSTITUISCO

NO

IMMOBILIZZA

ZIONI

Partecipazioni

in imprese

controllate e

collegate

Partecipazioni

in altre

imprese

Titoli che non

costituiscono

immobilizzazio

ni

TOTALE

ATTIVITA'

Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Valore netto

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

FINANZIARIE
CHE NON
COSTITUISCO
NO
IMMOBILIZZA
ZIONI
ELENCO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
CHE NON
COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZI
ONI

Partecipazioni in
imprese
controllate e
collegate:

...

...

Partecipazioni in
altre imprese:

...

...

Sede	Forma giuridica	Capitale	% capital e pubblico	Patrimonio netto incluse riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito o a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)

ESERCIZI PRECEDENTI

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO

DETTAGLIO
ATTIVITA'
FINANZIARIE
CHE NON
COSTITUISCO
NO
IMMOBILIZZA
ZIONI

Partecipazioni
in imprese
controllate e
collegate:

...

...

Partecipazioni
in altre
imprese:

...

...

Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Valore finale

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante

CRED01 - NO Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 - SI Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante [SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE].

Altre informazioni relative ai crediti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 - Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc.?	NO	SI
CRED03 - Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?		
CRED04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni		

complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?

8. Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore Finale
		Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	
Cassa				
Istituto tesoriere				
Conto corrente postale				

DL01 - Fondi vincolati

DL01 - NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
DL01 - SI	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati [SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 - Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti, ecc.?	NO	SI	
DL03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?			

9. Ratei e risconti attivi

RATEI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
...		
...		
RISCONTI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
...		
...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 - Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?		

10. Patrimonio netto

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

PATRIMONIO NETTO	Consistenza Iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						REPERO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Giroconti e Rettificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo e fronte di interizzazione nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni (N-)	Risultato di Esercizio (N-)	Consistenza Finale	per copertura perdite	per interizzazioni	per neg.
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI										
RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI										
FONDO DI DOTAZIONE										
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE PER COPERTURA DEBITI al 31/12/2005										
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE										
Riserve da rivalutazioni										
Riserve da plusvalenze da reinvestire										
Altre riserve										
Utili (perdite) portati a nuovo										
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO										
TOTALE PATRIMONIO NETTO										

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI QUATTRO ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Vincolate o indicizzate	Anno di assegnazione	estremi provvedimenti	Destinazione (tipologia di beni acquistati)		Giroconti e Rettificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo e fronte di interizzazione nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni (N-)	Consistenza Finale
da stato										
... Assegnati in data antecedente al 1/1/03										
... Assegnati a partire dal 1/1/03 (dettagliare)										
da regione										
... Assegnati in data antecedente al 1/1/03										
... Assegnati a partire dal 1/1/03 (dettagliare)										

DETTAGLIO UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO E VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore Iniziale)	
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				
Utili (perdite) portati a nuovo				
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE PER COPERTURA DEBITI al 31/12/2005				
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE				
Somma incassata				

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

- PN01 - NO *Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.*
- PN01 - SI *Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da .. per l'acquisto di ... [SPECIFICARE IMPORTO, SOGGETTO EROGATORE E TIPOLOGIA DI BENI ACQUISITI].*

PN02 - Fondo di dotazione

- PN02 - NO *Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.*
- PN02 - SI *Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONE VARIAZIONE].*

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?		

11. Fondi per rischi e oneri

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza Iniziale	Accantonamenti anno	Riclassifiche	Utilizzi	Valore Finale

Fondi per imposte anche
differite

Fondi per rischi

...

...

Quota inutilizzata contributi
finalizzati da FSN e per ricerca

...

Altri fondi per oneri e spese

...

...

TOTALE FONDI RISCHI E
ONERI

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella
seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Consenso del Collegio Sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?		[INDICARE LE INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA L'EVENTO SIA STATO CONSIDERATO POSSIBILE].
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensione DELLA SITUAZIONE].
FR04 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?		

12. Trattamento di fine rapporto

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza Iniziale	Accantonamenti anno	Utilizzi	Valore Finale
Fondo per premi operosità				
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.				
Fondo	Criteri di determinazione			

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto

<i>Informazione</i>	<i>Caso presente in azienda?</i>	<i>Se sì, illustrare</i>
<i>TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?</i>		

13. Debiti

DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					DEBITI PER SCADENZA	
	Valore Finale	Di cui per fatture da ricevere	Di cui per acquisti al bene secondo la nota 30.00.01	Variazione	Variazione %	Debito al 31/12/8-8 e precedenti	Debito al 31/12/8-4	Debito al 31/12/8-3	Debito al 31/12/8-2	Debito al 31/12/8-1 (Valore iniziale)	Di cui: entro 12 mesi	Di cui: oltre 12 mesi
DEBITI PER MUTUI PASSIVI												
DEBITI VISTATO REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA												
Debiti v/ Stato												
Debiti v/Stato per mobilità passiva												
Debiti v/Stato per ricerca per restituzione finanziamenti												
Altri debiti v/Stato												
Debiti v/ Regione o Provincia autonoma												
Debiti v/Regione per finanziamenti												
Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione												
Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione												
Altri debiti v/Regione												
DEBITI VECOMUNI												
DEBITI VIAGENZE SANITARIE PUBBLICHE												
Debiti v/ASL-USL della regione												
Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale												
Debiti v/ASL-USL della regione per anticipo mobilità a attiva privata extraregione												
Debiti v/AO della regione												
Debiti v/AO della regione												
Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale												
Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione												
Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione												
Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità passiva intrareg.												
Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)												
Debiti v/ Aut-AO della Regione per versamenti al patrimonio netto												
DEBITI VARIOPI												
DEBITI VIFORNITORI												
Debiti verso fornitori												
Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione												
DEBITI VISTITO TESORIERE												
DEBITI TRIBUTARI												
DEBITI VISTITO PREVIDENZIALI ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE												
ALTRI DEBITI												
Debiti v/ Altri finanziatori												
Debiti v/ società controllate, collegate, partecipazioni gestionali												
Debiti v/ società controllate e collegate												
Debiti v/ partecipazioni gestionali												
Debiti v/ altri												
Debiti v/ dipendenti												
Debiti v/ gestione liquidazione												
Altri debiti diversi												
Di cui debiti al 31/12/2005												

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali

TOTALE MUTUI							

DETTAGLIO DEBITI "R"	per mobilità sanitaria in compensazione	altri crediti (fatturazione diretta)
Debiti v/ASL-USL della regione		
ASL 1		
ASL 2		
ASL ...		
Debiti v/AO della regione		
AO 1		
AO 2		
AO ...		
Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 1		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 2		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione ...		

DB01 - Debiti per mutui

DB01 - NO

Nell'esercizio non sono stati contratti ulteriori mutui.

DB01 - SI

Nell'esercizio sono stati rilevati contratti ulteriori mutui [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI E ALLEGARE PIANO DI AMMORTAMENTO].

DB02 - Transazioni

DB02 - NO

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazioni regionali.

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazioni regionali.
DB02 - SI [SPECIFICARE IMPORTI PER FORNITORI E ALLEGARE COMUNICAZIONI REGIONALI IN MERITO].

Altre informazioni relative a debiti

<i>Informazione</i>	<i>Caso presente in azienda?</i>	<i>Se sì, illustrare</i>
DB03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?		

14. Ratei e risconti passivi

<i>RATEI PASSIVI</i>	<i>Importo</i>	<i>Di cui oltre 12 mesi</i>
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
...		
...		
<i>RISCONTI PASSIVI</i>	<i>Importo</i>	<i>Di cui oltre 12 mesi</i>
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
...		
...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi

<i>Informazione</i>	<i>Caso presente in azienda?</i>	<i>Se sì, illustrare</i>
RP01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?		

15. Conti d'ordine

<i>CONTI D'ORDINE</i>	<i>Saldo al 31/12/X</i>	<i>Saldo al 31/12/X-1</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Variazioni %</i>
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE				
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE				
<i>DETTAGLIO CONTI D'ORDINE</i>				
Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
Beni in contenzioso				
Canoni di leasing a scadere				
Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				
Altri impegni assunti				
Beni di terzi presso l'Azienda				
...				

Consistenza al 31/12/X

Altre informazioni relative a conti d'ordine

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

<i>Informazione</i>	<i>Caso presente in azienda?</i>	<i>Se sì, illustrare</i>
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		
CO03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?		

16. Conto economico

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitale	Funzioni	Altro	Note		
Contributi da Regione e Prov. aut. per quota F.S. regionale indistinto						
Contributi da Regione (extrafondo) - Altro						
DETTAGLIO CONTRIBUTI	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
Descrizione progetto						
- vincolati						
...						
...						
...						
...						
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO VINCOLATI						
- indistinti						
...						
...						
...						
...						
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO INDISTINTI						
- ricerca						
...						
...						
...						
...						
TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER LA RICERCA						

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

<i>Informazione</i>	<i>Caso presente in azienda?</i>	<i>Se sì, illustrare</i>
CE01. Sono stati erogati contributi da parte di altri enti pubblici? Per quale finalità?		

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

DETTAGLIO RICAVI INFRAGRUPPO	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTA
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE								
Prestazioni di ricovero								
Prestazioni di specialista ambulatoriale								
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Prestazioni di File F								
Prestazioni servizi MMG, P.S. Contin. Assistenziale								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
Prestazioni termali								
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)								
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE								
Prestazioni di ricovero								
Prestazioni di specialista ambulatoriale								
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Prestazioni di File F								
Prestazioni servizi MMG, P.S. Contin. Assistenziale								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
Prestazioni termali								
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Saldo al 31/12/X	Saldo al 31/12/X-1	Variazioni	Variazioni %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55, comma 1, lett. c), d) ed ex artt. 57-58)				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55, comma 1, lett. c), d) ed ex artt. 57-58) (ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione)				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione)				
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA				

CE02 - Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione

CE02 - NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione.
CE02 - SI	Nell'esercizio sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

CE03 - Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione

CE03 - NO *Nell'esercizio non sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione.*

CE03 - SI *Nell'esercizio sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].*

CE04 - Proventi non sanitari

CE04 - NO *Nell'esercizio non sono stati rilevati proventi di natura non sanitaria.*

CE04 - SI *Nell'esercizio sono stati rilevati proventi di natura non sanitaria, relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].*

CE05 - Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

CE05 - NO *Nell'esercizio non sono stati rilevati concorsi, recuperi e rimborsi.*

CE05 - SI *Nell'esercizio sono stati rilevati concorsi, recuperi e rimborsi, relativamente a ...
[SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO E IMPORTO].*

PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	Distribuzione diretta	Distrib. per conto	TOTALE

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Ossigeno

Prodotti dietetici

**TOTALE PRODOTTI FARMACEUTICI ED
EMODERIVATI**

DETTAGLIO COSTI INFRAGRUPPO	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE								
Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale								
Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e Fila F								
Acquisti prestazioni termali in convenzione								
Acquisti prestazioni trasporto sanitari								
Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
TOTALE COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE								
Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale								
Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e Fila F								
Acquisti prestazioni termali in convenzione								
Acquisti prestazioni trasporto sanitari								
Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

CE06 - Acquisti di beni

- CE06 - NO** Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
- CE06 - SI** Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA BENI, MODALITA' DI RILEVAZIONE E IMPORTO].

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

- Informazione** **Caso presente in azienda?** **Se sì, illustrare**
- CE07.** Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da parte di altre Aziende Sanitarie della Regione?
Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?

DETTAGLIO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	Codice Struttura Sanit.	Partita IVA	Tipologia Di Prestazione	Anno di competenza	Importo Fatturato	Valore Considerato a Budget nella fase di liquidazione	Importo Liquidato/Certificato	Importo Rilevato in Coga	Importo Delle Note Di Credito Richieste	Importo Pagato	Importo a Bilancio
Denominazione Struttura											

COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA

Saldo al 31/12/X

Saldo al 31/12/X-1

Variazioni

Variazioni %

Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA

CE08 - Costi per prestazioni sanitarie da privato

- CE08 - NO** Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
- CE08 - SI** Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione [SPECIFICARE MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO, AZIONI INTRAPRESE DALL'AZIENDA E IMPORTO].

CE09 - Costi per altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico

- CE09 - NO** Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria acquistate da altre Aziende della Regione.
- CE09 - SI** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria acquistate da altre Aziende della Regione (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].

CE10 - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie

- CE10 - NO** Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie.

CE10 - SI *Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].*

CE11 - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

CE11 - NO *Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.*
 CE11 - SI *Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].*

CE12 - Altri servizi non sanitari

CE12 - NO *Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per altri servizi non sanitari.*
 CE12 - SI *Nell'esercizio sono stati rilevati costi per altri servizi non sanitari (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].*

CE13 - Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per la rilevazione dei costi per manutenzioni e riparazioni interamente nell'esercizio.

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Valore bene	Quota capitale	Quota interessi	Valore amm.to	Valore attuale canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali								
...								
Leasing finanziari finanziati dalla Regione								
...								

CE14 - Godimento di beni di terzi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare	
CE14. Sono stati rilevati costi per godimento di beni di terzi? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta e quali sono le motivazioni?				
COSTI DEL PERSONALE	SALDO AL 31/12/X	SALDO AL 31/12/X-1	Variazioni	Variazioni %
Personale del ruolo sanitario				
Costo del personale dirigente medico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale dirigente non medico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo sanitario				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				

Retribuzione per produttività personale
 Altro trattamento accessorio
 Oneri sociali su retribuzione
 Altri oneri per il personale
 Personale del ruolo professionale
 Costo del personale dirigente ruolo
 professionale
 Voci di costo a carattere stipendiale
 Retribuzione di posizione
 Indennità di risultato
 Altro trattamento accessorio
 Oneri sociali su retribuzione
 Altri oneri per il personale
 Costo del personale comparto ruolo
 professionale
 Voci di costo a carattere stipendiale
 Straordinario e indennità personale
 Retribuzione per produttività personale
 Altro trattamento accessorio
 Oneri sociali su retribuzione
 Altri oneri per il personale
 Personale del ruolo tecnico
 Costo del personale dirigente ruolo tecnico
 Voci di costo a carattere stipendiale
 Retribuzione di posizione
 Indennità di risultato
 Altro trattamento accessorio
 Oneri sociali su retribuzione
 Altri oneri per il personale
 Costo del personale comparto ruolo tecnico
 Voci di costo a carattere stipendiale
 Straordinario e indennità personale
 Retribuzione per produttività personale
 Altro trattamento accessorio
 Oneri sociali su retribuzione
 Altri oneri per il personale
 Personale del ruolo amministrativo
 Costo del personale dirigente ruolo
 amministrativo
 Voci di costo a carattere stipendiale
 Retribuzione di posizione
 Indennità di risultato
 Altro trattamento accessorio
 Oneri sociali su retribuzione
 Altri oneri per il personale
 Costo del personale comparto ruolo
 amministrativo
 Voci di costo a carattere stipendiale
 Straordinario e indennità personale
 Retribuzione per produttività personale
 Altro trattamento accessorio
 Oneri sociali su retribuzione
 Altri oneri per il personale
 TOTALE COSTI DEL PERSONALE

CE15 - Costi del personale

CE15 - NO *I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.*
 CE15 - SI *I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a ... [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI].*

CE16 - Svalutazioni di rimanenze

CE16 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.			
CE16 - SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO].			
DETTAGLIO INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	SALDO AL 31/12/X	SALDO AL 31/12/X-1	Variazioni	Variazioni %
...				
...				
...				
...				
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE				

CE17 - Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CE17. La voce «Accantonamenti quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca» è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali finanziamenti?		
CE18. La voce «Altri accantonamenti» è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		

CE19 - Oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CE19. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		

CE20 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CE20. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?		

CE21 - Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CE21. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/ minusvalenze?		

CE22 -Sopravvenienze attive

Illustrare la scomposizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

CE23 - Insussistenze attive

Illustrare la scomposizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE24 - Sopravvenienze passive

Illustrare la scomposizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE25 - Insussistenze passive

Illustrare la scomposizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE26 - Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CE26. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo» (art. 2423 c.c.)?		

[ALLEGARE MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO T E DELL'ANNO T-1]

Allegato 2/4

Schema di relazione sulla gestione

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio [SPECIFICARE L'ESERCIZIO DI RI ndo le disposizioni del D.Lgs. XXX/XX, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. XXX/XX.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. XXX/XX. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio [SPECIFICARE].

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di ASL) e sull'organizzazione dell'Azienda

Contenuto minimale:

La ASL XXX opera su un territorio coincidente con la provincia di XXX (o su più province XXX YYY), con una popolazione complessiva di XXX abitanti (inserire fonte dati), distribuiti in XXX comuni, suddivisi in XXX distretti.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

inserire tabella sulla distribuzione popolazione per fasce d'età

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio [SPECIFICARE], è pari a XXX unità (XXX per motivi di reddito, XXX per altri motivi).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS 11 Anno XXX	<i>I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.</i>
MODELLO FLS 11 Anno XXX	<i>I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.</i>

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati e ogni ulteriore dettaglio ritenuto necessario.

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono/non differiscono da quelli ISTAT e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (se diversi da ISTAT). In particolare, la popolazione ISTAT è pari a XXX unità, la popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto è pari a XXX unità.

La ASL XXX adotta il seguente modello organizzativo (descrivere il modello organizzativo; inserire l'organigramma).

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi (in caso di ASL)

3.1. Assistenza Ospedaliera

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX case di cura convenzionate.

(specificare la tipologia/complessità delle strutture, e lo stato dell'arte in merito all'accreditamento).

I posti letto direttamente gestiti sono pari a XXX unità, quelli convenzionati sono pari a XXX unità.

Inserire tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital, day surgery suddivisi per presidio (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11.
MODELLO HSP 12 Anno XXX	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12.
MODELLO HSP 13 Anno XXX	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13.

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione posti letto, aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.2. Assistenza Territoriale

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta:

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	Numero	XXXXXX	XXXXXX									
Struttura residenziale			XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Struttura semi residenziale			XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Altro tipo di struttura					XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/1978 sono XXX, per complessivi XXX posti letto residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.

Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/ specificazioni).

Per le strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	Numero	XXXXXX	XXXXXX									
Struttura residenziale			XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Struttura semi residenziale			XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Altro tipo di struttura					XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Medico Singolo					XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978 sono XXX, per complessivi XXX posti letto residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.

Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/ specificazioni).

Specificare lo stato dell'arte in merito all'accREDITAMENTO di tutte le tipologie di strutture.

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante XXX medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a XXX unità, e XXX pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a XXX unità.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno XXX	<i>I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11.</i>
MODELLO RIA 11 Anno XXX	<i>I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art. 26, L. n. 833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11.</i>
MODELLO FLS 12 Anno XXX	<i>I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12.</i>

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.3. Prevenzione

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

Indicare il numero delle strutture a disposizione, e la loro distribuzione sul territorio, relativamente ai Servizi di Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, Sanità pubblica veterinaria, ecc.

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.4. Ricerca (solo per gli IRCCS)

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLE STRUTTURE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Ministero/ Regione;*
- avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

4. L'attività del periodo

Relativamente all'attività del periodo, la relazione sulla gestione dovrà contenere la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

4.1. Assistenza ospedaliera

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- obiettivi dell'anno;*

- scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.

4.2. Assistenza territoriale

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- obiettivi dell'anno;

- scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.

4.3. Prevenzione

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- obiettivi dell'anno;

- scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.

4.4. Ricerca (solo per gli IRCCS)

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T -1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare i progetti di ricerca corrente e finalizzata avviati nell'esercizio, nonché i progetti in corso, relativi agli esercizi precedenti.

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente) su:

- Macro-obiettivi economico-finanziari dell'anno;

- Scostamenti rispetto ai dati preventivi.

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Allegare modello ministeriale LA relativo all'esercizio (t) e all'esercizio precedente (t-1).

5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

Elaborare il bilancio sezionale secondo il seguente schema e relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA		
CONTO ECONOMICO	Anno T	Anno T-1
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi c/esercizio da Ministero Salute		
per ricerca corrente		
per ricerca finalizzata		
5 per mille		
Altri		
Contributi c/esercizio da Regione		
per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni		
per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)		
Altri		
Contributi c/esercizio da privati		
no profit per ricerca		
profit per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da estero		
con specifica		
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisti di beni e servizi		
materiale di consumo per attrezzature		
diagnostiche		
materiale di consumo per attrezzature		
scientifiche		
manutenzioni per attrezzature diagnostiche		
manutenzioni per attrezzature scientifiche		
noleggi per attrezzature diagnostiche		
noleggi per attrezzature scientifiche		
altro per ricerca		
altro sanitari		
altro non sanitari		
Personale sanitario		
di ruolo dell'ente		
di ruolo di altro ente		
a progetto		
co.co.co.		
collaborazioni occasionali		
altro (con specifica)		

Personale amministrativo
 con specifica
 Personale tecnico-professionale
 con specifica
 Godimento di beni di terzi
 attrezzature sanitarie e scientifiche
 altro (con specifica)
 Ammortamenti dei beni immateriali
 con specifica
 Ammortamenti beni materiali
 attrezzature diagnostiche
 attrezzature scientifiche
 Altro
 Oneri diversi di gestione
 con specifica
 Accantonamenti
 con specifica
 Variazioni Rimanenze
 con specifica
 TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)
 DIFFERENZA (A-B)
 COSTI INDIRETTI DI GESTIONE
 con specifica
 RISULTATO FINALE

5.5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

A) Analisi delle cause

B) Provvedimenti adottati per coprire la perdita

C) Provvedimenti adottati per ricondurre in equilibrio la gestione

Allegato 3

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
TERRENI	- -
FABBRICATI:	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%
Costruzioni leggere	10%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%
AUTOMEZZI	25%

ALTRI BENI MATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	- -
OGGETTI D'ARTE	- -
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% Ammortamento
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	- -
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%

Allegato 4/1 ⁽¹⁵¹⁾

Allegato n. 4/1

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. Definizione

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica

emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;*
- i portatori di interesse di riferimento;*
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;*
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.*

2. Contenuti della programmazione

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);

2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

3. I caratteri qualificanti della programmazione

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:

a) la valenza pluriennale del processo;

b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;

c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

3.1 Valenza pluriennale del processo

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,

b) chiarezza degli obiettivi,

c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

3.2 Lettura non solo contabile dei documenti

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

3.3 Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio

Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo ⁽¹⁴⁷⁾, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

4.1 Gli strumenti della programmazione regionale

Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;*
- b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;*
- c)) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;*
- d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;*
- e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;*
- f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;*
- g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;*
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;*
- k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.*

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si*

raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

4.3 Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali

Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.

Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.

c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

d) le variazioni di bilancio;

e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;

c) le eventuali variazioni al budget economico;

d) il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto

concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto.

5 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nel caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un documento programmatico di legislatura, nel primo anno del nuovo mandato, quest'ultimo documento può sostituire il DEFR, se predisposto nel rispetto del presente principio.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per le regioni in sperimentazione, che hanno adottato il DEFR 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

Con riferimento al periodo di programmazione 2016-2018, il DEFR è presentato entro il 31 ottobre 2015.

5.1 Definizione

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, come previsto dall'art. 1 della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, a seguito del coordinamento previsto dall'art. 8, della legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica, ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della

programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

5.2 Finalità

Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.

I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale.

Il DEFR ha le seguenti finalità:

- rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi;*
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;*
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.*

5.3 Contenuti

Il DEFR contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione.

Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere almeno quanto segue:

- le politiche da adottare*
- gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica,*
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento,*
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.*

La prima sezione comprende:

- il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento,*

- la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali.

La seconda sezione comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in particolare, contiene:

- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;

- la manovra correttiva;

- l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina vigente fino all'entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa legge attuativa, nonché del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.

I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione, sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella nota di aggiornamento del DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio.

6. La Nota di aggiornamento del DEFR regionale

Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF.

Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

7. La legge di stabilità regionale

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;

d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.

8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014.

Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per gli enti in sperimentazione, che hanno adottato il DUP 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

8.1. La Sezione Strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

- 1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;*
- 2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;*
- 3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).*

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- 1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di*

servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente

reformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

8.2. La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;*
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.*

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;*
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;*
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;*
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;*
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;*
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;*
- h) dalla valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli organismi gestionali esterni;*
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;*
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.*

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- *Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;*

- *Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.*

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di

gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;*
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;*
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;*
- d) misurati in termini di gettito finanziario.*

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;*
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;*
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;*
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;*
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;*
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;*
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;*
- la descrizione e l'analisi della situazione economico - finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.*

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento qualitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO

si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;*
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;*
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.*

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua,

redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 98/2011 - legge 111/2011» sono sostituite dalle seguenti «Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti,

avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”.

8.3. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con il documento unico di programmazione degli enti locali.

Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti locali.

8.4. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'ente;*
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;*
- 3) la gestione delle risorse umane;*
- 4) i vincoli di finanza pubblica.*

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

a) alle entrate, con particolare riferimento:

ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

b) alle spese con particolare riferimento:

alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;

agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

8.4.1. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la politica tributaria e tariffaria;

- d) *l'organizzazione dell'ente e del suo personale;*
- e) *il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
- f) *il rispetto delle regole di finanza pubblica.*

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.

9. Il bilancio di previsione finanziario

9.1 Definizione

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;*
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;*
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;*
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria*

di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta:

- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;

- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione.

Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni

Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a fini conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;*
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;*
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;*
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
- e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;*
- f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);*

- g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;*
- h) la nota integrativa;*
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.*

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.

Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,*
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.*

Contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento della regione prevede l'approvazione del bilancio finanziario gestionale da parte del segretario, per "contestualmente" si intende entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento.

Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale sono pubblicati contestualmente nel sito internet della regione. Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'articolo

13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.

9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di programmazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;*
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;*
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;*
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*

g) *il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;*

h) *le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;*

i) *la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;*

j) *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*

k) *la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;*

l) *il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;*

m) *la nota integrativa;*

n) *la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.*

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Il bilancio di previsione finanziario e il PEG sono pubblicati contestualmente nel sito internet dell'ente. Nel sito internet dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo di gestione assestato.

Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati anche nel sito internet della regione.

9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

I titoli e le tipologie, le missioni e i programmi che presentano importi pari a 0 possono non essere indicati nel bilancio.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio:

TITOLO 1	SPESE CORRENTI
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI.

Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi", possono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;

b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Nel bilancio di previsione riguardante il triennio 2014-2016, gli enti locali non indicano le previsioni definitive di cassa del 2013;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");

- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al presente decreto.

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel

bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e rimborsi di capitale.

Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.

Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere riscosse e pagate, a causa di ritardi nell'esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli stanziamenti di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Al riguardo si ricorda che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, i residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridiche esigibili.

L'adozione del principio della competenza potenziata, che richiede l'imputazione delle obbligazioni giuridiche all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, non consente la formazione di residui derivanti "da accantonamenti contabili" di risorse in assenza di obbligazioni giuridiche perfezionate. Nel rispetto del principio della competenza potenziata, l'accantonamento contabile di risorse è effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa che non è possibile impegnare e pagare (che pertanto non danno luogo a residui passivi). Le conseguenti economie di spesa danno luogo alla quota "accantonata" del risultato di amministrazione, utilizzabile a seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione dell'accantonamento.

Con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, sono iscritte le voci relative al fondo pluriennale vincolato.

L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli

impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Nel bilancio di previsione 2014-2016, con riferimento all'esercizio 2014, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi.

Dopo le voci relative al fondo pluriennale vincolato, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, nel primo esercizio considerato nel bilancio è iscritto l'importo relativo all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con indicazione della quota utilizzata prima dell'approvazione del rendiconto. Tale importo corrisponde a quello indicato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto. Le modalità di utilizzo del risultato di amministrazione vincolato sono indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Nel caso in cui in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione.

9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensione di prestiti.

A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Ad esempio, in caso di eventi imprevisti, quale il venir meno o la riduzione dei dividendi o il taglio di trasferimenti a favore dell'ente, che fanno prevedere un disavanzo della gestione finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio e delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, la giunta può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali si prevede lo squilibrio,

non ancora impegnati, al fine di evitare l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l'adozione di interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio.

Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento:

- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

9.6 Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Il quadro generale riassuntivo reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

a) per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);

b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.

9.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

a) l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;

b) il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;

c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in

spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, la parte di cui alla lettera c) è compilata solo per la voce relativa al fondo pluriennale vincolato formatosi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è illustrato nella nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/2;

2) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali. La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/1;

3) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. La quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/3;

4) l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario. Al riguardo si rinvia al principio applicato 9.2 riguardante il risultato di amministrazione. L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli

utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

9.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 9, del presente decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del TUEL.

Il prospetto consente di determinare le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio dell'esercizio N-1, corrispondente al dato del consuntivo dell'esercizio N-2, rappresenta il totale degli accantonamenti come somma delle singole quote accantonate così come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione.

La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ogni quota accantonata, l'elenco dei capitoli di spesa e la relativa descrizione.

Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato «per memoria» il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento;

La terza colonna (a) indica il totale delle risorse accantonate al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

La quarta colonna (b) riporta le risorse accantonate utilizzate nel bilancio attraverso l'applicazione delle corrispondenti quote che devono essere indicate con il segno meno (-) in quanto riducono il totale delle risorse accantonate risultanti al primo gennaio dell'esercizio N-1 indicate nella colonna (a).

La quinta colonna (c) riporta le risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N-1, che determinano un incremento delle risorse accantonate. Lo stanziamento definitivo di bilancio è costituito sia dall'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia dal «riaccantonamento» dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione.

La sesta colonna (d) riporta le variazioni degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di approvazione del rendiconto N-1. Tali variazioni, necessarie per i previsti adeguamenti dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione, dovranno essere indicate con il segno algebrico (+) o (-) perché possono

determinare un aumento o una diminuzione del totale delle risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferito al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

Poiché i fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione non devono essere rappresentati.

La quota accantonata denominata «altri accantonamenti» si riferisce ad ulteriori accantonamenti, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, che l'ente ha ritenuto prudentemente e motivatamente di dover effettuare.

La settima colonna (e) consente di determinare il totale delle risorse accantonate presunte nel risultato di amministrazione presunto riferito all'esercizio N-1 evidenziando i totali delle singole quote accantonate come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'ultima colonna, denominata (f) indica l'ammontare delle risorse accantonate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall'art. 42, comma 8, del presente decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

9.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come «vincolate da trasferimenti» ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono quelli afferenti a tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2 concernente la contabilità finanziaria, derivanti da «entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)». Con particolare riferimento alle regioni si rappresenta che:

a) le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

b) i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati «vincoli formalmente attribuiti dalla regione» e non «vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili».

L'allegato a/2 consente di determinare le risorse presunte vincolate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio di tale esercizio N-1, corrispondente al consuntivo dell'esercizio N-2, e rappresenta il totale dei vincoli come somma delle singole quote vincolate specificate nel prospetto del risultato di amministrazione h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5.

La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ciascuna quota vincolata, tutti i relativi capitoli di entrata e le relative descrizioni. Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio è indicato, «per memoria», il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate e non il capitolo con la relativa descrizione.

La terza e la quarta colonna dell'allegato riportano i relativi capitoli di spesa finanziati da entrate vincolate con le descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Nota integrativa, seguendo lo schema dell'allegato a/2;

quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione nel suo valore al 1° gennaio non applicate al bilancio in entrata e in spesa.

La quinta colonna dell'allegato (a) indica le risorse vincolate al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

La sesta colonna dell'allegato (b) riporta le risorse vincolate accertate nel bilancio. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultante dalla somma degli accertamenti di entrate vincolate effettuati fino alla data di predisposizione del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

La settima colonna dell'allegato (c) riporta le risorse vincolate impegnate nell'esercizio N-1 finanziate da entrate vincolate accertate nello stesso esercizio N-1 o da quote vincolate del risultato di amministrazione. Il dato

complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto risultante dalla somma degli impegni effettuati dall'ente, nell'esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione.

Il dato viene indicato con il segno positivo (+) in quanto la formula della colonna (g) calcola il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio N-1 considerando la diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).

L'ottava colonna dell'allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre nell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o quote vincolate del risultato di amministrazione contabilizzate dall'ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente l'ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse vincolate già impegnate il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g) che consente di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi vincolati o dell'eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, sia le cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse vincolate. Trattasi di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-).

La decima colonna (f) indica le risorse relative alle cancellazioni degli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato effettuate dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 al netto di quelle che sono state reimpegnate nel corso dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato viene inserito con il segno (+), anche se determina una diminuzione delle risorse vincolate risultanti al 1° gennaio dell'esercizio N-1 in quanto la formula della colonna (g), che consente di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, opera la nettizzazione.

L'undicesima colonna (g) indica il totale delle risorse vincolate presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione ed evidenzia i totali delle singole quote vincolate h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5.

L'ultima colonna (i) indica le risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate presunte del risultato di amministrazione è consentita prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 9 del presente decreto e l'art. 187, comma 3-quater del TUEL e dal paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria.

Poiché le entrate vincolate possono avere anche la natura di entrate di dubbia e difficile esazione e pertanto devono essere, nel rispetto della disciplina, oggetto di accantonamento al FCDE o rientrare tra le entrate che richiedono altri accantonamenti nel rispetto della disciplina armonizzata l'allegato, per evidenziare le quote vincolate al netto degli accantonamenti, riporta nelle righe i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5 i totali degli accantonamenti effettuati rispettivamente per le singole quote vincolate obbligatoriamente rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e elencate analiticamente nell'allegato a/1.

Nelle successive righe l/1, l/2, l/3, l/4 e l/5 dell'allegato a/2 sono invece riportate le quote vincolate al netto dei rispettivi accantonamenti, i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5.

Nel prospetto del risultato di amministrazione presunto devono essere indicate le quote vincolate al netto degli accantonamenti.

La rappresentazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, delle quote vincolate al netto degli accantonamenti consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo e di evitare l'utilizzo, anticipatamente rispetto all'approvazione del consuntivo, sia pure nei termini consentiti dalla legge, di quote vincolate comprensive della quota di dubbia e difficile esazione.

9.7.3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

L'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse

destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati di rendiconto.

Il prospetto consente di determinare la quota delle risorse presunte destinate agli investimenti del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ogni risorsa destinata agli investimenti i relativi capitoli di entrata e le descrizioni. Per le entrate per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato «per memoria» il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata, e non il capitolo con la descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione. La terza e la quarta colonna dell'allegato riporta i capitoli di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti e le relative descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da b) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3;

quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione nel suo valore 1° gennaio che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa.

La quinta colonna dell'allegato (a) indica le risorse destinate agli investimenti al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

La sesta colonna dell'allegato (b) riporta le risorse destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N-1. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultato della somma degli accertamenti di entrate destinate agli investimenti fino alla data di predisposizione del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del

prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

La settima colonna dell'allegato (c) riporta le risorse destinate agli investimenti impegnate nell'esercizio N-1 finanziate da entrate destinate agli investimenti accertate nello stesso esercizio N-1 o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto somma degli impegni effettuati dall'ente, nell'esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione.

Il dato viene indicato con il segno positivo in quanto la formula della colonna (g) calcola il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio N-1 considerando la diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).

L'ottava colonna dell'allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre N-1 finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio N-2. Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione contabilizzate dall'ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente l'ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse destinate agli investimenti già spese il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g) che consente di determinare il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi destinati agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sia delle cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti. Trattasi di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle

cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-).

La decima colonna (f) indica il totale delle risorse destinate agli investimenti presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

L'ultima colonna (g) indica le risorse destinate agli investimenti presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Considerato che le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, tale colonna è valorizzata solo se il bilancio di previsione è approvato dopo il rendiconto dell'esercizio precedente. In tal caso l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati del rendiconto approvato.

Poiché le entrate destinate agli investimenti possono essere oggetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, di accantonamenti l'allegato evidenzia, nelle righe successive, prima il totale degli accantonamenti riguardanti le risorse destinate agli investimenti poi, per differenza, il totale delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti che deve corrispondere a quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito all'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.

Anche la rappresentazione delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti, nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo.

9.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Al riguardo è importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l'importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi.

Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

a) la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso gli enti locali, dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;

b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali, (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Con riferimento all'esercizio per il quale è predisposto, ciascun prospetto evidenzia:

a) l'articolazione per missioni e programmi del fondo iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce (nell'entrata del bilancio il fondo è articolato in due sole voci, riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale);

b) la quota del fondo di cui alla lettera a), destinato a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per differenza, l'importo del fondo proveniente dal passato destinato ad essere rinviato agli esercizi successivi;

c) la quota del fondo pluriennale che si prevede di accantonare nel corso dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, rappresentata dall'ammontare degli impegni imputati agli esercizi successivi che si prevede di assumere nel corso dell'esercizio finanziati con risorse accertate nell'esercizio. Nei prospetti riguardanti gli esercizi successivi, tale parte del prospetto può non essere compilata. Nei prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione di tali colonne presuppone che l'ente prevede di assumere accertamenti e impegni con imputazione agli esercizi successivi solo nel primo esercizio considerato nel bilancio e non anche negli esercizi successivi.

La prima colonna del prospetto indica la ripartizione tra i programmi di spesa del fondo pluriennale vincolato proveniente dagli esercizi precedenti. Il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in conto capitale).

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato del primo esercizio del bilancio di previsione, gli importi della prima colonna rappresentano la previsione dell'importo che, per ciascun programma, il fondo pluriennale vincolato avrà nel rendiconto della gestione dell'esercizio precedente. Tale importo non dovrebbe essere superiore agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale del bilancio dell'esercizio precedente, in quanto, se nel corso dell'esercizio gli impegni sono imputati correttamente, il fondo non dovrebbe essere oggetto di significativi incrementi in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, nella prima colonna sono indicati gli importi che, per ciascun programma, risultano indicati nelle voci

di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato nel consuntivo (o nel preconsuntivo) dell'esercizio precedente.

Come evidenziato nel paragrafo 9.4 del presente principio, nel bilancio di previsione 2015-2017, con riferimento all'esercizio 2015, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi. Al fine della ripartizione di tale importo nella prima colonna del prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2015 è necessario fare riferimento agli stanziamenti corrispondenti a quelli in cui, nell'esercizio 2015 e negli esercizi successivi, sono stati reimputati gli impegni cancellati dall'elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2014, esclusi quelli finanziati dagli accertamenti vincolati cancellati dall'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2014 e re imputati (in quanto per tali impegni non si forma il fondo pluriennale vincolato). A fronte di ogni impegno reimputato non finanziato da entrate riaccertate e reimputate, deve essere valorizzato l'importo del fondo nella prima colonna del prospetto.

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato, gli importi della prima colonna corrispondono a quelli dell'ultima colonna del prospetto relativo all'esercizio precedente, al netto della colonna "imputazione ancora non definita".

La seconda colonna del prospetto indica la quota del fondo iscritta in entrata costituita dalle "Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N".

Al fine di garantire una corretta gestione del fondo pluriennale vincolato è fondamentale che il sistema informativo contabile dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione. Tra le tecniche che è possibile adottare, la più semplice è una sorta di estensione delle procedure previste per la "prenotazione della spesa", che prevede, all'avvio delle procedure di spesa riguardanti un particolare programma, la prenotazione sia dello stanziamento del fondo pluriennale in corso di esercizio sia degli stanziamenti di spesa degli esercizi successivi. A seguito della formalizzazione dell'obbligazione, gli stanziamenti di spesa sono impegnati e la prenotazione del fondo pluriennale è confermata con l'iscrizione degli estremi dell'impegno (importo, numero e data dell'impegno, esercizio di imputazione).

In tal modo risulta possibile:

- ai fini della predisposizione del consuntivo, distinguere la quota del fondo che è stata effettivamente utilizzata, dalle quote non utilizzate che costituiscono economia di spesa e confluiscono nel risultato di amministrazione;

- ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, distinguere la parte del fondo proveniente dall'esercizio precedente destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, dalla parte del fondo destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi. Tale seconda quota del fondo deve essere ristanziata nella spesa del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Ad essa deve essere aggiunta un'ulteriore quota derivante dalla gestione dell'esercizio;

- garantire l'aggiornamento delle scritture riguardanti il fondo, attraverso il ribaltamento, all'inizio di ciascun esercizio, di tutte le informazioni riguardanti gli impegni correlati alla quota del fondo di cui alla lettera b) ristanziata in bilancio.

Al fine di determinare gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, se il bilancio è approvato prima del 31 dicembre è necessario considerare:

a) gli impegni assunti negli esercizi precedenti già rendicontati, imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;

b) gli impegni assunti nel corso dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il prospetto, imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;

c) gli impegni che si prevede di assumere nel resto dell'esercizio in corso con imputazione agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, sono determinati sulla base dei dati di consuntivo e di preconsuntivo anche con riferimento alla lettera c).

La seconda colonna dei prospetti riguardanti la composizione del fondo degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione è compilata con le stesse modalità indicate per il prospetto relativo al primo esercizio, indicate nell'ipotesi di bilancio approvato prima del 31 dicembre, considerando anche gli impegni che si prevede di assumere negli esercizi successivi con imputazione all'esercizio cui il prospetto si riferisce.

La terza colonna del prospetto è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima e la seconda.

Le successive colonne indicano gli impegni che, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il prospetto, si prevede di assumere ed imputare a ciascuno degli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio. Nel prospetto riguardante ciascun esercizio considerato nel bilancio è possibile accantonare nel fondo pluriennale vincolato le risorse riguardanti investimenti in corso di definizione che si prevede di avviare nel corso di tale esercizio, per i quali non è possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese.

Considerato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati, l'eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa.

L'ultima colonna indica l'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla terza alla settima.

9.9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti, concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Tali allegati, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, rappresentano la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità a livello di tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

E' importante ribadire che il prospetto non svolge la funzione di dimostrare la metodologia seguita per calcolare il fondo. Pertanto, le percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle individuate per determinare l'ammontare del fondo in applicazione del principio 3.3 della contabilità finanziaria, ma sono il risultato del rapporto tra l'accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l'importo della corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione.

In ogni caso, al fine di consentire una valutazione della congruità del fondo, per alcune tipologie di entrata è prevista anche l'indicazione dell'importo della tipologia al netto delle entrate per le quali non è previsto l'obbligo di accantonare

risorse nel fondo, quali, ad esempio, i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all'esercizio per il quale è predisposto, il prospetto, nella prima colonna riporta il codice della voce del piano dei conti corrispondente alla tipologia considerata e nella seconda colonna riporta la denominazione con l'evidenza delle quote che non richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate di sicura esigibilità.

Nella colonna (a) devono essere indicati gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio di riferimento.

Nella colonna (b) deve essere indicato l'accantonamento obbligatorio al fondo determinato, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.3.

Nella colonna (c) deve essere indicato l'accantonamento effettivo di bilancio che non deve essere inferiore all'accantonamento obbligatorio al fondo di cui alla colonna (b) ma può essere superiore per libera scelta prudenziale dell'ente che deve darne motivazione nella relazione al bilancio.

L'accantonamento effettivo di bilancio, come risulta dal totale della colonna (c), deve corrispondere all'importo degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione nel titolo secondo della spesa (con riferimento alle entrate di dubbia e difficile esazione del titolo quarto) e nel titolo primo (per le altre entrate di dubbia e difficile esazione).

9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli

obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge ⁽¹⁴⁸⁾, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione

9.11.1 *La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:*

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) *l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*

e) *nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*

f) *l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*

g) *gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*

h) *l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

i) *l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*

j) *altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte*

in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) condoni;*
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) entrate per eventi calamitosi;*
- e) alienazione di immobilizzazioni;*
- f) le accensioni di prestiti;*
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*
- f) i contributi agli investimenti.*

9.11.4 *La nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:*

evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 - 900, della legge n. 145 del 2018;

descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto,

previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l'ente non è tenuto ad allegare gli elenchi analitici.

9.11.5 *La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.*

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;*
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;*
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni*
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365^{(149)})]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,*

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziario derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

9.11.6. *L'art. 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.*

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;

b) le entrate in conto capitale (titolo 4);

c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;

d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni con cernenti investimenti, per

ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti ⁽¹⁵⁰⁾:

una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6, una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;

b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;

c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

9.11.7 *L'art. 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."*

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE ⁽¹⁾ (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b) ⁽²⁾	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ⁽⁴⁾ (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)					
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					

Disavanzo
derivante dalla
gestione
dell'esercizio
precedente

Totale	0	0	0	0

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo
(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge
(5) Indicare solo importi positivi

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO ⁽⁵⁾	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO Esercizio N ⁽⁶⁾	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Disavanzo al 31.12.2014					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)					
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					-
Totale	0	0	0	0	0

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

In attuazione dell'art. 4, comma 5, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte delle relazione sulla gestione al rendiconto che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.

10. Il piano esecutivo di gestione (enti locali)

10.1 Finalità e caratteristiche

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;*
- ha natura previsionale e finanziaria;*
- ha contenuto programmatico e contabile;*
- può contenere dati di natura extracontabile;*
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;*
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;*
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.*

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni

all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.*

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;*
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;*
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.*

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

10.3 Approvazione del PEG

Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 4, del testo unico degli enti locali, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione.

Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

10.4 Obbligatorietà del PEG

Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata.

11. Il Piano degli indicatori di bilancio

E' lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le regioni e gli enti regionali e con decreto del Ministero dell'interno per gli enti locali e i loro enti strumentali, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione dei bilanci delle amministrazioni territoriali.

Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio.

Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page).

In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti.

E' facoltà di ogni ente introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori rispetto a quelli comuni previsti dai decreti ministeriali.

Gli indicatori appartenenti al set minimo individuato per le Regioni, gli Enti Locali e per gli Enti e Organismi Strumentali avranno uguale definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario gli enti locali allegano il piano dei risultati, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto per gli enti locali e in un'apposita relazione allegata al piano dei risultati da parte delle regioni..

Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.

Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18-bis, comma 4, non è obbligatoria la predisposizione del piano degli indicatori.

12. *Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ricadenti nei rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

13. *Il rendiconto della gestione*

13.1 *Definizione*

Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto, ed è composto da:

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi;*
- b) il quadro generale riassuntivo;*
- c) la verifica degli equilibri;*

d) il conto economico;

e) lo stato patrimoniale.

Al rendiconto della gestione, oltre agli allegati previsti dall'art. 11, comma 4:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano allegano l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti, e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1;

gli enti locali allegano:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione nonché dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Contestualmente al rendiconto, è approvato il rendiconto consolidato, che evidenzia i risultati della gestione facendo riferimento anche agli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nelle regioni il rendiconto consolidato comprende il consiglio regionale.

Negli enti locali il rendiconto consolidato comprende le Istituzioni di cui all'art. 114 del TUEL.

13.2. Il conto del bilancio

Il conto del bilancio, nello schema di rendiconto della gestione, di cui all'allegato n. 10 al presente decreto, è costituito da cinque prospetti di cui due riferiti alla gestione finanziaria delle entrate e delle spese e tre ai riepiloghi:

1) la gestione delle entrate;

2) il riepilogo generale delle entrate;

3) la gestione delle spese;

4) il rendiconto generale delle spese per missioni;

5) il rendiconto generale delle spese per titoli.

Il conto del bilancio è strutturato per garantire una rendicontazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'ente utile anche per le finalità della finanza pubblica.

La classificazione omogenea, per finalità della spesa, per Missioni e Programmi è stata individuata nel rispetto delle competenze attribuite agli enti dal riparto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e prendendo come riferimento anche la struttura per missioni prevista nel bilancio dello Stato.

Le entrate sono rappresentate nel rispetto della classificazione per Titoli e Tipologie.

La rappresentazione della spesa attraverso le Missioni consente di assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e di supportare la valutazione dell'organo decisionale dell'amministrazione in relazione alle diverse funzioni attribuite alla competenza delle amministrazioni.

Alcune Missioni trasversali sono da ricondurre all'impossibilità dell'attribuzione delle risorse alle specifiche finalità in quanto trattasi di servizi forniti in maniera indivisibile o non ripartibili secondo parametri adeguati come ad esempio la Missione 1 denominata Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Ciascuna Missione dimostra come è stata concretamente effettuata la spesa attraverso più Programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività, svolte all'interno di ciascun ente, per perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni, ossia le finalità istituzionali.

La denominazione del Programma riflette le principali aree di intervento della Missione di riferimento e all'interno dei Programmi la spesa è articolata secondo la natura economica della spesa, attraverso i macroaggregati che si raggruppano in Titoli.

13.2.1 *La gestione delle entrate*

Il prospetto relativo alla gestione delle entrate indica, preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:

a) il fondo pluriennale vincolato per spese correnti che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese correnti risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente;

b) il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente;

c) l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione. Per «Utilizzo avanzo di amministrazione» si intende l'avanzo applicato al bilancio. Corrisponde allo stanziamento definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

d) la quota di utilizzo dell'avanzo costituita dal Fondo anticipazioni di liquidità.

Gli enti che hanno attivato il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie, inseriscono tale voce, dopo quella di cui alla lettera b).

Il prospetto rendiconta successivamente per ogni titolo e con specifico riferimento a ciascuna tipologia:

l'ammontare dei residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS);

le previsioni definitive di competenza (CP);

le previsioni definitive di cassa (CS);

le riscossioni in conto residui (RR);

le riscossioni in conto competenza (RC);

le riscossioni totali (TR) che corrispondono alla somma delle riscossioni in conto residui (RR) e in conto competenza (RC);

i residui riaccertati (R), comprensivi dell'importo dei crediti definitivamente cancellati, di quelli di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria e delle rettifiche dei residui attivi, sia di segno positivo in caso di aumento sia di segno negativo in caso di riduzione;

gli accertamenti già imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce (A) indicati al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, risultano non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili;

le maggiori o minori entrate di cassa che corrispondono alla differenza tra il totale delle riscossioni (TR) e le previsioni definitive di cassa (CS). Le maggiori riscossioni sono indicate con il segno «+», le minori riscossioni sono indicate con il segno «-»;

le maggiori o minori entrate di competenza che corrispondono alla differenza tra gli accertamenti (A) e le previsioni definitive di competenza (CP). Le maggiori

entrate accertate sono indicate con il segno «+», le minori entrate accertate sono indicate con il segno «-»;

i residui attivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla differenza tra i residui attivi all'inizio dell'esercizio (RS) al netto delle riscossioni in c/residui (RR), incrementati o ridotti dei residui riaccertati (R);

i residui attivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli accertamenti (A) al netto delle riscossioni in c/competenza (RC);

il totale dei residui attivi da riportare all'esercizio successivo (TR) che corrispondono ai residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui attivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC).

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie.

Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione.

13.2.2 Il riepilogo generale delle entrate

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle entrate risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle entrate, comprese le specifiche evidenziate per ogni tipologia, ma con riferimento ai soli totali dei titoli.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle entrate e del totale generale delle entrate con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per le tipologie.

Il totale generale delle entrate in conto competenza comprende anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie se attivato, e l'utilizzo definitivo dell'avanzo di amministrazione.

13.2.3 La gestione delle spese

Il prospetto relativo alla gestione delle spese indica preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:

a) il disavanzo di amministrazione che, le regioni e le province autonome, valorizzano al netto del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto. Corrisponde all'importo della voce «Disavanzo di amministrazione» dello stanziamento definitivo del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto. Trattasi di una voce di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome. Corrisponde all'importo della lettera F) dell'allegato concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Il prospetto relativo alla gestione delle spese rendiconta successivamente, per ogni missione e con specifico riferimento ad ogni programma:

l'ammontare dei residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS);

le previsioni definitive di competenza (CP);

le previsioni definitive di cassa (CS);

i pagamenti in conto residui (PR);

i pagamenti in conto competenza (PC);

il totale dei pagamenti (TP) che corrispondono alla somma dei pagamenti in conto residui (PR) e in conto competenza (PC);

i residui complessivamente riaccertati (R), di importo pari ai debiti degli esercizi precedenti definitivamente cancellati nel corso dell'esercizio, e delle riduzioni dei residui passivi. Non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti dal paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno «-»;

gli impegni già imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce (I), indicati al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4, risultano non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili;

il fondo pluriennale vincolato (FPV) che corrisponde agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato;

le economie di competenza (ECP) che corrispondono alle previsioni definitive di competenza (CP) al netto degli impegni (I) e del fondo pluriennale vincolato (FPV);

i residui passivi provenienti da esercizi precedenti (EP) che corrispondono alla differenza tra i residui passivi all'inizio dell'esercizio (RS) al netto dei pagamenti c/residui (PR) ridotti dei residui riaccertati (R);

i residui passivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC) che corrispondono agli impegni (I) al netto dei pagamenti in c/competenza (PC);

il totale dei residui passivi da riportare all'esercizio successivo (TR) che corrispondono ai residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (EP) sommati ai residui passivi provenienti dall'esercizio di competenza (EC).

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e, solo per le regioni e le province autonome, il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

13.2.4 *Il rendiconto generale delle spese per missioni*

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per missioni risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni programma, ma con riferimento ai soli totali delle missioni.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale missioni delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e le province autonome il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

13.2.5 *Il rendiconto generale delle spese per titoli*

Il prospetto relativo al riepilogo generale delle spese per titoli risulta strutturato come il prospetto relativo alla gestione delle spese, comprese le specifiche evidenziate per ogni programma, ma con riferimento ai soli totali dei titoli.

Il prospetto si conclude con la rendicontazione del totale titoli delle spese e del totale generale delle spese con lo stesso specifico riferimento sopra richiamato per i programmi.

Il totale generale delle spese in conto competenza comprende anche il disavanzo di amministrazione e solo per le regioni e le province autonome il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto.

13.3 *Il quadro generale riassuntivo*

Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso dell'esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio e i relativi utilizzi, e consente di

verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione.

Gli importi di tutte le voci del quadro generale riassuntivo devono coincidere con quelli delle corrispondenti voci del conto del bilancio, salvo la voce «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti» che indica solo la quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianata nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

La voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» rappresenta la quota del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio e deve indicare l'importo dello stanziamento definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.

Le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio sono rappresentate nella sezione entrate del prospetto, e sono costituite, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli accertamenti di competenza dell'esercizio classificati per titoli, incrementate dall'importo degli stanziamenti definitivi del risultato di amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato di entrata e, con riferimento alla gestione di cassa, dall'ammontare complessivo delle entrate riscosse nel corso dell'esercizio classificate per titoli, incrementate dal fondo di cassa di inizio anno.

In particolare, la sezione delle entrate evidenzia in termini di competenza e di cassa:

- a) l'ammontare delle entrate finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi cinque titoli,*
- b) il totale delle entrate dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate,*
- c) l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio, rappresentato dalla voce «totale complessivo delle entrate». In termini di competenza, il «totale complessivo delle entrate» è pari alla somma del totale degli accertamenti di cui alla lettera b) con l'importo delle previsioni definitive iscritte in bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato iniziale e l'utilizzo del risultato di amministrazione. In termini di cassa, il «totale complessivo delle entrate» è pari alla somma delle riscossioni dell'esercizio con il fondo di cassa iniziale.*

L'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è rappresentato nella sezione delle spese del prospetto, ed è costituito, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli impegni di competenza dell'esercizio classificati per titoli incrementati del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (la sommatoria degli stanziamenti definitivi delle voci relative al fondo

pluriennale vincolato del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce) e, in presenza di un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, delle risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella spesa del bilancio (stanziamenti definitivi). Con riferimento al Disavanzo da debito autorizzato e non contratto, le regioni e le province autonome indicano solo la quota ripianata attraverso l'accensione dei prestiti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, l'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è costituito dall'ammontare complessivo delle spese pagate nel corso dell'esercizio.

La sezione delle spese evidenzia, in termini di competenza e di cassa:

a) l'ammontare delle spese finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi tre titoli;

b) il totale delle spese dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese;

c) l'ammontare delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio, costituito dalla voce «totale complessivo delle spese». In termini di competenza, il «totale complessivo delle spese» è pari alla somma del totale di cui alla lettera b) con l'ammontare delle risorse destinate al ripiano della quota del disavanzo di amministrazione iscritto come prima voce della spesa del bilancio e della quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto che le regioni e le province autonome hanno ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. In termini di cassa, il «totale complessivo delle spese» è pari alla somma del totale dei pagamenti dell'esercizio.

La differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio rappresenta il risultato di competenza dell'esercizio (avanzo o disavanzo di competenza). In caso di risultato negativo, le regioni e le province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio.

Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo:

1) l'equilibrio di bilancio è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto e dall'art. 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse

accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

La voce «Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N» corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione» al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza);

La voce «Risorse vincolate nel bilancio» corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione». Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione».;

2) l'equilibrio complessivo è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

L'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio (lettera d) del primo riquadro) e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.

La voce «Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto» è pari al totale della colonna d) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione», al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza).

13.4 La verifica degli equilibri

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo

degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se negativo, tra le attività finanziarie - equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie);

b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti;

b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se positivo, tra le attività finanziarie - equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie).

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto.

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.

l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli

obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Il prospetto degli equilibri delle regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

13.5 Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali che affianca a fini conoscitivi la contabilità finanziaria, attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Lo schema di stato patrimoniale è a sezioni contrapposte (Attivo e Passivo) e s'ispira, pur con alcuni adattamenti, allo schema previsto nel codice civile.

Le voci dello stato patrimoniale sono raggruppate in:

macroclassi, contraddistinte da lettere alfabetiche maiuscole;

classi, identificate da numeri romani;

voci, contraddistinte da numeri arabi;

articolazioni di sottovoci «di cui», identificate da lettere alfabetiche minuscole.

L'attivo patrimoniale rappresenta i «beni e i rapporti giuridici attivi» dell'ente e si articola nelle seguenti macroclassi:

A) Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;

B) Immobilizzazioni;

C) Attivo circolante;

D) Ratei e risconti.

La classificazione fondamentale dell'attivo patrimoniale riguarda la distinzione tra le Immobilizzazioni e l'Attivo circolante, che consente di individuare gli elementi attivi che compongono il patrimonio in relazione al criterio finanziario del grado di liquidità, secondo cui le attività con durata di utilizzo o scadenza di realizzo superiori all'esercizio sono inserite tra le immobilizzazioni e quelli liquidabili entro il termine di un anno sono considerate di tipo corrente.

Il passivo patrimoniale è classificato nelle seguenti macroclassi, che consentono di individuare la natura degli elementi che lo compongono:

A) Patrimonio netto;

B) Fondi per rischi e oneri;

C) Trattamento di fine rapporto;

D) Debiti;

E) Ratei, risconti e contributi agli investimenti.

Il quadro informativo fornito dallo Stato patrimoniale è arricchito dai conti d'ordine che, suddivisi nella tradizionale distinzione riguardante i rischi, gli impegni e i beni di terzi, registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente negli esercizi successivi.

Infine, è da ricordare che lo stato patrimoniale, così come il conto economico, offre la possibilità di acquisire ulteriori informazioni, attraverso la determinazione di margini e indicatori, sui valori contenuti in tali documenti.

13.6 Il conto economico

Il conto economico è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali attraverso il quale è possibile confrontare il valore della ricchezza consumata con quello della ricchezza prodotta ed acquisita nel corso della gestione, al fine di determinare il risultato economico dell'esercizio, cioè l'incremento o la riduzione del patrimonio netto dell'ente.

Al termine dell'esercizio il conto economico evidenzia, come differenza tra i ricavi e i proventi di competenza economica dell'esercizio e i costi e gli oneri di competenza economica del medesimo esercizio, il risultato economico, che può essere costituito da un avanzo economico, un disavanzo economico o dal pareggio economico.

Al riguardo è fondamentale sottolineare che le pubbliche amministrazioni non perseguono l'obiettivo di un risultato economico positivo ma l'equilibrio tra componenti positive e negative nel medio periodo. Infatti, in quanto determinato anche dalla potestà di imposizione tributaria o da trasferimenti da altri livelli di governo, il risultato economico delle pubbliche amministrazioni è un indicatore della capacità di mantenere nel tempo un equilibrio tra componenti economiche positive e negative nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e non della capacità di produrre ricchezza attraverso la propria gestione.

In particolare, la valutazione della performance economica di un ente deve essere effettuata in termini di equità intergenerazionale, che richiede ai contribuenti di ogni generazione di non consumare più risorse di quante ne hanno fornite, in modo da lasciare il patrimonio pubblico, integro nel suo valore, alle generazioni future. A tal fine, è necessario che il conto economico evidenzi non solo i costi/oneri relativi al consumo dei beni a fecondità semplice e dei servizi, cioè delle risorse impiegate per garantire il funzionamento dell'ente, ma anche le potenzialità di servizio cedute dai beni a lento rigiro, di cui deve essere garantito il reintegro.

Nel caso di disavanzo economico o di deficit patrimoniale, la legge non disciplina le modalità di ripiano. Le iniziative necessarie per riequilibrare la situazione economica e patrimoniale dell'ente, devono essere assunte tempestivamente dal Consiglio e dalla Giunta, sulla base di una attenta valutazione delle cause di tale grave criticità, verificando se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, consentono anche il conseguimento dell'equilibrio economico e, in caso di deficit patrimoniale, la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di garantirne il ripiano.

Attraverso la forma «scalare», che rappresenta i componenti economici attivi e passivi della gestione raggruppati secondo la loro natura, cioè secondo la causa che li ha provocati, il conto economico consente di conoscere la gestione nel suo divenire, approfondendo le ragioni economiche che hanno determinato la variazione del patrimonio netto dell'ente.

In particolare, lo schema del conto economico consente di seguire la formazione del risultato economico dell'esercizio attraverso una stratificazione dei ricavi/proventi e dei costi/oneri, e la determinazione dei seguenti risultati intermedi che, mantenendo intatta la visione unitaria della gestione, permettono di valutare il contributo fornito dalle diverse aree gestionali:

risultato della gestione;

risultato della gestione finanziaria;

il saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie;

il risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione rappresenta quella parte del risultato economico generata dall'attività tipica dell'ente che, se positiva, evidenzia la capacità di produrre e acquisire risorse sufficienti per svolgere la propria funzione e per effettuare nuovi investimenti, o per finanziare eventuali saldi negativi dell'area finanziaria o straordinaria.

Invece, un risultato della gestione negativo evidenzia uno squilibrio economico che non può protrarsi nel tempo, determinato da una gestione che consuma più risorse di quelle disponibili.

13.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione

Nello schema di rendiconto di gestione l'allegato a) Risultato di amministrazione ha la finalità di dimostrare il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e la sua composizione.

L'art. 42 del presente decreto e gli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000 ⁽¹⁵²⁾, dettano la disciplina del risultato di amministrazione, integrata dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale. Gli enti che hanno attivato anche il fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie inseriscono nel prospetto anche tale voce.

Il prospetto si presenta suddiviso in due sezioni, la prima riguarda l'ammontare del risultato di amministrazione mentre la seconda la sua composizione.

Poiché il risultato di amministrazione finale è definito come un saldo algebrico, si sottolinea la necessità di determinare le poste che lo compongono nel rispetto della disciplina armonizzata: fondo di cassa, residui attivi, residui passivi e fondo pluriennale vincolato.

In attuazione dell'art. 42 del presente decreto, così come dell'art. 186 del TUEL, per i quali il risultato di amministrazione «... non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio ...», il fondo pluriennale vincolato è una posta che riduce il risultato di amministrazione finale (identificata dalla lettera A), concorrendo con il segno (-) alla somma algebrica che lo determina.

Il primo comma dell'art. 42 citato, come anche l'art. 187 del TUEL, precisano che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati per poi affermare che: «... Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese,

come disavanzo da recuperare ...». Pertanto, nella seconda sezione del prospetto, il risultato di amministrazione è articolato nelle diverse quote che lo compongono e la quota libera (identificata dalla lettera E) è determinata come differenza, se positiva, tra l'importo del risultato di amministrazione (lettera A) e le quote accantonate (lettera B), vincolate (lettera C) e destinate agli investimenti (lettera D).

L'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione è disciplinato dal comma 6 dell'art. 42 del presente decreto, dal comma 2 dell'art. 187 del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale precisa «che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità ...». Pertanto, la quota libera del risultato di amministrazione è utilizzata nel rispetto di tali priorità.

Se la lettera E) è negativa, l'importo deve essere iscritto nella parte spesa del bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da recuperare.

In caso di lettera E) negativa, le regioni indicano nella lettera F) del prospetto l'eventuale quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, e nel bilancio iscrivono distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto di cui alla lettera F) corrisponde al totale dell'elenco degli impegni per spese di investimento che lo hanno determinato, descritto nella Relazione sulla gestione.

Come la corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lettera A), la precisa definizione delle quote che lo compongono, individuate nel rispetto del presente decreto, è la condizione necessaria per definire l'ammontare certo e veritiero dell'avanzo libero di parte corrente applicabile al bilancio o dell'eventuale disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E).

Gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l'elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione.

13.7.1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

Le quote accantonate del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/1 al rendiconto che, con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dall'art. 1, commi 550 - 552, della legge n. 147/2013, al fondo

contenzioso, al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, agli accantonamenti effettuati dalle regioni per i residui perenti, e agli altri accantonamenti, indica, rispettivamente, nelle seguenti colonne:

il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e la relativa descrizione. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato «per memoria» il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento;

lettera a) - «Risorse accantonate al 1/1/N»: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dell'accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta, che deve essere uguale all'ammontare del medesimo fondo nella colonna e) dell'allegato a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

lettera b) - «Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno -)»: deve essere indicato l'importo dello stanziamento definitivo della voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» riguardante le quote accantonate del risultato di amministrazione. Tale importo deve essere indicato con il segno (-);

lettera c) - «Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N»: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l'importo dello stanziamento definitivo di spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, riguardante sia l'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia il «riaccantonamento» dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi;

lettera d) - «Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto»: deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno +), e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con il segno -);

lettera e) - «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N»: deve essere indicata la somma algebrica degli importi inseriti nelle precedenti quattro voci ($e=a+b+c+d$). I totali parziali della colonna e) corrispondono agli importi dei rispettivi fondi indicati nella «Parte accantonata» dell'allegato a) del rendiconto, concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:

1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;

2) dopo le lettere a) e e) inserire l'importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce «Utilizzo del risultato di amministrazione», in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);

3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);

4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+).

13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati.

Per ciascuna entrata vincolata del risultato di amministrazione al 1° gennaio e/o al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto riporta:

il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata vincolata e la relativa descrizione. Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio del medesimo esercizio è indicato,

«per memoria», il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate e non il capitolo con la relativa descrizione;

il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate vincolate e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da d) a i) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2;

quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione di inizio anno non applicate al bilancio in entrata e in spesa.

lettera a) - «Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/N»: deve essere indicato l'importo della specifica entrata vincolata nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare della corrispondente entrata vincolata della lettera i) dell'allegato a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate, indicati nell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

lettera b) - «Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N»): deve essere indicato l'importo delle entrate che sono state applicate definitivamente al bilancio di previsione dell'esercizio alla voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» (con il segno +). La voce non comprende l'importo degli eventuali residui attivi vincolati cancellati nel corso dell'esercizio o l'ammontare del vincolo su quote del risultato di amministrazione eliminato nel corso dell'esercizio;

lettera c) «Entrate vincolate accertate nell'esercizio N»: deve essere indicato l'importo delle entrate con specifico vincolo di destinazione accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

lettera d) - «Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione. La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera e) - «Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio e dalla quota vincolata del risultato di amministrazione. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera f) - «Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-)»: deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi vincolati cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), dell'importo dei vincoli eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate vincolate (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati negli esercizi precedenti dal conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;

lettera g) - «Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N»: deve essere indicato l'importo degli impegni finanziati dal fondo pluriennale di entrata, cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Non si indicano le cancellazioni degli impegni effettuati prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente i cui effetti sono già considerati nella colonna (a) concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio, oltre che nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio precedente e del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio in corso;

lettera h) - «Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N»: deve essere indicata la somma degli importi delle colonne (b), (c) e (g) al netto degli importi delle (d) ed (e), in quanto rappresenta l'importo delle entrate vincolate acquisite dal bilancio cui il rendiconto si riferisce (come quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio e come accertamenti di entrate vincolate), che non è stato speso nel corso dell'esercizio attraverso impegni o costituzione del FPV di spesa;

lettera i) - «Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N»: deve essere indicata la somma algebrica: $(h)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)$, che corrisponde all'importo delle quote vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Per evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia tra le quote vincolate, peggiorando l'importo della lettera E), le successive voci del prospetto consentono di determinare l'ammontare delle entrate vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine, per ciascuna tipologia di vincolo, sono compilate le seguenti righe:

lettere m, da m/1 a m/5 - «Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate»:

nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli importi degli accantonamenti effettuati nel bilancio dell'esercizio N a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale della colonna c) «Accantonamenti stanziati nell'esercizio N» della tabella concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione»;

nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli importi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio N a valere della specifica tipologia di entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale della colonna e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» della tabella concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione». I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

lettere n, da n/1 a n/5 - «Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti»:

nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali delle voci da l1) a l5) della colonna h) «Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N» e l'importo della prima colonna della voce correlata «Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)», che rappresenta il totale delle risorse vincolate acquisite in bilancio nel corso dell'esercizio e non spese al netto di quelle che non sono state oggetto di accantonamento;

nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n) deve essere inserita la differenza tra l'importo dei totali parziali da l1) a l5) della colonna i) «Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» e l'importo della seconda colonna della voce correlata «Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)», che rappresenta il totale delle risorse vincolate nel risultato

amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. Tali differenze corrispondono agli importi delle quote vincolate indicati nell'allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

13.7.3 *Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione.*

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, come definite dall'art. 42, comma 4, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 1, del TUEL, sono rappresentate nell'allegato a/3 al rendiconto.

Per ciascuna entrata destinata agli investimenti ancora non impegnata alla data del 1° gennaio e/o del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto indica:

il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata destinata agli investimenti e la relativa descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti presenti nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento (N) per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato «per memoria» il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata, e non il capitolo con la descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione;

il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate destinate agli investimenti e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato:

da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa;

quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a f) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3;

quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione di inizio anno che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa.

lettera a) - «Risorse destinate agli investim. al 1/1/N»: deve essere indicato l'importo della specifica entrata destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare della medesima entrata destinata agli

investimenti della lettera f) dell'allegato a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

lettera b) - «Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N»): deve essere indicato l'importo delle entrate destinate agli investimenti accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

lettera c) - «Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti. La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera d) - «Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione»: deve essere indicato l'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

lettera e) - «Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)»: deve essere indicata la somma algebrica dell'importo dei residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il segno +), dell'importo delle destinazioni agli investimenti eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno +) e dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate destinate agli investimenti (con il segno -). Ai fini di questa tabella non produce effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati in precedenza dal conto del bilancio e l'eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;

lettera f) - «Risorse destinate agli investim. al 31/12/N»: deve essere indicata la somma algebrica: $(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)$, che corrisponde all'importo complessivo delle quote destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Per evitare che le medesime entrate siano considerate due volte nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia nelle quote destinate agli investimenti, peggiorando l'importo della lettera E) rispetto alla situazione finanziaria effettiva dell'ente, le successive voci del prospetto consentono di

determinare l'ammontare delle entrate destinate agli investimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine sono compilate le seguenti voci:

nella riga identificata con la lettera g) - «Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti»: deve essere indicato il totale dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce a valere di entrate destinate agli investimenti. Sono le quote destinate agli investimenti del totale della colonna e) «Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N» dell'allegato a/1 concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione». I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

nella riga identificata con la lettera h) - «Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti»: deve essere indicata la differenza tra il totale della colonna f) e l'importo della lettera g). Tale differenza corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

13.8 *Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato*

L'allegato concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato rappresenta contabilmente la gestione del fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio, evidenziando la distanza temporale intercorrente tra le risorse accertate ed il loro effettivo impiego, ovvero i tempi di realizzazione delle spese pubbliche finanziati da risorse acquisite anticipatamente dall'ente.

In particolare, con riferimento a ciascuna missione e programma, il prospetto evidenzia:

a) nella prima colonna, l'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del bilancio, rappresentativo delle risorse accertate negli esercizi precedenti e destinate alla copertura di impegni registrati negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio considerato nel rendiconto e agli esercizi successivi. Ciascuna voce di tale colonna corrisponde a quelle dell'ultima colonna dell'allegato al rendiconto dell'esercizio precedente concernente il fondo pluriennale vincolato, mentre il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in conto capitale e, se costituito, per incremento di attività finanziarie);

b) nella seconda colonna, l'ammontare delle «Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio cui il rendiconto si riferisce». Al riguardo si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato richiede che il sistema informativo

contabile dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione.;

c) nella terza colonna, gli impegni di competenza dell'esercizio cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Trattasi di impegni registrati negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

d) nella quarta colonna, gli impegni di competenza degli esercizi successivi cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

e) nella quinta colonna l'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del conto del bilancio utilizzato per la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi cui il rendiconto si riferisce. Tale colonna è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima colonna e le tre successive;

f) nelle successive colonne, gli impegni registrati nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto con imputazione agli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate accertate imputate al medesimo esercizio o dall'utilizzo del risultato di amministrazione. Tali importi devono corrispondere ad obbligazioni giuridiche esigibili negli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili consentono la formazione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridiche;

g) nell'ultima colonna, l'importo complessivo del fondo pluriennale alla fine dell'esercizio, rappresentativo degli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati da entrate accertate di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e degli esercizi precedenti, rappresentate appunto dal fondo pluriennale vincolato. Ciascuna voce di tale colonna corrisponde all'ammontare complessivo degli stanziamenti di spesa definitivi riguardanti il fondo pluriennale di ciascuna missione/programma del conto di bilancio, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla quinta all'ottava.

13.9 *Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità*

Il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, fornisce una rappresentazione sintetica dei residui attivi alla fine dell'esercizio di riferimento, e dei relativi accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, classificati a livello di tipologia, indipendentemente dal livello di analisi dei crediti, utilizzato dall'ente per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La determinazione del FCDE, nel rendiconto di gestione, è disciplinata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nel punto 3.3 e nell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica allo stesso principio contabile.

Il prospetto è articolato nelle seguenti otto colonne.

Le prime due colonne riportano il codice e la descrizione della tipologia di entrata, secondo la classificazione adottata per il bilancio. In particolare, nella seconda colonna viene data evidenza delle quote che non richiedono l'accantonamento al fondo in quanto considerate entrate di sicura esigibilità.

La colonna (a) e la colonna (b) evidenziano rispettivamente i residui formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e i residui attivi degli esercizi precedenti, consentendo di conoscere, a livello di tipologia, la vetustà dei crediti e di valutare, anche in relazione a tale composizione, il livello di prudenza adottato dall'ente nella decisione della determinazione dell'accantonamento effettivo al FCDE.

La colonna (c) espone il totale della somma delle colonne (a) e (b) evidenziando il totale dei residui attivi da considerare per la determinazione dell'accantonamento.

La colonna (d) evidenzia l'ammontare dell'accantonamento minimo obbligatorio al fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del principio contabile applicato, in relazione alla specifica tipologia.

Nella colonna (e) risulta l'accantonamento effettivo al fondo deciso dall'ente, che potrà essere maggiore o uguale a quanto determinato nella colonna (d) e deve corrispondere all'importo accantonato nel risultato di amministrazione, rappresentato nell'allegato al rendiconto concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

L'accantonamento deciso dall'ente risultante dalla colonna (e) potrà essere minore di quanto risultante dalla colonna (d) solamente nel caso, previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di utilizzo del metodo semplificato, per la determinazione dell'accantonamento, possibile solo fino all'esercizio 2018 e nel rispetto delle indicazioni del citato principio.

Nell'ultima colonna (f) deve essere indicata, per ogni tipologia, la percentuale di accantonamento al FCDE determinata dal rapporto tra il FCDE effettivamente accantonato dall'ente nel risultato di amministrazione e il totale dei residui attivi al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del rendiconto.

Il prospetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, presenta la distinzione del totale del FCDE con riferimento alla quota in conto capitale e quella di parte corrente.

Con una nota (n) il prospetto chiarisce che nella quota corrente del FCDE, accantonato nel rendiconto di gestione, è compreso anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo V riferito a entrate da riduzione di attività finanziarie.

Il prospetto consente inoltre di dimostrare la composizione del fondo svalutazione crediti accantonato nelle scritture di contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del paragrafo 4.20 principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale, Allegato 4/3 al presente decreto, evidenziando la quota del fondo svalutazione crediti:

corrispondente all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità;

riguardante i crediti stralciati dalle scritture finanziarie;

riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stata accertati con imputazione agli esercizi successivi.

Il principio contabile applicato prevede anche che l'accantonamento al fondo svalutazione crediti può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non risulta pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

13.10 *La relazione sulla gestione*

13.10.1. *La Relazione alla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. Contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed illustra:*

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (solo per le regioni);

d-ter) l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (solo per le regioni);

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

13.10.2 *Le quote vincolate, accantonate e destinate nel risultato di amministrazione.*

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

13.10.3 *L'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio*

2015, prevede «La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate».

Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

Scarica il file

13.10.4 Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nel corso dell'esercizio hanno autorizzato spese di investimento con copertura costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, dopo avere dato evidenza di avere registrato, nell'ultimo anno, valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, inseriscono nella relazione sulla gestione le seguenti tabelle, al fine di rappresentare la correlazione tra gli investimenti e il nuovo debito autorizzato e non contratto;

1) L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio precedente, riferito all'intero bilancio, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, sono rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni:

N-1

Gestione sanitaria accentrata (dalla scadenza della
fattura) Gestione ordinaria (dalla scadenza della fattura)
Gestione Complessiva (GSA+ordinaria dalla scadenza
della fattura)

2) Analisi degli investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura

INVESTIMENTI
DELL'ESERCIZIO PER
FONTE DI COPERTURA

Impegni imputati
all'esercizio N cui

Impegni
imputati

Impegni
imputati

Impegni
imputati
agli

Totale impegni per
fonte di copertura

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

	<i>si riferisce il rendiconto</i>	<i>all'esercizio N+1</i>	<i>all'esercizio N+2</i>	<i>esercizi successivi</i>
<i>Investimenti finanziati dal risultato di amministrazione</i>				
<i>Investimenti finanziati dal Fondo pluriennale vincolato di entrata</i>				
<i>Investimenti finanziati da entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3)</i>				
<i>Investimenti finanziati dalle entrate in c/capitale</i>				
<i>Investimenti finanziati da entrate per partite finanziarie</i>				
<i>Investimenti finanziati da debito accertato</i>				
<i>Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto</i>				
<i>Totale investimenti dell'esercizio</i>				

3) Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto (lettera d-bis del comma 6 dell' articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

<i>Capitolo bilancio gestionale</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Numero impegno</i>	<i>Impegni imputati all'esercizio N cui si riferisce il rendiconto finanziati da debito autorizzato e non contratto</i>	<i>Importo pagato</i>	<i>Residui passivi da rinviare all'esercizio successivo</i>

Totale (*)

(*) Il totale degli impegni deve corrispondere all'ammontare del disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

La formazione di nuovi residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto non è coerente con la funzione di tale istituto contabile, di evitare la formazione di debiti da parte delle regioni che hanno giacenze di cassa, a meno di contenziosi o di impegni liquidabili in attesa della fattura.

13.10.5 Nel caso in cui il risultato di amministrazione al 31 dicembre sia negativo e sia costituito, per l'intero importo o per una quota, da disavanzo da debito autorizzato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inseriscono nella relazione sulla gestione il seguente elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

L'elenco comprende anche gli impegni per investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto cancellati per perenzione fino al rendiconto 2015, che determinano «disavanzo da debito autorizzato e non contratto» in quanto

considerati nella quota vincolata del risultato di amministrazione o nel fondo perenti.

Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (lettera d-ter del comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

<i>Esercizio di formazione dell'impegno</i>	<i>Capitolo bilancio gestionale</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Numero impegno</i>	<i>Importo impegno finanziato da debito autorizzato e non contratto</i>	<i>Importo pagato alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</i>	<i>Residui passivi da rinviare all'esercizio successivo</i>
<i>Totale (*)</i>						

La somma del totale impegnato deve corrispondere all'ammontare del disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla data di riferimento del rendiconto (Lettera F dell'allegato concernente il risultato di amministrazione)

La presenza di residui passivi, in particolare di quelli risalenti ad esercizi precedenti, finanziati da debito autorizzato e non contratto non è coerente con la funzione di tale istituto contabile di evitare la formazione di debiti da parte delle regioni che hanno giacenze di cassa, a meno di contenziosi, di impegni liquidabili in attesa della fattura e di impegni che, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7, del presente decreto, sono stati esclusi dal riaccertamento straordinario e del riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2015.

Appendice tecnica

Scarica il file

(147) Il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha definito il ciclo di programmazione in ambito europeo attraverso l'introduzione del semestre europeo che, al fine di garantire il coordinamento preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, la trasmissione alla Commissione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e le politiche economiche e di bilancio di ciascun Paese, in una fase antecedente la loro attuazione a livello di singolo Stato. Per questa ragione, entro la fine del mese di aprile, ciascun Paese trasmette alle autorità europee il Programma di Stabilità (PS) e il Programma Nazionale di Riforma (PNR). Il semestre europeo concentra il ciclo della programmazione nel primo semestre di ciascun anno, lasciando alla seconda parte dell'esercizio l'adozione delle misure programmate, ed è articolato secondo il seguente schema:

- nel mese di gennaio, la Commissione europea elabora l'analisi annuale sulla crescita in cui fornisce l'indagine sulle prospettive macroeconomiche e formula le proposte strategiche per l'economia europea¹⁵;

- nel mese di marzo, la Commissione europea predispone un rapporto sulla base del quale il Consiglio europeo indica i principali obiettivi di politica economica per l'Unione europea e l'Area euro e le possibili strategie di riforma per conseguire tali obiettivi (c.d. linee guida);

- nel mese di aprile, gli Stati membri, tenuto conto delle indicazioni fornite, comunicano alla Commissione i propri obiettivi di medio termine e le principali azioni di riforma che intende adottare con l'aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma;

- nei mesi di giugno e luglio, il Consiglio Europeo e il Consiglio dei Ministri finanziari, sulla base della valutazione dei Programmi di stabilità, forniscono indicazioni specifiche per ciascun Paese. Il Consiglio, nel caso in cui ritenga necessaria una modifica degli obiettivi di medio termine e le misure indicate per il loro conseguimento, inviterà lo Stato membro a rivedere il programma presentato;

- nei mesi successivi, ciascuno Stato membro, tenuto conto delle raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio e della Commissione, predispone il bilancio e le misure di politica economica finalizzate al loro conseguimento.

Il programma di stabilità deve indicare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica almeno per un triennio, nominali e strutturali; l'obiettivo di debito pubblico; le analisi di sensitività del debito a differenti scenari di crescita e di tassi di interesse, la ripartizione per livelli di governo degli obiettivi di finanza pubblica, un'articolazione per i principali aggregati di entrate ed uscite del bilancio pubblico e il dettaglio della manovra necessaria a conseguire gli obiettivi in ciascun anno del periodo di previsione.

(148) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

(149) Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

(150) La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

(151) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e modificato dall' art. 1, comma 1, lett. da a) ad h), Decreto 20 maggio 2015, dall' art. 1, comma 1, Decreto 7 luglio 2015 e dall' art. 2, comma 1, lett. da a) ad h), Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015. Successivamente, il presente allegato è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 4 agosto 2016, a decorrere dal 23 agosto 2016, dall' art. 1, comma 1, lett. da a) a c), Decreto 18 maggio 2018, a decorrere dal 10 giugno 2018, dall' art. 1, comma 1, lett. da a) a m), Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018, dall' art. 2, comma 1, lett. a) e b), Decreto 1° marzo 2019, a decorrere dal 26 marzo 2019, e dall' art. 2, comma 1, lett. da a) ad h), Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 23 agosto 2019.

(152) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2011».

Allegato 4/2 ⁽¹⁸³⁾

Allegato n. 4/2

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA

1. Definizione

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;*
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;*
- c) l'individuazione del soggetto debitore;*
- d) l'ammontare del credito;*
- e) la relativa scadenza.*

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione ⁽¹⁵⁶⁾ possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli

enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

3.4 Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l'operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc..

3.5 Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi.

L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate.

Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.

3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:

a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie;

b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento è erogato. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. Tale strumento di

divulgazione può essere adottato anche dagli altri Enti. Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

c) per quanto riguarda, in particolare, i "Contributi a rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa "a rendicontazione", l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

- in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

- l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;

- l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

- Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è

destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

- Per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari, l'accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente o nell'ultimo esercizio in cui il Ministero della giustizia ha erogato il contributo a favore del comune (articolo 2, comma 2, del DPR 4 maggio 1998, n. 187). La rata a saldo è accertata sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. Nell'esercizio in cui è incassato il saldo, si provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi riguardanti l'acconto della rata cui il saldo si riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a formale riconoscimento del credito da parte del Ministero. In sede di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 comma 7, del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, l'ente provvede a cancellare i residui attivi riguardanti gli esercizi per i quali il comune ha già incassato la rata a saldo;

d) coincide con i termini di pagamento previsti nel permesso di costruire, mentre la registrazione contabile dell'operazione è effettuata al momento del rilascio del permesso;

3.7.1 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa - potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.

Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.

L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.

L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento.

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l'accertamento contabile alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118/2011, si procede a tale registrazione quando l'avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l'entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato "riscosso a seguito di attività di verifica e controllo".

3.7.2 Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.

3.7.3 L'articolo 20, commi 2, 2-bis, e 2-ter, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, prevede che le Regioni:

"2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente ⁽¹⁵³⁾;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi,

obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento ed impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata della valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle Finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento ed impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi."

3.7.4 Le entrate tributarie riscosse e versate nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerate incassate quando sono versate nei conti correnti bancari delle Regioni.

3.7.5 Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze ai sensi dell'art. 77-quater, comma 6, ultimo periodo del decreto-legge n. 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato art. 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, fornito dal Dipartimento delle finanze. Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di stime è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione.

Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto. Sono accertate per cassa la tassa automobilistica, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Si raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa.

3.7.6 Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie rimosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

3.7.7 L'accertamento da parte delle autonomie speciali delle entrate tributarie di spettanza statutaria rimosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa.

3.7.8 Entrate tributarie di spettanza statutaria rimosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato. L'accertamento e l'imputazione nell'anno di riferimento da parte delle autonomie speciali degli acconti riguardanti tali entrate è effettuato per cassa. I conguagli sono accertati secondo le modalità indicate al punto 3.7.10. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano l'applicazione di tale principio decorre dalla data individuata nell'atto di modifica del "decreto dei versamenti diretti" (D.M. 20 luglio 2011) che consenta di avvicinare l'ammontare degli incassi all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento. Sino a quando non interviene la modifica del decreto dei versamenti diretti nel senso sopra riportato, per la Regione Trentino Alto Adige e le Province di Trento e Bolzano, l'accertamento e l'imputazione è effettuato secondo le modalità seguite prima dell'adozione del presente decreto.

3.7.9 Le entrate tributarie devolute alle autonomie speciali integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato:

a) Per ciascun esercizio l'accertamento degli acconti è effettuato nell'importo determinato con i dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto, anche sulla base di preconsuntivi, e riepilogati in un prospetto formalmente comunicato da RGS-IGEPa entro il mese di maggio di ogni anno, preventivamente comunicato, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica.

Nelle more della predetta comunicazione le Autonomie quantificano provvisoriamente l'accertamento sulla base dei dati disponibili più recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto.

La base di riferimento per gli acconti è aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale, secondo le modalità riportate alla lettera a).

In quanto destinati ad essere impegnati e pagati dallo Stato nel corso dell'esercizio, pur nei limiti dello stanziamento di bilancio, le Autonomie imputano contabilmente gli acconti all'esercizio in cui è effettuato l'accertamento;

b) Modalità di rideterminazione degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, sulla base dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni comunicate da RGS ai sensi del punto 4.1 entro il mese di maggio, sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie dell'esercizio rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati).

Gli acconti così rideterminati sono impegnati dallo Stato compatibilmente con lo stanziamento di bilancio dello Stato.

Gli indicatori utilizzati per adeguare gli acconti all'andamento delle entrate tributarie sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti dalla tabella «Sintesi del Bilancio dello Stato» del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto distintamente per i seguenti tributi: IRES, IRPEF e IVA.

Per gli altri tributi, la rideterminazione degli acconti è effettuata sulla base di un indicatore calcolato come differenza tra il totale dei tributi diretti e i dati relativi a IRES, IRPEF (per i tributi diretti) e come differenza tra il totale dei tributi indiretti e i dati relativi a IVA (per i tributi indiretti).

Per l'adeguamento delle devoluzioni riguardanti i giochi e le scommesse si fa espresso riferimento all'indicatore relativo a tali tributi.

In considerazione di quanto previsto dall'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, per tale Autonomia l'importo dell'ultimo acconto impegnato dallo Stato ed accertato dalla Regione, è rideterminato nell'esercizio in modo da integrare o rettificare l'ammontare complessivo degli acconti relativi all'esercizio in corso sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEP, là dove i dati dell'Agenzia delle entrate rilevano ai fini della determinazione delle partecipazioni statutarie.

3.7.10 I conguagli relativi alle entrate devolute di cui ai punti 3.7.8 e 3.7.9 sono definiti secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle norme di attuazione, e comunicati da RGS-IGEPA e dal Dipartimento delle finanze entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento sulla base dei dati ufficiali di riferimento e, in assenza di questi ultimi, i conguagli sono definiti in via provvisoria in base ai dati disponibili. La quantificazione dei conguagli sia definitivi che provvisori è preventivamente comunicata, anche in via informale, alle autonomie speciali anche ai fini di una verifica. I conguagli sono accertati e imputati all'esercizio nel quale sono definiti.

Lo Stato impegna e paga i conguagli nel corso del medesimo esercizio, nei limiti dello stanziamento disponibile.

In caso di mancata quantificazione del conguaglio entro tale termine le Autonomie speciali definiscono, accertano e imputano comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie.

Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessità di restituire al Bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, le Autonomie effettuano una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, le autonomie cancellano il residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario.

3.7.11 Principio di salvaguardia.

Le Autonomie speciali accertano tutte le entrate tributarie di spettanza statutaria (acconti e conguagli) erogate tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, anche se lo Stato non può impegnare per incapienza degli stanziamenti dei capitoli di spesa. Lo Stato impegna la differenza nell'esercizio successivo.

3.7.12 Gli accantonamenti, previsti dal D.L. 201/2011 e dalle leggi successive a carico delle Autonomie speciali, sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sarà posto a carico dell'Ente. A seguito della quantificazione definitiva dell'accantonamento, le Autonomie speciali provvedono:

a) all'impegno della relativa spesa e, nei casi di accertamento delle entrate tributarie devolute per cassa, al contestuale accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata;

b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera a, versato in entrata del bilancio dell'Ente con imputazione all'accertamento delle entrate tributarie devolute (nei casi di entrate accertate per cassa, all'accertamento di cui alla lettera a).

Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento delle Autonomie speciali, considerato che gli obiettivi

del patto di stabilità interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di indebitamento, le spese relative agli accantonamenti continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilità interno.

3.7.13 Per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e Bolzano i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non già contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione o delle Province autonome sono accertate ed imputate dai medesimi enti all'anno di corresponsione da parte dello Stato.

3.8 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.

3.9 Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo, è possibile accertare l'entrata nell'anno successivo, imputandola all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della banca o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto. Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato pagamento canoni affitto) sono accertate al momento dell'incasso.

3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui l'entrata è esigibile. Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento.

3.11 L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente,, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica N. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o

convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).

3.12 Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto. Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti. ⁽¹⁷⁸⁾, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti

Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:

- la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE;
- la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.;
- al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.

3.13 Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge. Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l'accertamento

delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo.

L'importo dell'obbligazione attiva è registrato senza distinguere il plusvalore, in quanto tale fenomeno non è rilevabile dalla contabilità finanziaria.

Il corrispettivo della cessione è interamente destinato alla spesa di investimento al netto del debito IVA. Tale principio è diretto a garantire la copertura finanziaria dell'eventuale posizione debitoria al termine previsto per la liquidazione periodica dell'IVA e consente, ai fini degli equilibri di bilancio, di destinare l'entrata iscritta tra le entrate in c/capitale a copertura delle spese correnti per il pagamento dell'IVA. In ogni caso risulta possibile destinare l'entrata in conto capitale corrispondente al debito IVA a copertura della spesa determinata dall'IVA dovuta per spese di investimento (credito IVA). Si rinvia ai principi contabili applicati concernenti la contabilizzazione dell'IVA.

Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato anche all'estinzione anticipata di prestiti (rinvio ai principi concernenti l'estinzione anticipata di prestiti).

3.14 Per tutte le altre cessioni di beni, l'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà. In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

3.15 La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di un canone che, in genere, è incassato anticipatamente. L'obbligazione attiva sorge con il rogito, ed è in tale momento che l'entrata deve essere accertata, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. L'accertamento è anticipato nel caso in cui l'entrata sia incassata anticipatamente rispetto al rogito, salve le garanzie di legge. Se il diritto di superficie è convertito in un diritto di proprietà si applicano le norme della cessione dei beni.

3.16 L'entrata derivante dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali è accertata a seguito dell'emanazione dell'atto amministrativo, con imputazione contabile all'esercizio previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

3.17 Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento.

Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati.

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

3.18 Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall'ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento.

Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (rinvio al principio di cui al punto 5.4). Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo all'istituzione del fondo pluriennale vincolato.

Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e rimosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.

3.19 Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture di credito", che si consolidano in mutui passivi a seguito dell'effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l'accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell'apertura di credito (erogato). L'utilizzo dell'apertura di credito è effettuato sulla base delle necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell'esercizio. Gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del cronoprogramma di spesa.

3.20 Le operazioni di indebitamento sono registrate tra le accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e contabilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004. Il debito deve essere iscritto nel bilancio dell'ente che provvede all'effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche se il pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, le cui rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Nel caso in cui il pagamento delle rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da più enti, anche il debito deve essere iscritto pro quota nei bilanci degli enti coinvolti.

3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l'anno, la natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese. Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ⁽¹⁸⁶⁾, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ⁽¹⁸⁶⁾, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali fanno riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570 ⁽¹⁸¹⁾". Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."

Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate

nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti".

Le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale sono registrate secondo le modalità previste per le ordinarie anticipazioni di liquidità che si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente, con imputazione al medesimo esercizio, è impegnata la spesa concernente il rimborso dell'anticipazione, distintamente per la quota capitale e la quota interessi.

Il versamento della liquidità da parte delle Regioni non comporta la formazione di proventi per gli enti del servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite della Regione.

Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il versamento della liquidità agli enti del servizio sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e contestualmente accertano le relative entrate derivanti dalla riscossione dei crediti.

Tale operazione è registrata nel perimetro sanitario del bilancio.

3.20-ter Le anticipazioni di risorse dal fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003 sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data

di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004).

Pertanto, l'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione, che è a carico dei comuni, è esigibile nel medesimo esercizio in cui l'anticipazione è erogata. Conseguentemente, l'impegno di spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione è imputato al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione.

L'anticipazione erogata dalla CDP S.p.A, nel presupposto che sia stata già accertata l'entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l'effettiva demolizione dell'opera abusiva, è registrata come segue:

a) l'entrata derivante dall'anticipazione da parte della CDP S.p.A è accertata nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";

b) la spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione alla CDP S.p.A. è impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento di cui alla lettera a);

Considerato il rischio di non riscuotere il credito vantato nei confronti del responsabile dell'abuso, la massima attenzione deve essere dedicata alla quantificazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante l'entrata accertata nei confronti degli abusi edilizi. Nel rispetto del principio della prudenza, l'entrata accertata nei confronti degli autori dell'abuso edilizio è accantonata in bilancio nel FCDE per un importo pari almeno al 20% destinata a confluire nel risultato di amministrazione. Nel bilancio degli esercizi successivi è accantonata nel FCDE una quota pari almeno al 20% del residuo attivo sino al momento della restituzione totale dell'anticipazione alla CDP.

3.21 Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all'aumento del valore nominale dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli oneri finanziari sostenute al momento dell'accensione dei prestiti e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei prestiti sono ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota di rimborso del capitale è imputata al titolo quarto della spesa "Rimborso di prestiti". In genere, gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione dei prestiti non comportano, per l'ente, un effettivo esborso. Sono quantificati sulla base della documentazione riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito.

La contabilizzazione dell'effettivo aumento del valore nominale dell'indebitamento è effettuata attraverso l'accertamento dell'intero importo del nuovo debito e la contabilizzazione delle riscossioni riguardanti:

- i proventi del debito effettivamente incassati;

- la quietanza riguardante il mandato emesso a favore del proprio bilancio concernente gli oneri finanziari sostenuti al momento dell'accensione del prestito.

3.22 In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità dell'operazione non possono essere considerate spese finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa corrente connessi all'atto e al momento temporale in cui si realizza l'operazione di rinegoziazione. Infatti, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, in tutti i casi di rinegoziazione dei prestiti, l'ammontare del debito nominale residuo non deve aumentare attraverso la compensazione di oneri finanziari pregressi o spese di rinegoziazione.

In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata al titolo quarto "Rimborso di prestiti", mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all'eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.

Pertanto, la rinegoziazione di un finanziamento attraverso l'estinzione anticipata o la ristrutturazione del debito, richiede le seguenti registrazioni contabili:

a) la cancellazione degli impegni riguardanti il rimborso dei prestiti, già registrati e imputati agli esercizi previsti nel piano di ammortamento del finanziamento per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale (nel rispetto del principio applicato n. 5.6);

b) la reimputazione al titolo 4 della spesa "rimborso prestiti" dell'esercizio in cui avviene l'estinzione anticipata, degli impegni cancellati al punto a) riguardanti la quota capitale del debito residuo (conservando il valore nominale del debito residuo), al fine di consentire la registrazione, nel corso di tale esercizio, del pagamento diretto ad estinguere anticipatamente il debito. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, la registrazione del pagamento è effettuata anche se l'estinzione non comporta effettivi movimenti di cassa. In tal caso il pagamento è registrato attraverso una regolazione contabile);

c) la registrazione contabile della differenza tra il valore nominale del debito che è stato reimputato secondo quanto previsto alla lettera b) e il valore attribuito al debito nell'esercizio in corso, ai fini dell'estinzione anticipata o della ristrutturazione del debito, senza tenere conto dell'eventuale indennizzo o penalità previsto contrattualmente, che devono essere registrati distintamente. Se positiva, tale differenza è registrata al titolo terzo delle entrate, come "Proventi finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti" (E.3.04.99.01.001), se negativa è registrata nel titolo primo, tra gli "Oneri finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti" (U.1.08.99.01.001).

Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all'ente, contabilizzati secondo le modalità previste dal principio 3.18, se il finanziamento non è stato interamente erogato dalla

Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito è registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo registrato nel titolo 5, come "Prelievi da depositi bancari" (cod. E.5.04.07.01.000), ai fini della determinazione del costo/onere dell'operazione, è necessario considerare anche l'importo del residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora non erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell'entrata riguardante il provento dell'operazione.

In caso di ristrutturazione del debito, si provvede anche;

d) alla registrazione contabile del nuovo prestito, attraverso l'accertamento della nuova entrata da accensione di prestiti e la relativa regolazione contabile (emissione di un mandato sul capitolo riguardante il rimborso di prestiti anticipato, per un importo pari alla quota del rimborso finanziata dal nuovo finanziamento. Tale mandato è versato in entrata del bilancio dell'ente, al capitolo dell'accensione del nuovo prestito);

e) alla registrazione degli impegni riguardanti il nuovo finanziamento, distintamente per la quota interesse e la quota capitale, nel rispetto del principio applicato n. 5.6.

L'estinzione anticipata o la rinegoziazione di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, per il quale l'ordinamento impone forme di ammortamento annuale del prestito, attraverso accantonamenti contabili o operazioni finanziarie quali derivati "bullet/amortizing", si estende anche alla relativa operazione di derivati.

Nel caso in cui l'ammortamento graduale del debito è stato realizzato attraverso accantonamenti contabili, si dispone l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il rimborso del bullet.

3.23 La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio.

Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge, dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato".

La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.

Gli eventuali flussi in entrata "una tantum", conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti "up front" derivanti dalle operazioni di cui all'art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003, in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate "accensioni di prestiti".

Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront, una quota del flusso annuale di spesa è imputato a rimborso di prestiti. La quota da registrare come "rimborso di prestiti" è individuata sulla base del piano di ammortamento (definito in considerazione della durata del derivato e del tasso di interesse del derivato sottostante).

La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l'ammortamento di un finanziamento, è rilevata nel titolo terzo della spesa concernente le spese per incremento di attività finanziarie.

Ad esempio, nel caso di derivati "bullet/amortizing", diretti a costituire forme di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in formato "bullet", che prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, annualmente possono presentarsi tre distinti flussi finanziari:

- 1) entrate per interessi attivi sui derivati o spese per interessi passivi sui derivati;*
- 2) spese per interessi passivi sul debito originale (destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario);*
- 3) spese per l'ammortamento del bullet (ovvero per costituire un capitale alla scadenza del bullet, da utilizzare per il rimborso di tale debito, ad esempio attraverso l'acquisto di titoli da parte dell'istituto finanziario che gestisce il fondo).*

Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono contabilizzate nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, dando separata contabilizzazione ai flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi riguardanti il contratto derivato.

Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel titolo terzo della spesa, come "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento".

Alla scadenza del bullet, gli istituti finanziari che gestiscono tali fondi provvedono a versare all'ente il valore del nozionale da rimborsare (registrato nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie) che provvederà a girare lo stesso importo agli obbligazionisti ad estinzione del debito.

Nell'ipotesi di sottoscrizione di un contratto concernente un derivato da ammortamento (bullet/amortizing), diretto a costituire forme di ammortamento

graduale di un debito che presenta una scadenza unica ("bullet"), l'ente dovrebbe provvedere a:

- accertare l'entrata derivante dal diritto di ricevere risorse di importo pari al debito sottostante il derivato, nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attività finanziarie, come "Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento" con imputazione all'esercizio di scadenza di tale debito;

- impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che l'ente si è impegnato ad effettuare, con imputazione ai singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere effettuati, nel titolo terzo della spesa come "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento" .

Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale "bullet/ammortizing", entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti periodici, non è obbligatorio l'accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.

Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate (entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese (spese correnti).

Nel caso di mark to market positivo è necessario stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (cd. mark to market) viene destinata all'estinzione anticipata di altri derivati detenuti dall'ente. In alternativa, il mark to market positivo viene utilizzato dall'ente per estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.

Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente.

Nel caso di estinzione anticipata di derivati da ammortamento (bullet/amortizing) si provvede:

a) alla cancellazione del credito derivante dalla sottoscrizione del derivato di ammortamento già accertato e imputato all'esercizio di scadenza del debito sottostante (Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001);

b) all'accertamento e dell'incasso dell'entrata derivante dalla chiusura anticipata del derivato, o all'impegno e al pagamento della spesa sostenuta per chiudere anticipatamente il derivato, nel caso in cui l'operazione di chiusura anticipata comporti la necessità di rimborsare le controparti. Sia l'accertamento che l'impegno sono registrati tra le partite finanziarie, come entrate e spese derivanti dalla chiusura anticipata del derivato di ammortamento, e imputati all'esercizio della chiusura anticipata del derivato (Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.002 o Spese derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento U.3.04.08.01.002). La registrazione degli incassi o dei pagamenti è effettuata anche in caso di assenza di effettive riscossioni o pagamenti, se l'istituto finanziario provvede direttamente all'estinzione della quota del debito coperta dal derivato (attraverso una regolazione contabile,). L'eventuale entrata non destinata alla copertura dell'operazione di rinegoziazione/ristrutturazione/estinzione anticipata del debito, è accantonata, con le stesse modalità previste in caso di mark to market positivo dei derivati che prevedono solo lo scambio di flussi di interesse.

3.24 Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie a valere sui flussi di cassa che ci si attende siano generati da attivi patrimoniali finanziari o non finanziari (principalmente immobiliari). L'operazione è normalmente finanziata attraverso l'emissione di obbligazioni, effettuata da una società finanziaria, in genere creata ad hoc (detta società veicolo o SPV). Ad essa l'amministrazione pubblica, originariamente proprietaria degli attivi (originator), conferisce gli stessi in modo che possano fungere da collaterale all'emissione delle predette obbligazioni. Il controvalore delle emissioni è versato dalla società all'ente pubblico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti ed a attività finanziarie e non finanziarie costituiscono indebitamento.

Nei casi in cui l'operazione di cartolarizzazione costituisca indebitamento, non essendo qualificata come cessione di attività, l'amministrazione pubblica provvede, in primo luogo, a registrare l'entrata, derivante dal versamento, da parte della società veicolo, del controvalore delle emissioni, tra le accensioni di prestiti. L'accertamento dell'entrata è effettuato a seguito della firma del contratto con la società veicolo ed è imputato all'esercizio nel quale è prevista l'erogazione delle risorse.

Nel corso dell'operazione di cartolarizzazione, e fino al completo esaurimento della stessa, la società veicolo provvede alla cessione a terzi degli attivi o alla riscossione dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.

La società veicolo comunica all'amministrazione pubblica, attraverso rendicontazioni periodiche, l'ammontare dei proventi della cessione o della

riscossione degli attivi, l'importo dei compensi a proprio favore o degli altri oneri erogati a terzi, la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e l'eventuale importo residuo da destinare all'amministrazione pubblica.

Sulla base delle periodiche rendicontazioni della società veicolo, l'amministrazione pubblica contabilizza in bilancio la cessione definitiva delle attività o la riscossione dei crediti al lordo di qualsiasi spesa o onere accessorio, sia della società veicolo che dell'Ente.

La copertura finanziaria delle spese correnti e degli interessi passivi connessi all'operazione di cartolarizzazione deve essere effettuata con le entrate correnti dell'Amministrazione pubblica.

Dal punto di vista contabile tali operazioni sono così registrate:

1) i proventi che la società veicolo trattiene per il rimborso di titoli sono accertati tra le alienazioni delle attività immobiliare (che in tale momento escono definitivamente dal patrimonio dell'Ente) o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione.

Contemporaneamente, tra le spese per rimborso dei prestiti, si registra l'impegno per la spesa sostenuta per il rimborso dei titoli e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;

2) i proventi che la società veicolo trattiene per il pagamento degli interessi passivi sui titoli emessi sono accertati tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per interessi e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;

3) i proventi che la società veicolo trattiene a titolo di commissione o per altre spese sono ugualmente accertati tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione. Contemporaneamente, per lo stesso importo, si impegnano le spese per gli oneri della cartolarizzazione e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza di entrata al bilancio dell'amministrazione pubblica stessa. Il versamento del mandato al bilancio dell'ente consente di registrare l'incasso derivante dall'alienazione delle attività immobiliari o dalla riscossione dei crediti;

4) i proventi che la società veicolo effettivamente trasferisce all'amministrazione pubblica sono accertati e riscossi tra le alienazioni dell'attività immobiliare o con imputazione alle entrate riguardanti l'attività oggetto dell'operazione.

Alla fine dell'esercizio in cui ha rilevato il debito derivante dalla cartolarizzazione, l'amministrazione pubblica, attraverso le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale, riclassifica nello stato patrimoniale le attività oggetto dell'operazione come "Immobili cartolarizzati" o "Crediti cartolarizzati".

3.25 Il leasing finanziario e i contratti assimilati (leasing immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back, ecc.) sono contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le amministrazioni pubbliche, di avere la disponibilità di un bene durevole, mobile o immobile, strumentale all'esercizio della propria attività, in cambio di un canone periodico, con la facoltà, una volta che sia scaduto il termine previsto dal contratto, di esercitare l'opzione di riscatto del medesimo acquistandone la relativa proprietà. Nell'operazione di leasing finanziario sono coinvolti i seguenti soggetti: l'utilizzatore, che è colui che sceglie ed utilizza il bene e può riscattarlo alla fine del contratto, il finanziatore dell'operazione, che acquista materialmente il bene scelto dall'utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento dell'eventuale riscatto ed il fornitore, che vende alla società di leasing il bene scelto dall'utilizzatore.

Il leasing operativo si caratterizza, invece, per la mancanza dell'opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso, è lo stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un canone che corrisponde generalmente alla entità dei servizi offerti dal bene stesso e non è in relazione con la sua durata economica.

La distinzione tra le due fattispecie è stata focalizzata dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. unite, n. 65/1993) che ha qualificato il leasing finanziario come "leasing traslativo" ove i canoni non costituiscano soltanto il corrispettivo dell'utilizzazione del bene nel periodo, ma incorporano parte del prezzo del bene stesso, cosicché l'utilizzatore, avendo interamente pagato il prezzo, al termine del rapporto, è vincolato, in termini di convenienza economica, all'acquisto formale del bene.

Per contro, il leasing operativo viene qualificato come "leasing di godimento", ove i canoni non contengono alcuna porzione di prezzo, costituendo il corrispettivo del godimento ed essendo ragguagliati al valore di utilizzazione del bene.

Lo IAS 17, paragrafo 10, per distinguere concretamente le tipologie di leasing finanziario ed operativo, indica le situazioni che individualmente o congiuntamente consentono di classificare un contratto di leasing come finanziario:

a) il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può

esercitare l'opzione, cosicché all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;

c) la durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;

d) all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato;

e) i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento.

Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia l'investimento.

Pertanto, il leasing finanziario e le operazioni assimilate, sono registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il cd. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l'ente si sta indebitando per acquisire un bene.

Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva il debito pari all'importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le "Accensioni di prestiti", e si registra l'acquisizione del bene tra le spese di investimento (si accerta l'entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio).

L'importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del bene all'inizio del leasing, che deve essere pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Nel determinare il valore attuale, il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse implicito nell'operazione di leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse marginale del locatario.

Anche se formalmente non è di proprietà dell'ente, dal punto di vista contabile il bene è preso in carico dell'ente, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento.

Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano sia gli interessi passivi impliciti nel canone che la quota di finanziamento rimborsata. In altri termini, i canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa. Considerato che il leasing finanziario è costruito come un'operazione di erogazione di credito, l'amministrazione ha sempre la possibilità di calcolare quanta parte del canone è destinata a restituire il capitale e quanta a remunerare il prestito, sotto forma di piano di ammortamento.

Alla fine del contratto di leasing, la spesa per l'esercizio del riscatto è registrata tra le spese di investimento.

Si segnala, infine, che il bene concesso in locazione finanziaria all'amministrazione pubblica deve essere suscettibile di formare oggetto di proprietà privata, poiché il locatore è proprietario del bene sino all'eventuale opzione di riscatto da parte dell'Amministrazione pubblica. Infatti, il locatore, in caso di mancato riscatto, conserva, anche dopo il periodo di locazione, la proprietà del bene; conseguentemente, non possono costituire oggetto del contratto beni rientranti nel demanio pubblico necessario ovvero facenti parte del patrimonio indisponibile delle amministrazioni pubbliche, in quanto non commerciabili.

Inoltre, l'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica mediante leasing immobiliare o in costruendo, in linea di principio, non potrebbe essere di proprietà dell'ente pubblico ma deve essere acquisita dal locatario che è proprietario del bene a tutti gli effetti sino all'eventuale esercizio del diritto di opzione da parte dell'amministrazione. E' ammissibile la concessione di un diritto di superficie da parte dell'ente pubblico al soggetto che procederà alla realizzazione dell'opera pubblica nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, purché il diritto reale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo di quello previsto per il contratto di locazione finanziaria.

I principi di cui al presente paragrafo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle nuove operazioni di leasing.

3.26 Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di

tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.

4. La riscossione ed il versamento delle entrate

4.1 L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni.

Per tutte le entrate rimosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso, attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).

La reversale di incasso deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare i codici identificativi della transazione elementare.

Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione degli incassi tra le partite di giro/servizi per conto terzi.

I titoli di incasso che regolarizzano incassi effettuati dal tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.

In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un esercizio non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio dell'anno successivo attraverso l'emissione di un titolo in conto residui. Considerato che l'imputazione in conto residui di un titolo rappresenta l'incasso (o il pagamento), effettuato nell'esercizio in corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una spesa impegnata in precedenti esercizi), si ribadisce che emettere un titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che in c/residui, riferito ad un esercizio diverso da quello in cui l'operazione di cassa è eseguita, costituisce una rappresentazione contabile del fatto gestionale che non rispetta il principio contabile della veridicità.

Se l'imputazione degli incassi e dei pagamenti all'esercizio è stata effettuata correttamente, alla chiusura dell'esercizio finanziario, conclusa l'attività di regolarizzazione dei sospesi ed annullati i titoli ineseguiti, il fondo di cassa risultante dalle scritture dell'ente (cd. fondo contabile o di diritto) coincide con il fondo di cassa risultante dalle scritture della banca (cd. fondo di cassa di fatto) senza che sia necessario procedere ad alcuna riconciliazione.

Gli enti allegano al consuntivo una dichiarazione, firmata dal tesoriere/cassiere, che attesta il fondo di cassa effettivo all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi e dei pagamenti effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa

effettivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'ente.

In caso di discordanza il bilancio non rispetta il principio contabile della veridicità.

Per gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, la dichiarazione del tesoriere/cassiere è costituita dai prospetti delle disponibilità liquide, da allegare ai consuntivi ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In nessun caso il tesoriere dell'ente può rifiutare la riscossione di entrate.

Nel caso di riscossioni senza ordinativi d'incasso, il tesoriere deve darne immediata comunicazione al servizio finanziario e richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso.

Le entrate sono rimosse con versamenti diretti in tesoreria o con ogni altra modalità prevista dal regolamento di contabilità.

Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi:

- certezza della somma riscossa e del soggetto versante;*
- certezza della data del versamento e della causale;*
- registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse;*
- costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;*
- obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi;*
- divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;*
- tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione degli operatori.*

4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.

Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.

L'operazione di "parificazione" consiste nella verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente.

Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all'amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione.

5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa

5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;*
- l'indicazione della somma da pagare;*
- il soggetto creditore;*
- la scadenza dell'obbligazione;*
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.*

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente

perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione ⁽¹⁵⁴⁾, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento."

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In

occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

1) Gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un'annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

a) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;

b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il a valere del fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.

3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita anell'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;*
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.*

L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lettera a).

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;*
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;*
- c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.*

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con

imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

- Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.

b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;

- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del

contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;

- riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;

- riguardanti le commissioni per l'alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto dal contratto, nel caso in cui il provento è incassato al netto. La contabilizzazione di tali oneri è effettuata nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, anche nel caso di assenza di un pagamento effettivo. La copertura delle commissioni per l'alienazione di beni immobili o di titoli e partecipazioni può essere costituita dalle entrate correlate.

c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:

- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);

- nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito.. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento

Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.

d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione), l'imputazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l'importo comprensivo di IVA;

b. tra le entrate correnti si accerta un'entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).

c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b;

e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un

debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali.

Le amministrazioni che, per la determinazione dell'IRAP, hanno optato per l'applicazione del metodo commerciale sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell'anno precedente, in misura superiore rispetto all'imposta dovuta per la quota "commerciale" delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso.

f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le

relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

i) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce

nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

5.3 Le spese di investimento.

5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità; della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

5.3.2 Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:

a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;

b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

5.3.3 La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge ⁽¹⁵⁷⁾;

il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge;

da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina;

la quota del margine corrente costituita dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;

la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

Le ultime tre modalità di copertura degli investimenti sopra indicate, sono definite dal principio contabile generale della competenza finanziaria per favorire la spesa per investimenti, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la copertura delle spese di investimento ⁽¹⁵⁸⁾, in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, risulti "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri ⁽¹⁵⁹⁾".

5.3.4 La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate.

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio

in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità; è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni);

derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,

derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4;

derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);

derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità; del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:

a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;

b) al riequilibrio della gestione corrente;

c) per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);

d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti

imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,

entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità; è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni).

A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.

La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

In sede di rendiconto, il debito "autorizzato e non contratto" può determinare un "disavanzo da debito autorizzato e non contratto", in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate.

Tale disavanzo è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della

formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata "Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto". A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

Il "disavanzo da debito autorizzato e non contratto" non si forma in presenza di maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell'esercizio in cui è impegnata la spesa di investimento, destinati alla copertura dell'investimento secondo le modalità previste dall'articolo 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis.

5.3.5 La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente.

La copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi può essere costituita, distintamente per ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni, da una quota del saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, se risultano rispettate le seguenti condizioni (per le regioni a statuto ordinario si fa riferimento alla medesima quota del margine corrente al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale):

la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio (per le regioni a statuto ordinario, il limite consente di identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale);

la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio contabile generale n. 16;

L'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente ⁽¹⁶⁰⁾. Nel caso in cui l'esercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati di preconsuntivo,). Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente consolidato non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi.

Ai fini della verifica del rispetto della presente condizione, si considera il risultato di amministrazione (sia rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex art. 11, comma 5, lettera d).

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria ⁽¹⁶¹⁾, come specificato dal principio applicato 5.3.6, ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura.

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e

dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti. Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, le entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede:

con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le modalità di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti.

5.3.7 La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali.

Le maggiori entrate correnti derivanti dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio di previsione. Il 50% di tale incremento, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità;, può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d).

Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere verificato che:

per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all'elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti l'incremento di gettito fiscale derivante dall'applicazione delle nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del principio della prudenza;

che le maggiori entrate non sono già state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

La restante quota del 50% dell'incremento del margine corrente può costituire copertura a impegni riguardanti spese di investimento secondo le modalità previste al punto 5.3.9.

5.3.8 La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese correnti.

Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l'intero incremento del margine corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d). L'attestazione di regolarità finanziaria degli impegni riguardanti tali spese è resa dopo avere verificato, con riferimento a tutti gli esercizi finanziari cui la spesa si riferisce, che gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la quota del margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere accertato che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

la riduzione permanente delle spese correnti si è già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel

corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.9 Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre l'aggiornamento:

a) del prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione;

b) della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente.

5.3.10 Se nel corso dell'esercizio è approvato il rendiconto relativo all'esercizio precedente dal quale risulta un disavanzo di amministrazione, e l'ente risulta in disavanzo per il secondo esercizio consecutivo, si provvede, contestualmente alle deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il ripiano, alla riduzione degli stanziamenti, sia per l'esercizio in corso, che per gli esercizi successivi, concernenti gli investimenti finanziati dalla previsione di margine positivo di parte corrente, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifica in analisi l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste.

5.3.11 L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di contabilizzazione delle spese di investimento nel bilancio di previsione, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica.

5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale ⁽¹⁶²⁾

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici ⁽¹⁶³⁾,

è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce.

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

In tal caso, la spesa di progettazione "esterna", consistente in una delle fattispecie previste dall'art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.

I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati. ⁽¹⁶⁴⁾

Nel caso di progettazione "interna", di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 24, d.lgs. n. 50 del 2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I o al Titolo II della spesa. ⁽¹⁶⁵⁾

La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria ⁽¹⁶⁶⁾.

Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento dell'opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell'esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti.

5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro

La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.

In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell'art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico,

agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente) ⁽¹⁶⁷⁾. La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

5.3.14 La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale

A seguito dell'approvazione ⁽¹⁶⁸⁾ del livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ⁽¹⁶⁹⁾ e le relative spese sono stanziare nel Titolo II del bilancio di previsione.

L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici ⁽¹⁷⁰⁾ consente l'iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all'esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.

Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa ⁽¹⁷¹⁾, e sono via via impegnati a seguito della stipula ⁽¹⁷²⁾ dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell'intervento. Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell'art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente) ⁽¹⁷³⁾. La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:

a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, la stipula e l'esecuzione di contratti per conto di un'altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l'amministrazione o ente destinatario dell'opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell'opera;

b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell'opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l'amministrazione o ente destinatario dell'opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;

c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

5.4 Il Fondo pluriennale vincolato

5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di

entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

5.4.3 L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.

5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di

rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

5.4.5 L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

5.4.6 Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla

formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Nell'allegato al bilancio di previsione concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziare nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l'ente indica nella nota integrativa le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.

Nell'allegato al rendiconto dell'esercizio concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio.

5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l'entrata posta a copertura della spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in sede di consuntivo è verificato che il margine corrente non è stato realizzato per un importo pari agli impegni per spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine corrente non realizzata il fondo pluriennale di spesa non può essere formalmente costituito nel rendiconto.

In tal caso, a seguito dell'approvazione del rendiconto è necessario effettuare le seguenti variazioni del bilancio di previsione in corso di gestione:

a) adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell'esercizio successivo all'ammontare del fondo pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo fondo pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;

b) individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del fondo pluriennale cancellata.

5.4.8 La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a

condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento ⁽¹⁷⁴⁾.

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento ⁽¹⁷⁵⁾;

b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera.

Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

- nell'esercizio in cui è stato verificato ⁽¹⁸²⁾ il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;

- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;

- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento ⁽¹⁷⁶⁾, comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

5.4.10 A seguito della stipula del contratto di appalto ⁽¹⁷⁷⁾, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte

del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

5.4.11 Si segnala la rilevanza della "prenotazione della spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell'ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione.

I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, alla voce "fondo pluriennale", distintamente per la parte corrente e in conto capitale.

In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

5.4.12 Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.

I regolamenti di contabilità delle regioni possono prevedere che le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano autorizzate dal responsabile finanziario.

Nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal responsabile finanziario della regione.

5.4.13 Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

E' possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente.

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si rinvia al principio applicato della programmazione di bilancio n. 4/1 ed agli esempi dell'appendice tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio.

5.5 Le concessioni di credito possono essere costituite:

- da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili);

- dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione).

Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti.

Le concessioni di credito sono caratterizzate dall'obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.

Nel caso di concessioni di liquidità, l'impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio.

Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione del finanziamento. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il finanziamento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'Amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al prestito e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al finanziamento, o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da finanziamenti finalizzati).

L'ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione di crediti imputandoli ai rispettivi esercizi sulla base della scadenza dell'obbligazione giuridica attiva risultante dal piano finanziario.

Nel caso, che deve essere del tutto eccezionale, di inesigibilità definitiva del credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato; il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le riscossioni di crediti.

Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti,

L'ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell'operazione.

Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;

- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.

Si ricorda, infine, che lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi

In caso di escussione della garanzia riguardante una rata, l'ente garante:

1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura del finanziamento concesso dall'ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede l'imputazione della spesa all'effettivo destinatario della stessa.;

2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è imputato all'esercizio in corso;

3) stanza in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito di cui al punto 2);

4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).

Ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a seguito della terza richiesta consecutiva di pagare le annualità di un prestito garantito, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario. Tali scritture sono effettuate in tutti i casi di definitiva escussione di una garanzia riguardante un mutuo.

Pertanto, al pagamento della terza annualità, oltre alle operazioni di cui ai punti 1) e 2) l'ente provvede:

5) ad impegnare, tra le concessioni di crediti, una spesa pari all'importo del debito residuo, utilizzando le specifiche voci previste nel piano dei conti per la concessione di crediti da escussione, imputato all'esercizio in corso. Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell'ente all'entrata di cui al punto 7 (trattasi di regolazione contabile);

6) ad accertare il credito nei confronti del debitore originario. L'entrata è accertata per un importo pari alla spesa di cui al punto 5, ed imputata agli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento del finanziamento. Per ciascun esercizio è stanziato in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito accertato in entrata;

7) ad accertare l'entrata derivante dall'accensione di prestiti, per un importo pari a quello della spesa di cui al punto 5) imputato all'esercizio in corso;

8) ad impegnare la spesa per interessi passivi e rimborso prestiti, imputati agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del debito residuo;

9) comunica al debitore originario di avere registrato il debito residuo come proprio e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).

L'ente escusso può decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e 6).

Le operazioni di cui ai punti 5) e 7) costituiscono una regolazione contabile: sono impegnate e accertate per il medesimo importo ed il relativo mandato di pagamento è versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente. Pertanto, l'entrata per accensione prestiti di cui al punto 7 è accertata ed incassata per l'intero importo, e la spesa di cui al punto 5) è impegnata e pagata per l'intero importo.

Le entrate accertate ai punti 2) e 6) registrano il credito complessivo nei confronti del debitore originario. Trattasi, senza dubbio, di crediti di dubbia e difficile esazione, a fronte dei quali è iscritto, tra le spese, uno stanziamento di pari importo, a titolo di fondo rischi, al recupero credito escusso.

Nel caso in cui si accerti l'inesigibilità definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si applicano i principi illustrati relativamente al caso generale di cancellazione dei crediti divenuti inesigibili, ossia prevedendo l'emissione di un mandato per trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di entrata tra le riscossioni di crediti.

L'ente beneficiario di una escussione di garanzia su proprio debito, simmetricamente, registra il rimborso del prestito originario e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante.

5.6 Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'ente) sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto, tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione sulla base del piano di ammortamento, e, per gli esercizi non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

Per gli impegni riguardanti il rimborso delle anticipazioni di liquidità si rinvia ai paragrafi 3.20-bis, 3.20-ter e 3.26.

5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment).

L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA.

Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore.

In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l'annotazione «scissione dei pagamenti», per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

1) se l'ente intende avvalersi dell'opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all'erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA;

2) se l'ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:

a. un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);

b. un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno riguardante l'acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all'emissione di una reverse in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera a;

e. alle scadenze previste per il versamento dell'IVA, l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).

La modalità di contabilizzazione 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell'esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l'applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split payment con riferimento al medesimo esercizio.

6. La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese

6.1 La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata. Per registrazione contabile si intende qualsiasi forma di evidenza contabile che consente di identificare le spese liquidate, distinguendole da quelle non liquidate.

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a

prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

In particolare, deve essere verificato che:

- a) i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;*
- b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;*
- c) l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.*

La liquidazione consente la puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, per una determinata ragione, e deve essere effettuata tempestivamente, al fine di attestare l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui è effettuata. Alla fine dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.

La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l'obbligazione è esigibile.

6.2 L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.

L'atto che contiene l'ordinazione è detto mandato di pagamento o ordine di pagamento e deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, il mandato di pagamento deve riportare i codici identificativi previsti per la transazione elementare.

Si auspica l'adozione dell'ordinativo informatico secondo le linee guida elaborate dalla DIGIT PA (ex CNIPA).

E' possibile emettere mandati di pagamento plurimi su diversi stanziamenti, se lo prevede il regolamento di contabilità, a norma di legge.

La competenza a sottoscrivere i mandati di pagamento va individuata in relazione all'esigenza di garantire correttezza, funzionalità ed efficienza gestionale.

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

6.3 Con il pagamento, che è la fase finale del procedimento di erogazione della spesa, il tesoriere dell'ente dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.

Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

I titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo.

Nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è vietata la temporanea contabilizzazione dei pagamenti tra le partite di giro/servizi per conto terzi.

Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti sono commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio).

Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti.

Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.

A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la

regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell'ente, sia introdotta un'apposita procedura contabile che consente la registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.

È del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio":

- a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato),*
- b) l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.*

Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio.

6.4 Il servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza.

I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.

L'economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

7. I servizi per conto terzi e partite di giro

7.1 Definizione.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa

Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi":

- le operazioni" svolte dall'ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse;

- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;

- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al

netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione.

Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;*
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;*
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;*
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.*

7.2 Applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;

2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate

negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoreri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione

approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);

- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione

9.1 La gestione dei residui.

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota

dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il

medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”.

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

È, invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in

diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenza tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Gli impegni per investimenti finanziati dal debito autorizzato sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono esigibili nell'esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in caso di reimputazione contabile agli esercizi successivi, non si costituisce il fondo pluriennale, ma è incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi. In sede di riaccertamento ordinario dei residui la reimputazione degli impegni finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto deve essere separatamente evidenziata rispetto alla reimputazione degli altri impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento

ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere ⁽¹⁵⁵⁾.

9.2 Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle Province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze.

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo

pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presenta principio.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di

amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili".

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);*
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)*
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di

amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

- 1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);*
- 2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);*
- 3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);*
- 4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).*

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza

necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,

b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,

c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del

fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Nel caso in cui l'importo della lettera A risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione,

iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata.

In particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è determinato:

a) l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile;

b) l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Considerato che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni.

Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui all'allegato n. 5 al presente decreto.

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere);

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria;

3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo. Al riguardo si ricorda che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all'entrata dell'esercizio 2015 sono pari a zero;

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data,

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento:

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

a. l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015;

b. l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;

c. l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

d. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;

e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;

7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso.

E' infine necessario verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati, avvalendosi dell'allegato n. 1 riportato alla fine del presente principio.

Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

La stessa fattispecie può verificarsi nel caso in cui il complesso dei residui attivi riaccertati risulta superiore al totale dei residui passivi riaccertati e, anche se nell'entrata dell'esercizio 2015 non è costituito il fondo pluriennale vincolato, se la distribuzione temporale delle reimputazioni rende necessario destinare una parte dei residui attivi imputati ad un esercizio alla copertura dell'eccedenza degli impegni imputati agli esercizi successivi.

L'eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei residui passivi reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) può essere destinato al finanziamento di nuove spese.

A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse, che può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è approvata dal Consiglio.

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:

1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.;

2) consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal

fine, si rappresenta che l'adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa e i residui iniziali. Al riguardo si rappresenta che i residui iniziali devono corrispondere all'importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo la classificazione armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui devono essere registrati come variazione dei residui iniziali, attività gestionale dell'esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015.

Pertanto, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014, i residui iniziali presunti 2015, sono sostituiti dai residui iniziali definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui costituiscono una prima variazione apportata nel corso della gestione, alla data del 1° gennaio 2015, cui seguirà quella effettuata in sede di riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto 2014.

Nel rendiconto "armonizzato" del 2015, nel conto del bilancio:

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014;

nelle voci R del rendiconto, concernenti "Riaccertamento dei residui" sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015.

Per ulteriori indicazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui si rinvia all'esempio n. 6, che costituisce parte integrante del presente principio.

10 La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali

10.1 Quadro normativo

La riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non ha modificato la disciplina degli incassi vincolati degli enti locali.

Pertanto, gli enti locali, ai sensi di quanto previsto:

- dall'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo di incasso, l'eventuale natura vincolata dei propri incassi. Al riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti;

- dall'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l'ordinativo di pagamento, l'eventuale natura vincolata dei propri pagamenti. Al riguardo, la riforma ha precisato che devono essere comunicati al

tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;

- dall'art. 195 del TUEL possono continuare a disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 (salvo gli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3). Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.

- dall'articolo 195 del TUEL, continuano a vincolare il ricorso all'anticipazione di tesoreria a seguito dell'utilizzo di entrate vincolate.

L'unica novità, introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali, è costituita dall'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n. 118/2011).

Conseguentemente:

- all'art. 195, comma 2, del TUEL, è stata inserita una disposizione che prevede che l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, del TUEL che, all'inizio di ciascun esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;

- all'articolo 209 del TUEL è stato inserito il comma 3-bis, il quale prevede che "il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195".

10.2 Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti

Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.

In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

Nel caso di incassi vincolati esclusi dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all'utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso la tesoreria statale.

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:

a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);

b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.

Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL").

I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall'ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione

dei sospesi riguardanti l'utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l'ente:

c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto d),

d) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata.

10.3 Entrate vincolate depositate in conti diversi da quello di gestione di tesoreria

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL non può essere automaticamente disposto dal tesoriere se gli incassi vincolati, in quanto non soggetti all'obbligo di versamento nelle contabilità speciali di tesoreria unica, sono depositati in un conto corrente o di deposito distinto dal conto di gestione di tesoreria, o temporaneamente investiti.

In tali casi, in presenza di carenza di disponibilità nella cassa libera, è solo l'ente che può disporre il trasferimento degli incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate nel conto di gestione di tesoreria, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

A seguito dell'ordine di trasferimento di tali fondi, l'ente provvede alle seguenti scritture finanziarie:

a) l'accertamento e l'incasso di entrate derivanti dalla riduzione di depositi bancari. L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata. Tali incassi, sono automaticamente utilizzati dalla banca per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL, generando i sospesi di entrata e di uscita;

b) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL,

che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto c);

c) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera b), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto, trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito del reintegro delle risorse vincolate effettuato in automatico dal tesoriere, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse sempre dal tesoriere, l'ente:

d) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto e);

e) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera d), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata;

e) ordina al tesoriere di trasferire le risorse escluse dall'obbligo di riversamento alle contabilità speciali di tesoreria unica al conto corrente o di deposito aperto per tali risorse. Impegna e paga spese derivanti dall'incremento di depositi bancari. L'ordine di pagamento presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate.

Il mancato utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL comporta l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria e, conseguentemente, la relativa spesa per interessi passivi.

E' pertanto necessaria, da parte degli enti, la massima attenzione nella gestione della propria liquidità, compresa quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l'ente vada in anticipazione quando dispone di risorse liquide e la relativa spesa per interessi.

10.4 Gestione degli incassi in attesa di regolarizzazione

Nel corso dell'esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l'ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato.

La presenza di rilevanti importi di incassi in attesa di regolarizzazione da parte dell'ente, rende incerta la distinzione delle giacenze liquide tra fondi liberi e fondi vincolati.

Nelle more della regolarizzazione, tale incertezza non rileva se l'ente dispone di fondi liberi certi (derivanti da incassi regolarizzati) a valere dei quali è possibile effettuare pagamenti.

In ogni caso, il tesoriere considera "liberi" gli incassi in attesa di regolarizzazione li utilizza per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.

A seguito della regolarizzazione dei sospesi riguardanti entrate vincolate, può risultare che tali risorse sono già state utilizzate per il pagamento di spese non vincolate. In tal caso il tesoriere registra l'utilizzo di tali risorse con la conseguente formazione delle carte contabili destinate ad essere regolarizzate dall'ente e l'obbligo di ricostituire le giacenze vincolate a valere di tutte le giacenze rimosse dall'ente.

10.5 La classificazione contabile delle operazioni nel bilancio

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le "altre entrate per partite di giro":

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.00
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.00
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E.9.01.99.06.00

tra le "altre uscite per partite di giro":

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.00
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.00
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U.7.01.99.06.00

Trattando si entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015

All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.

L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014,

determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

Per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati.

Trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2014, l'ente comunica al proprio tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo.

A tal fine l'ente emette i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.

10.7. Spese vincolate pagate prima del correlato incasso.

Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.

Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.

10.8. Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre

In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, l'ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l'importo non ancora reintegrato, si accerta l'entrata da "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e si impegna la spesa per "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile è effettuata in conto residui.

Nel conto del tesoriere è data evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare.

11. La gestione del bilancio da parte del tesoriere

11.1 Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il tesoriere sono:

- è un bilancio almeno triennale, predisposto nel rispetto del principio generale dell'annualità del bilancio;*
- il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è richiesto l'invio dell'elenco dei residui. Nel corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;*
- non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la missione "20-Fondi e Accantonamenti";*
- ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di cassa;*
- è distinto in bilancio politico, bilancio tecnico (solo per le regioni), bilancio gestionale. Il tesoriere gestisce solo il bilancio politico, approvato dal Consiglio;*
- è classificato in titoli e tipologie e in missioni, programmi e titoli.*

11.2 Gli enti e gli organismi strumentali (sia quelli che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale, sia quelli che adottano solo la contabilità economico patrimoniale), devono necessariamente dotarsi di un servizio di cassa, al fine di consentire il rispetto degli obblighi di segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, che non possono conciliarsi con l'esistenza di meri rapporti di conto corrente. Gli organismi strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, sono costituiti dalle articolazioni organizzative di un ente, anche a livello territoriale, prive di personalità giuridica, cui è stata formalmente attribuita autonomia contabile e di bilancio.

Gli enti strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 11-ter del presente decreto, sono costituiti dagli enti, pubblici e privati, escluse le società di capitali, controllate o partecipate da un ente territoriale.

Sono enti strumentali degli enti territoriali le fondazioni controllate o partecipate da un ente territoriale. Sono enti strumentali degli enti locali gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le aziende

speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Relativamente alle Istituzioni comunali, in qualità di organismi strumentali di cui all'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, o ad altri enti strumentali in contabilità finanziaria, per i quali è gestito il servizio di cassa, occorre precisare che la riforma contabile degli enti territoriali (recante anche per essi l'obbligo di adottare la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale e i nuovi schemi di bilancio armonizzati) non comporta per la banca cassiera l'obbligo del controllo degli stanziamenti e della resa del conto del tesoriere, ossia la variazione del servizio di cassa in servizio di tesoreria. Ciò in quanto, non essendo diversamente stabilito nel presente decreto, valgono le disposizioni al riguardo previste dal decreto legislativo n.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) o, per gli enti regionali, la normativa previgente.

L'estensione della rilevazione SIOPE a tutti gli organismi strumentali e agli enti strumentali sarà attuato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11.3 Gli stanziamenti del primo esercizio del bilancio devono essere redatti in termini di competenza e di cassa.

Il tesoriere, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico:

a) dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui);

b) dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.

Una significativa novità della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali è costituita dall'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6 delle entrate, riguardante le accensioni di prestiti, e dall'esclusione di tale funzione per le spese riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria e per i servizi per conto di terzi.

Con riguardo all'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6, la stessa riguarda l'operatività dell'ente e non incide sull'attività del tesoriere il quale resta comunque obbligato ad accettare la riscossione di ogni somma versata a favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso e anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sforamento sullo stanziamento di cassa.

Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla

registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata.

11.4 Per ciascuna unità di voto, il bilancio di previsione annuale indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;*
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;*
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.*

In attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata, ciascuna previsione di spesa di competenza, nello schema del bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al presente decreto, espone anche:

- l'importo degli impegni già assunti, che evidenzia la quota degli impegni, di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, assunti negli esercizi precedenti (trattasi dell'importo risultante alla data di elaborazione del bilancio);*
- l'importo del fondo pluriennale vincolato, che indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.*

Il tesoriere non effettua verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio, comprese le relative articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese già impegnate, approvati dal Consiglio.

L'importo degli impegni già assunti rileva per il tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

L'importo del fondo pluriennale vincolato rileva per il tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'ente non può impegnare e pagare. Pertanto, la verifica di competenza del tesoriere riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza è effettuata con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Nel corso della gestione, l'importo del fondo pluriennale vincolato può essere modificato con provvedimento del responsabile finanziario o, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'ente, dai dirigenti responsabili della spesa. Tali modifiche sono trasmesse tempestivamente (anche in modalità elettronica) dall'ente al tesoriere con comunicazione predisposta sulla base dello schema "variazione fondo plur vincolato". Il tesoriere non è tenuto a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione.

Le variazioni del fondo pluriennale e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa disposte dall'ente dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle. Resta fermo l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso utilizzando l'allegato alla deliberazione redatto in conformità allo schema "Dati per variazione bilancio es".

11.5 Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unità di voto in sede di delibera consiliare e ambito di controllo del tesoriere; in altre parole, così come nel precedente ordinamento contabile, per gli enti locali, il controllo del tesoriere si fonda sul dato espresso dall'Intervento che costituisce anche l'unità di voto in ambito consiliare, così, dall'esercizio 2016, a seguito dell'adozione dello schema di bilancio di cui all'allegato n. 9 con funzione autorizzatoria, per tutti gli enti territoriali, il controllo del tesoriere deve effettuarsi (sulla base della nuova classificazione) a livello di Programma, unità di voto nel nuovo ordinamento contabile ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tale soluzione comporta in ogni caso il controllo anche del Titolo. Tale disciplina è estesa anche alle regioni per le quali, nel precedente ordinamento contabile, le verifiche dei tesorieri sono effettuate a livello di capitolo.

11.6 La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta, per il tesoriere, differenze nelle modalità della gestione del bilancio rispetto al passato.

I codici di bilancio previsti nell'ordinativo riguardano:

- per le entrate, il codice del titolo e della tipologia*
- per le spese, il codice della missione, del programma e del titolo.*

I codici di bilancio sono indicati negli ordinativi di incasso e di pagamento distintamente rispetto ai codici della transazione elementare (che pure comprendono i codici di bilancio), secondo le modalità sopra indicate.

Non compete al Tesoriere individuare i codici di bilancio dalla transazione elementare o dalla codifica analitica (piano dei conti) riportata sugli ordinativi.

Infatti la disciplina degli elementi dell'ordinativo di incasso e di pagamento (per le regioni gli articoli 54, comma 3, e 58, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e, per gli enti locali, gli articoli 180, comma 3, e 185, comma 2) distingue chiaramente l'indicazione delle missioni, programmi e titoli rispetto all'indicazione della codifica della transazione elementare e della codifica di bilancio.

Nel caso di gestioni informatizzate si richiamano le linee guida (gestione Arconet) della circolare ABI n. 36 dicembre 2013 e della circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 evidenziando la parte in cui è riportato che l'informazione "codifica_bilancio" è unica (non multipla) a livello di documento (mandato/reversale), significando che il documento (mandato/reversale) ha un'unica codifica di bilancio che viene imputata a tutti i sub associati (beneficiari/versanti).

Tutti i programmi di spesa possono essere articolati tra i seguenti titoli di bilancio:

TITOLO 1	SPESE CORRENTI
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI.

Gli schemi di bilancio predisposti in attuazione della riforma indicano l'articolazione dei programmi tra i titoli che si ritiene saranno utilizzati dagli enti, fermo restando la possibilità, da parte degli stessi, di utilizzare per ciascun programma, tutti i titoli di spesa sopra indicati.

I nuovi schemi di bilancio prevedono solo, rispettivamente, per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi" ulteriori due titoli:

TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per gli enti territoriali e i loro enti, non è previsto il titolo 6 della spesa, così come non è previsto il titolo 8 delle entrate.

Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere.

In proposito e con maggior dettaglio valgono le seguenti precisazioni:

Il Tesoriere non deve accettare:

- bilancio di previsione che non sia formalmente approvato dal Consiglio;*
- delibere di approvazione del bilancio di previsione che, con riferimento al primo esercizio (corrispondente a quello in corso), non prevedono gli stanziamenti di cassa, sia per le entrate che per le spese;*
- riaccertamenti parziali dei residui, salvo le eccezioni previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.1, quindi limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati non ricompresi fra quelli presunti riportati nel bilancio di previsione approvato per l'esercizio in corso.*

11.7 Gli ordini di incasso e di pagamento riportano i codici della transazione di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011, inseriti nei campi liberi della reversale o del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.

11.8 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzata, le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazione o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es", che costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del bilancio. Il prospetto è compilato valorizzando la somma algebrica della variazione intervenuta; ciò in quanto il tesoriere traccia (nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa) l'aumento o la diminuzione quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato.

Per fini di controllo, lo schema richiede anche la valorizzazione di tutti gli aggregati di bilancio interessati dalla variazione (ad esempio: il totale del programma, della missione cui il programma si riferisce, del totale delle spese e del totale delle missioni e del totale generale delle spese).

Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione.

Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.

Sono previsti specifici schemi per le variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio provvisorio (nei limitati casi in cui tali variazioni sono consentite, quali quelle conseguenti al riaccertamento ordinario e straordinario dei residui, quelle per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, che consentono l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, quelle riguardanti le spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente, quelle effettuate a seguito del preconsuntivo dell'esercizio precedente, per variare l'importo delle voci di cui "impegni già assunti").

Si raccomanda agli enti di dedicare la massima attenzione agli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento dei residui.

11.9 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'ente è gestito in esercizio provvisorio (se sono stati rinviati i termini di approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste dalla legge) o in gestione provvisoria (negli altri casi). Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio contabile applicato n. 8.

Sia nel caso dell'esercizio provvisorio, che della gestione provvisoria, l'ente trasmette al tesoriere (anche in modalità elettronica mediante posta certificata):

- l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato (almeno triennale). Tale elenco è aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente;

- le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per ciascun stanziamento, anche:

a) gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

b) l'importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

All'avvio dell'esercizio 2015 gli enti locali comunicano al proprio tesoriere l'importo presunto degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015 (nelle more dell'approvazione del rendiconto 2014, trattasi di un dato presunto), secondo le modalità previste dal principio applicato n. 10.

Il bilancio provvisorio non conforme allo schema previsto dalla riforma non deve essere accettato dal tesoriere.

A seguito del riaccertamento dei residui ordinario e/o straordinario, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui aggiornato rispetto a quanto

comunicato il 1° gennaio e, solo nell'esercizio 2015, l'importo definitivo degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015

Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può effettuare variazioni di bilancio secondo le modalità previste dalla riforma, comprese le variazioni del fondo pluriennale vincolato e della voce relativa alle "spese già impegnate". Le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio danno luogo, di volta in volta, ad aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente; ciò ai soli fini della gestione in dodicesimi e senza rilevare ai fini della resa del conto del tesoriere.

Le predette variazioni sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per esercizio e gestione provvisoria" valorizzando i dati delle sole voci di bilancio interessate dalla variazione

Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Pertanto, dal 1° gennaio 2015 utilizzano l'apposito elemento dell'ordinativo di pagamento, previsto per identificare le spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio. Al tesoriere non è richiesto di verificare che la spesa cui si riferisce il mandato è esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi.

A tal fine, gli enti che adottano l'OIL, utilizzano il campo previsto per indicare che trattasi di spesa esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi (il flag "frazionabile" è valorizzato con "NO" per tutte le spese non soggette al controllo dei dodicesimi comprese le spese a valere sulle somme già impegnate).

Le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal tesoriere facendo riferimento alla differenza tra gli stanziamenti di competenza e l'importo delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato, fermo restando le verifiche riguardanti la capienza complessiva degli stanziamenti di competenza, sulla base della differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Il controllo è svolto dal Tesoriere operando una netta separazione fra la disponibilità:

- dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni dovute ad aggiornamenti sulle somme già impegnate negli esercizi precedenti, determinata dall'importo dei singoli stanziamenti di bilancio al netto dell'importo accantonato

al fondo pluriennale vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a quello in cui è effettuato il pagamento del mandato;

- della disponibilità per mandati non frazionati.

Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento:

previsione di competenza	100
di cui già impegnato*	10
di cui fondo pluriennale vincolato	30

nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile ai mandati di competenza è pari a $(100-10-30)/12=5$, esclusi i mandati che l'ente segnala come esclusi dall'obbligo dei dodicesimi, fermo restando il limite complessivo ai mandati di competenza pari a $100-30=70$.

Esempio di applicazione del limite dei dodicesimi, nel corso dell'esercizio provvisorio:

	Limite complessi vo ai mandati di competen za 100- 30=70	Residuo dodicesi mi mesi precede nti	Disponibili tà dodicesi mi del mese	Disponibili tà per mandati non frazionabil i	Disponibili tà per mandati frazionabil i	Carico Manda to	Frazionab ile si/no	Controllo disponibili tà	Disponibili tà in dodicesi mi dopo l'operazio ne
gennaio	70	0	5	70	5	3	si	ok	2
	67	0	2	67	2	4	si	ko	2
	67	0	2	67	2	4	no	ok	2
febbraio	63	2	5	63	7	6	si	ok	1
	57	0	1	57	1	6	no	ok	1
marzo	51	1	5	51	6	60	si	ko	6
	51	0	6	51	6	60	no	ko	6
	51	0	6	51	6	6	si	ok	0
aprile	45	0	5	45	5	4	si	ok	1
	41	0	1	41	1	2	si	ko	1
	41	0	1	41	1	40	no	ok	1
	1	0	1	1	1	3	si	ko	1
	1	0	1	1	1	3	no	ko	1

La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'ente.

A tal fine, gli enti che adottano l'OIL, utilizzano il tag "gestione_provvisoria" all'interno delle informazioni del beneficiario con il valore SI solo nel caso di gestione provvisoria.

Nel corso della gestione provvisoria al tesoriere non è richiesto di verificare che i mandati di pagamento riguardino le spese previste dalla legge.

Durante la gestione provvisoria il controllo del tesoriere è effettuato sullo stanziamento della competenza al netto del "di cui fondo pluriennale vincolato".

In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non è previsto il controllo sullo stanziamento di cassa.

11.10 Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Solo limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati prima dell'approvazione del rendiconto, sono possibili, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, riaccertamenti parziali.

A seguito del riaccertamento dei residui, in vigenza di bilancio approvato per l'esercizio in corso è necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa.

Infatti, il tesoriere non può procedere autonomamente all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza.

Pertanto, nel caso:

$$R = 80$$

$$CP = 100$$

$$CS = 170$$

Nel caso di un incremento dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, il tesoriere non può effettuare pagamenti $>$ di 170.

Nel caso di riduzione dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, ad es. di una variazione in riduzione superiore a 10 (quindi $R < 70$), la riduzione dei residui non può essere gestita in quanto determinerebbe uno stanziamento di cassa superiore a $R + CP$.

La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. L'allegato concernente le variazioni di bilancio per il tesoriere derivanti dal riaccertamento ordinario non comprende "la presa d'atto" delle variazioni di bilancio disposte con i riaccertamenti parziali.

A seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio.

Anche il riaccertamento straordinario è disposto con un'unica delibera di giunta ma, a differenza del riaccertamento ordinario, non sono ammessi provvedimenti di riaccertamento parziale. Il pagamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente è effettuato con le consuete modalità. I residui che sono stati già incassati, o pagati, prima del riaccertamento straordinario non sono più oggetto di reimputazione contabile in considerazione della loro esigibilità. La delibera che dispone il riaccertamento straordinario provvede anche alle variazioni del bilancio di previsione se già approvato, o al bilancio provvisorio in corso di gestione (compresi gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e l'ammontare dei residui).

11.11 Il Rendiconto del Tesoriere - redatto sullo schema di cui all'allegato n. 17 - ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere.

A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite in quanto il conto del tesoriere non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza.

La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riferimento al totale generale delle entrate/uscite, che comprende gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione/pagamento:

Si rappresenta, inoltre, che l'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile, in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni del "fondo pluriennale vincolato", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

11.12 *A seguito della contestuale approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario, al tesoriere, unitamente alle variazioni degli stanziamenti del bilancio in corso di gestione, è trasmesso sia l'elenco dei residui*

definitivi iniziali (corrispondente ai residui finali del rendiconto 2014), sia l'elenco dei residui risultanti dal riaccertamento straordinario, riferiti al 1° gennaio 2015.

APPENDICE TECNICA

Esempio n. 1 di registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili:

In sede di programmazione l'ente ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un finanziamento flessibile.

Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che:

- a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t , di riferimento del primo esercizio del bilancio di previsione in corso di elaborazione;*
- b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione definitiva della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;*
- c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t , sarà pari a 100.*

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente stanZIA:

- nell'esercizio t :*
 - un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";*
 - una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia".*
- nell'esercizio $t + 1$:*
 - un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";*
 - una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia".*
- nell'esercizio $t + 2$:*
 - un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine";*
 - una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia".*

Nel corso della gestione dell'esercizio t , l'ente:

1) a seguito della firma del contratto di finanziamento che prevede l'erogazione di 100 nell'anno t e di ulteriori 300 in considerazione degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione della scuola, accerta l'entrata di 100 negli stanziamenti di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t , $t+1$, $t+2$, $t+3$;

2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola impegna le relative spese di 100;

3) a seguito della firma del contratto di appalto per la realizzazione della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare). Nel caso in cui, a seguito della firma del contratto, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento.

Con riferimento al finanziamento flessibile, si ricorda che, ai fini della verifica del limite d'indebitamento, è necessario fare riferimento all'importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione dell'investimento risultante dal contratto di finanziamento, anche se la relativa entrata è accertata in più esercizi.

Nel corso della gestione dell'esercizio $t+1$ e successivi, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma.

In tali casi è necessario richiedere l'aggiornamento del crono programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti le entrate relative al finanziamento flessibile ed le spese riguardanti la realizzazione della scuola e provvedere alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio. Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel crono programma.

Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio $t+1$, l'andamento dei lavori risulti più rapido rispetto a quello programmato in quanto:

- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice dei lavori rilascia fatture per 120;

- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno $t+1$ sono pari a 120, quelle dell'anno $t+2$ a 90 e quelle dell'anno $t+3$ a 90, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, è effettuata una variazione di bilancio di +20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e di +20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile. A seguito della variazione di bilancio, si procede all'accertamento di ulteriori entrate e all'impegno di ulteriori spese per un importo pari a 20.

2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+2, è effettuata una variazione dello stanziamento di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 10 e una variazione di - 10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10;

3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione e, relativo dell'anno t+3, è effettuata una riduzione di 10 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di 10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10.

Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento dei lavori risulti più lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:

- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture per 80,

-il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 sono pari a 80, quelle dell'anno t+2 a 80 e quelle dell'anno t+3 a 80, e che i lavori si estendono anche all'anno t+4, per 60, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, è effettuata una variazione di -20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, e di -20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione di 20 sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola,;

2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo dell'anno t+2, è effettuata una variazione dello stanziamento di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 20 e una variazione di -20 degli stanziamenti di

spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 20;

3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo dell'anno $t+3$, è effettuata una riduzione di 20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di spesa di 20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola, per un importo di 10;

4) nelle scritture relative all'esercizio $t-4$ si procede ad un accertamento di 60 di entrate derivanti dal finanziamento flessibile e all'impegno di 60 riguardanti la realizzazione della scuola, anche se l'esercizio $t+4$ non è compreso nel bilancio di previsione in corso di gestione.

Esempio n. 2 di costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato:

In sede di programmazione dell'attività riguardante l'anno t e successivi l'ente decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un mutuo tradizionale che comporta l'erogazione immediata dei finanziamenti.

Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che:

- a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t , di riferimento del primo esercizio del bilancio di previsione in corso di elaborazione;*
- b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione definitiva della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100;*
- c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t , sarà pari a 100.*

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente stanZIA:

- nell'esercizio t :

- un'entrata di 400 tra le accensioni di prestiti, nella Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";

- nell'esercizio $t+1$:

- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;
- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato";
- nell'esercizio $t+2$:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;
- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato";

Nel corso della gestione dell'esercizio t , l'ente:

- 1) a seguito della firma del contratto di mutuo tradizionale, accerta e incassa l'entrata di 400 nell'apposito stanziamento di entrata riguardante il mutuo;
- 2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola impegna le relative spese di 100;
- 3) a seguito della firma del contratto di appalto per la realizzazione della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare).

Nel corso della gestione dell'esercizio $t+1$ e successivi, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma.

In tali casi è necessario richiedere l'aggiornamento del crono programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti le spese e il fondo pluriennale vincolato e provvedere alla re imputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio. Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel crono programma.

Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio $t+1$, l'andamento dei lavori risulti più rapido rispetto a quello programmato in quanto:

- nel corso di tale esercizio, la ditta appaltatrice dei lavori rilascia fatture per 120;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno $t+1$ siano pari a 120, quelle dell'anno $t+2$ a 90 e quelle dell'anno $t+3$ a 90, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, è necessario ridurre di 20 lo stanziamento di spesa di cui "Fondo pluriennale vincolato", il cui importo passa da 200 a 180;

2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 20 (passa da 200 a 180). Tra le spese è ridotto di 20 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 200 a 180, ed è ridotto di 10 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 100 a 90);

3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+3, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese è ridotto di 10 l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 90.

Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento dei lavori risulti più lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:

- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture per 80;

- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 siano pari a 80, quelle dell'anno t+2 a 80 e quelle dell'anno t+3 a 80, e che i lavori si estendano anche all'anno t+4, per 60, sempre per un totale di 300;

nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, è necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 200 a 220).

2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è aumentato di 20 (passa da 200 a 220). Tra le spese è incrementato di 20 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 200 a 220, ed è aumentato di 40 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 100 a 140);

3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+3, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è aumentato di 40 (passa da 100 a 140), e tra le spese è incrementato di 40 l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 140. Tra le spese è incrementato di 40 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 140, ed è aumentato di 60 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 0 a 60);

1) nelle scritture relative all'esercizio t-4 si procede all'impegno di 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola.

Esempio n. 3/a-Realizzazione di un'opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche

In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente (B) che provvederà all'esecuzione dell'opera.

L'ente (A) intende finanziare l'opera con i proventi derivanti dall'alienazione di un proprio immobile.

Attraverso la nota n. XX dell'esercizio t-1 l'ente (A) comunica all'ente (B) la decisione di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B).

Nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette all'ente (A) il programma preliminare dei lavori, il quale prevede che:

- a) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t,
- b) l'anno t sarà dedicato alla progettazione definitiva e esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento, con una spesa complessiva di 100;
- c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sarà pari a 100.

La spesa per il progetto di fattibilità tecnica ed economica precede temporalmente l'autorizzazione dell'ente (A) e deve essere finanziata dall'ente (B) con proprie risorse.

L'ente (B) impegna tale spesa prima che l'ente (A) impegni il contributo all'investimento a favore dell'ente (B).

Nel caso in cui l'ente (A), nell'approvare il progetto, decida di finanziare anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'ente B la quota del contributo riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica (già sostenuto) costituisce un'entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti.

A seguito della approvazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, nell'esercizio t-1 l'Ente (B) invia all'ente (A) il progetto di fattibilità tecnica ed economica corredato dal cronoprogramma.

L'Ente (A) approva il progetto ai fini della concessione del contributo e autorizza l'ente (B) ad avviare i lavori, impegnandosi a finanziare la spesa per la realizzazione dei lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori previsti dal crono programma.

Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t , $t+1$ e $t+2$ gli stanziamenti necessari per la realizzazione della scuola.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente (A) stanZIA:

- nell'esercizio t :*
- tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali";*
- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";*
- nell'esercizio $t+1$:*
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;*
- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato";*
- nell'esercizio $t+2$:*
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;*
- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato";*

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente (B) stanZIA:

- nell'esercizio t :*
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";*
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";*
- nell'esercizio $t+1$:*
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";*
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";*
- nell'esercizio $t+2$:*

- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti;

- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi".

Sulla base della propria delibera di approvazione del progetto ai fini della concessione del contributo, l'ente (A):

1) aliena il bene nell'esercizio t e, a seguito del rogito, accerta l'entrata di 400;

2) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t , $t+1$, $t+2$, $t+3$, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito della stipula del contratto di appalto, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento.

3) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al punto 2).

Sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dall'Ente (A), l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t , $t+1$, $t+2$, $t+3$ e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e esecutiva, e successivamente, per l'affidamento dell'appalto.

A seguito della stipula dei contratti, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t , $t+1$, $t+2$, e $t+3$, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, i contratti prevedano una spesa inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Nel corso della gestione l'ente (B) rendiconta all'ente (A) secondo le modalità previste nella delibera di approvazione del progetto e, effettuate le necessarie verifiche, l'ente (A) eroga i contributi a favore dell'ente (B).

L'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B) provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente (A), trasmettendo il cronoprogramma (previsione dei SAL) aggiornato

Sulla base degli aggiornamenti del crono programma entrambi gli enti devono effettuare le correlate variazioni dei rispettivi bilanci di previsione:

- l'Ente (A) modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e quelli di spesa relativi ai contributi agli investimento per la realizzazione della scuola;

- l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi agli investimenti e le spese relativa alla costruzione della scuola.

Entrambi gli enti provvedono alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti in coerenza al crono programma originale per adeguarli alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Esempio n. 3/b-Realizzazione di un'opera con il contributo della Regione ad un ente locale.

In sede di programmazione la Regione ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente locale (B) che provvederà all'esecuzione dell'opera.

La Regione approva una legge in cui si autorizza la spesa pluriennale anche oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad esempio, la copertura finanziaria può essere costituita dai proventi derivanti dalla dismissione di immobili di proprietà della regione.

Attraverso la nota n. XX del t-1 la Regione comunica all'ente B il programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B).

L'ente (B) trasmette alla Regione il programma preliminare dell'opera, il quale prevede che:

- d) la costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi a quello t,*
- e) l'anno t sarà dedicato alla progettazione definitiva e esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento, con una spesa complessiva di 100;*
- f) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sarà pari a 100.*

La spesa per il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stanziata nel bilancio di previsione dell'ente B e, precedendo temporalmente l'autorizzazione della Regione al suo finanziamento, deve essere coperta dall'ente locale con proprie risorse.

L'ente B impegna tale spesa prima che la Regione impegni il contributo all'investimento a favore dell'ente.

Nel caso in cui la Regione, nell'approvare il progetto, decida di finanziare anche la progettazione preliminare, per l'ente (B) la quota del contributo riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica (già sostenuto) costituisce un'entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti.

Raggiunto l'accordo di massima sulla realizzazione della scuola, sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 gli stanziamenti necessari per la realizzazione della scuola.

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, la Regione stanZIA:

- *nell'esercizio t :*
- *tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali";*
- *una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale";*
- *nell'esercizio $t+1$:*
- *in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;*
- *una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato";*
- *nell'esercizio $t+2$:*
- *in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;*
- *una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato";*

Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t , $t+1$ e $t+2$, l'ente (B) stanZIA:

- *nell'esercizio t :*
- *tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";*
- *tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";*
- *nell'esercizio $t+1$:*
- *tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";*
- *tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi";*
- *nell'esercizio $t+2$:*
- *tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";*

- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi".

Nell'anno t la Regione approva una delibera con cui approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione della scuola presentato dall'ente (B), da finanziare sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori, previsti nel cronoprogramma, per un importo complessivo di 400.

A seguito della delibera, la Regione:

1) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3, sulla base del cronoprogramma (previsione dei SAL).

2) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al punto 1).

Acquisita la delibera della Regione, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla Regione, l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto.

A seguito della stipula dei contratti, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3. Nel caso in cui, i contratti prevedano una spesa inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio (dandone comunicazione alla Regione che a sua volta registra una economia).

Nel corso della gestione, l'ente (B) rendiconta alla Regione secondo le modalità previste nella delibera di approvazione del progetto e, effettuate le necessarie verifiche, la Regione eroga i contributi a favore dell'ente (B).

Nel corso della gestione, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B) provvede a dare tempestiva comunicazione alla Regione, trasmettendo il cronoprogramma (previsione dei SAL) aggiornato

Sulla base degli aggiornamenti del cronoprogramma:

- la Regione modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa relativi ai contributi agli investimenti per la realizzazione della scuola;

- l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi agli investimenti e le spese relativa alla costruzione della scuola.

Inoltre:

- la Regione procede alla rimodulazione degli impegni in sede di assestamento o di bilancio previsionale sulla base del crono programma aggiornato;
- l'Ente B) provvede al riaccertamento degli accertamenti e degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.

Esempio n. 4 - Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada

Con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.).

Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

L'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;
- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

La revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo

crediti di dubbia esigibilità. La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell'esercizio (escluse quindi le previsioni di accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa visto nei punti precedenti).

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa", **devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento**. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed debba essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, **è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento**. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada.

In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione.

Per quanto riguarda, invece, la costituzione del crediti di dubbia esigibilità, si rinvia all'esempio successivo.

Esempio n. 5 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residu
Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

Esempio: se per le entrate riguardanti "Proventi da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", nel quinquennio precedente la percentuale media di incasso è stata del 55%, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrata è determinato applicando la percentuale del 45% (100 - 55) all'importo degli stanziamenti riguardanti i "Proventi da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti".

Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono utilizzate per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione.

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Anche in sede di verifica della congruità dello stanziamento di bilancio, nel primo esercizio di applicazione della riforma, è possibile continuare a fare riferimento al 50% dell'accantonamento minimo determinato applicando il presente principio contabile, e nel secondo esercizio al 75% di tale importo.

Esempi: con riferimento all'esempio precedente, lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada è 1.000. Conseguentemente l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è 450.

- In occasione dell'assestamento si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione dell'assestamento l'ente procede all'adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti

Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 45%).

Considerato che l'andamento degli incassi nel corso dell'anno non consente di migliorare la percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all'importo di 1.200. L'importo del fondo crediti cui è necessario adeguarsi è 540.

Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo stanziamento, è incrementato almeno di 90.

- Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e di portarlo a 2400. A tale data gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio.

Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità,, pari al 37,5%, da applicare a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 900).

Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla differenza tra 900 e 540).

- Il 30 novembre, in occasione dell'ultima variazione di bilancio, si verifica che, per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, gli accertamenti sono pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità del 37,5% applicata in bilancio e, di conseguenza è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 401).

Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari alla differenza tra 900 e 401).

	Stanziamento	Accertato	Incassato	F.do Crediti di dubbia esigibilità	% fondo
BP	1000			450	45%
Assest.	1000	1200	500	540	45%
Agosto	2400	2000	1500	900	37,5%
Ottobre	2400	2200	2000	401	16,7%

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si

riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del presente decreto, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 15 per cento l'anno nei primi tre anni a decorrere dal 2015.

Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Esempio n. 6 - Relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato

*Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata non è possibile iscrivere il fondo pluriennale vincolato in entrata del primo esercizio del bilancio di previsione 2015 - 2017 fino a quando non si provvede al riaccertamento **straordinario** dei residui, effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio.*

E', invece, necessario iscrivere il fondo pluriennale vincolato nell'entrata degli esercizi del bilancio di previsione successivi al primo, per un importo corrispondente agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolato degli esercizi precedenti.

L'importo del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa del primo esercizio del bilancio di previsione è pari all'importo degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio 2015 e imputare agli esercizi successivi, con copertura a valere di entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2015.

Se il bilancio di previsione 2015-2017 è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, nella colonna riguardante i residui del bilancio previsione armonizzato, è indicato l'importo dei residui al 31 dicembre 2014 (trattasi di un dato previsionale se il bilancio di previsione è approvato prima del 31 dicembre 2014) come risultano definiti sulla base dei precedenti principi.

La procedura del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, prevede la necessità di procedere anche ad una variazione di bilancio di previsione al fine di consentire:

- a) l'assestamento dell'importo dei residui attivi e passivi indicati nel bilancio armonizzato all'importo risultante dal riaccertamento dei residui;*
- b) l'incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, necessari per consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dalla delibera di riaccertamento dei residui,*
- c) l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione;*
- d) l'incremento degli stanziamenti di spesa del primo esercizio del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato per tenere conto degli effetti della delibera di riaccertamento dei residui e, conseguentemente, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del secondo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, l'incremento delle voci di spesa del fondo pluriennale stanziato in spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del terzo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, e così via.*

La prima componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui è quella che individua i residui attivi e passivi da cancellare, indicandone gli esercizi in cui sono esigibili, ai fini della reimputazione.

La secondo componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui dispone le variazioni degli stanziamenti di bilancio, necessari alle re imputazioni, determina l'importo del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2015 (attraverso la compilazione dell'allegato n. 5) e incrementa gli stanziamenti di spesa e di entrata del fondo pluriennale vincolato 2015 e successivi.

L'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione corrisponde alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi che sono stati cancellati e reimputati e l'ammontare complessivo dei residui attivi che sono stati cancellati e reimputati, mentre tra le spese del primo esercizio del bilancio di previsione 2015-2017, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2015.

Nell'entrata del secondo esercizio del bilancio di previsione (2016), si incrementa l'importo già iscritto del fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e successivi, mentre, tra le spese del secondo esercizio del bilancio di previsione, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2016.

Nell'entrata del terzo esercizio del bilancio di previsione (2017), si incrementa l'importo già iscritto del fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e agli esercizi successivi, mentre tra le spese del 2017, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2017.

Nel caso in cui l'importo dei residui attivi re imputati risulti superiore a quello dei residui passivi re imputati, non si dà luogo alla formazione del fondo pluriennale vincolato in entrata. Le entrate riaccertate e re imputate agli esercizi successivi sono destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo determinato dalla cancellazione dei residui attivi dal risultato di amministrazione, fermo restando la scadenza del triennio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera c), a seguito del riaccertamento dei residui, è determinato il risultato di amministrazione in considerazione dell'importo dei residui attivi e passivi riaccertati e reimputati e al netto del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio annuale.

Una quota del risultato di amministrazione è accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è calcolato sull'importo dei residui attivi

determinato a seguito della delibera di riaccertamento, seguendo il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e l'esempio n. 5 (la parte riguardante la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto). Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Gli enti possono deliberare contestualmente il bilancio di previsione ed il riaccertamento dei residui.

Esempio 7) - Scritture riguardanti l'escussione di garanzie

L'ente (A) rilascia una fidejussione a favore del Comune (B) a garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca.

Nel corso del primo esercizio successivo al rilascio della garanzia, la banca comunica che il comune (B) è insolvente e chiede ad (A) il pagamento della sola rata annuale del mutuo.

La garanzia è escussa anche nei due esercizi successivi.

Nel terzo esercizio successivo alla concessione della garanzia, a seguito della terza richiesta di pagamento del finanziamento garantito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, l'ente (A) registra il residuo debito nelle proprie scritture.

Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente (A).

Nel quinto esercizio l'ente (B) è soppresso e liquidato. Nella fase di liquidazione l'ente (A) riscuote crediti per 1.000.000 e cancella gli altri crediti nei confronti di (B)

1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A) non effettua alcuna contabilizzazione in contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, registra la concessione della garanzia nel sistema dei rischi:

3.1.3.01.02.01.001	Debitori per fidejussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche	5.000.000
3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	5.000.000

2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui rilascia la garanzia, l'ente (A) può iscrivere nel bilancio di previsione finanziario, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000. In caso di escussione, tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di

amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento del debito garantito.

3) Anche in contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario costituire un fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo accantonato nel risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le scritture di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui è stata concessa la garanzia, l'ente (A) registra:

2.4.2.01.01.001	Accantonamenti per rischi da escussione	520.000	
	2.2.9.99 Fondo rischio escussione comune B.		520.000

Anche nel primo esercizio successivo a quello in cui è stato concessa la garanzia, l'ente (A) può iscrivere nel proprio bilancio, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000.

Nel corso di tale esercizio, quando è invitato a pagare, l'ente A, effettua le seguenti operazioni:

4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di previsione:

- incremento di 520.000 dello stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003)

- incremento di 520.000 dello stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie";

- gli enti che non hanno già stanziato in bilancio il fondo, devono iscrivere in bilancio uno stanziamento di 520.000 dello stanziamento "Fondo rischi da escussione comune B".

5) Scritture in contabilità finanziaria:

- Impegna e paga 520.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso;

- Accerta 520.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione all'esercizio in corso.

6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000 nei suoi confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito. Il comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a chiudere il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo debito nei confronti di (A).

7) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

1.2.3.02.01.18.003	Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie	520.000

	2.4.7.04.99.99.999 Debito verso banca a seguito di escussione di garanzie.		520.000
2.4.7.04.99.99.999	Debito verso banca a seguito di escussione di garanzie	520.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere.		520.000
3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	520.000	
	3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche		520.000

A seguito dell'escussione si registra la riduzione della garanzia per fideiussione.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B di 520.000.

Nell'esercizio successivo, a seguito della seconda escussione l'ente (A) effettua le registrazioni indicate nei punti da 4) a 7), compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B.

Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche il residuo debito:

8) variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi:

- incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) -;

- incremento di 3.000.000 degli stanziamenti degli esercizi successivi riguardanti "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie". L'imputazione agli esercizi successivi è effettuata in considerazione del piano di ammortamento del finanziamento;

- incremento degli stanziamenti dei bilanci successivi al primo riguardanti il "Fondo rischio escussione comune B", per un importo pari al totale dei crediti escussi stanziati in entrata (al netto degli accantonamenti effettuati che non corrispondono a crediti escussi, a tal fine si considera anche l'accantonamento di cui al punto 1);

- incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Accensione di prestiti";

- Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota interessi (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);

- Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);.

9) Scritture in contabilità finanziaria:

- Impegna 3.000.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso ed effettua un pagamento a favore del proprio bilancio. Trattasi di una regolazione contabile, il mandato è versato all'entrata del bilancio dell'ente, tra le accensioni di prestiti;

- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Accensione di prestiti", con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al punto precedente (regolazione contabile);

- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del mutuo escusso;

- Impegna le spese relative alle rate di ammortamento del residuo prestiti, sulla base del piano di ammortamento del mutuo, distintamente per la quota interessi (20.000) e la quota capitale (500.000), con imputazione agli esercizi successivi.

10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il pagamento della terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato il residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita:

- a registrare la chiusura del debito nei confronti della banca e il nuovo debito nei propri confronti;

- di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei propri confronti e non più alla banca.

11) Le Scritture in contabilità economico-patrimoniale:

1.2.3.02.01.18.003	Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie	3.000.000	
2.4.1.04.03.03.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese		3.000.0
3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	3.520.000	
3.1.3.01.02.01.001	Debitori per fidejussioni a favore		
	di altre Amministrazioni pubbliche		3.520.0

Nel rispetto del principio applicato n. 3, le scritture in contabilità economico patrimoniale hanno registrato anche i crediti e i debiti di finanziamento imputati agli esercizi successivi riguardanti le partite finanziarie e le accensioni e rimborsi di prestiti

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B è incrementato di 3.000.000,

Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per lo stesso importo:

12) Scritture in contabilità finanziaria

- *Registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo, per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso prestiti e 20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno era stato già registrato al punto 9)*
- *Registrazione dell'incasso del credito nei confronti del comune (B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi precedenti). A seguito del pagamento del comune (A) può essere adeguato il Fondo rischio escussione comune B, accantonato nel risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000.*

13) Scritture in contabilità economico patrimoniale:

2.4.1.04.03.03.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	500.000	
3.1.1.03.02.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a	20.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere da altre Imprese		520.000
	Istituto tesoriere	520.000	
1.3.4.1.01	1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni a seguito escussione di garanzie		520.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico di chiusura di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo conto della riscossione del credito di 520.000, liberando parte delle risorse accantonate per la parte del finanziamento per il quale il rischio non si è verificato.

Nel quinto esercizio l'ente (B), nell'ambito delle procedure di liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di (A) per 1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 5.5, deve essere registrato come trasferimento al comune B a seguito di escussione.

Le scritture riguardanti il pagamento del debito e la riscossione del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti 12) e 13).

14) Per registrare il trasferimento a favore del comune a seguito di escussione, in contabilità finanziaria il comune (A), effettua la seguente regolazione contabile:

- *Prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso B per 3.040.000*
- *Impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione per un importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo a favore del proprio bilancio, incassato come "Riscossione crediti"*
- *Accerta e incassa il residuo attivo "Riscossione crediti per escussione" per 3.040.000*

15) In contabilità economico patrimoniale, si registra:

5.1.3.11.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie	3.040.000	
1.3.4.1.01	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		3.040.000
	Istituto tesoriere	3.040.000	
1.3.4.1.01	1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni a seguito escussione di garanzie		3.040.000
2.2.9.99	Fondo rischio escussione comune B..	3.040.000	
	5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive		3.040.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude il fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano nel conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento).

Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa

In data 15\07\2013 n comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6:

Si richiama, in particolare, l'applicazione del principio 3.18: " Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo..... ... Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e rimosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito" .

In contabilità finanziaria il 16\07\2013 vengono prodotte le seguenti scritture

1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA);

2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al punto 1);

3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari);

4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA"..

Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi

A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3).

Per le scritture in contabilità economico-patrimoniale, si rinvia all'esempio n. 8 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/3.

Esempio 9/a) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti Fondi Europei» della Cassa depositi e prestiti Spa concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione

In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di «Prestito Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare la realizzazione di un investimento per il quale il comune è risultato assegnatario da parte della propria regione di fondi europei 2014-2020, grazie alla possibilità di acquisire, tempestivamente e in tempi certi, la liquidità necessaria per l'avvio e la realizzazione dell'investimento (in attesa dell'incasso dei contributi europei).

Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa:

2017 100

2018 300

2019 300

2020 300

Il Prestito Investimenti Fondi Europei è un finanziamento flessibile, in quanto le erogazioni a valere del prestito concesso sono effettuate, su richiesta del comune, nel corso del periodo di preammortamento, sulla base della documentazione relativa alla spesa effettuata.

Il contratto di finanziamento prevede che a seguito dell'incasso dei fondi UE, il comune deve obbligatoriamente rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi.

Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data della stipula.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.6 lettera c), 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6.

Alla data di stipula del contratto di finanziamento, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.6, lettera c), riguardante i trasferimenti a rendicontazione, il comune assegnatario di finanziamenti UE, ha già accertato l'entrata derivante dai contributi comunitari (da contabilizzare come trasferimenti da regione) con imputazione ai medesimi esercizi in cui la regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La regione deve imputare gli impegni riguardanti i contributi con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del comune ⁽¹⁸⁰⁾.

Se l'attuazione della spesa presenta un andamento differente rispetto a quello previsto, il comune provvede a dare tempestiva comunicazione alla regione in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300, secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti flessibili;

2) Impegno delle spese relative agli interessi di preammortamento e al rimborso anticipato del prestito CDP. Gli impegni per il rimborso anticipato sono imputati agli esercizi in cui è prevista la riscossione dei contributi all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300. In quanto già assegnatario dei contributi UE, il comune registra la spesa per rimborso prestiti secondo le modalità del rimborso anticipato.

A seguito della formalizzazione dell'obbligazione giuridica riguardante l'investimento, il comune impegna la spesa di 1.000, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.

A seguito della realizzazione della prima annualità della spesa, il comune è in condizione di rendicontare alla CDP e alla regione la spesa effettuata.

Sulla base della rendicontazione ricevuta la CDP eroga 100 al comune, che emette la relativa reversale a valere dell'accertamento 2017 di cui al punto 1).

Sulla base della rendicontazione ricevuta dal comune e dalle altre amministrazioni coinvolte, la regione effettua le necessarie verifiche ed eroga 100 al comune.

L'incasso del contributo determina, per il comune, l'obbligo di effettuare il pagamento per rimborso prestiti alla CDP. Il comune emette l'ordine di pagamento a valere dell'impegno 2017 di cui al punto 2).

Nel caso in cui il comune riceva un contributo UE inferiore alla quota di spesa realizzata, per la quota del prestito non rimborsata anticipatamente devono essere registrati gli impegni relativi agli interessi e alla quota capitale, secondo il piano di ammortamento ordinario previsto contrattualmente.

Le stesse operazioni sono effettuate con riferimento alle operazioni riguardanti gli esercizi dal 2018 al 2020.

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell'esigibilità della spesa, sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche:

gli accertamenti delle entrate da contributo UE (contabilizzate come trasferimento da regione);

gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi;

gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.

Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.

Esempio 9/b) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti Fondi Europei» della Cassa depositi e prestiti Spa concesso prima dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione

In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di «Prestito Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare un investimento per il quale il comune ha avviato le procedure per l'assegnazione di contributi comunitari 2014-2020 nei confronti della propria regione, anche al fine di consentire l'avvio dell'investimento nelle more dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi.

Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa:

2017 100

2018 300

2019 300

2020 300

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito flessibile, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300, secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti flessibili;

2) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative agli interessi di preammortamento, di ammortamento e alle quote capitale, secondo il piano di ammortamento previsto dal contratto di finanziamento.

L'accertamento delle entrate concernenti il finanziamento CDP, consente al comune di avviare il procedimento di spesa concernente l'investimento, fino alla stipula del relativo contratto, a seguito della quale il comune impegna la spesa di 1000, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.

Quando la prima annualità di spesa è stata effettuata, il comune trasmette la rendicontazione alla CDP per poi riscuotere 100. La reversale è registrata a valere dell'accertamento 2017 di cui al punto 1).

Si ipotizza che nell'esercizio 2018 il comune risulti assegnatario del contributo UE di 1.000, per la realizzazione dell'investimento di pari importo, già realizzato per 100.

A seguito dell'assegnazione del contributo, il comune:

3) accerta l'entrata derivante dai contributi UE di 1.000 (da registrare come trasferimenti da regione), con imputazione ai medesimi esercizi in cui la regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La regione imputa gli impegni riguardanti i contributi agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del comune, salvo che per l'esercizio 2018, cui sono imputati accertamenti per 400, in quanto nel corso di tale esercizio il comune può rendicontare la spesa di 100 effettuata nel 2017 e la spesa di 300 esigibile nel 2018;

4) impegna le spese per il rimborso anticipato, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la riscossione dei contributi, all'esercizio 2018 di 400, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300 e cancella gli impegni relativi all'ammortamento ordinario (quota capitale e quota interessi);

5) trasmette alla regione la rendicontazione relativa alla spesa effettuata nel 2017 e, quando la seconda annualità dell'investimento è stata effettuata, rendiconta alla regione anche tali spese;

6) la regione eroga i contributi comunitari a favore del comune per 400, che li incassa ed emette le reversali a valere degli accertamenti 2018 del punto 3);

7) il comune rimborsa anticipatamente il prestito alla Cassa Depositi e Prestiti per 400, a valere degli impegni 2018 del punto 4)

Negli esercizi successivi, il comune provvede a:

rendicontare alla CDP e alla regione le spese effettuate per la realizzazione dell'investimento;

incassare i finanziamenti CDP;

incassare i contributi UE da riversare alla CDP per il rimborso anticipato dei prestiti.

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell'esigibilità della spesa, sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche:

gli accertamenti delle entrate da contributo UE (registrate come trasferimento da regione),

gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi,

gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.

Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento

consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.

Esempio 10) - La compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio

Il consiglio del comune di XXXX ha deliberato la seguente variazione del bilancio di previsione 2017 - 2019, riguardante:

incremento di 100 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma 03 «Edilizia scolastica», titolo 2;

incremento di 200 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2;

riduzione di 300 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio», titolo 2.

Il prospetto da trasmettere al tesoriere di cui all'allegato 8/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, da allegare alle variazioni di bilancio si compila indicando:

solo i programmi (e i relativi titoli) interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione. Pertanto se la variazione coinvolge solo due programmi di una missione, il prospetto riporta solo i due programmi (e i relativi titoli oggetto di variazione);

i totali di programma dei soli programmi interessati dalle variazioni di bilancio oggetto della comunicazione. Nella prima e ultima colonna del prospetto, le voci «Totale programma» indicano il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Tali importi non sono la somma solo dei titoli presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i titoli del programma, anche se non sono stati oggetto di variazione;

solo le missioni (e i relativi programmi) interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione. Pertanto se la variazione coinvolge solo due missioni del bilancio, il prospetto riporta solo le due missioni (e i relativi programmi oggetto di variazione);

i totali di missione delle sole missioni interessate dalle variazioni di bilancio. Nella prima e ultima colonna del prospetto, le voci «Totale missione» indicano il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione

approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non sono la somma solo dei programmi presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i programmi della missione, anche se non sono stati oggetto di variazione;

le voci «TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE» e «TOTALE GENERALE DELLE USCITE» indicano l'importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non sono la somma solo delle missioni presenti nel prospetto, ma riguardano tutte le missioni di bilancio, anche se non sono state oggetto della variazione.

Approvata la variazione del bilancio, ai fini della trasmissione al tesoriere, il responsabile finanziario compila la prima e l'ultima colonna, per tenere conto di eventuali variazioni di bilancio disposte durante l'approvazione della delibera cui il prospetto si riferisce. Il prospetto è trasmesso al tesoriere quando è completo a seguito della compilazione di tutte le colonne.

Il comune trasmette al tesoriere il seguente prospetto, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 8/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011:

[Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere]

Scarica il file

Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine

A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente effettua le seguenti registrazioni:

a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),

b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);

c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);

d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon fine, a valere dell'accertamento effettuato in partita di giro; (lettera a);

e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell'impegno cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine.

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere/cassiere ⁽¹⁷⁹⁾.

Esempio 12) - Scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA DirectDebit) ⁽¹⁸⁴⁾

Dal 1° gennaio 2019, in attuazione dell'articolo all'art. 13, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 11/2010, coordinato con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto, utilizzati da alcuni comuni per la riscossione di tasse locali, possono essere oggetto di richieste di rimborso incondizionato da parte del pagatore, che i tesoriere/cassieri devono effettuare entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere/cassiere di sospesi di pagamenti concernenti rimborsi incondizionati nel Sepa Direct Debit di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 11/2010, l'ente effettua le seguenti registrazioni:

a) registra un impegno tra le partite di giro, di importo pari alla carta contabile (voce U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.);

b) accerta una nuova entrata tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse), di importo pari all'impegno di cui alla lettera a);

c) riclassifica la reversale di entrata concernente l'incasso per il quale è stato chiesto il rimborso, imputandola all'accertamento di cui alla lettera b);

d) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno effettuato in partita di giro (lettera a);

e) cancella l'accertamento concernente l'entrata di cui è stato chiesto il rimborso incondizionato, se ne ricorrono i presupposti.

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere ⁽¹⁸⁵⁾.

Se il rimborso comporta la corresponsione di interessi, la relativa spesa è registrata nel titolo 1° della spesa, alle specifiche voci del piano dei conti finanziario riguardanti "Altri interessi passivi diversi" U.1.07.06.99.000, individuate in considerazione del destinatario della spesa. Il pagamento è imputato contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

Nel caso in cui l'ente riceve notizia della richiesta di rimborso nell'esercizio successivo a quello in cui sono state registrate le entrate, se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono ancora in corso, è possibile effettuare le registrazioni sopra indicate.

Se le scritture di chiusura dell'esercizio precedente sono terminate, l'ente effettua le seguenti registrazioni:

a) registra un impegno nel titolo primo della spesa di importo pari alla carta contabile tra i Rimborsi e poste correttive delle entrate, (i codici previsti per la voce U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita, o se non trattasi di rimborsi di imposte, i codici previsti per la voce Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.00.000);

b) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell'impegno di cui alla lettera a.

(153) Lettera sostituita dall'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014;

(154) La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determini beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica”;

Il contratto di somministrazione si distingue:

a) dal contratto di appalto, perché l'oggetto dell'appalto si sostanzia nel compimento di un'opera o di un servizio, mentre il contratto di somministrazione ha ad oggetto la fornitura continuativa o periodica di cose;

b) dal contratto di vendita a consegne ripartite, nel quale, attesa l'unicità della prestazione, la consegna di una determinata quantità di cose avviene in più momenti ed in modo frazionato per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della medesima prestazione. Il contratto di somministrazione, invece, è volto a soddisfare un bisogno che perdura nel tempo. Un'ulteriore differenza tra il contratto di fornitura e il contratto di vendita a consegna ripartita è la possibilità di recesso, previo preavviso, senza penali

(155) Aggiornamento del XX/XX/2014;

(156) *Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli)*

(157) *In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.*

(158) *Il principio contabile generale della prudenza, di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 «rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile. Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione».*

(159) *Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2008.*

(160) *Nel caso in cui negli ultimi due esercizi l'ente risulti in disavanzo in uno dei due esercizi e in avanzo nell'altro esercizio la previsione del saldo di parto corrente può costituire copertura agli impegni riguardanti investimenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi.*

(161) *Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria è previsto dall'allegato n. 1 al presente decreto.*

(162) *L' art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede l'inserimento obbligatorio, nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, delle opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni devono approvare*

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il successivo art. 23, comma 4, prevede che "E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione".

(163) Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro devono essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo l'approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi.

(164) In tali ipotesi, si precisa che:

a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, nonché la stipula e l'esecuzione di contratti riguardanti la progettazione per conto di un'altra amministrazione o ente, determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l'amministrazione o ente destinatario della progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza o gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la progettazione;

b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento della progettazione da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l'amministrazione o ente appaltante destinatario dell'opera, può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;

c) salvo il caso di esecuzione anticipata prevista dall'art. 32, comma 13, del d.lgs. 50 del 2016, a seguito della stipula del contratto riguardante la progettazione da parte della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

(165) Ad esempio, gli stipendi al personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente), mentre l'acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato tra gli "Impianti e Macchinari" (spese di investimento).

(166) In contabilità economico patrimoniale, per la registrazione delle spese di progettazione si rinvia al paragrafo 6.1.2 del principio applicato della contabilità economico patrimoniale e all'OIC 16. Per la registrazione e la capitalizzazione delle immobilizzazioni in corso in contabilità economico patrimoniale si rinvia

all'esempio n. 3 dell'Appendice tecnica del principio applicato della contabilità economico patrimoniale.

(167) Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.

(168) L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016 stabilisce che "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5."

(169) L'art. 21, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016 prevede che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici".

(170) L'art. 3, comma 6, del DM Programmazione prevede che "Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico".

(171) Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

(172) Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione.

(173) Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.

(174) Per procedura formalmente attivata si intende:

a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;

b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all' articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall' articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016;

c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall' articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(175) Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita dal saldo positivo di parte corrente si rinvia al paragrafo 5.4.7.

(176) Per procedura formalmente attivata si intende:

a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;

b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all' articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall' articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016;

c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall' articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

(177) Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all' articolo 32, comma 13 , del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione;

(178) Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse.

(179) Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.

(180) Nel caso di trasferimenti erogati «a rendicontazione» da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui

l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

(181) Le indicazioni riguardanti la codifica SIOPE devono essere aggiornate al decreto MEF del 9 giugno 2016, che ha adeguato la codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Dal 2017 il codice SIOPE E2102 è sostituito dal codice E.2.01.01.01.001, e il codice SIOPE U1570 è sostituito dal codice U.1.04.01.01.001.

(182) Si fa riferimento alla verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

(183) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e modificato dall'art. 1, comma 509, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' art. 2, comma 1, lett. da a) a l), Decreto 20 maggio 2015 e dall' art. 3, comma 1, lett. da a) a g), Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015. Successivamente, il presente allegato è stato così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2), e d), nn. 1) e 2), Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016, dall' art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), d), nn. 1) e 2) ed e), Decreto 4 agosto 2016, a decorrere dal 23 agosto 2016, dall' art. 1, lett. a) e b), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017, dall' art. 6-ter, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, dall' art. 1, comma 1, lett. a) e b), Decreto 11 agosto 2017, a decorrere dal 9 settembre 2017, dall' art. 1, comma 1, lett a) e b), Decreto 4 dicembre 2017, dall' art. 1, comma 882, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall' art. 2, comma 1, lett. da a) a d), Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018, dall' art. 3, comma 1, lett. da a) a jj), Decreto 1° marzo 2019, a decorrere dal 26 marzo 2019, e dall' art. 3, comma 1, lett. da a) ad l), Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 23 agosto 2019.

(184) L'addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit) è uno strumento di pagamento di base per disporre incassi in euro all'interno della SEPA sulla base di un accordo preliminare (mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore. Per approfondimenti si veda <http://www.sepaitalia.eu/welcome.asp?Page=2392&chardim=0&a=a&langid=1>

(185) Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno

effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.

(186) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 6 giugno 2013, n. 4».

Allegato 4/3 ⁽¹⁹⁹⁾

Allegato n. 4/3

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

1. Definizione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;*
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);*
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;*

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

2. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- *è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;*
- *l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.*

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono

destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

- a)** i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;
- b)** viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c)** l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;*
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;*
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;*
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;*
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;*
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;*
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).*

3. La misurazione dei componenti del risultato economico ⁽²¹⁹⁾

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;*
- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto*

terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi.

- le spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi<,

- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;

- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;

- l'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

In particolare, con riferimento ai titoli delle entrate 5, 6 e 7, e delle spese 3, 4 e 5, la registrazione dei crediti e dei debiti in contabilità economico-patrimoniale è effettuata anche con riferimento agli accertamenti e agli impegni registrati nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi (e non considera gli impegni e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti).

Gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)" non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non determina la formazione di costi.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (allegato n. 1 di cui al presente decreto) è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore.

4. I Componenti del conto economico

Componenti economici positivi:

4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".

4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.

4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. ⁽²⁰⁰⁾

4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti. ⁽²¹³⁾

4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di

ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è «sterilizzato» annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc. ⁽²¹³⁾

4.5 *Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.*

4.6 *Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).*

4.7 *Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett.a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.*

4.8 *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.*

Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazione materiali e all'appendice del presente documento.

4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi.

4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.

4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.

Componenti economici negativi

4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui

all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12. ⁽²⁰¹⁾

4.13 Prestazioni di servizi. *Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.* ⁽²⁰²⁾

4.14 Utilizzo di beni di terzi. *I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi*

4.15 Trasferimenti correnti. *Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un*

onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.

4.16 Contributi agli investimenti. *Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria*

4.17 Personale. *In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".*

4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. *Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente.*

Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale

dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%	Equipaggiamento e vestiario	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%	Materiale bibliografico	5%
Automezzi ad uso specifico	10%	Mobili e arredi per ufficio	10%
Mezzi di trasporto aerei	5%	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mezzi di trasporto marittimi	5%	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Macchinari per ufficio	20%	Strumenti musicali	20%
Impianti e attrezzature	5%	Opere dell'ingegno - Software prodotto	20%
Hardware	25%		
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale	2%		

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali miglitorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le miglitorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.

Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.

Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare miglitorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - non vengono assoggettati ad ammortamento .

Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto. ⁽²⁰³⁾

4.19 *Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).*

4.20 *Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio.*

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

4.21 *Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.*

4.22 *Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo ⁽¹⁹⁵⁾. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria. ⁽²¹⁴⁾*

4.23 *Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.*

Proventi e oneri finanziari

4.24 *Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende:*

- *utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.*

- *avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.*

- *altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.*

4.25 *Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.*

4.26 *Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.*

Rettifica di valore delle attività finanziarie

4.27 *In tale voce sono inserite le svalutazione dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:*

a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;

b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono

stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art. 2426 del codice civile.

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

Proventi ed oneri straordinari

4.28 *Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.*

4.29 *Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori*

dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:

a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;

b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione ⁽¹⁹⁶⁾;

c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;

d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;

e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa).

La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera. ⁽²¹⁸⁾

4.30 *Proventi da permessi di costruire.* La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.

4.31 *Plusvalenze patrimoniali.* Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da:

(a) *cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;*

(b) *permuta di immobilizzazioni;*

(c) *risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.*

4.32 *Minusvalenze patrimoniali.* Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

4.33 *Altri oneri e costi straordinari.* Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.34 *Altri proventi e ricavi straordinari.* Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

4.35 *Imposte.* Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).

4.36 *Risultato economico dell'esercizio.* Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio

netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.

5. Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale. ⁽²⁰⁴⁾

La determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell'esercizio per individuare i componenti economici positivi e negativi di competenza dell'esercizio o del periodo oggetto di interesse.

A tal scopo, al termine del periodo amministrativo e alle scadenze previste dalle esigenze conoscitive della finanza pubblica, i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell'esercizio sulla base dell'accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese (impegno nel caso di trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione e ammortamento (scritture di assestamento economico).

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente.

Considerato che rinviare alla fine dell'esercizio, solo alle scritture di assestamento, la rilevazione degli effetti economici delle operazioni verificatosi nel corso della gestione, rischia di vanificare l'intento del legislatore, si richiama l'attenzione sull'utilità della concomitanza delle registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel corso dell'esercizio la correttezza della rilevazione, evitando la "ricostruzione" delle scritture alla fine dell'esercizio.

A tal fine si ritiene opportuno che le procedure informatiche prevedano che, quando si accerta l'entrata o si liquida la spesa (fatte salve le eccezioni già richiamate in precedenza), sia possibile indicare l'esercizio di competenza economica dell'operazione (compreso l'esercizio precedente se il relativo bilancio non è ancora stato definito).

In assenza di tale indicazione si ipotizza che la competenza economica dell'operazione coincida con la competenza finanziaria. Sulla base dell'esercizio indicato, le procedure elaborano, in automatico, la corrispondente scrittura di assestamento (ad esempio, con il campo competenza temporale sono gestibili i ratei e i risconti).

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da

ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai residui attivi e passivi dell'esercizio considerato cui bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi.

Per la determinazione dei crediti e dei debiti di finanziamento si rinvia a quanto indicato al paragrafo 6.1.3 lettera d), al paragrafo 6.2, lettera b), e al paragrafo 6.3, lettera c).

6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

6.1 Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del codice civile, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio. ⁽²⁰⁷⁾

6.1.1 Immobilizzazioni immateriali

a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, miglorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le miglorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c..

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto.

Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.

b) I diritti di brevetto industriale(anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24.

In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.

d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.

Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale.

Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno.

I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà.

Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità:

d.1) Rendite

d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è $V=R/i$, in cui "R" è l'importo medio della rendita netta ed "i" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale;

$$V=R_n \frac{1}{i}$$

d.1.2) Rendita temporanea: in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.

Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente.

Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore "V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita.

Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita.

Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvivenza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.2) Usufrutto e nuda proprietà. *La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a*

$V = R_n \frac{1}{i}$ dove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale.

Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile).

Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto.

In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuati per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione.

Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquisito gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata

dell'enfiteusi $V = R_n \frac{1}{i}$. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.

e) Immobilizzazioni in corso.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora

utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;*
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);*
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.*

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

6.1.2 Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".

*Per i **beni mobili ricevuti a titolo gratuito**, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto*

indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.).

Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina.

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento.

*Per gli **immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito**, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo.*

Casi particolari:

I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono contabilizzati secondo i seguenti criteri:

a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati;

b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento;

c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b);

d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati.

Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di

produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.).

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18.

Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;*
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);*
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.*

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente. ⁽²⁰⁸⁾

6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto.

Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti.

Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:

1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore

della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa ⁽¹⁹⁷⁾;

2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio ⁽¹⁹⁸⁾.

In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).

Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21, "Partecipazioni".

In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno. ⁽²¹⁵⁾

b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti

impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. In attuazione dell'art. 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio. ⁽²¹⁶⁾

c) Titoli. *A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.*

d) I crediti concessi dall'ente. *Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.*

e) Derivati di ammortamento. *Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.*

A tal fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti:

1.2.3.02.04.06.001	<i>Derivati da ammortamento,</i>
1.2.3.02.04.06.002	<i>Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento,</i>
2.4.7.04.16.01.001	<i>Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento,</i>
2.4.7.04.16.01.002	<i>Spese derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento.</i>

In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/riacquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica.

La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico

3.2.3.06.02.001	<i>Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere,</i>
3.1.1.99.04.002	<i>Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</i>

Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata.

A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti:

3.2.3.06.01.001	<i>Flussi periodici netti in entrata,</i>
3.2.3.06.02.001	<i>Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere,</i>
3.1.1.99.04.001	<i>Flussi periodici netti in uscita,</i>
3.1.1.99.04.002	<i>Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</i>

6.2 Attivo circolante.

a) Rimanenze di Magazzino

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).

b) I Crediti

b1) Crediti di funzionamento. *I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.*

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento.

L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:

a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;

b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella

relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.

I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.

b2) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. *Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti.*

b3) Crediti finanziari concessi dall'ente *per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.*

c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

d) Le Disponibilità liquide

Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente);

- altri depositi bancari e postali;

- Assegni;

- Denaro e valori in cassa.

Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci infrannuali).

Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e

nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre.

Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economici, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente.

L'attività di regolarizzazione dei sospesi formati nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti.

Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla cassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10)

In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale:

<i>1.3.4.01.01.01.001</i>	<i>Istituto tesoriere/cassiere</i>
<i>1.3.4.01.01.01.002</i>	<i>Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali).</i>

Nei casi previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue:

<i>Istituto tesoriere</i>	<i>a</i>	<i>Istituto tesoriere per fondi vincolati</i>

La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è

<i>Istituto tesoriere per fondi vincolati</i>	<i>a</i>	<i>Istituto tesoriere.</i>

Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata.

Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale:

1.3.4.01.01.01.001
1.3.4.01.01.01.003

Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria).

La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente:

Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità

La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è:

Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a *Istituto tesoriere.*

e) Ratei e Risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego.

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

6.3 Patrimonio netto

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;*
- b) riserve;*
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.*

La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:

1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'art. 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di

proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;

2) "altre riserve indisponibili", costituite:

a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;

b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Al pari del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.

Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve. ⁽²⁰⁹⁾

6.4 Passivo

a) Fondi per rischi e oneri

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;*
- esistenza certa o probabile;*
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.*

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.

*Nella valutazione dei **Fondi per oneri**, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.*

-Fondi di quiescenza e obblighi simili.

La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio:

- i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente;*
- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;*

- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza.

-Fondo manutenzione ciclica.

A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali.

Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:

a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;

b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;

c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;

d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.

Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza.

Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione.

Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.

La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.

-Fondo per copertura perdite di società partecipate.

Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto.

In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.

Con l'espressione " passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).

La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità.

Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:

- 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;*
- 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.*

Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.

Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi simili, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc.

Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.

Un evento dicesi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.

Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire.

L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.

Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:

- la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;

- la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.

Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.

Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.

Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita;

- l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti.

Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.

L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanziava un apposito fondo rischi.

Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.

b) Trattamento di Fine Rapporto.

c) Debiti

c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

c2) Debiti verso fornitori.

I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

c3) Debiti per trasferimenti e contributi.

c4) Altri Debiti.

d) Ratei e Riscotti e Contributi agli investimenti.

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

6.5 Criteri di classificazione e valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio

Per quanto non specificatamente previsto nel principio 6, si fa rinvio a quanto previsto dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2002, concernente "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione, e successive modifiche e integrazioni.

7. Conti d'ordine

7.1 Definizione

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria).

Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.

7.2 Modalità di registrazione

Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue:

a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente;

b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni; creditori per titoli da consegnare).

E' il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione.

Per prassi:

1. se l'oggetto viene acquisito o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato;

2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato.

Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico (funzionamento simultaneo e antitetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto.

Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo.

Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri).

E' obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese.

(217)

7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici

Non vi è e non vi può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici.

Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli.

E' vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine.

I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti.

Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "compiuti" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale.

Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali.

7.4. Sul deposito cauzionale

Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva".

Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico:

a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo;

b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo.

Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine.

Limitandoci all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri).

Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata.

Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma.

Pertanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in:

- 1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "Immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine;*
- 2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine.*

In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.

L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevano titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".

8. Coordinamento con i principi contabili delle imprese del settore privato.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio agli articoli dal n. 2423 al n. 2435 bis (disciplina del bilancio di esercizio) del codice civile e ai principi contabili emanati dall'OIC.

9. L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata

9.1 L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali

La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.

A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio.

All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

Le scritture immediatamente successive riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione.

Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutati, altre devono essere svalutate. Talli operazioni devono essere registrate anche nel Libro dei beni ammortizzabili.

Le rettifiche di rivalutazione si rilevano come segue:

Rettifiche di valutazione	a	Diversi	10.500.000
Per minore valore attribuito ad alcune attività e maggiore valore attribuito ad alcune passività			
	a	Immobili	7.500.000
		Macchinari	1.000.000
		Fondo sval. Crediti	2.000.000
Diversi	a	Rettifiche di valutazione	14.000.000
Per maggiore valore attribuito alle seguenti attività			
Rimanenze di magazzino			5.000.000
Titoli			7.000.000
Attrezzature			2.000.000

L'ultima scrittura rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative. In caso di maggiori rettifiche negative, la differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti.

Rettifiche di valutazione	a	Riserve di capitale	3.500.000,00

Se le riserve non sono sufficienti a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.

Dopo la registrazione delle rettifiche di valutazione, si procede alle tradizioni scritture di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato e all'avvio delle scritture di esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.

*Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo **immobilizzazioni @ Fondo di dotazione**. L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);*

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia

9.2 L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata delle Regioni

L'ordinamento contabile precedente all'entrata in vigore del presente decreto non prevedeva l'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte delle regioni.

Fino all'entrata in vigore della riforma, le regioni che non avevano deciso autonomamente di adottare la contabilità economico-patrimoniale, redigevano solo il "Conto del Patrimonio" nel rispetto del rispettivo ordinamento contabile, prassi consolidate e principi radicalmente diversi da quelli richiesti per l'adozione della contabilità economico patrimoniale.

In assenza di uno stato patrimoniale preesistente, le regioni non possono aprire i conti secondo le modalità previste per gli enti che già adottavano la contabilità economico patrimoniale (anche se secondo schemi e principi differenti da quelli previsti dalla riforma).

Per avviare la contabilità economico patrimoniale coerente con i principi dell'armonizzazione le regioni che già non adottavano la contabilità economico-patrimoniale elaborano il primo Stato Patrimoniale di apertura sulla base della situazione rappresentata dal conto del patrimonio dell'esercizio precedente, integrata da una ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione, applicando direttamente i principi contabili dell'armonizzazione, sia con riferimento alla classificazione delle voci del patrimonio che per quanto riguarda i criteri di valutazione;

*Eventuali componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, possono essere registrate nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo **immobilizzazioni @ Fondo di dotazione**. L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione);*

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

- delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo Conto del Patrimonio, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;

- delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.

- delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia

In occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, la composizione dello stato patrimoniale di apertura e del patrimonio netto, costituisce oggetto di una specifica approvazione da parte del Consiglio regionale.

9.3 Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale gli enti si attengono ai seguenti criteri:

ATTIVO

a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Gli enti che, all'entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento, adottano i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che "ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei

terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, successivamente modificato dall' art. 2 comma 18 del DL 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286: "Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni".

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;

c) Beni mobili e patrimonio librario: è necessario procedere ad una ricognizione inventariale. Con riferimento ai beni mobili ammortizzabili occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e

contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati.

d) Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);

e) Immobilizzazioni finanziarie:

a. sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in enti e società controllate e partecipate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

b. I crediti finanziari: al valore nominale.

c. I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, al fine di estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo stato patrimoniale a carico dell'ente, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.

I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale. ⁽²¹⁰⁾

f) Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati;

g) Crediti: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

PASSIVO

h) debiti di funzionamento: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l'istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.

i) *Debiti finanziari: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). All'avvio della contabilità economico patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato I debiti finanziari, alla voce "Debiti verso banche e tesoriere" comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell'anno successivo, rinviate contabilmente all'esercizio successivo.*

La ricognizione dei debiti comprende il valore dell'importo dell'up front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti;.

j) *Fondo per il trattamento di quiescenza: riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.*

k) *Altri debiti, costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e 7 delle spese compresi quelli Imputati agli esercizi successivi.*

PATRIMONIO NETTO

l) *Fondo di dotazione dell'ente: costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto del valore attribuito alle riserve:*

2) *Alle riserve è attribuito un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente, a meno di differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi principi.*

3) *Nello stato patrimoniale iniziale, la voce AIII "Risultato economico dell'esercizio" non è valorizzata.* ⁽²¹¹⁾

APPENDICE TECNICA

Esempio 1) Acquisto dell'immobilizzazione da terze economie

Nell'anno 2012, in data 30/03/2012, il Comune Y acquista dalla ditta Z un immobile non destinato ad attività commerciale sostenendo costi per un totale di 500.000 euro oltre iva.

Le rilevazioni contabili sono le seguenti:

Scritture continuative anno 2012

1. In data 15/04/2012 è sottoscritto l'atto di acquisto dell'immobile e nella stessa data è effettuato il relativo pagamento ed emessa la fattura dalla ditta Z. In contabilità finanziaria si rileva l'impegno di euro 605.000 relativo all'acquisto dell'immobilizzazione e si liquida la relativa spesa.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

15/04/2012

1.2.2.1.1	Fabbricati	605.000 ⁽¹⁾	
2.4.2	Debiti vs fornitori		605.000

⁽¹⁾ Si precisa che l'importo complessivo del cespite è comprensivo di iva indetraibile per euro 105.000.

2. In data 15/04/2012 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 605.000

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

15/04/2012

2.4.2	Debiti vs Fornitori	605.000
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	

3. In data 30/04/2012 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 605.000.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2012

4. In data 31/12/2012 si provvede all'individuazione delle quote di ammortamento dell'immobile acquisito.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2012

2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100

Scritture di chiusura anno 2012

5. In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2012

	Stato patrimoniale finale	592.900	
1.2.2.1.1	Fabbricati		59.
	Conto Economico	12.100	
2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e		1.
	Stato patrimoniale finale	12.100	
	Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100	

Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno essere effettuate al termine di ciascun anno e fino alla durata utile del bene (nell'ipotesi di immobili 50 anni).

Esempio 2) Realizzazione dell'immobilizzazione ad opera di terzi

Nell'anno 2012, 30/03/2012 Il Comune Y approva un piano di realizzazione di un opera pubblica e in data 30/06/2012 sottoscrive un contratto di appalto con la ditta Z per la realizzazione di un immobile non destinato ad attività commerciale. E' prevista la realizzazione dell'opera in un periodo di 6 anni.

Durante tale periodo è stabilito il pagamento di importi annuali in funzione dello stato di avanzamento dei lavori e a seguito di emissione di fattura da parte della ditta appaltatrice. Le fatture saranno emesse il 20/09 di ciascun anno con ultima fattura da emettere a seguito di collaudo e consegna dell'immobile.

A seguito dell'emissione delle fatture l'ente procede alla verifica di conformità delle opere realizzate e, dopo gli ulteriori controlli previsti dall'ordinamento, procede alla liquidazione della spesa (30 ottobre 2012).

L'importo complessivo per la realizzazione dell'opera è pari a 500.000 euro oltre iva.

L'opera sarà realizzata in base al seguente piano:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
% di completamento opera	10%	14%	16%	20%	24%	16%
Tot Importo Fatturato e liquidato	60.500	84.700	96.800	121.000	145.200	96.800

Le rilevazioni contabili sono le seguenti:

Scritture continuative anno 2012

1. Alla firma del contratto di appalto in contabilità finanziaria si impegna la spesa relativa all'intera opera oggetto dell'appalto, con imputazione agli esercizi dal 2012 al 2017.

2. in data 30/10/2012 in contabilità finanziaria si liquida la spesa relativa al 2012 relativa al primo stato di avanzamento lavori per euro 60.500 oltre iva ⁽¹⁸⁷⁾. L'importo fatturato e liquidato (pari a Euro 60.500) è considerato contabilmente come un acconto finalizzato alla realizzazione di un'immobilizzazione ed è rilevato come segue:

30/10/2012

1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali	60.500	
2.4.2	Debiti vs fornitori		60.500

3. In data 20/11/2012 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 60.500

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/11/2012

2.4.2	Debiti vs fornitori	60.500	
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere		60.500

4. In data 20/12/2012 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 60.500.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2012

Nell'ipotesi descritta non si effettuano scritture di assestamento in quanto l'opera non è entrata in funzionamento.

Scritture di chiusura anno 2012

5. In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguenti rilevazioni in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2012

	Stato patrimoniale finale	60.500	
1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali		60.500

*Prospetti di bilancio (31/12/2012)***Stato patrimoniale**

Attività		Passività e netto
B. III. 3. Immobilizzazioni in Corso e acconti ⁽³⁾	60.500	
⁽³⁾ A fronte del valore dell'immobilizzazione in corso è stato rilevato il debito verso il fornitore successivamente estinto attraverso il pagamento e la contestuale diminuzione delle disponibilità presso l'istituto tesoriere.		

Scritture continuative anno 2013

6. in data 20/09/2013 si riceve la 2^a fattura dal Fornitore in relazione al secondo stato di avanzamento lavori per euro 70.000 oltre iva ⁽¹⁸⁸⁾ e in data 30/10/2013 si liquida la spesa in conto capitale per euro 84.700.

30/10/2013

1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali	84.700	
2.4.2	Debiti vs fornitori		84.700

7. In data 20/11/2013 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 84.700

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/11/2013

2.4.2	Debiti vs fornitori	84.700	
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere		84.700

8. In data 20/12/2013 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 84.700.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2013

Nell'ipotesi descritta non effettuano scritture di assestamento in quanto l'opera non è entrata in funzionamento.

Scritture di chiusura anno 2013

9. In data 31/12/2013 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2013

	Stato patrimoniale finale	84.700	
1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali		84.700

Prospetti di bilancio (31/12/2013)

Stato patrimoniale

Attività	Passività e netto
B. III. 3. Immobilizzazioni in Corso e acconti	
145.200	

Il valore dell'immobilizzazione al termine del secondo anno è pari alla somma di 60.500 relativi all'anno 2012 e ad euro 84.700 relativi al 2013

Le Scritture continuative e di chiusura si ripetono per gli anni 2014 - 2015 - 2016. Al termine di ciascun anno lo Stato patrimoniale evidenzierà il valore complessivo del conto immobilizzazioni in corso e acconti.

Prospetti di bilancio (31/12/2014)

Stato patrimoniale

Attività	Passività e netto
B. III. 3. Immobilizzazioni in Corso e acconti	
242.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2015)

Stato patrimoniale

Attività	Passività e netto
B. III. 3. Immobilizzazioni in Corso e acconti	
363.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2016)

Stato patrimoniale

Attività	Passività e netto
B. III. 3. Immobilizzazioni in Corso e acconti	
508.200	

Scritture continuative anno 2017

10. in data 20/05/2017 l'opera è completata e si procede al collaudo. A seguito di collaudo l'opera è consegnata al Comune X e la ditta Z provvede ad inviare la fattura a saldo per euro. 80.000 oltre iva ⁽¹⁸⁹⁾

In contabilità finanziaria in data 30/06/2017 si liquida la spesa in conto capitale per euro 96.800.

30/06/2017

1.2.2.1.1	Fabbricati	605.000	
1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali		508.200
2.4.2	Debiti vs fornitori		96.800

11. In data 20/08/2017 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 96.800

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/08/2017

2.4.2	Debiti vs fornitori	96.800	
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere		96.800

12. In data 20/12/2013 il tesoriere effettua il pagamento del fornitore per euro 96.800.

Tale rilevazione non genera alcuna scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Scritture di assestamento anno 2017

13. Nel corso del 2017 il cespite è acquisito al patrimonio dell'ente ed utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali ⁽¹⁹⁰⁾. In data 31/12/2017 si provvede all'individuazione delle quote di ammortamento dell'immobile acquisito.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2017

2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100	12.100

Scritture di chiusura anno 2017

14. In data 31/12/2017 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2017 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2017

	Stato patrimoniale finale	592.900	
1.2.2.1.1	Fabbricati		592.900
	Conto Economico	12.100	
2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e		12.100
	Stato patrimoniale finale		12.100
	Fondo Ammortamento Fabbricati	12.100	

Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno essere effettuate al termine di ciascun anno e fino alla durata della vita utile del bene (nell'ipotesi di immobili 50 anni).

Prospetti di bilancio (31/12/2017)

Stato patrimoniale

	Attività		Passività e netto
B. II. 1.02 Fabbricati			
	605.000		
Fondo ammortamento		=	
Fabbricati	<u>12.100</u>		
	592.900		

Conto economico

Componenti negativi	Componenti positivi
B. 15. b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	
	12.100

Esempio 3) Realizzazione dell'immobilizzazione in economia

Nell'anno 2012 La Regione X avvia la realizzazione di un nuovo sistema informatizzato per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la gestione delle situazioni di crisi. In base al piano dell'opera la realizzazione dell'immobilizzazione si svilupperà in un periodo di 5 anni. L'importo previsto per la realizzazione dell'opera è di complessivi 605.000 euro. Il costo complessivo dell'opera è così individuato per ciascun anno in base alla natura del Costo:

Tipologia di Costo	2012	2013	Anni 2014	2015	2016
Materie prime e beni	20.000	40.000	40.000	30.000	5.000
Personale	50.000	70.000	70.000	50.000	30.000
Servizi e Consulenze	30.000	40.000	40.000	40.000	50.000
Totale Importo annuo	100.000	150.000	150.000	120.000	85.000

Scritture continuative anno 2012

1. Nella contabilità finanziaria la rilevazione delle spese sostenute relative alla realizzazione dell'immobilizzazione avviene nel corso dell'anno in base alle modalità proprie di ciascuna tipologia di spesa. In particolare, la spesa del

personale sarà impegnata e liquidata mensilmente, e le spese per acquisto di materie prime, servizi e consulenze saranno liquidate a seguito di presentazione della fattura.

Tali operazioni sono rilevate in contabilità economico-patrimoniale in base alle modalità di contabilizzazione proprie di ciascuna tipologia di costo.

Nello specifico la spesa per la retribuzione del personale sarà rilevata come costo del personale; la spesa per materie prime e beni sarà rilevata come costo di acquisto di materie prime e beni; allo stesso modo la spesa per servizi e consulenze sarà rilevata come costo per servizi.

Si precisa che il costo rilevato nel corso dell'anno per tali tipologie di spese non corrisponde al costo per materie prime, personale, servizi e consulenze sostenuto per la realizzazione dell'opera.

In contabilità economico patrimoniale dovranno essere individuati e rilevati i costi per la realizzazione dell'opera in corso di realizzazione, in considerazione dell'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi e dell'impiego di personale.

In altri termini, sarà necessario individuare:

- nell'ambito del totale del costo del personale, quello relativo al personale impiegato nella realizzazione dell'immobilizzazione e, nell'ambito di tale costo, l'impiego effettivo nella realizzazione dell'opera.*
- nell'ambito del totale del costo per acquisto di materie prime, l'effettivo utilizzo delle materie prime utilizzate per la realizzazione dell'opera, considerando l'eventuale consumo delle rimanenze di materie prime iniziali.*
- nell'ambito dei servizi e consulenze, i servizi effettivamente utilizzati, rettificando le eventuali spese sostenute per servizi e consulenze non ancora utilizzati (costi sospesi o risconti attivi) e gli eventuali servizi e consulenze utilizzati e non ancora finanziariamente sostenuti (costi di competenza misurati da ratei passivi o da fatture da ricevere).*

Tali rilevazioni saranno effettuate in sede di assestamento e daranno luogo a rilevazioni in contabilità economico patrimoniale alle quali non corrispondono rilevazioni in contabilità finanziaria.

Scritture di assestamento anno 2012

Al termine dell'esercizio è necessario valutare il valore finale dell'immobilizzazione in corso di realizzazione. Tale valore sarà uguale alla somma dei costi sostenuti per la sua realizzazione, che nell'esempio effettuato è pari a 100.000 euro. La rilevazione del valore finale dell'immobilizzazione in corso non determina nessuna scrittura nella contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, tuttavia, si dovrà procedere alla rilevazione del valori finale dell'immobilizzazioni in corso. Per le immobilizzazioni in corso non è previsto l'ammortamento in quanto l'immobilizzazione non partecipa ai processi erogativi dell'ente.

Il valore dell'incremento dell'immobilizzazione in corso è pari alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativo al fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.

31/12/2012

1.2.2.4.3	Fabbricati e infrastrutture in costruzione	100.000	
1.7.1.01.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		100.000

Scritture di chiusura anno 2012

In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

31/12/2012

1.7.1.01.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	100.000	
	Conto economico		100.000

31/12/2012

1.2.2.4.3	Stato patrimoniale finale	100.000	
	Fabbricati e infrastrutture in costruzione		100.000

Prospetti di bilancio (31/12/2012)

Stato patrimoniale

Attività	Passività e netto
B. III. 3 Immobilizzazioni in corso e acconti	
100.000	

Conto economico

Componenti negativi	Componenti positivi
B10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	
20.000	
B. 14 Personale	
50.000	A. 8. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
	100.000
B. 11 Prestazioni di servizi	
30.000	

Le Scritture di assestamento e di chiusura si ripetono per gli anni 2013, 2014 e 2015. Al termine di ciascun anno lo Stato patrimoniale evidenzierà il valore complessivo del conto immobilizzazioni in corso e nel conto economico saranno transitati i costi relativi alla realizzazione dell'immobilizzazione e i ricavi connessi all'incremento di valore dell'immobilizzazione.

Prospetti di bilancio (31/12/2013)

Stato patrimoniale

Attività		Passività e netto
B. III. 3 Immobilizzazioni		
In corso e acconti	250.000	

Conto economico

Componenti negativi		Componenti positivi	
B10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40.000		
B. 14 Personale	70.000	A. 8. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	150.000
B. 11 Prestazioni di servizi	40.000		

Stato patrimoniale

Attività		Passività e netto
B. III. 3 Immobilizzazioni in corso e acconti	400.000	

Conto economico

Componenti negativi		Componenti positivi	
Consumo	40.000		
Materie prime B. 14 Personale	70.000	A. 8. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	150.000
B. 11 Prestazioni di servizi	40.000		

Stato patrimoniale

Attività		Passività e netto
B. III. 3 Immobilizzazioni in corso e acconti	520.000	

Conto economico

Componenti negativi		Componenti positivi	
Consumo	30.000		
Materie prime B. 14 Personale	50.000	A. 8. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	120.00
B. 11 Prestazioni di servizi	40.000		

Scritture continuative anno 2016

Le scritture continuative relative alla rilevazione dei costi per la realizzazione dell'immobilizzazione sono le medesime descritte al punto 1 di questo esempio.

in data 30/11/2016 l'immobilizzazione è ultimata e collaudata ed entra in funzione. Tale operazione non determina alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. Tuttavia, è necessario rilevare in contabilità economico patrimoniale l'incremento di valore subito dall'immobilizzazione incorso nell'anno e l'inserimento dell'immobilizzazione tra i beni che concorrono ai processi erogativi dell'ente.

30/11/2016

1.2.2.1.1	Fabbricati	605.000	
1.7.1.01.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		85.000
1.2.2.4.3	Fabbricati e infrastrutture in costruzione		520.000

Scritture di assestamento anno 2016

15. Nel corso del 2016 l'immobilizzazione è acquisita al patrimonio dell'ente ed utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali. In data 31/12/2016 si provvede all'individuazione delle quote di ammortamento dell'immobilizzazione

(191).

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2016

2.2.1.04.01.001	Ammortamento impianti e macchinari diversi	12.100	
	Fondo Ammortamento fabbricati		12.100

Scritture di chiusura anno 2016

16. In data 31/12/2016 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio 2016 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

Tale rilevazione genera le seguenti rilevazioni in contabilità economico patrimoniale:

31/12/2016

1.7.1.01.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	85.000	
	Conto economico		85.000
	Conto Economico	12.100	
2.2.1.04.01.001	Ammortamento impianti e macchinari diversi		12.100
	Stato patrimoniale finale	605.000	
1.2.2.1.1	Fabbricati		605.000
	Stato patrimoniale finale		12.100
	Fondo Ammortamento fabbricati	12.100	

Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno essere effettuate al termine di ciascun anno e fino alla durata della vita utile del bene (nell'ipotesi di Impianti e attrezzature 20 anni).

Prospetti di bilancio (31/12/2016)

Stato patrimoniale

Attività		Passività e netto
B. III. 1.02 Impianti e macchinari	605.000	
Fondo Ammortamento Fabbricati	<u>-12.100</u>	
	592.900	

Conto economico

Componenti negativi		Componenti positivi	
Consumi di Materie prime	5.000		
B. 14 Personale	30.000	A. 8. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	85
B. 11 Prestazioni di servizi	50.000		
B. 15 b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12.100		

Esempio 4) Contributi agli investimenti finalizzati all'acquisizione di un'immobilizzazione realizzata da terzi

La modalità di contabilizzazione prevista dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.4 prevede la sospensione dei proventi derivanti dai contributi in conto impianti dalla competenza dell'esercizio in cui sono registrati, e la successiva attribuzione di tali proventi agli esercizi in proporzione alle quote di ammortamento degli impianti cui il contributo si riferisce. Tale metodo è raccomandato dall' OIC 16.

Si presentano nel seguito esempi di contabilizzazione del contributo erogato da una Regione per il finanziamento di spesa di investimento sostenuta da un Comune nella prospettiva delle rilevazioni contabili della Regione e del Comune.

1. Il Comune X riceve dalla Regione un contributo in conto impianti per la costruzione di un immobile da destinare a residenza per anziani. Il contributo finanzia l'intero costo dell'opera pari a 300.000 euro e sarà erogato annualmente a seguito di rendicontazione delle spese sostenute del Comune per la realizzazione dell'opera. L'opera sarà realizzata in 4 anni in base al seguente crono-programma:

Anno	2012	2013	2014	2015	2
% di completamento opera	17%	33%	33%	17%	
Spese annue sostenute dal Comune	50.000	100.000	100.000	50.000	

Scritture continuative e chiusura anno 2012

2. In data 20/02/2012 il Comune conclude l'iter burocratico per l'ottenimento del Contributo in conto impianti dalla Regione, per un importo di 300.000 euro, che sarà erogato a seguito di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera. Ai fini della contabilità finanziaria il Comune e la Regione dovranno rendere il loro bilancio di previsione coerente con il crono-programma dell'opera secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. **In contabilità economico patrimoniale non si rileva nulla.** Tale procedimento, descritto nell'esempio n. 3 del principio applicato della contabilità finanziaria, consente:

a. l'inserimento, nel bilancio di previsione della Regione e del Comune, degli stanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera, e per la progettazione dell'opera da parte del Comune,

b. l'approvazione del progetto da parte della Regione e, sulla base del crono programma definito nel progetto, l'impegno della spesa per l'erogazione del contributo da parte della Regione.

c. a seguito dell'approvazione regionale del progetto presentato dal Comune, la Regione impegna la spesa relativa al contributo all'investimento, secondo i tempi e gli importi previsti nel crono programma della spesa allegato al progetto preliminare presentato dal Comune per l'importo di 50.000 con imputazione all'esercizio 2012, di 100.000 con imputazione al 2013, di 100.000 con imputazione al 2014 e di 50.000 con imputazione al 2015;

d. a seguito dell'impegno della regione di cui alla lettera c), il Comune accerta l'entrata corrispondente che costituisce la copertura alla realizzazione dell'investimento, necessario per l'avvio dell'appalto, per l'importo di 50.000 con imputazione all'esercizio 2012, di 100.000 con imputazione al 2013, di 100.000 con imputazione al 2014 e di 50.000 con imputazione al 2015.

In contabilità economico patrimoniale la regione rileva il costo corrispondente al contributo impegnato, di competenza dell'esercizio in cui il contributo è impegnato, e il debito nei confronti del comune:

20/02/2012- Regione

2.3.2.2.	Contributi agli investimenti a	Amministrazioni	50.000	
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli investimenti a	Amministrazioni		50.00

In contabilità economico patrimoniale il Comune rileva il provento ed il credito nei confronti della Regione.

20/02/2012- Comune

1.3.2.04.01.02.001	Crediti da 1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli	50.000
1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	

3. Alla firma del contratto di appalto 01/04/2012 in contabilità finanziaria il Comune impegna la spesa relativa all'intera opera oggetto dell'appalto, con imputazione agli esercizi dal 2012 al 2015 in base al cronoprogramma.

4. In data 14/05/2012 il Comune avvia la realizzazione dell'opera e rileva i costi derivanti secondo le modalità illustrate negli esempi delle pagine precedenti e di seguito riportati per maggiore chiarezza.

5. In data 30 novembre 2012 l'importo fatturato e liquidato (pari a Euro 50.000) è considerato contabilmente come un acconto finalizzato alla realizzazione di un'immobilizzazione ed è rilevato come segue:

30/11/2012-Comune

1.2.2.4.1	Acconti per la realizzazione di beni materiali	50.000	
2.4.2	Debiti vs fornitori		50.000

6. In data 20/11/2012 il comune predispone il mandato di pagamento e rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore per euro 50.000

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/11/2012 -Comune

2.4.2	Debiti vs fornitori	50.000	
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere		50.000

7. In data 10/12/2012 il Comune rendiconta le spese sostenute nel corso del 2012 realizzando le condizioni per la riscossione della quota di contributo in conto impianti spettante per l'anno 2012 accertato in data 20/02/2012 sulla base del cronoprogramma (esempio 3 contabilità finanziaria). Sulla base della rendicontazione ricevuto la Regione verifica la conformità della spesa a quanto previsto nella delibera di approvazione del contributo, riscontra l'esigibilità dell'impegno e avvia le attività dirette alla liquidazione della somma di Euro 50.000,00.

Scritture di assestamento anno 2012

8. In data 31/12/2012, l'opera non è stata completata e non partecipa ai processi erogativi del comune che, pertanto, provvede a sospendere il provento per contributi in conto impianti.

31/12/2012 - Comune

1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	50.000	
2.5.2.1	Contributo agli investimenti		50.0

Scritture di chiusura anno 2012

Al termine del primo anno (2012) l'accertamento del contributo non ha effetti sul conto economico del Comune, per effetto della sospensione del provento nello Stato Patrimoniale .

31/12/2012 - Comune

2.5.2.1	Contributi agli investimenti	50.000	
	Stato patrimoniale finale		50.000

31/12/2012 - Comune

	Stato patrimoniale finale	50.000	
1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali		50.000

*Prospetti di bilancio (31/12/2012)***Stato patrimoniale- Comune**

Attività		Passività e netto	
B. III. 3 Immobilizzazioni		E. II. 1. Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	50.0
in corso e acconti	50.000		

Per la Regione, al termine del primo anno, e nel corso del periodo considerato, l'erogazione del contributo ha effetti diretti solo sul conto economico.

*Prospetti di bilancio (31/12/2012) - Regione***Stato patrimoniale**

Attività	Passività e netto

Conto economico

Componenti negativi		Componenti positivi	
B. 13. c) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	50.000		

Scritture continuative anno 2013

9. All'inizio dell'esercizio, sulla base dell'impegno registrato nel 2012 in contabilità finanziaria, con imputazione all'esercizio 2013 per Euro 100.000 la regione rileva nella contabilità economico-patrimoniale:

02/01/2013 - Regione

2.3.2.2.	Contributi agli investimenti a Amministrazioni	100.000	
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli investimenti a Amministrazioni		100.0

10. All'inizio dell'esercizio sulla base dell'accertamento del contributo della Regione di 100, effettuato in data 20 febbraio 2012 con imputazione all'esercizio 2013, in contabilità economico patrimoniale il Comune rileva il provento ed il credito nei confronti della Regione.

02/01/2013 - Comune

1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e	100.000	
1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province		100.

11. In data 05/03/2013 la Regione paga la tranche di 50.000 rendicontata nel 2012:

05/03/2013 - Regione

2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli investimenti a Amministrazioni	50.000	
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere		50.

12. Analogamente in data 10/03/2013 il Comune incassa il contributo agli investimenti per l'anno 2012. In contabilità finanziaria si rileva la riscossione dell'entrata. In contabilità economico patrimoniale si rileva l'entrata di banca e la riduzione del credito nei confronti della Regione.

10/03/2013 - Comune

1.3.4.1.1	Istituto tesoriere	50.000	
1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e		50.

13. Nel corso del 2013 il Comune prosegue l'opera come programmato nel cronoprogramma. In data 30/11/2013, alla liquidazione del 2° stralcio, la contabilità economico - patrimoniale rileva:

30/11/2013 - Comune

1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali	100.000	
2.4.2	Debiti vs fornitori		100.000

14. In data 10/12/2013 il Comune rendiconta le spese sostenute nel corso del 2013 realizzando le condizioni per la riscossione della quota di contributo in conto impianti spettante per l'anno 2013, già accertato in data 20/02/2012 sulla base del cronoprogramma. Sulla base della rendicontazione ricevuta la Regione verifica la conformità della spesa a quanto previsto nella delibera di approvazione del contributo, riscontra l'esigibilità dell'impegno e avvia le attività dirette alla liquidazione della somma di Euro 100.000,00.

Le scritture continuative, di assestamento e di chiusura dell'anno 2013 e 2014 sono analoghe a quelle del 2012

Scritture di assestamento anno 2013

15. In data 31/12/2013, l'opera non è stata completata e non partecipa ai processi erogativi dell'ente, pertanto il Comune provvede a sospendere il provento per contributi in conto impianti.

31/12/2013 - Comune

1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	100.000	
2.5.2.1	Contributi agli investimenti		1

Scritture di chiusura anno 2013

Al termine del secondo anno (2013) l'incasso del contributo non ha effetti sul conto economico, e per effetto della sospensione del provento e dell'iscrizione nello Stato Patrimoniale del risconto passivo.

Dopo il secondo anno nello Stato Patrimoniale è iscritto il risconto passivo per l'intero importo del contributo incassato.

31/12/2013-Comune

2.5.2.1	Contributi agli investimenti Stato patrimoniale finale	150.000	150.000

31/12/2013-Comune

1.2.2.4.1	Stato patrimoniale finale Acconti per realizzazione beni materiali	150.000	150.000

Prospetti di bilancio (31/12/2013)**Stato patrimoniale - Comune**

Attività	Passività e netto	
B. III. 3 Immobilizzazioni	E. II. 1. Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1
in corso e acconti		150.000

Al termine del 2014 nello Stato patrimoniale sono valorizzati i seguenti conti:

Prospetti di bilancio (31/12/2014)**Stato patrimoniale - Comune**

Attività	Passività e netto	
B. III. 3 Immobilizzazioni	E. II. 1. Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	250.0
in corso e acconti		250.000

Prospetti di bilancio (31/12/2013) - Regione**Stato patrimoniale**

Attività	Passività e netto

Conto economico

Componenti negativi	Componenti positivi
B. 13. c) Contributi agli investimenti i ad altre Amministrazioni pubbliche	
100.000	

Prospetti di bilancio (31/12/2014) - Regione**Stato patrimoniale**

Attività	Passività e netto

Conto economico

Componenti negativi	Componenti positivi
B. 13. c) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	
100.000	

Scritture continuative anno 2015

16. All'inizio dell'esercizio, sulla base dell'impegno registrato nel 2012 in contabilità finanziaria, con imputazione all'esercizio 2015 per Euro 50.000 la regione rileva nella contabilità economico-patrimoniale:

02/01/2015 - Regione

2.3.2.2.	Contributi agli investimenti a Amministrazioni	50.000	
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli investimenti a Amministrazioni		50.000

17. All'inizio dell'esercizio, sulla base dell'accertamento del contributo della Regione di 50.000, effettuato in data 20 febbraio 2012 con imputazione all'esercizio 2015, in contabilità economico patrimoniale si rileva il provento ed il credito nei confronti dell'ente che deve erogare il contributo.

02/01/2015 Comune

1.2.3.2.1	Crediti verso Amministrazioni pubbliche	50.000	
1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e		

18. In data 20/05/2015 l'opera è completata e si procede al collaudo. A seguito di collaudo l'opera è consegnata al Comune X e la ditta Z provvede ad inviare la fattura a saldo per euro 50.000 ⁽¹⁹²⁾.

In contabilità finanziaria in data 30/06/2015 si liquida la spesa in conto capitale..

30/06/2015 Comune

1.2.2.1.1	Fabbricati	300.000	
1.2.2.4.1	Acconti per realizzazione beni materiali		250.000
2.4.2	Debiti vs fornitori		50.000

19. in data 31/05/2015 il Comune trasmette alla regione la rendicontazione finale dell'opera, realizzando le condizioni per la riscossione dell'ultima quota di contributo in conto impianti già accertato in data 20/02/2012 sulla base del crono programma. Il 15/6/2012. Sulla base della rendicontazione ricevuta la Regione verifica la conformità della spesa a quanto previsto nella delibera di approvazione del contributo, riscontra l'esigibilità dell'impegno e avvia le attività dirette alla liquidazione della somma di Euro 50.000,00.

20. In data 20/08/2015 è predisposto il mandato di pagamento e si rileva in contabilità finanziaria l'ordinazione di pagamento al fornitore.

Tale rilevazione genera la seguente rilevazione in contabilità economico patrimoniale:

20/08/2015 - Comune

2.4.2	Debiti vs fornitori	50.000	
1.3.4.1.1	Istituto tesoriere		50.000

Scritture di assestamento anno 2015

Nel corso dell'anno 2015, dopo il collaudo tecnico, il bene è stato acquisito al patrimonio dell'ente. Pertanto è sottoposto ad ammortamento per un periodo di 50 anni. In sede di scritture di assestamento dovrà essere sterilizzato l'effetto economico dell'ammortamento mediante l'imputazione al conto economico di un provento da contributo agli investimenti del medesimo importo della quota di ammortamento dell'opera. Al riguardo, **in contabilità finanziaria non si effettua alcuna rilevazione.**

In contabilità economico patrimoniale si procederà alle seguenti rilevazioni contabili:

Sospensione della quota di contributo per l'anno 2016

31/12/2015 - Comune

1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	50.000	
2.5.2.1	Contributi agli investimenti		50.000

Rilevazione della quota di ammortamento dell'opera per l'anno 2015

31/12/2015- Comune

2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e Fondo Ammortamento Fabbricati	6.000	6.000

Sterilizzazione del costo dell'ammortamento per l'anno 2015

31/12/2016- Comune

2.5.2.1	Contributi agli investimenti	6.000	
	Quota annuale contributi agli investimenti		6.000

Scritture di chiusura anno 2015

Si procede alla chiusura dei conti al bilancio di esercizio (Conto economico e Stato Patrimoniale)

31/12/2015

	Quota annuale contributi agli investimenti	6.000	
	Conto economico		6.000
	Conto Economico	6.000	
2.2.1.06.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e Stato patrimoniale finale		6.000
		300.000	
1.2.2.1.1	Fabbricati		300.000
	Stato patrimoniale finale		6.000
	Fondo Ammortamento fabbricati	6.000	
2.5.2.1	Contributi agli investimenti	294.000	
	Stato patrimoniale finale		294.000

*Prospetti di bilancio - Comune (31/12/2015)***Stato patrimoniale**

Attività		Passività e netto	
B. III. 2.02 Fabbricati	300.000		
Fondo ammortamento Fabbricati	6.000		
	294.000	E II Risconti passivi	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
			294.000

Conto economico

Componenti negativi		Componenti positivi	
B. 15. b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.000	A 3. b Quota annuale	6.000

*Prospetti di bilancio (31/12/2015) - Regione***Stato patrimoniale**

Attività	Passività e netto

Conto economico

Componenti negativi		Componenti positivi	
B. 13. c) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	50.000		

Le scritture di assestamento e di chiusura saranno ripetute nei successivi anni per tutta la durata della vita utile del cespite immobilizzato.

21. in data 10/03/2016 la Regione paga il contributo. Qualora si tratti solo dell'ultima tranche:

10/03/2016 - Regione

1.3.4.1.1	Istituto tesoriere		50
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli investimenti a Amministrazioni	50.000	

La Regione dovrà redigere tale scrittura nel 2013 per 50.000, nel 2014 per 100.000 e nel 2015 per 100.000. Qualora l'erogazione avvenisse in un'unica soluzione, a seguito della rendicontazione finale, nel 2016 la scrittura sarebbe:

10/03/2016 - Regione

1.3.4.1.1	Istituto tesoriere		300.00
2.4.3.4.01	Debiti per contributi agli investimenti a Amministrazioni	300.000	

Esempio 5) - Scritture riguardanti le partite di giro: il pagamento di stipendi al personale Scritture in contabilità finanziaria ⁽²⁰⁵⁾

Le scritture, in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale, riguardanti gli stipendi del personale del mese di gennaio 2013, sono:

a) Impegno di 13.000.000 sul capitolo di spesa riguardante "Stipendi al personale a tempo indeterminato" (cod. U.1.01.01.01.002), relativo al tabellare dell'intero anno;

b) Impegno di 1.400.000 sul capitolo di spesa riguardante "Contributi obbligatori per il personale"" (cod. U.1.01.02.01.001), relativo al tabellare dell'intero anno

c) Liquidazione della spesa, di importo pari a 1.000.000 sul capitolo di spesa "Stipendi al personale a tempo indeterminato" (cod. U.1.01.01.01.002) ed emissione dei seguenti ordini di pagamento:

- di 700.000 a favore dei dipendenti,

- di 200.000 a favore del bilancio dell'ente sul capitolo di entrata "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.01.000).

- di 100.000 a favore del bilancio dell'ente, sul capitolo di entrata "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.02.000).

d) Liquidazione di 200.000 sul capitolo di spesa riguardante "Contributi obbligatori per il personale"" (cod. U.1.01.02.01.001) ed emissione del relativo ordine di pagamento alle scadenze previste dalla legge.

e) Accertamento di 200.000 sul capitolo di entrata "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.01.000) e di 100.000 sul capitolo di entrata "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi" (cod. E.9.01.02.02.000) e contestuale riscossione delle entrate. Gli enti hanno la facoltà di effettuare accertamenti "automatici" anche con riferimento alle partite di giro.

f) Impegno di 200.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.01.000) e di 100.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.02.000). Gli enti hanno la facoltà di effettuare impegni "automatici" anche con riferimento alle partite di giro.

g) Emissione degli ordini di pagamento di 200.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.01.000) e di 100.000 sul capitolo di spesa "Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi" (cod. U.7.01.02.02.000), alle scadenze previste dalla legge.

1) A seguito della liquidazione della spesa di cui alla lettera c), in contabilità economico-patrimoniale si registra:

25/1/2013

2.1.4.01.01.001	Stipendi al personale a tempo indeterminato	1.000.000	
2.4.5.4.01	Debiti verso il personale dipendente		1.000.000

2) A seguito della liquidazione della spesa di cui alla lettera d) si registra:

25/1/2013

2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	200.000	
2.4.5.4.02	Debiti verso istituti previdenziali		200.000

3) A seguito dell'emissione dei mandati di cui alla lettera c):

25/1/2013

2.4.5.4.01	Debiti verso il personale dipendente	1.000.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		1.000.000

4) A seguito dell'emissione dei mandati di cui alla lettera d) si registra:

14/2/2013

2.4.5.4.02	Debiti verso istituti previdenziali	200.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		200.000

5) A seguito dell'accertamento delle entrate di cui alla lettera e) e dell'impegno delle spese di cui alla lettera f) è effettuata la seguente registrazione:

25/1/2013

1.3.2.7.02	Crediti verso altri soggetti	300.000	
2.4.5.4.02	Debiti verso istituti previdenziali		100.0
2.4.5.1.06	Ritenute erariali		200.0

6) Il credito derivante dall'accertamento di cui alla lettera e) viene immediatamente riscosso, come indicato alla lettera g) e registrato come segue:

25/1/2013

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	300.000	
1.3.2.7.02	Crediti verso altri soggetti		300.000

Le scritture 5) e 6) possono essere riunite.

7) A seguito dell'emissione dei mandati di cui alla lettera g) si effettuano le seguenti registrazioni, alle scadenze previste dalla legge:

14/2/2013

2.4.5.4.02	Debiti verso istituti previdenziali	100.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		100.000
2.4.5.1.06	Ritenute erariali	200.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		200.000

N.B. Rispetto alle scritture tipiche della contabilità economico-patrimoniale, l'integrazione con le scritture della contabilità finanziaria delle partite di giro rendono necessarie le scritture di cui al punto 3), 5) e 6) mentre le scritture tipiche della contabilità economico patrimoniale (non integrate alla contabilità finanziaria) avrebbero registrato direttamente:

2.4.5.4.01	Debiti verso il personale dipendente	1.000.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		700.000
	2.4.5.4.02 Debiti verso istituti previdenziali		100.000
	2.4.5.1.06 Ritenute erariali		200.000

Esempio 6) - Scritture riguardanti la riqualificazione e valorizzazione di un immobile di proprietà di più enti

La Regione X e un altro ente pubblico (Ente A) sono comproprietari (50% ciascuno - proprietà indivisa) di una porzione di un immobile di carattere artistico-culturale. La restante parte di tale immobile risulta di proprietà esclusiva di una terza amministrazione pubblica (Ente B).

I tre soggetti, a seguito di successivi accordi e convenzioni che vedono partecipi anche altri soggetti privati e pubblici, hanno concordato un piano di riqualificazione e valorizzazione dell'immobile e, al contempo, hanno costituito un Consorzio di gestione (Ente C) cui sono affidate le attività di gestione ordinaria dell'immobile (inclusa organizzazione di eventi a fini culturali) e di supervisione e coordinamento del progetto di riqualificazione.

Il progetto di riqualificazione riguarda esclusivamente la porzione dell'immobile in comproprietà tra la Regione X e l'ente pubblico A.

A seguito di specifico accordo tra la Regione e il Consorzio, i lavori per la riqualificazione dell'immobile sono affidati a una società controllata dalla Regione che agisce come stazione appaltante.

Il finanziamento dei lavori, per un totale di 25 milioni, è garantito dalle seguenti fonti:

a) Fondi FAS → 10 milioni

b) Risorse proprie regionali → 2 milioni

c) Risorse erogate dall'ente pubblico A → 1 milione

d) Risorse erogate dal Consorzio (C) → 3 milioni

e) *Risorse erogate dal concessionario cui sono affidati i lavori di riqualificazione a seguito di regolare gara → 9 milioni*

Come da accordi intercorsi, tutte le risorse ad eccezione di quelle indicate sub d) ed e), transitano dal bilancio della Regione che, al contempo, è l'unico soggetto che interagisce con la stazione appaltante. La Regione, quindi, potrà assumere impegni di spesa sino a un totale di 13.000.000, pari alle entrate accertate - risorse sub a), sub b) e sub c).

Come evidenziato, fanno eccezione le risorse erogate dal Consorzio che paga direttamente il soggetto concessionario dei lavori. Le risorse erogate da quest'ultimo, invece, sono rappresentate da una quota parte dei costi sostenuti che non è successivamente fatturata dalla stazione appaltante a Regione Lombardia. Le risorse sub d) ed e), quindi, non sono transitano dal bilancio regionale.

Le scritture riguardanti il pagamento delle fatture pari a 13.000.000 intestate alla Regione sono:

CONTABILITA' FINANZIARIA

La spesa sostenuta dalla Regione incrementa il valore del bene di proprietà della Regione X e dell'ente A, e si configura come un contributo agli investimenti della Regione a favore dell'Ente A che, in contabilità finanziaria, nel rispetto del principio che prevede la registrazione di tutti i fatti gestionali anche se non comportano effetti di cassa, deve registrare l'entrata derivante dal contributo agli investimenti e la spesa per Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

- la Regione X.

- Impegna e paga 6.500.000 alla voce "Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico",

- Impegna e paga 6.500.000 alla voce "Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali".

- Provvede a dare tempestiva comunicazione all'ente A del pagamento effettuato, registrato come contributo a suo favore con imputazione all'esercizio X.

- l'ente A, a seguito della comunicazione della regione effettua la seguente regolazione contabile:

- Accerta e incassa l'entrata di 6.500.000 come contributo agli investimenti da regione,

- Impegna e paga 6.500.000 alla voce "Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Scritture della Regione X:

1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.500.000	
2.3.2.01.02.999	Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali	6.500.000	
2.4.2	Debiti vs fornitori		13.000.000

Scritture ente A, correlate alla regolazione contabile effettuata a seguito della comunicazione della Regione X.

1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.500.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	6.500.000	
1.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		6.500.000

Per la regione il contributo agli investimenti è un costo di competenza dell'esercizio

Per l'ente B il ricavo da contributo agli investimenti non è destinato ad essere sospeso, in quanto i beni di valore culturale storico ed artistico non sono oggetto di ammortamento. Pertanto il ricavo è di competenza dell'esercizio. L'eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto. Se il bene è demaniale, l'incremento è registrato nella voce "Netto demaniale".

Le scritture riguardanti il contributo erogato dall'ente A a favore della Regione X sono: CONTABILITA' FINANZIARIA

L'ente A impegna e paga 1.000.000 di contributo agli investimenti a favore della Regione

La regione X accerta e incassa 1.000.000 di contributo agli investimenti da B

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Scritture ente A,

2.3.2.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regione	1.000.000	
2.4.3.04.01.02.001	Debiti per Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome		1.000.000
2.4.3.04.01.02.001	Debiti per Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.000.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		1.000.000

Scritture della Regione X:

1.3.2.04.01.02.999	Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000.000	

1.3.2.01.02.999 Contributi agli investimenti da
amministrazioni locali

1.000..000

Nel rispetto del punto 4.4 del presente principio, i ricavi derivanti dai contributi agli investimenti ricevuti dalla regione, in quanto correlati ai costi sostenuti dalla Regione per i contributi agli investimenti erogati a favore dell'ente A non devono essere sospesi. Per la Regione i contributi agli investimenti sono ricavi di competenza dell'esercizio (correlati al costo di 3.500.000), non destinati ad essere sospesi in quanto il bene non è ammortizzato. L'eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto.

Le scritture riguardanti le fatture pagate dal Consorzio e dal Concessionario

La spesa sostenuta dal Consorzio e dal Concessionario incrementa il valore del bene di proprietà della Regione X e dell'ente A, e si configura come un contributo agli investimenti del Consorzio e dal Concessionario a favore della Regione X e dell'Ente A che, in contabilità finanziaria, nel rispetto del principio che prevede la registrazione di tutti i fatti gestionali anche se non comportano effetti di cassa, devono registrare l'entrata derivante dal contributo agli investimenti e la spesa per Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

CONTABILITA' FINANZIARIA

A seguito della comunicazione del pagamento effettuato dal Consorzio di 3.000.000, sia la Regione X che l'ente A registrano in contabilità finanziaria la seguente regolazione contabile:

Accertano e incassano l'entrata di 1.500.000 come contributo agli investimenti dal consorzio

Impegnano e pagano 1.500.000 alla voce !Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

Analogamente, a seguito della comunicazione del completamento dei lavori a carico del concessionario di 9.000.000, sia la Regione che l'ente B registrano in contabilità finanziaria la seguente regolazione contabile:

Accertano e incassano l'entrata di 4.500.000 come contributo agli investimenti da imprese.

Impegnano e pagano 4.500.000 alla voce !Investimenti fissi lordi - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Sia la Regione che l'ente B registrano in contabilità economico-patrimoniale la seguente operazione a seguito della registrazione della regolazione contabile in finanziaria riguardante il pagamento della spesa a carico del Consorzio:

1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

1.500.000

1.3.4.1.01	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		1.500.000
	Istituto tesoriere	1.500.000	
	1.3.2.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi		1.500.000

A seguito della registrazione della regolazione contabile in finanziaria riguardante il pagamento della spesa a carico del Concessionario sia la Regione che l'ente A effettuano la seguente registrazione in contabilità economico-patrimoniale:

1.2.2.02.10.99.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.500.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		4.500.
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	4.500.000	
	1.3.2.01.0X.00X Contributi agli investimenti da imprese		4.500.

In entrambi i caso il ricavo da contributo agli investimenti non è destinato ad essere sospeso, in quanto i beni di valore culturale storico ed artistico non sono oggetto di ammortamento. I ricavi sono pertanto di competenza dell'esercizio. L'eventuale effetto positivo sul risultato di esercizio costituisce un incremento del patrimonio netto.

A fronte dei lavori effettuati pari a 25.000.000, le registrazioni in contabilità finanziaria e in contabilità economico patrimoniale descritte hanno rilevato l'incremento delle immobilizzazioni di valore culturale storico ed artistico della Regione che da parte dell'ente A, di 12.500.000 ciascuno.

Esempio 7) - Scritture riguardanti l'escussione di garanzie

L'ente (A) rilascia una fideiussione a favore del Comune (B) a garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca.

Nel corso del secondo esercizio successivo al rilascio della garanzia, la banca comunica che il comune (B) è insolvente e chiede ad (A) il pagamento della rata annuale del mutuo.

L'ente (A) è escusso dalla banca anche nei due esercizi successivi.

Nel terzo esercizio l'ente (A) registra il residuo debito nelle proprie scritture, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003.

Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente (A).

Nel quinto esercizio l'ente (B) è soppresso e liquidato. Nella fase di liquidazione l'ente (A) riscuote crediti per 1.000.000 e cancella gli altri crediti nei confronti di (B)

1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A) non effettua alcuna contabilizzazione in contabilità finanziaria.

In contabilità economico patrimoniale, registra la concessione della garanzia nel sistema dei rischi:

3.1.3.01.02.01.001	Debitori per fidejussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche	5.000.000	
3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche		5 000 000

2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui rilascia la garanzia, l'ente (A) iscrive nel bilancio di previsione finanziario, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000. In caso di escussione, tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento del debito garantito.

3) Anche in contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento economico è necessario costituire un fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo accantonato nel risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le scritture di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui è stata concessa la garanzia, l'ente (A) registra:

2.4.2.01.01.001	Accantonamenti per rischi da escussione	520.000	
2.2.9.98	Fondo rischio escussione comune B.		520.000

Anche nel secondo esercizio l'ente (A) iscrive nel proprio bilancio, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000.

Nel corso di tale esercizio, quando è invitato a pagare, l'ente A, effettua le seguenti operazioni:

4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di previsione:

- incremento di 520.000 dello stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003)

- incremento di 520.000 dello stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie";

- gli enti che non hanno già stanziato in bilancio il fondo, devono iscrivere in bilancio uno stanziamento di 520.000 dello stanziamento "Fondo rischi da escussione comune B".

5) Scritture in contabilità finanziaria:

- Impegna e paga 520.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso;

- Accerta 520.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione all'esercizio in corso.

6) *Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000 nei suoi confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito. Il comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a chiudere il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo debito nei confronti di (A).*

7) *Scritture in contabilità economico patrimoniale:*

1.2.3.02.01.18.003	Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie	520.000
2.4.7.04.99.99.	2.4.7.04.99.99 Debito verso banca a seguito di escussione di garanzie.	
2.4.7.04.99.99.	Debito verso banca a seguito di escussione di garanzie	520.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere.	
3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	520.000
3.1.3.01.02.01.001	Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche	

A seguito dell'escussione si registra la riduzione della garanzia per fideiussione.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B di 520.000.

Nell'esercizio successivo, a seguito della secondo escussione l'ente (A) effettua le registrazioni indicati nei punti da 4) a 7), compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B.

Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche il residuo debito che, è da ritenere probabile, dovrà pagare:

8) *variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi:*

- *incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) -;*

- *incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie";*

- *incremento di 2.480.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Fondo rischio escussione comune B" (per un importo pari al totale dei crediti esclusi al netto degli accantonamenti effettuati. Si considera anche l'accantonamento di cui al punto 1);*

- *incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Accensione di prestiti";*

- *Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota interessi (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);*

- Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);.

9) Scritture in contabilità finanziaria:

- Impegna 3.000.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso ed effettua un pagamento a favore del proprio bilancio. Trattasi di una regolazione contabile, il mandato è versato all'entrata del bilancio dell'ente, tra le accensioni di prestiti;

- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Accensione di prestiti", con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al punto precedente (regolazione contabile);

- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione all'esercizio in corso;

- Impegna le spese relative alle rate di ammortamento del residuo prestiti, sulla base del piano di ammortamento del mutuo, distintamente per la quota interessi (20.000) e la quota capitale (500.000), con imputazione agli esercizi successivi.

In sede di rendiconto, nel conto del bilancio, risulteranno residui attivi complessivi per "Riscossione crediti da comuni a seguito di escussione di garanzie" (in c/competenza e in c/residui) per 4.560.000 e nel risultato di amministrazione risulterà un accantonamento pari a 4.560.000 per rischio crediti da escussione.

10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il pagamento della terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato il residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita:

- a registrare la chiusura del debito nei confronti della banca e il nuovo debito nei propri confronti;

- di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei propri confronti e non più alla banca.

11) Scritture in contabilità economico-patrimoniale

1.2.3.02.01.18.003	Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie	3.000.000	
	2.4.7.04.99 Altri debiti nac		3.000.
	Crediti v/altri soggetti	3.000.000	
1.3.2.08.04	2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da		3.000.
	altre Imprese		
2.4.7.04.99	Altri debiti nac	3.000.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere.		3.000.
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	3.000.000	
	1.3.2.08.04 Crediti v/altri soggetti		3.000.
3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre	3.520.000	

Amministrazioni pubbliche	
3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche	3.520.000

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B è incrementato di 3.000.000,

Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per lo stesso importo:

12) Scritture in contabilità finanziaria

- Registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo, per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso prestiti e 20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno era stato già registrato al punto 9)

- Registrazione dell'incasso del credito nei confronti del comune (B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi precedenti). A seguito del pagamento del comune (A) può essere adeguato il Fondo rischio escussione comune B, accantonato nel risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000.

13) Scritture in contabilità economico patrimoniale

2.4.1.04.03.03.001	Finanziamenti a medio / lungo termine da altre	500.000	
3.1.1.03.02.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a	20.000	
	2.4.7.04.99 Altri debiti nac		5.
2.4.7.04.99	Altri debiti nac	520.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere.		5
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	520.000	
	1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie garanzie e		5

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico di chiusura di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo conto della riscossione del credito di 520.000.

Nel quinto esercizio l'ente (B), nell'ambito delle procedure di liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di (A) per 1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 5.5, deve essere registrato come trasferimento al comune B a seguito di escussione.

Le scritture riguardanti il pagamento del debito e la riscossione del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti 12) e 13).

14) Per registrare il trasferimento a favore del comune a seguito di escussione, in contabilità finanziaria il comune (A), effettua la seguente regolazione contabile:

- Prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso B per 3.040.000

- Impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione per un importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo a favore del proprio bilancio, incassato come "Riscossione crediti per escussione"

- Accerta e incassa il residuo attivo "Riscossione crediti per escussione" per 3.040.000

15) In contabilità economico patrimoniale, si registra:

5.1.3.11.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie	3.040.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		3.040.
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	3.040.000	
1.2.3.02.01.18.003	Crediti v/Comuni a seguito escussione di garanzie		3.040.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude il fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano nel conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento).

Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa

In data 15/07/2013 n comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di un tasso di interesse opportunamente disciplinato Per le scritture in contabilità finanziaria si rinvia all'esempio n. 7 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/2.

In data 16/07/2013, in contabilità economica patrimoniale si produrranno le seguenti scritture correlate a quelle effettuate in contabilità finanziaria alla stessa data.

A seguito dell'accertamento dell'entrata derivante dal prestito e dell'impegno pluriennale per il rimborso del prestito:

1.3.2.08.04	Crediti verso altri soggetti	a	2.4.1.04.03.04	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA	1.000.000

Sempre in data 16/07/2013, correlate alla regolazione contabile costituita dall'impegno, liquidazione e mandato per costituzione di depositi bancari, versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente con emissione della reversale

di incasso del prestito ordinario della Cassa Depositi e prestiti, si provvede alle seguenti registrazioni:

1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere	a	1.3.2.08.04 Crediti verso altri soggetti	1.000.000
1.3.4.02.01 Depositi bancari	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere	1.000.000

Esempio 9) - Scritture riguardanti relative al fondo economale

- Costituzione del fondo economale:

In Contabilità Finanziaria:

- si impegna sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 "Costituzione fondi economali e carte aziendali";

si accerta contestualmente l'entrata di pari importo sul capitolo codificato E.9.01.99.03.001 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali"

La scrittura COEP sarà: ⁽¹⁹³⁾

1.3.2.08.04	Crediti verso altri soggetti (Economo)	5.000	
2.4.7.04.99	Altri debiti n.a.c. (Economo)		5.000

Contestualmente si provvede all'emissione del mandato di pagamento dell'anticipazione economale sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 "Costituzione fondi economali e carte aziendali".

2.4.7.04.99	Altri debiti n.a.c. (Economo)	5.000	
1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere		5.000

Rimane perciò aperto il credito corrispondente all'accertamento sul capitolo codificato E.9.01.99.03.001 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali", che misura sempre l'entità dei fondi economali erogati e non rendicontati.

- Registrazione reintegro fondi da parte dell'economo in corso di esercizio

A fronte degli stanziamenti di spesa gestiti dall'economo, l'ente prenota le relative spese.

Al momento della liquidazione del rendiconto economale, nell'ambito delle prenotazioni di cui sopra, si provvede ad impegnare e liquidare i relativi rimborsi all'economo.

a) si impegnano le spese che sono state pagate con la cassa economale con imputazione ai capitoli di bilancio riguardanti tali specifiche spese già prenotate, (ad esempio cancelleria). A fronte di tale impegno si emettono i relativi ordini di pagamento, versati in entrata del proprio bilancio, al capitolo di entrata di cui al punto n. 1 (capitolo codificato E.9.01.99.03.001) il cui accertamento risulta, ora, in toto o in parte, incassato.

b) Per la quota che deve essere reintegrata si impegna e si paga sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 "Costituzione fondi economali e carte aziendali" e si accerta un'entrata di pari importo sempre tra le partite di giro, come al precedente punto 1).

In COEP,

correlata all'operazione a) si registra:

1. In relazione alle spese registrate alla lettera a) si rilevano i relativi costi e pagamenti. Ad esempio:

2.1.1.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.500	
	2.4.7.04. Altri debiti n.a.c. (Economo) ⁽¹⁰⁾		4.500
⁽¹⁰⁾ Il collegamento alla COEP prevede la rilevazione di un debito al momento della nascita di un costo			

2. la chiusura del debito con l'emissione del **mandato** di pagamento in quietanza di entrata:

2.4.7.04.	Altri debiti n.a.c. (Economo)	4.500	
	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere		4.500

3. Con il mandato in quietanza di entrata si chiude (per l'importo rimborsato) l'accertamento a suo tempo disposto in P.G., mediante l'emissione **reversale** di pari importo,

1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	4.500	
	1. 1.3.2.08.04 Crediti verso altri soggetti (Economo)		4.500

Per la lettera b)

Si procede di nuovo alle operazioni di cui alla apertura dell'anticipazione (v. punto 1), per gli importi necessari.

- **Registrazione reintegro fondi da parte dell'economo al 31 dicembre**

In COFI si incassano le disponibilità liquide giacenti presso la cassa dell'economo alla fine dell'esercizio, che devono essere riversate al bilancio.

Il capitolo di entrata è quello codificato E.9.01.99.03.000 "Rimborso di fondi economali e carte aziendali" ove sono aperti gli accertamenti che corrispondono alle anticipazioni economali erogate e non rendicontate;

In COEP si registra:

1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	500	
	1. 1.3.2.08.04 Crediti verso altri soggetti (Economo)		500

Nel nuovo esercizio, in competenza, si ripeterà il processo di apertura della nuova anticipazione di cassa, per l'ammontare risultante dalla precedente chiusura.

Nella prassi degli Enti locali e delle Regioni in molti casi si procede, inizialmente, come indicato in precedenza al punto 1).

A differenza di quanto esposto in precedenza, al momento della liquidazione del rendiconto, non si movimentano le Partite di Giro, ma ci si limita a versare fisicamente all'Economo la somma rendicontata.

Il punto 2) viene così modificato:

*1. si impegnano le spese che sono state pagate con la cassa economale con imputazione ai capitoli di bilancio riguardanti tali specifiche spese già prenotate, (ad esempio cancelleria). A fronte di tale impegno si emettono i relativi ordini di pagamento, **versati direttamente all'Economo** a rimborso del rendiconto.*

In COEP,

correlata all'operazione a) si registra:

- In relazione alle spese registrate alla lettera a) si rilevano i relativi costi e pagamenti. Ad esempio:

2.1.1.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi)	4.500	
	2.4.7.04. Altri debiti n.a.c. (Economo) ⁽¹¹⁾		4.500

⁽¹¹⁾ Il collegamento alla COEP prevede la rilevazione di un debito al momento della nascita di un costo

*- la chiusura del debito con l'emissione del **mandato** di pagamento direttamente versato all'Economo*

2.4.7.04.	Altri debiti n.a.c. (Economo)	4.500	
	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere		4.500

Si evita in tal modo il giro contabile che chiude e riapre l'anticipazione ad ogni rendiconto economale, riportando la situazione di debito dell'economo alla misura iniziale.

L'anticipazione rimane aperta nell'entità inizialmente attribuita.

A fine esercizio si procede come indicato al punto 3).

Si sottolinea come i dati di chiusura dell'anticipazione a fine esercizio costituiscono elemento fondamentale per la parificazione del "conto dell'agente contabile" da effettuarsi da parte del responsabile della gestione finanziaria dell'ente.

Esempio n. 10 contrazione debito bullet ⁽¹⁹⁴⁾ con relativo derivato bullet/amortizing e successiva estinzione anticipata dell'operazione.

Parte prima: contrazione di un debito bullet

Il 30 giugno 2010 l'ente X emette un BOR/BOC di Euro 1.000 a 10 anni, scadenza 30 giugno 2020. Tasso di interesse 2% annuale a decorrere dall'anno in corso. Commissioni finanziarie di collocamento 10.

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

1) Si accerta e si incassa l'entrata di 1000 con imputazione all'esercizio 2010, di cui 10 deriva dalla regolazione contabile della commissione di collocamento alla voce del piano finanziario "Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (E.6.01.02.01.001);

2) si impegna e si paga la commissione di collocamento di 10 con imputazione all'esercizio 2010. Il mandato è versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente, all'entrata di cui al punto 1), alla voce del piano finanziario Commissioni per servizi finanziario (U.1.03.02.17.001);

3) Si impegnano gli interessi di 20 per 10 anni, con imputazione a decorrere dall'esercizio 2011, fino all'esercizio 2020, alla voce del piano finanziario Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (U.1.07.02.01.001);

4) Si impegna il debito di Euro1.000, con imputazione all'esercizio 2020 alla voce del piano finanziario Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (U.4.01.02.01.001).

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

1.3.4	Disponibilità liquide	a	2.4.1.01.03	Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	
2.1.2.01.15.001	Commissioni per servizi finanziari		2.4.7.03.03	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	1
2.4.7.03.03	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari		1.3.4	Disponibilità liquide	

In assenza di integrazione con la contabilità finanziaria, o con una integrazione particolarmente evoluta, la registrazione contabile sarebbe:

	Diversi	a	2.4.1.01.03	Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	
2.1.2.01.15.001	Commissioni per servizi finanziari				10
1.3.4	Disponibilità liquide				990

Parte seconda: contrazione del derivato bullet/amortizing

Il 30 giugno 2010 l'ente sottoscrive un contratto derivato "bullet/amortizing" di Euro 1.000, diretto a costituire l'ammortamento graduale del debito derivante

dai BOR/BOC emessi. Il contratto prevede il versamento annuale di Euro 100 a favore dell'Istituto finanziario senza la maturazione di interessi attivi.

L'eventuale previsione di interessi attivi sul derivato (di importo pari agli interessi passivi sul BOR/BOC che l'ente deve erogare annualmente) richiede la registrazione dei flussi finanziari relativi agli interessi, distintamente rispetto al bullet/amortizing, secondo quanto previsto dal principio applicato 3.23.

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

1) Si accerta un'entrata derivante dal credito a favore dell'ente, previsto dal contratto derivato bullet/amortizing alla scadenza del derivato, tra le entrate da riduzione di attività finanziarie di 1.000, con imputazione all'esercizio 2020, alla voce del piano finanziario Entrate da derivanti dalla sottoscrizione di un derivati di ammortamento (E.5.04.08.01.000);

2) Si impegna la spesa di 100 per 10 esercizi, a decorrere dall'esercizio 2011 fino all'esercizio 2020, per registrare il debito previsto a carico dell'ente dal contratto derivato bullet/amortizing con imputazione alla voce del piano finanziario "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001);

3) Nel 2011 si paga 100 a valere dell'impegno assunto nel 2010 con imputazione all'esercizio 2011, alla voce del piano finanziario "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001);

4) Nel 2012 si paga 100 a valere dell'impegno assunto nel 2010 con imputazione all'esercizio 2012, alla voce del piano finanziario "Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001).

5) e così via negli esercizi successivi, fino all'esercizio 2020.

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

1.2.3.02.04.06.001	Derivati da ammortamento	a	2.4.7.04.16.01.001	Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento	100

Al 31 dicembre 2010, nel patrimonio dell'ente risulta registrato un credito per derivati da ammortamento pari a Euro 1.000 e un debito per flussi periodici da versare per l'ammortamento dell'operazione pari a Euro 1.000.

Nello stato patrimoniale è rappresentato il saldo tra tali valori, pari a 0.

Nel 2011, si registra:

2.4.7.04.16.01.001	Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento	a	1.3.4	Disponibilità liquide	10

Al 31 dicembre 2011, nel patrimonio dell'ente risulta registrato un credito da derivati pari a 1000 e un debito da derivati pari a 900. Nello stato patrimoniale è rappresentato il saldo tra tali valori, pari a 100.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011

A) CREDITI PER FONDO DI DOTAZIONE		A) PATRIMONIO NETTO	
			
B) IMMOBILIZZAZIONI		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Immobilizzazioni immateriali		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
Immobilizzazioni materiali			
Immobilizzazioni Finanziarie (1)	100	D) DEBITI	
(comprende "Derivati da ammortamento")	100)		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		BOR/BOC	1000
Rimanenze		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI	
Crediti		INVESTIMENTI	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
Disponibilità liquide		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	
D) RATEI E RISCONTI			
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			

Nel 2012 si registra:

2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da a 1.3.4 Disponibilità liquide
ammortamento

Al 31 dicembre 2012, nel patrimonio dell'ente risulta registrato un credito da derivati pari a 1000 e un debito da derivati pari a 800. Nello stato patrimoniale è rappresentato il saldo tra tali valori, pari a 200.

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

A) CREDITI PER FONDO DI DOTAZIONE		A) PATRIMONIO NETTO	
			
B) IMMOBILIZZAZIONI		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Immobilizzazioni immateriali		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
Immobilizzazioni materiali			
Immobilizzazioni Finanziarie (1)	100	D) DEBITI	
(comprende "Derivati da ammortamento")	200)		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		BOR/BOC	
Rimanenze		E) RATEI E RISCONTI E	
Crediti		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
Disponibilità liquide		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	
D) RATEI E RISCONTI			
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			

Parte terza: Estinzione anticipata del debito

Il 30 settembre 2014 l'ente riacquista i titoli sul mercato per 900 (valore nominale Euro 1.000).

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

1) Il 30 giugno si pagano gli interessi di 20, registrati nel 2010 con imputazione all'esercizio 2014, alla voce del piano finanziario Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica (U.1.07.02.01.001);

2) Si impegna e si paga 900 per l'acquisto di propri titoli, con imputazione alla voce del piano finanziario Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali (U.3.01.04.02.001);

3) Si impegna e si paga la commissione di collocamento di 10 con imputazione all'esercizio 2010, alla voce del piano dei conti finanziario Commissioni per servizi finanziari (U.1.03.02.17.001);

4) Si estingue il debito reimputato all'esercizio 2014, a valere con i proventi dei titoli riacquistati:

a. Si cancella l'impegno per rimborso prestiti di Euro 1.000 imputato all'esercizio 2020 e lo si reimpugna all'esercizio 2014, sempre come rimborso di prestiti e per un importo pari a Euro 1.000;

b. Si accerta un'entrata per alienazione dei propri titoli per 900;

c. Si accerta un'entrata per proventi derivanti dall'estinzione anticipata del debito di 100 (E.3.04.99.01.001);

d. Si emette un mandato di pagamento per Euro 1.000 per il rimborso prestiti di cui all'impegno di cui alla lettera a) imputato all'esercizio 2014, versato in quietanza di entrata al bilancio dell'ente, alle voci di cui alle lettere b) e c);

e. Si cancellano definitivamente gli interessi di 20 imputati agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in quanto il debito è stato pagato.

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

3.1.1.01.03.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	a	1.3.4	Disponibilità liquide
1.2.3.03.02.01.002	Pagati interessi annuali sul BOR titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali Acquistati propri BOR/BOC	a	1.3.4	Disponibilità liquide
2.1.2.01.15.001	Commissioni per servizi finanziari	a	2.4.7.03.03	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

2.4.7.03.03	Commissioni per acquisto propri BOR/BOC				
	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	a	1.3.4	Disponibilità liquide	1
	Pagamento Commissioni acquisto propri BOR/BOC				
2.4.1.01.03	Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica	a		Diversi	100
	Estinzione propri BOR/BOC e cancellazione del debito				
		a	1.2.3.03.02.01.002	Titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	900
		a	3.2.3.15.01.001	Proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un prestito	100

Parte quarta: Chiusura anticipata del derivato

Il 30 settembre 2014, in corrispondenza all'estinzione anticipata del prestito obbligazionario, l'ente provvede alla chiusura anticipata del derivato. A tal fine sottoscrive un contratto che prevede, a favore dell'ente un'erogazione di 100.

In contabilità finanziaria si eseguono le seguenti registrazioni:

1) *Il 30 giugno 2014 si paga 100 a valere dell'impegno assunto nel 2010 con imputazione all'esercizio 2014, alla voce Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento (U.3.04.08.01.001);*

2) *Il 30 settembre 2014, a seguito del contratto che dispone la chiusura del derivato, l'ente cancella definitivamente l'accertamento di Euro 1.000 imputato all'esercizio 2020 (E.5.04.08.01.000) e gli impegni di 100 imputati agli esercizi dal 2015 al 2020 (U.3.04.08.01.001);*

3) *Il 30 settembre 2014, a seguito del contratto che dispone la chiusura del derivato, l'ente accerta e incassa un'entrata di 100 derivante dal contratto di estinzione anticipata del derivato bullet/amortizing, con imputazione alla voce Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento (E.5.04.08.01.002);*

In contabilità economico patrimoniale si eseguono le seguenti registrazioni:

2.4.7.04.16.01.001	Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento	a	1.3.4	Disponibilità liquide	1

30/09/2014

	Diversi	a	1.2.3.02.04.06.001	Derivati di ammortamento	
2.4.7.04.16.01.001	Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento				600

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

3.1.1.99.04.002	Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere				300
1.2.3.02.04.06.002	Entrate derivanti dall'estinzione anticipata di derivati da ammortamento				100
1.3.4	Disponibilità liquide	a	1.2.3.02.04.06.002	Entrate derivanti dall'estinzione anticipata del derivato	100

L'onere dell'operazione derivante dalla chiusura anticipata del derivato, pari a 300, è ripartito sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato Al 31/12/2014 con apposita scrittura di rettifica attraverso l'utilizzo dei risconti attivi i 6/7 degli oneri straordinari pluriennali sarebbero rinviati agli esercizi futuri rettificando pertanto i costi di pertinenza dell'esercizio 2014.

1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi	a	3.1.1.99.04.002	Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere	257,1

Al 31/12 di ciascuno degli esercizi successivi (2015-2020) viene contabilizzata fra i costi una quota di detti oneri pluriennali pari a 42,85 con progressivo assorbimento del risconto attivo.

Esempio n. 11 Acquisto di beni nell'ambito di attività istituzionale (non commerciale). ⁽²⁰⁶⁾

Ipotesi n. 1 - pagamento contestuale della fattura e dell'IVA

a. la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione;

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati			1.220.000
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori			
2.4.5.06.04.01.001	Debito per scissione IVA pagato contestualmente alla fattura			

b. sono emessi due distinti ordini di pagamento a valere dell'impegno assunto, nei confronti del fornitore per la spesa al netto di IVA e all'erario per l'IVA;

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori		1.000.000	
2.4.5.05.04.01.001	Debito da scissione IVA pagata contestualmente alla fattura		220.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere			1.220.000

Ipotesi n. 2 - pagamento mensile dell'IVA

a. La spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa si provvede alla seguente registrazione:

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.220.000	
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori		1.220.000

b. si accerta un'entrata pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) E. 9.01.01.02.001;

c. si impegna una spesa di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera b, sempre tra le partite di giro, al capitolo Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U. 7.01.01.02.001

1.3.2.7.02	Crediti verso altri soggetti	220.000	
2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente		220.000

d. si emette un mandato a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa riguardante la spesa per acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo IVA;

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.220.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		1.220.000

e. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d. si emette una reverse di entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b.;

1.3.4.1.01	Istituto tesoriere	220.000	
1.3.2.7.02	Crediti verso altri soggetti		220.000

f. alle scadenze per il versamento dell'IVA l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'Erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto c).

2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	220.000	
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		220.000

N.B. L'integrazione con le scritture della contabilità finanziaria delle partite di giro rendono necessarie scritture di contabilità economico patrimoniale non necessarie se la contabilità economico patrimoniale fosse autonoma rispetto alla contabilità finanziaria. Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio sopra riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

Esempio n. 12 Reverse charge ⁽²⁰⁶⁾

L'ente acquista carta, cancelleria e stampati per Euro 1.000.000+IVA nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

Se la contabilità economico-patrimoniale fosse del tutto autonoma dalla contabilità finanziaria, la scrittura contabile sarebbe:

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000	
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito		220.000

2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	1.000.000
2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito	220.000

L'integrazione tra la contabilità economico patrimoniale e la contabilità finanziaria comporta la necessità di effettuare le seguenti registrazioni in contabilità economico patrimoniale correlate a quelle previste per il reverse charge in contabilità finanziaria.

Se il sistema informativo dell'ente consente forme di integrazione più evolute, che evitano di registrare in contabilità economico patrimoniale le regolazioni contabili della contabilità finanziaria, è possibile discostarsi dall'esempio di seguito riportato, nel rispetto della corretta registrazione degli effetti economico-patrimoniali delle operazioni.

1) in contabilità finanziaria la spesa concernente l'acquisizione di beni di Carta, cancelleria e stampati è impegnata per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa, in contabilità economico patrimoniale si provvede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto al principio applicato 4.12: " Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo";

2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000.000	
1.3.2.01.01.03.002	Iva a credito	220.000	
2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori		1.220.000

2) tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: " Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12" ;

3) (reverse charge). In contabilità economico patrimoniale si procede alla seguente registrazione, nel rispetto di quanto previsto nel principio applicato 4.12: " Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12";

1.3.2.08.04.12.001	Crediti derivante dall'inversione contabile IVA (reverse charge)	220.000

2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito

220.000

4) emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa assunto per l'importo comprensivo di IVA di cui al punto 1). Emette un ordine di pagamento pari all'importo IVA a valere della quota residua dell'impegno di spesa di cui alla punto 1). L'ordine di pagamento è versato in quietanza di entrata del proprio bilancio, ed è contestuale all'emissione di una reverse in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui al punto 2);

2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	1.220.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		1.220.000
1.3.4.1.01	Istituto tesoriere		220.000
	1.3.2.08.04.12.001 Crediti derivante dall'inversione contabile IVA (reverse charge)		220.000

5) alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 "Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali". Nella contabilità economico patrimoniale si registra:

2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	XXX.000	
	1.3.2.01.01.03.002 IVA a credito	XXX.000	
	2.4.5.06.03 Erario c/IVA		XXX.000
2.4.5.06.03	Erario c/IVA	XXX.000	
	1.3.4.1.01 Istituto tesoriere		XXX.000

Esempio n. 13 - scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi ⁽²¹²⁾

Nell'esercizio 2017 entra in vigore il principio contabile per il quale «Le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente».

Come prima applicazione del principio,

1) gli enti che avevano registrato nel proprio attivo patrimoniale le partecipazioni, senza darne evidenza nel patrimonio netto, effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva di patrimonio netto

2.1.2.04.99.01.001		2.1.2.04.03.01.001
Altre riserve	a	Riserve indisponibili
distintamente		derivanti da
indicate n.a.c.		partecipazioni senza
		valore di liquidazione

2) gli enti che non avevano registrato le partecipazioni nel proprio attivo patrimoniale, effettuano la seguente registrazione:

1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	a	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

Nel corso della gestione,

3) in caso di versamento al fondo di dotazione di un ente le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione sono effettuate le seguenti registrazioni:

21.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere
2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

S.P.

1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	a	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

4) in caso di scioglimento dell'ente le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione si registra:

2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione	a	1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento

5) Si procede alla determinazione della frazione di Patrimonio Netto ed iscrizione in Bilancio dell'incremento o del decremento rispetto all'esercizio precedente:

a) Incremento

b) Decremento

a) In caso di incremento del valore delle partecipazioni di 150 (criterio del patrimonio netto) è effettuata la seguente registrazione:

1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre	a	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da	0

Istituzioni sociali
private

partecipazioni senza
valore di liquidazione

S.P.

1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

b) in caso di decremento del valore delle partecipazioni di 100 (criterio del patrimonio netto) è effettuata la seguente registrazione, portando la svalutazione direttamente a riduzione della voce partecipazione e della collegata riserva vincolata

2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione	a	1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	0

S.P.

1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

N.B. - L'investimento essendo avvenuto con l'utilizzo del netto non deve pesare sul conto economico. La scelta avviene a monte con la scissione del netto, e le successive operazioni avranno, di conseguenza e sempre, una contropartita di patrimonio netto.

Esempio n. 14 - Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali ⁽²¹²⁾

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per evidenziare le differenze imputabili all'applicazione del principio contabile entrato in vigore nel 2017, si ipotizza l'invarianza dell'attivo e del passivo patrimoniale nel 2016 e nel 2017, l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente.

E' importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.

L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui è previsto). Nell'esempio si ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e nel rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per Euro 2.700.000 a fronte di beni demaniali di pari importo.

Nel rendiconto 2016, l'importo di Euro 2.700.000 aveva concorso alla determinazione del fondo di dotazione, di importo pari a Euro 1.875.000 (inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017). Pertanto, nel rendiconto 2017 il fondo di dotazione rideterminato al netto delle riserve presenta un valore negativo, pari a Euro 825.000.

[Rendiconto 2017 - Stato patrimoniale attivo e passivo]

Scarica il file

Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.

Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle società, per le quali il legislatore individua l'importo minimo che deve essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della società, ma anche successivamente. Nelle società, se la perdita d'esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento di capitale (art. 2447 codice civile).

Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l'importo minimo del fondo di dotazione non è stato determinato.

Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente.

E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione.

Considerato che l'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede l'adozione della contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in

contabilità finanziaria non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale.

Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al consiglio e alla giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

Le scritture contabili:

Come prima applicazione del principio,

1) gli enti che hanno adeguate riserve libere nel patrimonio netto effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto

2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.700.000

2) l'ente dell'esempio, che non ha costituito riserve libere, effettua la seguente registrazione al fine di imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto, a valere del Fondo di dotazione:

2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione	a	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.700.000

Nel corso della gestione,

3) in caso di spese per manutenzione straordinaria su un bene demaniale:

1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	300.000
2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	300.000

S.P.

1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e

3.000.000		patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 3.000.000

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento si sterilizza nel conto economico l'ammortamento effettuato a valere del bene demaniale

2.2.1.09.12.001 Ammortamento Infrastrutture stradali	a	2.2.3.01.09.01.011 Fondo ammortamento di Infrastrutture stradali	90.000
2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	a	2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	90.000

S.P.

1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
2.910.000	2.910.000

(187) Si precisa che l'iva indetraibile per l'acquisizione di immobilizzazioni è portata ad incremento del valore del cespite acquisito.

(188) Si precisa che l'iva indetraibile per l'acquisizione di immobilizzazioni è portata ad incremento del valore del cespite acquisito.

(189) Si precisa che l'iva indetraibile per l'acquisizione di immobilizzazioni è portata ad incremento del valore del cespite acquisito

(190) Nell'ipotesi in cui l'immobilizzazione acquisita sia entrata in funzione nel corso dell'anno contabile (di norma l'anno di acquisizione) è possibile ridurre per quell'anno del 50% l'aliquota di ammortamento annuale in considerazione del minore utilizzo dell'Immobilizzazione. Nell'esempio proposto non si effettua alcuna riduzione delle aliquote di ammortamento per il primo anno di entrata in funzione dell'Immobilizzazione.

(191) Nell'ipotesi in cui l'immobilizzazione acquisita sia entrata in funzione nel corso dell'anno contabile (di norma l'anno di acquisizione) è possibile ridurre per quell'anno del 50% l'aliquota di ammortamento annuale in considerazione del minore utilizzo dell'Immobilizzazione. Nell'esempio proposto non si effettua alcuna riduzione delle aliquote di ammortamento per il primo anno di entrata in funzione dell'Immobilizzazione.

(192) Si precisa che gli importi sono tutti incluso IVA. Qualora l'IVA sia indetraibile (es. opere istituzionali) l'importo è portato ad incremento del valore del cespite acquisito

(193) Si ritiene opportuno che il software consenta di correlare direttamente le scritture in COEP senza la necessità di evidenziare conti di transito):

(194) Trattasi solo di un esempio diretto a rappresentare come devono essere registrate le operazioni in essere.

(195) L'art. 21 della legge n. 175 del 2016 prevede «Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore».

(196) Si fa riferimento alla validazione di cui all'articolo 26, comma 8, del d.lgs. 50 del 2016.

(197) Ad esempio, se nello stato patrimoniale dell'ultimo rendiconto approvato, le partecipazioni in società controllate erano iscritte per un valore pari a 100.000 e il costo storico era pari a 120.000, si registra:

1.2.3.01.04.01.001		2.2.9.99.01.01.001	
Partecipazioni in imprese		Fondo perdite società	
controllate incluse nelle		partecipate	
Amministrazioni locali	a		20.

(198) Ad esempio, se nello stato patrimoniale dell'ultimo rendiconto approvato, le partecipazioni in società controllate erano iscritte per un valore pari a 120.000 e il costo storico era pari a 100.000, si registra:

4.2.1.01.01.001		1.2.3.01.04.01.001	
Svalutazioni di		Partecipazioni in imprese	
partecipazioni	a	controllate incluse nelle	
		Amministrazioni locali	20.

In presenza di riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio, è possibile la seguente registrazione:

2.1.2.02.01.01.001		1.2.3.01.04.01.001	
Riserve da rivalutazione		Partecipazioni in imprese	
	a	controllate incluse nelle	
		Amministrazioni locali	

(199) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

(200) Per le modifiche al presente paragrafo vedi l' art. 3, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), Decreto 20 maggio 2015.

(201) *Paragrafo così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), Decreto 20 maggio 2015.*

(202) *Paragrafo così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), Decreto 20 maggio 2015.*

(203) *Paragrafo così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), Decreto 20 maggio 2015 e, successivamente, dall' art. 2, lett. a), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017.*

(204) *Paragrafo così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. e), Decreto 20 maggio 2015.*

(205) *Esempio così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), Decreto 20 maggio 2015.*

(206) *Esempio aggiunto dall' art. 3, comma 1, lett. g), Decreto 20 maggio 2015.*

(207) *Paragrafo così modificato dall' art. 2, lett. c), nn. 1) e 2), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017.*

(208) *Paragrafo così modificato dall' art. 2, lett. d), nn. da 1) a 5), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017.*

(209) *Paragrafo così modificato dall' art. 2, lett. g), nn. 1) e 2), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017.*

(210) *Lettera così modificata dall' art. 2, lett. h), n. 1), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017.*

(211) *Lettera così modificata dall' art. 2, lett. h), n. 2), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017.*

(212) *Esempio aggiunto dall' art. 2, lett. i), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017.*

(213) *Gli attuali paragrafi 4.4.1 e 4.4.2 così sostituiscono l'originario paragrafo 4.4, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1, lett. a), Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018.*

(214) *Paragrafo così modificato dall' art. 2, lett. b), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017 e, successivamente, dall' art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018.*

(215) *Lettera così modificata dall' art. 2, lett. e), nn. da 1) a 6), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017 e, successivamente, dall' art. 3, comma 1, lett. f), e g), Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018.*

(216) Lettera così modificata dall' art. 2, lett. f), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017 e, successivamente, dall' art. 3, comma 1, lett. h) e i), Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018.

(217) Paragrafo così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. j), Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018.

(218) Paragrafo così modificato dall' art. 4, comma 1, lett. a) e b), Decreto 1° marzo 2019, a decorrere dal 26 marzo 2019.

(219) Paragrafo così modificato dall' art. 4, comma 1, Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 23 agosto 2019.

Allegato 4/4 ⁽²²¹⁾

Allegato n. 4/4

al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni

che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell'ente locale e devono:

seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;

collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:

gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;

per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria;

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;

- *composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);*
- *referito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;*
- *predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;*
- *approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente principio.*

2. Il gruppo "amministrazione pubblica"

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

*La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.*

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli

enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni

esigie tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;*
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);*
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.*

Tali direttive riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo

non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa ⁽²²⁰⁾;

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011.

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

4. Elaborazione del bilancio consolidato

4.1 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

-il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),

- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,

- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;

b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo andando ad evidenziare:

le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/ vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);

le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;

la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o

società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;*
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;*
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.*

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza - ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi - è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

4.4 Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);*
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).*

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

5. La nota integrativa al bilancio consolidato

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;*

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
 - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
 - della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
 - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:

a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

6. Principio finale Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Appendice tecnica - Esempio n. 1

Scarica il file

(220) L'applicazione del decreto legislativo n. 130/2015 rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;

i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;

sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;

si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;

è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;

non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;

il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;

l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E' concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;

i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

(221) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e modificato dall' art. 2, comma 1, lett. da a) a r), Decreto 11 agosto 2017, a decorrere dal 9 settembre 2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione, vedi l' art. 2, comma 2, del medesimo Decreto 11 agosto 2017. Successivamente, il presente allegato è stato così modificato dall' art. 4, comma 1, Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 14 settembre 2018, e dall' art. 5, comma 1, Decreto 1° marzo 2019, a decorrere dal 26 marzo 2019.

Allegato 5/1 ⁽²²²⁾

Determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015

Scarica il file

(222) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Allegato 5/2 ⁽²²³⁾

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui

Scarica il file

(223) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Allegato 6/1 ⁽²²⁴⁾

Piano dei conti finanziario

Scarica il file

(224) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Per le modifiche al presente allegato vedi:

- l' art. 4, comma 1, Decreto 20 maggio 2015;*
- l' art. 4, comma 1, lett. a), Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015;*
- l' art. 3, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), Decreto 4 agosto 2016; per la decorrenza di tale disposizione vedi l' art. 3, comma 2, del medesimo Decreto 4 agosto 2016;*

- l' art. 3, comma 1, lett. a), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017;

- l' art. 3, commi 1, lett. a), e 2, Decreto 11 agosto 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 3, del medesimo Decreto 11 agosto 2017;

- l' art. 5, commi 1, lett. a), e 2, Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019;

- l' art. 5, commi 1, lett. a), nn 1) e 2), e 2, Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Allegato 6/2 ⁽²²⁵⁾

Piano dei conti economico

Scarica il file

(225) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Per le modifiche al presente allegato vedi:

- l' art. 4, comma 1, lett. b), Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015;

- l' art. 3, comma 1, lett. a) e b), Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016;

- l' art. 3, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), Decreto 4 agosto 2016; per la decorrenza di tale ultima disposizione vedi l' art. 3, comma 2, del medesimo Decreto 4 agosto 2016;

- l' art. 3, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017;

- l' art. 3, comma 1, lett. b), Decreto 11 agosto 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 3, del medesimo Decreto 11 agosto 2017;

- l' art. 5, commi 1, lett. b), e 2, Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019;

- l' art. 5, commi 1, lett. b), nn 1) e 2), e 2, Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Allegato 6/3 ⁽²²⁶⁾

Piano dei conti patrimoniale

Scarica il file

(226) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Per le modifiche al presente allegato vedi:

- l' art. 4, comma 1, Decreto 20 maggio 2015;

- l' art. 4, comma 1, lett. c), Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015;

- l' art. 3, commi 2 e 3, Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016;

- l' art. 3, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), Decreto 4 agosto 2016; per la decorrenza di tale ultima disposizione vedi l' art. 3, comma 2, del medesimo Decreto 4 agosto 2016;

- l' art. 3, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017;

- l' art. 3, comma 1, lett. c), Decreto 11 agosto 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 3, del medesimo Decreto 11 agosto 2017;

- l' art. 5, commi 1, lett. c), e 2, Decreto 29 agosto 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019;

- l' art. 5, commi 1, lett. c), n 1), e 2, Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Allegato 7 ⁽²²⁷⁾***Codifica della transazione elementare***

Scarica il file

(227) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Allegato 8/1 ⁽²²⁸⁾***Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere***

Scarica il file

(228) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Allegato 8/2 ⁽²²⁹⁾***Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato***

Scarica il file

(229) *Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

Allegato 8/3 ⁽²³⁰⁾

Allegato n... - Comunicazione al tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere

Scarica il file

(230) *Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

Allegato 9 ⁽²³¹⁾

Bilancio di previsione

Scarica il file

(231) *Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, Decreto 20 maggio 2015 e dall' art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 4, comma 3, del medesimo Decreto 30 marzo 2016. Per ulteriori modifiche al presente allegato vedi:*

- l' art. 5, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), b), nn. 1), 2) e 3), c), nn. 1), 2) e 3), d), nn. 1), 2), 3) e 4), e), f), nn. 1), 2) e 3), g) e h), Decreto 4 agosto 2016; per la decorrenza di tale disposizione vedi l' art. 5, comma 2 del medesimo Decreto 4 agosto 2016;

- l' art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2), d) ed e), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017;

- l' art. 6, comma 1, lett. da a) a x), Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 23 agosto 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 6, comma 2, del medesimo Decreto 1° agosto 2019.

Allegato 10 ⁽²³²⁾

Rendiconto della gestione

Scarica il file

(232) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. g), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Per le modifiche al presente allegato vedi:

- l' art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), Decreto 20 maggio 2015;

- l' art. 6, commi 1 e 2, Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015;

- l' art. 5, comma 1, Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 5, comma 3, del medesimo Decreto 30 marzo 2016;

- l' art. 6, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1), 2) e 3), d), nn. 1), 2), 3) e 4), e), f), g), h), i), j), k) e l), Decreto 4 agosto 2016; per la decorrenza di tale ultima disposizione vedi l' art. 6, comma 2 del medesimo Decreto 4 agosto 2016;

- l' art. 5, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), nn. 1) e 2), c), nn. 1) e 2), d), nn. 1) e 2), e), nn. 1) e 2), f), nn. 1) e 2), g), h), i), j) e k), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017; per l'entrata in vigore degli aggiornamenti di cui alle citate lettere g), h), j) e k) vedi l' art. 5, comma 2, del medesimo Decreto 18 maggio 2017;

- l' art. 7, comma 1, lett. da a) a k), Decreto 1° agosto 2019, a decorrere dal 23 agosto 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 7, comma 2, del medesimo Decreto 1° agosto 2019.

Allegato 11 ⁽²³³⁾

Schema di bilancio consolidato

[Scarica il file](#)

(233) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Per le modifiche al presente allegato vedi:

- l' art. 4, comma 1, lett. da a) a c), Decreto 11 agosto 2017, a decorrere dal 9 settembre 2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione, vedi l' art. 4, comma 2, del medesimo Decreto 11 agosto 2017.

Allegato 12 ⁽²³⁴⁾

Allegati al Documento tecnico di accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di gestione per gli enti locali

[Scarica il file](#)

(234) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. i), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Per le modifiche al presente allegato vedi:

- l' art. 7, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015;

- l' art. 6, comma 1, Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016;
- l' art. 7, comma 1, Decreto 4 agosto 2016, a decorrere dal 23 agosto 2016;
- l' art. 6, comma 1, Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017;
- l' art. 5, comma 1, Decreto 11 agosto 2017, a decorrere dal 9 settembre 2017.

Allegato 13 ⁽²³⁵⁾

Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie

Scarica il file

(235) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. l), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Per le modifiche al presente allegato vedi:

- l' art. 5, comma 1, lett. a) e b), Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015;
- l' art. 7, commi 1, lett. a) e b), e 2, lett. a), b) e c), Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016;
- l' art. 7, comma 1, lett. a) e b), Decreto 18 maggio 2017, a decorrere dal 2 giugno 2017;
- l' art. 6, comma 1, Decreto 11 agosto 2017, a decorrere dal 9 settembre 2017.

Allegato 14 ⁽²³⁶⁾

Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa

Scarica il file

(236) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. m), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Per le modifiche al presente allegato vedi l' art. 7, comma 1, lett. a) e b), Decreto 20 maggio 2015 e, successivamente, l' art. 4, comma 1, Decreto 4 agosto 2016, a decorrere dal 23 agosto 2016.

Allegato 15 ⁽²³⁷⁾

Enti non sanitari - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi - COFOG e SIOPE

Scarica il file

(237) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Allegato 16 ⁽²³⁸⁾

Enti sanitari - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi - COFOG

Scarica il file

(238) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. o), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Allegato 17 ⁽²³⁹⁾**Conto del tesoriere**

Scarica il file

(239) Allegato aggiunto dall' art. 2, comma 2, lett. p), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, Decreto 20 maggio 2015.

D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009

Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Titolo I**PRINCIPI GENERALI****Art. 1. Oggetto e finalità**

1. In attuazione degli *articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15*, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'*articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e ai *decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63*.

2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

Titolo II ⁽²⁾**MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE****Capo I**

Disposizioni generali

Art. 2. Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

(2) Per la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni del presente titolo al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, vedi l' *art. 57, comma 21, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e il *D.P.C.M. 15 giugno 2016, n. 158*.

Art. 3. Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'*articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*. ⁽³⁾

3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo

criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. ⁽⁴⁾

5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. ⁽⁵⁾

6. Fermo quanto previsto dall' *articolo 13*, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(5) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Capo II

Il ciclo di gestione della performance

Art. 4. *Ciclo di gestione della performance*

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'*articolo 3*, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;⁽⁶⁾
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi⁽⁷⁾.

(6) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Art. 5. Obiettivi e indicatori

01. Gli obiettivi si articolano in:

- a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;
- b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.⁽⁸⁾

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della *legge 5 giugno 2003, n. 131*. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento. ⁽⁹⁾

1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente. ⁽¹⁰⁾

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa. ⁽¹⁰⁾

2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

(8) Comma premesso dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(9) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(10) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

Art. 6. Monitoraggio della performance

1. Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c). ⁽¹¹⁾

[2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione. ⁽¹²⁾]

(11) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(12) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance ⁽¹⁷⁾

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. ⁽¹⁴⁾

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'*articolo 14*, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9; ⁽¹⁵⁾

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis ⁽¹⁵⁾.

2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'*articolo 3*, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. ⁽¹⁶⁾

[3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'*articolo 13*, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. ⁽¹³⁾

]

(13) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. a)*, D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.

(14) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(15) Lettera così sostituita dall' *art. 5, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(16) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 26 marzo 2014, n. 76*. Vedi, anche, l'*art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 8. *Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa* ⁽²⁰⁾

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività; ⁽¹⁸⁾

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1 ⁽¹⁹⁾.

(18) Lettera così sostituita dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(19) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(20) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 9. *Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale* ⁽²⁵⁾

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7, è collegata: ⁽²¹⁾

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; ⁽²²⁾

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; ⁽²³⁾

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale. ⁽²⁴⁾

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'*articolo 7* e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

(21) Alinea così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(22) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(23) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(24) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(25) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

Art. 10. *Piano della performance e Relazione sulla performance* ⁽³²⁾

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: ⁽²⁷⁾

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; ⁽²⁸⁾

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato ⁽²⁹⁾.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'*articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo. ⁽³⁰⁾

1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del *decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*. ⁽³⁰⁾

[2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'*articolo 13* e al Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽²⁶⁾]

[3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. ⁽²⁶⁾]

[4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. ⁽²⁶⁾]

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. ⁽³¹⁾

(26) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105*.

(27) Alinea così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(28) Lettera così modificata dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(29) Lettera così modificata dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(30) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(31) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(32) Vedi, anche, l' *art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, come modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. g-bis)*, *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, e l'*art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Capo III

Trasparenza e rendicontazione della performance

Art. 11. Trasparenza ⁽³³⁾

[1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'*articolo 13*;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul

costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279*. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82*, agli *articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e di cui all'*articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10, comma 1, lettere a) e b)*, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10*;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'*articolo 14*;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.]

(33) Articolo abrogato dall' *art. 53, comma 1, lett. i), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.*

Capo IV

Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance

Art. 12. Soggetti ⁽³⁵⁾

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:

a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; ⁽³⁴⁾

b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;

c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;

d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.

(34) Lettera così sostituita dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(35) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.*

Art. 13. Autorità nazionale anticorruzione ^{(41) (51)}

1. La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della *legge 6 novembre 2012, n. 190* e dell'articolo 19 del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche. ⁽⁴²⁾

2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorità sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 6 e 8. ⁽⁴³⁾

3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. ⁽³⁷⁾

4. La struttura operativa dell'Autorità è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione dell'Autorità medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento. Nei limiti delle disponibilità di bilancio l'Autorità può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. ⁽⁴⁴⁾

[5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'*articolo 14* e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

- a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
 - b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
 - c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
 - d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
 - e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative. ⁽³⁹⁾
-]

6. L'Autorità nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: ⁽⁴⁵⁾

- [a] fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance; ⁽⁴⁰⁾
- [b] definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'*articolo 10*; ⁽⁴⁰⁾
- [c] verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; ⁽⁴⁰⁾
- [d] definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'*articolo 7* in termini di efficienza e produttività; ⁽⁴⁰⁾
- e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*; ⁽⁴⁶⁾
- [f] adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici; ⁽⁴⁰⁾
- [g] definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'*articolo 14*; ⁽⁴⁰⁾
- [h] promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; ⁽⁴⁰⁾
- [i] redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'*articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001*; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; ⁽⁴⁰⁾
- [l] promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'*articolo 14* e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche; ⁽⁴⁰⁾
- [m] definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo; ^{(47) (52)}

[n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili; ⁽⁴⁰⁾]

[o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; ⁽⁴⁰⁾]

[p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁵²⁾.]

[7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'*articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, come modificato dall'*articolo 28* del presente decreto. ⁽³⁸⁾]

8. Presso l'Autorità è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui *articolo 11*, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. ⁽⁴⁸⁾

9. I risultati dell'attività dell'Autorità sono pubblici. L'Autorità assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. ⁽⁴⁸⁾

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, l'Autorità affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. ⁽⁴⁸⁾

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorità e fissati i compensi per i componenti. ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁵⁰⁾

12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del *decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto. ⁽³⁶⁾

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti

dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15*. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15*, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'*articolo 4* ⁽⁴⁹⁾.

(36) Comma modificato dall'*art. 60, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lett. h), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(37) Comma modificato dall'*art. 2, comma 12-decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*, sostituito dall'*art. 5, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(38) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 12, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(39) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105*.

(40) Lettera abrogata dall'*art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105*.

(41) Rubrica così sostituita dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(42) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(43) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. b) e d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(44) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. b) e f), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(45) Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(46) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(47) Lettera soppressa dall'*art. 10, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(48) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(49) Vedi, anche, il comma 3-quater dell' *art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, aggiunto dall' *art. 54* del presente decreto.

(50) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 marzo 2010* e il *D.M. 1° luglio 2010*.

(51) Vedi, anche, il *D.P.R. 11 marzo 2011, n. 65*, l'*art. 1, comma 2, L. 6 novembre 2012, n. 190*, l'*art. 34-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* e l'*art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(52) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 14. *Organismo indipendente di valutazione della performance* ⁽⁶³⁾

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. ⁽⁵⁴⁾

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'*articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999*, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. ⁽⁵⁵⁾

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni. ⁽⁵⁵⁾

[3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'*articolo 13*, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo

per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. ⁽⁵³⁾]

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; ⁽⁵⁶⁾

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; ⁽⁵⁷⁾

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'*articolo 10*, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; ⁽⁵⁸⁾

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; ⁽⁵⁹⁾

e) propone, sulla base del sistema di cui all'*articolo 7*, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, *comma 10*, del *decreto legge n. 90 del 2014*; ⁽⁶⁰⁾

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7. ⁽⁶¹⁾

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi

dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. ⁽⁶¹⁾

[5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'*articolo 13*, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. ⁽⁵³⁾]

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

[7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'*articolo 13*, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'*articolo 13*. ⁽⁵³⁾]

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. ⁽⁶²⁾

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

(53) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. d)*, *D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105*.

(54) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(55) Comma inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(56) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 1)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(57) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 2)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(58) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 3)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(59) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 4)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(60) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 5)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(61) Comma inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. c), n. 6)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(62) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(63) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi: per il Ministero della difesa, il *D.P.R. 11 marzo 2011, n. 65*; per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il *D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42*; per il Ministero della salute, il *D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138*. Vedi, anche, l'*art. 19, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 14-bis. *Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV* ⁽⁶⁴⁾

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del *decreto-legge n. 90 del 2014*.

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.
5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.

(64) Articolo inserito dall' *art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

Art. 15. *Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo*

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.
 2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:
 - a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
 - b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'*articolo 10*, comma 1, lettere a) e b);
 - c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
 - d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'*articolo 11*, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.
-

Art. 16. *Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale* ⁽⁶⁵⁾

[1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'*articolo 11*, commi 1 e 3. ⁽⁶⁶⁾]

2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del *decreto legislativo n. 281 del 1997* in sede di Conferenza unificata. ⁽⁶⁷⁾

[3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale. ⁽⁶⁸⁾]

(65) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 18, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(66) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(67) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

(68) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Titolo III ⁽⁶⁹⁾**MERITO E PREMI****Capo I**

Disposizioni generali

Art. 17. *Oggetto e finalità*

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(69) Per la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni del presente titolo al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, vedi l' *art. 57, comma 21, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* e il *D.P.C.M. 15 giugno 2016, n. 158*.

Art. 18. *Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance*

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Art. 19. *Criteri per la differenziazione delle valutazioni* ⁽⁷⁰⁾

1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'*articolo 40*, comma 3-bis, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'*articolo 9*, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

(70) Articolo modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Art. 19-bis. *Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali* ⁽⁷¹⁾

1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'*articolo 8*, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance

organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).

(71) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

Capo II

Premi

Art. 20. *Strumenti*

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:
 - a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'*articolo 21*;
 - b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'*articolo 22*;
 - c) le progressioni economiche, di cui all'*articolo 23*;
 - d) le progressioni di carriera, di cui all'*articolo 24*;
 - e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'*articolo 25*;
 - f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'*articolo 26*.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 21. *Bonus annuale delle eccellenze*

1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza. ⁽⁷²⁾
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.

3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli *articoli 22 e 26* a condizione che rinunci al bonus stesso.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

(72) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74*.

Art. 22. *Premio annuale per l'innovazione*

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'*articolo 21*, per ciascun dipendente premiato.

2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'*articolo 14*, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.

4. Il progetto premiato è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 23. *Progressioni economiche*

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'*articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. ⁽⁷³⁾

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

[3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'*articolo 19*, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche. ⁽⁷⁴⁾]

(73) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(74) Comma abrogato dall' *art. 15, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Art. 24. Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'*articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. ⁽⁷⁵⁾

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

[3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'*articolo 19*, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera. ⁽⁷⁶⁾]

(75) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

(76) Comma abrogato dall' *art. 16, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Art. 25. *Attribuzione di incarichi e responsabilità*

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
 2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
-

Art. 26. *Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale*

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
 - a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
 - b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.
-

Art. 27. *Premio di efficienza*

1. Fermo restando quanto disposto dall'*articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'*articolo 14* e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.

Art. 28. *Qualità dei servizi pubblici*

1. Il comma 2 dell'*articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, è sostituito dal seguente:
«2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.».

Capo III

Norme finali, transitorie e abrogazioni

Art. 29. *Inderogabilità*

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 31*, per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30. Norme transitorie e abrogazioni

1. La Commissione di cui all'*articolo 13* è costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli Organismi indipendenti di cui all'*articolo 14* sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'*articolo 14* provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'*articolo 13* a definire i sistemi di valutazione della performance di cui all'*articolo 7* in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'*articolo 13*, comma 6, lettera d) ⁽⁷⁸⁾.
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*:
 - a) il terzo periodo dell'*articolo 1*, comma 2, lettera a);
 - b) l'*articolo 1*, comma 6;
 - c) l'*articolo 5*;
 - d) l'*articolo 6*, commi 2 e 3;
 - e) l'*articolo 11*, comma 3. ⁽⁷⁷⁾

(77) Lettera così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

(78) Vedi, anche, la *Del. 29 luglio 2010, n. 89/2010*.

Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale ⁽⁸⁰⁾

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai

principi contenuti negli *articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.* ⁽⁸¹⁾

[2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6. ^{(79) (82) (83)}]

[3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'*articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b).* Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. ⁽⁸²⁾]

[4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale. ⁽⁸²⁾]

[5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli *articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.* ⁽⁸²⁾]

(79) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141.*

(80) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 18, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(81) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(82) Comma abrogato dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.*

(83) Vedi, anche, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141.

Titolo IV

NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capo I

Principi generali

Art. 32. *Oggetto, ambito e finalità*

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

Art. 33. *Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»;

b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.».

Art. 34. *Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

Art. 35. *Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.».

Art. 36. *Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.».

Capo II

Dirigenza pubblica

Art. 37. *Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di Governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.

Art. 38. *Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono

preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;»;

b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».

Art. 39. *Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;»;

b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.».

Art. 40. *Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza

nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.»;

c) al comma 2:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.»;

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.»;

d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;

e) al comma 6:

1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;

2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.» ⁽⁸⁴⁾;

g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,» sono soppresse.

(84) La Corte costituzionale, con sentenza 03 - 12 novembre 2010, n. 324 (Gazz. Uff. 17 novembre 2010, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), promosse in riferimento all'art. 76 della Costituzione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), promosse in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 119 della Costituzione; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, promossa in riferimento all'art. 97 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Art. 41. *Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».

Art. 42. *Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

Art. 43. *Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

(85)

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'*articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'*articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, rimane fissato in tre anni.

(85) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

Art. 44. *Modifica all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'*articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;

b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».

Art. 45. *Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'*articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».

Art. 46. *Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*
(86)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».

(86) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

Art. 47. *Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. Dopo l'*articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo

32.

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
-
-

Capo III

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 48. Mobilità intercompartimentale

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, è inserito il seguente:
- «Art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.».
-

Art. 49. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(87)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
- «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica

in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».

2. Dopo il comma 1 dell'*articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».

(87) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

Art. 50. *Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'*articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.».

Art. 51. *Territorializzazione delle procedure concorsuali*

1. All'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,

con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».

Art. 52. *Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*
(88)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;

b) il comma 16-bis è sostituito dal seguente:

«16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

(88) Rubrica così corretta da *Comunicato 10 novembre 2009*, pubblicato nella G.U. 10 novembre 2009, n. 262.

Capo IV

Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Art. 53. *Oggetto, ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

Art. 54. *Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura

adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle

norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.».

Art. 55. *Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'*articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:

«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano,

congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 56. *Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto. 2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali. 3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.».

Art. 57. *Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

a) alla performance individuale;

b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».

Art. 58. *Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

5. Sono organi dell'ARAN:

- a) il Presidente;
- b) il Collegio di indirizzo e controllo.

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina

la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;

c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;»;

d) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;»;

e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;

f) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;

g) al comma 12:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'*articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al

precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 59. *Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.

2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.

3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'*articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva,

il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.».

2. Dopo l'*articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo congruaggio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.».

Art. 60. *Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «40, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «40, comma 3-bis.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 61. *Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 62. *Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

Art. 63. *Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico*

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del

settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.

2. All'*articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.».

3. All'*articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

4. All'*articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

5. All'*articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».

6. Il comma 6 degli *articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.».

7. All'*articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63*, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

Art. 64. *Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1. All'*articolo 43*, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».

Art. 65. *Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti*

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. ⁽⁹¹⁾

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. ⁽⁹¹⁾

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli *articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituiti, rispettivamente, dagli *articoli 54 e 56* del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative. In deroga all'*articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001*, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. ⁽⁸⁹⁾

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 31, comma 4*. ^{(90) (91)}

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. ⁽⁹²⁾

(89) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 20-ter, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(90) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141*.

(91) L' *art. 5, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* ha interpretato il presente comma nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

(92) L' *art. 5, comma 2, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* ha interpretato il presente comma nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

Art. 66. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) *l'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;*
- b) *l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;*
- c) *gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;*
- d) *l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;*
- e) *l'articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

2. *All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.*

3. *All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito*

dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi dell'*articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* e ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.

Capo V

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

Art. 67. *Oggetto e finalità*

1. In attuazione dell'*articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15*, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.

2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'*articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001*.

Art. 68. *Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione*

1. L'*articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del

codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».

Art. 69. *Disposizioni relative al procedimento disciplinare*

1. Dopo l'*articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001* sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di

comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte o proprosi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito

del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

Art. 55-quinqües (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto

dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'*articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, introdotto dall'*articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

- a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
- b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
- c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
- d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

Art. 70. *Comunicazione della sentenza*

1. Dopo l'*articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, è inserito il seguente:

«Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del

provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, entro trenta giorni dalla data del deposito.».

Art. 71. *Ampliamento dei poteri ispettivi*

1. All'*articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, e l'*articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed

hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».

Art. 72. *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*
- b) *articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;*
- c) *l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

2. All'*articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, le parole: *, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,»* sono soppresse.

Art. 73. *Norme transitorie*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'*articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, introdotto dall'*articolo 69* del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'*articolo 2*,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74. *Ambito di applicazione*

1. Gli *articoli 11*, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.

2. Gli *articoli 3, 4, 5*, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'*articolo 62*, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'*articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15*, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente. ⁽⁹³⁾

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'*articolo 14* nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ⁽⁹⁴⁾ .

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(93) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 5 novembre 2010, n. 226*, il *D.P.C.M. 9 febbraio 2011, n. 66* e il *D.P.C.M. 25 maggio 2011, n. 131*.

(94) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 gennaio 2011*.

L. n. 15 del 4 marzo 2009

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Art. 1 *(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)*

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'*articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».

2. L'*articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 *(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'*articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo*, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;

b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva;

c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard

internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;

d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;

e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

f) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

g) affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;

h) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato;

i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico

(3).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli *articoli 3*, comma 2, lettera a), *4*, *5* e *6*, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali

dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

Art. 3 *(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare, ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato, da ultimo, dall'*articolo 1* della presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;

b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli *articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;

c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;

d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;

e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;

f) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonché adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;

g) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*;

h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:

1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;

2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;

3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;

4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, e successive modificazioni;

5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;

6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;

7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;

i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'*articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e ai *decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63*;

l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna

amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;

m) prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*;

n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;

o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

Art. 4 *(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonché a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonché con il coinvolgimento degli utenti, la

corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale;

b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;

c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;

d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la comparazione delle attività e dell'andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;

e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:

1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;

2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;

3) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;

4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f);

5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;

f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'*articolo 3*, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel

rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti ⁽⁵⁾;

g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione;

h) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:

1) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;

2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;

3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;

i) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'*articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;

l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;

3) prevedere come condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente

competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;

4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;

5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;

7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza ⁽⁶⁾.

3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, compresi i compensi ai componenti. E' altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:

a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet;

b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;

c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;

d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet.

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima ⁽⁴⁾.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'*articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Con decreto

del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e del comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

7. Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

9. *All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».*

(4) *Comma inserito dall' art. 5, comma 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.*

(5) *In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi gli artt. 13 e 30, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(6) *In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198.*

Art. 5 *(Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;

b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;

c) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative;

d) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di selettività;

e) definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;

g) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Art. 6 *(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di

produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale è preposto;

2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;

3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;

b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;

c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;

d) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;

e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;

f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

g) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza

del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'*articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;

h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;

i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;

l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'*articolo 4*;

m) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;

n) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;

o) promuovere la mobilità professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;

p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.

3. Al comma 11 dell'*articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».

Art. 7 (*Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici*)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'*articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;

b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;

c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;

d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;

e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione;

f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;

g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;

h) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;

i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;

l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio;

n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;

o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva;

p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.

Art. 8 *(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)*

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 (*Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL*)

1. Dopo l'*articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936*, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Ulteriori attribuzioni). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:

a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».

2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 (*Efficienza dell'azione amministrativa*)

1. All'*articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, le parole: «segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315*, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei

servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11 (*Corte dei conti*)

1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.

2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'*articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

4. All'*articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'*articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385*».

5. Il *comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è abrogato.

6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi dell'*articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.

7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui all'*articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'*articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'*articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186*, introdotto dall'*articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. ⁽⁸⁾

8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. E' composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da

quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'*articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186*, e successive modificazioni, e dell'*articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205*, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave. ⁽⁷⁾

9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla *Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203*.

10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 gennaio 2011, n. 16 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2011, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 104 e 108, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14 - 18 aprile 2014, n. 109 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, sollevate in relazione agli artt. 3, 100, 101, 103, 104 e 108, secondo comma, della Costituzione.

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 09 - 17 maggio 2012, n. 130 (Gazz. Uff. 23 maggio 2012, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 7, ultimo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 101 della Costituzione.

Art. 12 *(Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico)*

1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13 *(Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione)*

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 31)**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.****Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.**

(...)

Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998)

In vigore dal 24 maggio 2001

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'*articolo 2112 del codice civile* e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'*articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428*.

L. n. 448 del 23 dicembre 1998 – Art 63**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.**

(...)

Art. 63 *(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale)*

1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

(...)

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 – Art 26

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e dall'*articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

L. n. 59 del 15 marzo 1997 – Capo I

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Capo I

1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali ⁽²⁾ ⁽³⁾.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici ⁽⁴⁾.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche ⁽⁵⁾;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;

r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ⁽⁶⁾.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ⁽⁷⁾;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il *D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* e il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(3) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(4) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(7) Lettera così modificata prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*, poi dall'*art. 20, L. 24 novembre 2000, n. 340* e, infine, dal comma 2 dell'*art. 48, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(9) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali ⁽¹⁰⁾.

2-bis. [Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

(10) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(12) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 5, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219*.

3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo ⁽¹³⁾;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi ⁽¹⁴⁾;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali ⁽¹⁵⁾;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

(13) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione

Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali ⁽¹⁶⁾.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 ⁽¹⁷⁾.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati ⁽¹⁸⁾;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un

unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a ⁽¹⁹⁾:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999 ⁽²⁰⁾;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli *articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli *articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69* ed il *regolamento (CEE) n. 1893/91*, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della *direttiva 91/440/CEE* del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi;

definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica ^{(21) (22)}.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi ⁽²³⁾.

5. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale

^{(24) (25) (26)}.

(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4,

commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli

artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(19) In attuazione delle deleghe di cui al presente comma, vedi il *D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422* e il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143*.

(20) Lettera così modificata dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(21) Vedi, anche, l'*art. 17, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

(22) La *Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125* (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'*art. 3, comma 1 lett. g)*, e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(24) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191* e poi dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(25) Vedi, anche, il *D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345* e il *D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96*.

(26) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, prima parte*, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, lettera a)*, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

5. 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari

(27).

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari ⁽²⁸⁾.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere ⁽²⁹⁾.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

(27) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(28) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(29) Comma così modificato dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*. Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'*art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246*.

6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati ⁽³⁰⁾.

(30) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui ⁽³¹⁾.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'*articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* ^{(32) (33) (34)}.

(31) In attuazione del presente comma vedi il *D.P.C.M. 7 luglio 1999*.

(32) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(33) Il provvedimento di cui al presente comma è stato approvato con *D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*.

(34) Vedi, anche, l'art. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 ;

b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano» ⁽³⁵⁾;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'*articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281* ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

(35) Con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

(36) L'*art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131* ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'*art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione*.

(37) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione*;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione*.

9. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai

rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

(38) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il *D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*.

(39) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1 ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

(40) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(41) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*. Successivamente l'*art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241* (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

D.L. n. 244 del 23 giugno 1995 – Art. 11**Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.**

(...)

11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

(...)

L. n. 317 del 5 ottobre 1991. – Art. 36**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.****Capo VII****Disposizioni varie****36 Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale ⁽⁴⁴⁾.**

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna ⁽⁴⁵⁾.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese ⁽⁴⁶⁾.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati ⁽⁴⁷⁾.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi ⁽⁴⁸⁾.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁴⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

⁽⁴⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

⁽⁴⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

⁽⁴⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

⁽⁴⁸⁾ Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

⁽⁴⁹⁾ Con D.M. 21 aprile 1993 (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 63, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

D.P.R. 06/03/1978, n. 218 (Artt. 50-54)
Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1978, n. 146, S.O.

(...)

Sezione II

Consorzi e infrastrutture nelle aree e nuclei di sviluppo industriale

Rubrica I

Consorzi industriali

50. Consorzi per le aree e i nuclei.

(Art. 21, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962; Art. 31, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione di una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

(Art. 21, c. 2°, L. n. 634/1957). I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

(Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965). I Consorzi esercitano inoltre attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

(Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n. 717/1965; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente.

(Art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le Regioni svolgono le attribuzioni già di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

51. Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

(Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.

(Idem, c. 3°). I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.

(Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959). A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

(Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962). Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971). I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.

(Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959). I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(Idem, c. 5°). Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.

(Art. 65, D.P.R. n. 616/1977). Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia.

52. Durata dei vincoli dei piani regolatori.

(Art. 25, c. 1°, L. n. 1 del 1978). Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione (14).

(Idem, c. 2°). I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino a un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data (15).

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 dicembre 2001, n. 411 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, ed. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

(15) Per la proroga del triennio, vedi l'art. 2, D.L. 13 febbraio 1981, n. 19. Per una ulteriore proroga, vedi l'art. 1, D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, nonché l'art. 1, D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

53. Procedura per le espropriazioni.

(Art. 21, c. 3°, L. n. 634/1957; art. 2, c. 1°, L. n. 1462 del 1962). Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

(Idem, c. 2°). Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

(Idem, c. 3°; art. 106, c. 2°, D.P.R. n. 616/1977). Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

(Art. 2, c. 4°, L. n. 1462/1962). L'indennità di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

(Idem, c. 5°). L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

(Art. 4, c. 1°, D.L. n. 115/1974, conv. con modif. nella L. n. 247/1974; art. 14, L. n. 10/1977). L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi degli artt. 16 e 17, 22 ottobre 1971, n. 865, successive modificazioni e integrazioni.

(Art. 21, c. 5°, L. n. 634/1957; art. 5, L. n. 555/1959). Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio (16).

(Artt. 65 e 106, D.P.R. n. 616/1977). Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì - fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalità di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonché alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.

(16) La L. 15 ottobre 1979, n. 490 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1979, n. 281) ha così disposto:

«Art. 1. Il termine di cui all'art. 53, settimo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni, limitatamente all'esproprio degli immobili effettuato per la esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro.

Gli immobili suddetti potranno essere utilizzati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, oltre che per l'attrezzatura della zona, anche per iniziative industriali alternative a quella del 5° Centro siderurgico ed altre aventi comunque fine di pubblica utilità obiettivamente connesse ad insediamenti industriali ed alle necessarie attrezzature delle zone interessate». Per una ulteriore proroga di cinque anni, vedi l'art. 2, L. 12 ottobre 1984, n. 664.

54. Agevolazioni fiscali ai Consorzi.

(Art. 5, L. n. 1462/1962: art. 6, c. 1°, lett. c) e art. 24, D.P.R. n. 601/1973). Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'articolo 22.

(Art. 24, c. 2°, D.P.R. n. 601/1973). L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonché i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.

(...)

D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (Art. 65)

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

(...)

Capo VII
Consorti industriali

65. Consorzi industriali.

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(...)

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo) (6) (7) (10)

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. (8) (11)

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. (9)

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(6) Articolo modificato dalla L. 20 ottobre 1952, n. 1375 e sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2008.

(7) A norma dell'art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 marzo 2011, n. 102 (Gazz. Uff. 30 marzo 2011, n. 14, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, n. 198 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma secondo, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2007, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 20 aprile 2012, n. 104 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 46 (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2 (*Liquidazione coatta amministrativa e fallimento*) ⁽¹²⁾

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

⁽¹²⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(...)

Titolo V

DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 194 (Norme applicabili) ⁽⁶⁹⁰⁾

La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.

⁽⁶⁹⁰⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa) ⁽⁶⁹¹⁾ ⁽⁶⁹⁴⁾

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della *direttiva 2014/59/UE*. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. ⁽⁶⁹³⁾

Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. ⁽⁶⁹²⁾

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

⁽⁶⁹¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 148, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

⁽⁶⁹²⁾ Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽⁶⁹³⁾ Comma così modificato dall'art. 100, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2015.

⁽⁶⁹⁴⁾ A norma dell'art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 196 (Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa) ⁽⁶⁹⁵⁾

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(695) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 197 (Provvedimento di liquidazione) (696)

Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

(696) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 198 (Organi della liquidazione amministrativa) (697) (698)

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

(697) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(698) Vedi, anche, i commi 75 e 76 dell'art. 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Art. 199 (Responsabilità del commissario liquidatore) ⁽⁶⁹⁹⁾

Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

(699) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 200 (Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa) ^{(700) (701)}

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.

(700) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(701) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 337 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

successiva sentenza 22 - 31 ottobre 2014, n. 248 (Gazz. Uff. 5 novembre 2014, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma 1, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 201 (Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) ⁽⁷⁰²⁾ ⁽⁷⁰³⁾

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

⁽⁷⁰²⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

⁽⁷⁰³⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 185 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, in quanto, così come prospettata, la questione difetta dei necessari requisiti di chiarezza.

Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) ⁽⁷⁰⁴⁾ ⁽⁷⁰⁵⁾

Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(704) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(705) La *Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 362 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 203 (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza) ⁽⁷⁰⁷⁾ ⁽⁷⁰⁹⁾

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. ⁽⁷⁰⁶⁾ ⁽⁷⁰⁸⁾

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. ⁽⁷⁰⁸⁾

Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.

(706) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

(707) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(708) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 362* (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(709) La *Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 580* (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Cost.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Art. 204 (Commissario liquidatore) ^{(710) (711)}

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

(710) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(711) L'art. 17, comma 2-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 3), lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che: «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.».

Art. 205 (Relazione del commissario) ⁽⁷¹³⁾

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. ⁽⁷¹²⁾

(712) Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. u), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(713) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 206 (Poteri del commissario) ⁽⁷¹⁵⁾

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 1032,91 (lire due milioni) ⁽⁷¹⁴⁾ e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

(714) L'originario importo di lire cinquantamila (euro 25) è stato così elevato dall'art. 4, L. 17 luglio 1975, n. 400.

(715) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 207 (Comunicazione ai creditori e ai terzi) ⁽⁷¹⁹⁾

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. ⁽⁷¹⁶⁾

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze. ⁽⁷¹⁷⁾

Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore. ⁽⁷¹⁸⁾

⁽⁷¹⁶⁾ Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. v), n. 1), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷¹⁷⁾ Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. v), n. 2), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷¹⁸⁾ Comma aggiunto dall' art. 17, comma 1, lett. v), n. 3), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷¹⁹⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi) ⁽⁷²¹⁾

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma. ⁽⁷²⁰⁾

⁽⁷²⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. z), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷²¹⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 209 (Formazione dello stato passivo) ⁽⁷²⁴⁾

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. ⁽⁷²³⁾

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore. ⁽⁷²²⁾

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

(722) L'art. 18, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sostituito con il presente comma gli originari commi secondo e terzo, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(723) Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, lett. aa), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(724) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 210 (Liquidazione dell'attivo) ⁽⁷²⁵⁾

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

(725) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

(commento di giurisprudenza)

Art. 211 (Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci) ⁽⁷²⁶⁾

⁽⁷²⁷⁾

[Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.]

(726) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(727) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 212 (Ripartizione dell'attivo) ⁽⁷²⁸⁾

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.

(728) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 213 (Chiusura della liquidazione) ^{(729) (731)}

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. ⁽⁷³⁰⁾

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

⁽⁷²⁹⁾ Articolo modificato dall'art. 149, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così sostituito dall'art. 18, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽⁷³⁰⁾ Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. bb), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷³¹⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 214 (Concordato) ⁽⁷³²⁾ ⁽⁷³⁴⁾

L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell' articolo 124, osservate le disposizioni dell' articolo 152, se si tratta di società.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. ⁽⁷³³⁾

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall' articolo 135.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

⁽⁷³²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽⁷³³⁾ Comma così modificato dall' art. 17, comma 1, lett. cc), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁽⁷³⁴⁾ A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato) ⁽⁷³⁵⁾ ⁽⁷³⁶⁾

Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Artt. 1, 2, 194-215.

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa.**

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

(735) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(736) A norma dell' art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

L.R. n. 48 del 19 dicembre 2018. Art.2**Legge di stabilità regionale 2019.****Art. 2** *Partecipazioni regionali.*

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).

2. All'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Entro tre mesi dal 1° gennaio 2019 la Regione Calabria e la SO.RI.CAL. S.p.A. stipulano apposita convenzione, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, al fine di regolamentare la restituzione delle anticipazioni erogate dalla Regione ai sensi del comma 1."

3. Allo scopo di garantire la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP) e di fare fronte alla eventuale copertura di debiti pregressi del medesimo ente, la Giunta regionale mediante l'utilizzo dei poteri del consorziato, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla normativa vigente in tema di enti e società a partecipazione regionale, è autorizzata a sostenere la spesa di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

4. Allo scopo di garantire la copertura finanziaria dell'affidamento *in house*, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici), a Fincalabra s.p.a., dei servizi ausiliari di supporto tecnico operativo alle funzioni amministrative dei Dipartimenti regionali non ricompresi nella gestione di fondi a valenza comunitaria (POR e PSR), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.500.000,00 euro con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Al fine di consentire la celere conclusione della liquidazione della Fondazione FIELD, nelle more del recupero delle somme indebitamente sottratte alla stessa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 750.000,00euro, allocata alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. Tale somma è destinata, previa verifica del rispetto della normativa vigente anche in tema di soccorso finanziario, alla liquidazione dei debiti relativi all'espletamento di funzioni trasferite ad Azienda Calabria Lavoro e oggetto di transazione comportante la rinuncia della controparte in misura pari o superiore al 40 per cento del valore dell'obbligazione.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Art. 2 *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*;
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la *L.R. 21 aprile 2008, n. 9* (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 10* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 11* (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la *L.R. 21 aprile 2008, n. 12* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la *L.R. 21 aprile 2008, n. 13* (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - *articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 Norme procedurali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti ⁽⁵⁾.

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento ⁽⁵⁾.

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:

- a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
- b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
- c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
- d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

- a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
- b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati ⁽⁶⁾.

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

**Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.**

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo ⁽²⁾.

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale ⁽³⁾.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 ⁽³⁾.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ⁽³⁾.

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio ⁽⁴⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46*, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 4 *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale*, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della *legge 6 novembre 2012 n. 190*, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* e la *direttiva 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.

4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

**Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.**

Art. 5 *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale*

⁽⁷⁾.

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'*articolo 3* della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi ⁽⁹⁾.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali ⁽⁸⁾.

(7) L' *art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(8) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10* e poi così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53*, a

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13*, comma 1, della medesima legge).

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 6 *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente *articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7 *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale* ⁽¹⁰⁾.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27* (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3*, commi 11, 12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria ⁽¹³⁾.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale n. 27/1996* e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico ⁽¹¹⁾.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'*articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* (Norme

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ⁽¹⁴⁾.

7. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;

c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;

b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;

c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare ⁽¹²⁾.

(10) L' *art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2*.

(11) Lettera così sostituita dall' *art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*) e dall' *art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

suddetta *L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(12) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*).

(13) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(14) Comma dapprima modificato dall' *art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*) e poi così sostituito dall' *art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all' *articolo 4*. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' *articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro ⁽¹⁵⁾.

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all' *articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - *art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*), secondo la procedura di cui all' *articolo 3* della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] ⁽¹⁶⁾.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario ⁽¹⁷⁾.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla *legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5*, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'*articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8*, e le seguenti ⁽¹⁸⁾:

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(15) L' *art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11*, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato *articolo 2. L' art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30* ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(16) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

(18) Alinea così modificato dall' *art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2017, n. 8*, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1* della medesima legge).

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.
2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.
3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla *L.R. n. 9/2008*, alla *L.R. n. 10/2008*, alla *L.R. n. 11/2008*, alla *L.R. n. 12/2008* e alla *L.R. n. 13/2008*.
4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.
5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.
6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
 - c) il comitato d'indirizzo ⁽¹⁹⁾.
7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.
8. Il direttore generale:
 - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

**Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.**

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
- c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
- d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
- e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
- f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
- g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
- i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ⁽²⁰⁾.

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento ⁽²⁰⁾.

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente ⁽²⁰⁾.

8-quinqies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese ⁽²⁰⁾.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(19) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

(20) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1, della medesima legge*).

Art. 10 *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* ⁽²¹⁾.

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva ⁽²²⁾.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(22) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*).

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 11 *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:
a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385* e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabro, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società ⁽²³⁾

⁽²⁴⁾.

(23) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 18, lettere a) e b)*, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della medesima legge) e dall'*art. 3, comma 2*, L.R. 7 luglio 2014, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1*, della medesima legge).

(24) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206*.

Art. 12 *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 *Agricoltura, montagne e foreste.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento ⁽²⁵⁾;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(25) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 132* e la *Delib.G.R. 2 aprile 2019, n. 133*.

Art. 16 *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
 - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
 - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
 - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
 - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
 - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.
-

Art. 17 *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli *articoli da 3 a 9* della presente legge.

**Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.**

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli *articoli da 5 a 9* della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

Art. 19 *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
 2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
 3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e s.m.i.
-

Art. 20 *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
 2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.
-

Art. 21 *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

**Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.**

degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 *Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999.*

1. Alla *legge regionale 3 agosto 1999, n. 20* (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'*articolo 9* è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli *articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques*;

c) il comma 2 dell'*articolo 10* è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

**Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.**

specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* ad esclusione dell'articolo 20 ⁽²⁶⁾;
- b) *legge regionale 2 maggio 2001, n. 7*;
- c) *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
- d) *L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008.*

(26) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

Art. 24 *Norma finanziaria.*

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013

**Riordino enti, aziende regionali, fondazione,
agenzie regionali, società e consorzi comunque
denominati, con esclusione del settore sanità.**

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *decreto-legge 95/2012*, convertito con modificazioni dalla *legge 135/2012*.

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Calabria**L.R. 19/10/2004, n. 25 (Artt. 36, 54)****Statuto della Regione Calabria.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

Art. 36*Attribuzioni della Giunta regionale.***1. La Giunta regionale:**

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

TITOLO IX**Attività economiche regionali e soggetti privati****Art. 54***Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali.***1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali**

e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria (21).

4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il Consiglio regionale:

a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;

b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

(21) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla L.R. 28 settembre 2011, n. 35.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale.****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell'*articolo 65 del D.P.R. n. 616/1977* e agli effetti di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, dell'*articolo 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, convertito con modificazioni nella *legge 19 luglio 1993, n. 237*, dell'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito nella *legge 8 agosto 1995, n. 341*, nonché in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.

Art. 2*Natura giuridica dei Consorzi.*

1. I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.

3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea Generale ⁽²⁾.

4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione, i comuni, le province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d'imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall'*articolo 36 della legge n. 317/1991*, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, L.R. 22 novembre 2002, n. 48*.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

(3) Comma così modificato (mediante soppressione delle parole "con una quota non inferiore al 25 per cento " collegate, in origine, dopo le parole "oltre alla Regione") dall'*art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera a), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 3 *Statuto.*

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

b) i requisiti e le modalità d'ammissione di nuovi soggetti partecipanti;

c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali;

d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;

e) le competenze attribuite ai singoli organi;

f) i criteri per il ripiano d'eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

2. Lo Statuto e le relative modificazioni sono adottati dall'Assemblea Generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4 *Articolazione organizzativa dei Consorzi.*

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

1. Il regolamento del personale di cui al successivo articolo 8, lettera b), individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell'ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.

Art. 5 *Organi.*

1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Art. 6 *Principi generali relativi agli organi consortili.*

1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all'11.

Art. 7 *Assemblea generale.*

1. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.

2. L'Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:

- a) adotta lo Statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
- d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
- e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;
- f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l'entità del gettone di presenza ai componenti dell'Assemblea Generale;
- g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato Direttivo;
- h) delibera sulla contrazione dei mutui;
- i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.

Art. 8*Comitato Direttivo.*

1. Il Comitato direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale ⁽⁴⁾.
2. Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:
 - a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'*articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997*, in quanto compatibili;

c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma;

d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;

e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;

f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità;

g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi ⁽⁵⁾.

3. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

4. Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.

5. L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale ⁽⁶⁾.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 7, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, poi così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed i rimanenti dall'Assemblea Generale.».

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera b), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2 della stessa legge*), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta della presente lettera.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*).

Art. 9*Il Presidente.*

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.

Art. 10*Il Direttore.*

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

Art. 11*Il Collegio dei Revisori.*

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo di cui al *decreto legislativo n. 88 del 1992*.
2. Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12*Funzione dei Consorzi.*

1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti d'area;

g) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato Direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;

i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;

m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri, e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

n) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

o) all'esercizio delle attività previste dall'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*;

p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla *legge regionale n. 10/1997*;

q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della *legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*;

t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'*articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*;

v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

2. Nell'esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale.

Art. 13

Deleghe alle province.

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all'articolo 2, commi 11-bis e 11-ter del *D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, come convertito con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*.

Art. 14

Programmi di attività.

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall'Assemblea Generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall'adozione. Essi devono indicare:

a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurre i costi e migliorarne l'esistenza;

d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

3. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

interventi previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati.

4. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l'istituto del silenzio - assenso.

Art. 15

Bilanci e Piani economico-finanziari dei Consorzi.

1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.
2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico - finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.
3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, lettera c), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Successivamente l'art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 ha abrogato la suddetta lettera c), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente articolo, nella formulazione antecedente all'aggiunta del presente comma.

Art. 16

Capitale e mezzi finanziari.

1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

a) [dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto. L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato] ⁽⁸⁾;

b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 36, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, poi soppressa dall'*art. 20, comma 2, lettera d), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera d), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza della presente lettera, nella formulazione antecedente alla sua soppressione.

Art. 17*Funzioni della Regione.*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:

a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Consorzi;

b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (P.E.F.).

4. Il controllo sul P.E.F. è esercitato entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell'Assessorato all'Industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato (mediante sostituzione dell'originario termine di 40 giorni con il termine di 30 giorni) dall'*art. 20, comma 2, lettera e), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera e), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

Art. 18*Controllo e vigilanza.*

1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dal Presidente della Regione anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale, e di settore, e della pianificazione territoriale ⁽¹⁰⁾.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All'esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d'esercizio pari a due volte l'ammontare del fondo consortile desunte dall'ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario ⁽¹¹⁾.

4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell'Assemblea alla formale proroga dell'Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'*articolo 37-ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998*,

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione.

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

(10) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 2, lettera f), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

(11) Il presente comma, già modificato dall'*art. 36, comma 4, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, è stato poi così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera g), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;

b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;

c) accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario [indicata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come lettera d)].».

Art. 19*Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali.*

1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l'articolo 8, terzo comma, dello Statuto della Regione Calabria.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

Art. 20

Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei di sviluppo industriale.

1. I consorzi, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all'*articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, quelle di cui all'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito in *legge 8 agosto 1995, n. 341* nonché quelle di cui all'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, all'*articolo 26 del D.Lgs. n. 112/1998* e all'*articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447*, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.
2. Gli strumenti urbanistici di cui all'*articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218* e relative varianti sono adottati dall'Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalità di cui al successivo terzo, comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'*articolo 5 della legge n. 1150/1942*.
3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della legge 19 luglio 1993, n. 237*, all'*articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244* convertito in *legge 8 agosto 1995, n. 341* e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*.
4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con *D.P.R. n. 218/1978* equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'*art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della *legge 25 giugno 1865, n. 2359* e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'*articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978* e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.
6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla *legge 3 gennaio 1978, n. 1* e successive modificazioni e integrazioni.
7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'*articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142* e dell'*articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* e successive modificazioni ed integrazioni,

Art. 21 ⁽¹²⁾

1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera h), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Aree industriali ecologicamente attrezzate. 1. Per aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici.

2. I Consorzi che si sono dotati dell'attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla Provincia di dichiararne la qualificazione come area ecologicamente attrezzata. Il Presidente della Provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento.

3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.».

Art. 22

Conferenza dei servizi.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

Art. 23*Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.*

1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.
 2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.
 3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.
 4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.
 5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.
 6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.
-

Art. 24*Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.*

1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione,

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale ⁽¹³⁾.

4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

5. I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:

1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.

Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma così modificato (mediante l'aggiunta delle parole "preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale") dall'*art. 20, comma 2, lettera i), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera i), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua modifica.

(14) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 5, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56* della stessa legge).

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.

**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

Art. 25*Filiere produttive.*

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale)

Art. 26*Norme transitorie.*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli Organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

a) alla gestione dei Consorzi;

b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;

c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;

d) all'adeguamento dello statuto dei Consorzio alle norme della presente legge ⁽¹⁵⁾.

2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.

3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.

4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.

5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme"

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa - , continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti ⁽¹⁶⁾.

6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all'approvazione.

(15) Vedi, anche, l'art. 33, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

(16) Vedi, anche, l'art. 33, comma 4, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

Art. 27*Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la *legge regionale 4 settembre 1972, n. 4*;

b) le disposizioni della *legge regionale 5 agosto 1992, n. 12* che contrastano con la presente legge;

c) il comma 7 dell'*articolo 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10*.

Art. 28*Norma finanziaria.*

1. Sono fatte salve le norme contenute nell'*articolo 43 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, così come integrate dall'*articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15* ⁽¹⁷⁾.

L.R. n. 38 del 24 dicembre 2001.**Nuovo regime giuridico dei Consorzi
per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale.**

(17) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 2, lettera j), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge). Successivamente l'*art. 1, L.R. 3 febbraio 2012, n. 1* ha abrogato la suddetta lettera j), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2* della stessa legge), senza peraltro precisare se da detta abrogazione ne consegue la reviviscenza del presente comma, nella formulazione antecedente alla sua sostituzione. Il testo originario era così formulato: «1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.».

Regione Lazio**L.R. 28/12/2018, n. 13 (Art. 6)****Legge di Stabilità regionale 2019.**

Pubblicata nel B.U. Lazio 29 dicembre 2018, n. 105, supplemento n. 1.

(...)

Art. 6 Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale e successive modifiche. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 12/2006 relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa.

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. All'articolo 2 della L.R. 4/1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";

b) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 50/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A decorrere dalla stipula della predetta intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio di cui alla lettera b) confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica, se già istituito."

3. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della L.R. 17/2015, dopo le parole: "organismi strumentali" sono inserite le seguenti: "ed ai consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale".

4. Alla L.R. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 4-bis, dell'articolo 3, le parole da: "per la gestione delle procedure di gara" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, ";

b) all'articolo 11:

1) all'alinea del comma 2, le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto";

2) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";

3) al comma 4, dopo le parole: "relativi ai comuni di" sono inserite le seguenti: "Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Mirteto, Casperia, Roccantica,

Poggio Catino, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina, " e le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";

4) al numero 3) della lettera b) del comma 8, alle parole: "il progetto di fusione" sono premesse le seguenti: "tenendo conto della perimetrazione dei comprensori dei costituenti consorzi di bonifica di cui all'allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche, ";

5) al comma 12:

a) le parole: "vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, " sono sostituite dalle seguenti: "vigenti alla data di indizione delle elezioni, ";

b) dopo le parole: "fasce di contribuenza." sono inserite le seguenti: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 6, della L.R. 4/1984 e successive modifiche, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.";

6) al comma 14, dopo le parole: "entrano in vigore" sono inserite le seguenti: "per ciascun comprensorio, " e le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto".

5. L'allegato C alla L.R. 12/2016 è sostituito dall'allegato G alla presente legge.

6. Nei casi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero nei casi di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, delibera la messa in liquidazione del consorzio, secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa di cui alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche, determinando lo scioglimento del consorzio medesimo e dei suoi organi. Il personale in servizio presso il consorzio è trasferito presso altro consorzio di bonifica, individuato prioritariamente all'interno del medesimo ambito provinciale. Al personale continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto del trasferimento, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata. Gli eventuali rapporti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla rispettiva scadenza.

7. Il Presidente della Regione con proprio decreto nomina il commissario liquidatore del consorzio. Il commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio alienabile sulla base della normativa vigente. Il commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite pone in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del consorzio e si avvale del personale del consorzio medesimo.

8. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 6, con il medesimo decreto di cui al comma 7 è nominato il comitato di

sorveglianza previsto dall'articolo 198 del r.d. 267/1942.

9. L'ammontare del compenso spettante al commissario liquidatore ed ai componenti del comitato di sorveglianza, conformemente alle determinazioni di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016* concernente la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta, è a carico del consorzio.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano, per ciascun consorzio, fino alla data di adozione della deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L.R. 12/2016.

(...)

Regione Veneto**L.R. 28 novembre 2014, n. 37.****Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.****Art. 1** *Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario* ⁽⁴⁾.

1. È istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge ⁽³⁾.

2. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla *legge regionale 5 settembre 1997, n. 35* "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura" " e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste nella presente legge.

3. Nei limiti delle funzioni proprie, individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale in sede di approvazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 2.

(3) Comma dapprima modificato dall' *art. 57, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 6* e poi così sostituito dall' *art. 23, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. È istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, nei limiti previsti dalla presente legge.».

(4) Vedi, anche, l'*art. 18, comma 4, L.R. 28 giugno 2019, n. 24*.

Art. 2 *Funzioni dell'Agenzia.*

1. L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; inoltre svolge le seguenti funzioni:

a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;

b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale ⁽⁶⁾;

c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

c-bis) censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, ivi compresa la espressione dei pareri tecnico scientifici richiesti ⁽⁵⁾;

d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori;

d-bis) promozione e organizzazione dell'attività di certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari ⁽⁷⁾;

d-ter) gestione dell'attività relativa alle analisi di laboratorio in materia fitosanitaria ⁽⁷⁾;

d-quater) esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico - forestale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale ai sensi della *legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"* e successive modificazioni ⁽⁷⁾.

2. La Giunta regionale può inoltre affidare all'Agenzia l'attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

3. L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può svolgere, nelle materie di cui al comma 2 e sulla base di specifiche convenzioni, attività di propria competenza, a favore di enti pubblici o privati.

(5) Lettera inserita dall' *art. 57, comma 2, L.R. 27 aprile 2015, n. 6*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 71, comma 1* della stessa legge).

(6) Lettera così modificata dall' *art. 19, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1*, della medesima legge).

(7) Lettera aggiunta dall' *art. 19, comma 2, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

Art. 3 *Partecipazioni.*

1. L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 2, comma 1, può partecipare ad associazioni temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro nonché costituire o partecipare a società nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ⁽⁸⁾.

(8) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 14 novembre 2018, n. 42*.

Art. 4 *Competenze della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

- a) determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;
 - b) determina gli indirizzi in materia di organizzazione dell'Agenzia ⁽⁹⁾;
 - c) impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;
 - d) determina gli indirizzi a cui l'Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell'articolo 3.
-

(9) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 2, L.R. 14 novembre 2018, n. 42*.

Art. 5 *Direttore.*

1. Il direttore:

- a) è il rappresentante legale dell'Agenzia;
- b) approva i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;

- c) adotta la dotazione organica e le sue eventuali variazioni ⁽¹⁰⁾;
- d) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale;
- e) approva il programma triennale e il piano annuale di attività;
- f) assume i provvedimenti dell'Agenzia e sottoscrive i contratti per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, per l'accensione di mutui e leasing immobiliari, per l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche, per l'accettazione di donazioni e legati disposti a favore dell'Agenzia ⁽¹¹⁾;
- g) predispone la relazione sull'andamento della gestione dell'Agenzia, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi da presentare, ogni sei mesi, alla Giunta regionale;
- h) adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Agenzia non riservato alle competenze dei dirigenti.

2. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private; per la nomina si applica la *legge regionale 22 luglio 1997, n. 27* "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

3. Il rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e il Presidente della Giunta regionale.

4. Al direttore è attribuita un'indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all'*articolo 15, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54* "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della *legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1*"Statuto del Veneto" ".

5. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

(10) Lettera così sostituita dall' *art. 6, comma 3, L.R. 14 novembre 2018, n. 42*. Il testo precedente era così formulato: «c) propone la dotazione organica e le sue eventuali variazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;».

(11) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 4, L.R. 14 novembre 2018, n. 42*.

Art. 6 *Revisore dei conti.*

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della *legge regionale 22 luglio 1997, n. 27* tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* "Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le *direttive 78/660/CEE* e *83/349/CEE* e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*", che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell'Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.
3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall'*articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37*.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il revisore supplente.

Art. 7 *Avvalimento tecnico-consultivo.*

1. Il comitato regionale per la concertazione in agricoltura, costituito ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'*articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32* "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", svolge funzioni consultive dell'Agenzia per le attività istituzionali di cui all'articolo 2, comma 1 ed esprime parere preventivo al programma triennale e al piano annuale di attività di cui all'articolo 10.
2. Il comitato di cui al comma 1 è integrato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge da un rappresentante delle organizzazioni professionali della pesca, uno del settore forestale e, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, da:
 - a) un docente in materie scientifiche concernenti gli ambiti di operatività dell'Agenzia, individuato d'intesa fra gli atenei del Veneto;
 - b) un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Art. 8 *Organizzazione dell'Agenzia.*

1. L'Agenzia è articolata in strutture organizzative equiparate alle sezioni di cui all'*articolo 9, comma 2, lettera d) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54*.
 2. Il numero delle sezioni, la loro articolazione e i compiti alle stesse attribuiti sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), che definisce anche le modalità per il funzionamento dell'Agenzia, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale.
 3. L'incarico di dirigente di sezione è conferito dal direttore secondo la vigente normativa per la nomina dei dirigenti regionali e comporta un rapporto di lavoro esclusivo.
-

Art. 9 *Attività di gestione.*

1. Le gestioni finanziaria e di bilancio dell'Agenzia fanno riferimento alla normativa contabile regionale.
 2. L'Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) contributo annuale della Regione del Veneto;
 - b) contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
 - c) proventi da attività e servizi svolti ai sensi dell'articolo 2;
 - d) eventuali rendite patrimoniali, donazioni e legati.
 3. L'Agenzia può, previa autorizzazione della Giunta regionale, accedere a mutui e a contratti di leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento.
 4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing di cui al comma 3, non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui al comma 2, lettera a).
 5. All'Agenzia si applica quanto previsto dall'*articolo 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"*, in materia di contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti della Regione Veneto.
-

Art. 10 *Programmi di attività.*

1. L'Agenzia svolge le proprie funzioni sulla base di un programma triennale che individua le attività da svolgere per ciascun anno di competenza, e sulla base di un piano annuale che individua le iniziative progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l'attuazione nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

2. Il programma triennale ed il piano annuale sono predisposti entro il 30 settembre dell'anno precedente al periodo a cui si riferiscono e approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11 *Controlli.*

1. L'Agenzia è assoggettata ai controlli previsti dalla *legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53* "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali".

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53* è inserita la seguente:
"l bis) l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario."

Art. 12 *Personale.*

1. Con la deliberazione con cui la Giunta regionale impartisce le direttive cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia di organizzazione, è definito il quadro generale dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Agenzia.

2. Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l'assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.

3. Ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell'articolo 13 ⁽¹²⁾.

3-bis. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza i dirigenti e dipendenti dell'Agenzia, mantengono l'iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ⁽¹³⁾.

4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.

4-bis. Nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali e in conformità alla normativa vigente, all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario sono trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto collettivo di lavoro di diritto privato regolante le attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in servizio presso strutture regionali ed enti strumentali ⁽¹⁴⁾.

4-ter. L'Agenzia stipula eventuali ulteriori contratti a tempo determinato di diritto privato in coerenza con la programmazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d quater), ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 ⁽¹⁴⁾.

(12) Comma così sostituito dall' *art. 57, comma 3, L.R. 27 aprile 2015, n. 6*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 71, comma 1* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applicano i rispettivi contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali e relativi contratti decentrati regionali.». Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio - 19 aprile 2019, n. 100 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 2019, n. 17, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(13) Comma inserito dall' *art. 20, comma 1, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 113, comma 1*, della stessa legge).

(14) Comma aggiunto dall' *art. 19, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1*, della medesima legge).

Art. 13 *Norme transitorie* ⁽¹⁵⁾.

1. Ferma restando l'attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali ⁽¹⁶⁾.

2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

(15) Articolo così sostituito dall' *art. 57, comma 4, L.R. 27 aprile 2015, n. 6*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 71, comma 1* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Norme transitorie. 1. Il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, è inquadrato nella qualifica funzionale

del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali corrispondente a quella occupata.

2. Il restante personale in servizio, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sino alla data di cessazione, mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto attiene al trattamento economico si avrà riguardo al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.».

(16) La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio - 19 aprile 2019, n. 100 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 2019, n. 17, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 14 *Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.*

1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:

- a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
- b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
- d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.

2. Gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell'ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l'inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'azienda soppressa.

4. A conclusione dell'attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.

5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal commissario liquidatore al fine di consentire il trasferimento all'Agenzia dei beni necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 ⁽¹⁸⁾.

6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ⁽¹⁹⁾.

7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell'Agenzia.

8. A decorrere dalla nomina del direttore, l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi ivi compresa la proprietà dei beni mobili e strumentali della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all'articolo 2 ⁽²⁰⁾.

8-bis. L'attività propedeutica al trasferimento dei cespiti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, competono al direttore dell'Agenzia, il quale provvede ai conseguenti adempimenti, compresa la trascrizione nei registri immobiliari ⁽²¹⁾.

9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma così modificato dall' *art. 57, comma 5, L.R. 27 aprile 2015, n. 6*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 71, comma 1 della stessa legge*).

(18) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1, della medesima legge*).

(19) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1, della medesima legge*).

(20) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 3, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 30, comma 1, della medesima legge*).

(21) Comma aggiunto dall' *art. 19, comma 4, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 68, comma 1, della medesima legge*).

Art. 15 *Modifica di denominazione.*

1. I riferimenti contenuti in leggi o regolamenti regionali all'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, all'Azienda regionale per le foreste, all'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene, all'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare "Veneto Agricoltura", si intendono riferiti, per effetto della presente legge, a quello dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Art. 16 *Norma finanziaria.*

1. Al contributo annuale di cui all'articolo 9, quantificato in euro 12.205.000,00 e 11.405.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016 ⁽²²⁾.

2. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo 12040) del bilancio di previsione 2015.

3. Agli oneri di cui all'articolo 14, comma 9, quantificati in euro 1.000.000,00 e 800.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0017 "Oneri per il personale" che viene incrementata mediante prelevamento di pari importi dall'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016 ⁽²³⁾.

4. Le risorse derivanti dalle attività di liquidazione di cui all'articolo 14, comma 5, sono destinate al finanziamento di interventi strutturali a favore dell'agricoltura (upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale").

4-bis. Le risorse derivanti dalle attività di dismissione delle società partecipate, di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate al finanziamento dei progetti di ricerca e sperimentazione dell'Agenzia e a quelli di interesse regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", realizzati dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo in collaborazione con le imprese del settore agricolo e agroalimentare ⁽²⁴⁾.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione necessarie a recepire i risparmi di spesa derivanti dall'approvazione della presente legge, conseguenti alla soppressione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e all'istituzione dell'Agenzia.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Regione Piemonte**L.R. 28/12/2012, n. 18 (Art. 17)****Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie.**

Pubblicata nel B.U. Piemonte 28 dicembre 2012, n. 52, S.O. n. 2.

(...)

Art. 17 Modifiche alla L.R. n. 9/2004.**In vigore dal 28 dicembre 2012**

1. Dopo l'*articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa)

1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, con facoltà di rivalsa, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa.

2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziare nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della L.R. n. 7/2001* e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).".

(...)

Regione Sicilia**L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012****Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.**

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I**Costituzione dell'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive****Capo I****Natura e scopi**

Art. 1 *Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Natura giuridica.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle attività produttive, in attuazione dell'*articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della Regione siciliana* e, altresì, dell'*articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nell'intero territorio regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e disciplinato dalla presente legge. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa Delib.G.R., è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive.

Al procedimento di individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti locali interessati.

Art. 2 *Funzioni e finalità.*

1. L'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'IRSAP svolge le seguenti funzioni:

a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;

b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate;

acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive; dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;

c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto;

d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell'attività produttiva da cedere all'impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;

e) promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo teso a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree di cui all'*articolo 1*, comma 2;

f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;

g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;

h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all'insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all'insediamento;

i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendano insediarsi nelle aree di cui all'*articolo 1*, comma 2, per l'accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;

l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali;

m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive insediate o da insediarsi per delegare ad essi, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla lettera c).

3. La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all'IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo.

Capo II

Patrimonio, mezzi finanziari e gestione

Art. 3 *Patrimonio e mezzi finanziari. Gestione.*

1. Il patrimonio dell'IRSAP è costituito dai conferimenti iniziali al momento della sua costituzione e da quelli successivi operati dalla Regione ovvero in applicazione della presente legge, dai contributi pubblici diversi da quelli in conto esercizio nonché dalle riserve comunque costituite.

2. I mezzi finanziari dell'IRSAP sono i seguenti:

- a) rendite del proprio patrimonio;
- b) proventi derivanti dalla vendita o locazione, anche finanziaria, delle aree, degli immobili e dei rustici;
- c) proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture ed opere e dai servizi collettivi resi alle imprese insediati nelle aree;
- d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche nonché dall'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'*articolo 2*;
- e) contributi corrisposti annualmente dalla Regione ai sensi dell'*articolo 4* nonché i contributi comunali previsti dallo stesso *articolo 4*;
- f) contributi corrisposti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti pubblici e privati;
- g) contributi, donazioni e lasciti da parte di soggetti sia pubblici sia privati.

3. La gestione economico-finanziaria dell'IRSAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'IRSAP è tenuto a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio. In caso di mancato raggiungimento del pareggio, gli organi amministrativi dell'ente sono dichiarati decaduti.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di contabilità dell'IRSAP che prevede, tra l'altro, le modalità ed i termini di approvazione dei documenti contabili nonché

criteri di controllo di gestione economico-finanziaria. Trova applicazione il testo coordinato con il *decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97*, con le modifiche apportate dal D.P.Reg. 29 maggio 2006, n. 729, recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'*articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19*.

Art. 4 *Contributi regionali e comunali.*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la realizzazione delle finalità di cui all'*articolo 2*, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere.
2. L'Assessorato regionale delle attività produttive è altresì autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per le spese di funzionamento e di organizzazione, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere, fermi restando i limiti degli stanziamenti del bilancio regionale.
3. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma 1, l'Istituto elabora un programma di intervento, dettagliato per ogni singola area di investimento, e lo sottopone all'Assessorato regionale delle attività produttive entro il 31 maggio di ogni anno. Il contributo è concesso previa positiva valutazione del programma di intervento, il quale deve essere in armonia con le linee guida di cui all'*articolo 14*.
4. In sede di rendicontazione è dato conto della gestione del contributo di cui al comma 1 in relazione all'attuazione del programma di intervento. Il Collegio dei revisori ogni anno, e in ogni caso quando espressamente richiesto dall'Assessorato regionale delle attività produttive, relaziona sull'andamento dell'utilizzo del contributo di cui al comma 1 evidenziando eventuali criticità.
5. Con uno o più decreti dell'Assessore regionale per le attività produttive sono stabilite le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2 ed è altresì stabilita la quota da destinare a spese di investimento.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7. - capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 500 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B. 2.2.1.3.7.
7. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 150 migliaia di euro, cui si provvede con parte della disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.7., - capitolo 243301; per gli anni 2012 e 2013 i relativi oneri, valutati in 12.100 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013 - U.P.B.2.2.1.3.7.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree di cui al comma 2 dell'*articolo 1* possono inserire nei propri bilanci un contributo, deliberato dal consiglio comunale, da corrispondere annualmente all'IRSAP.

Capo III

Organi e controlli

Art. 5 *Organi dell'IRSAP.*

1. Sono organi dell'IRSAP:

- a) la consulta delle attività produttive;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

2. Gli organi dell'Istituto restano in carica cinque anni.

Art. 6 *Consulta delle attività produttive* ⁽¹⁰⁾.

1. La Consulta delle attività produttive è nominata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. È composta da diciannove membri scelti tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura, secondo le modalità di seguito indicate ⁽³⁾:

- a) due membri designati dal Presidente della Regione;
- b) un membro designato dall'Assessore regionale per le attività produttive;
- c) tre membri individuati tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali maggiormente rappresentativa nel territorio regionale ⁽⁴⁾;
- d) otto membri individuati, rispettivamente, in numero di uno per ogni terna di soggetti presentata dalle associazioni delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale ⁽⁵⁾;
- e) un membro indicato dall'Associazione dei Comuni Siciliani (Anci Sicilia) aderente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- f) quattro membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale ⁽⁶⁾.

1-bis. L'Assessore regionale per le attività produttive, con decreto, adotta un avviso pubblico rivolto alle associazioni ed organizzazioni di cui alle lettere c), d)

ed f) del comma 1 per la definizione di criteri e modalità per le assegnazioni dei seggi e per la determinazione della maggiore rappresentatività a livello regionale⁽⁷⁾.

1-ter. Per i membri della Consulta non trova applicazione l'*articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altro requisito stabilito da altra legge regionale⁽⁸⁾.

2. I membri della Consulta, ai quali per l'attività svolta compete esclusivamente il rimborso delle spese di missione ove dovute, possono essere rinominati per una sola volta.

3. La Consulta fornisce il proprio parere su tutte le delibere del Consiglio di amministrazione. A tal fine il Consiglio di amministrazione, almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'adozione della delibera, ne sottopone lo schema alla Consulta, che esprime il parere entro dieci giorni dal ricevimento. In relazione al rilascio dei pareri sui piani regolatori d'area o sulla programmazione d'area, la Consulta è allargata alla partecipazione del sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio ricade l'area interessata. Nello statuto dell'IRSAP sono individuate le modalità di espressione del parere della Consulta e i casi di deroga dei termini di cui al presente comma per ragioni di particolare urgenza⁽⁹⁾.

4. Il parere della Consulta sulle delibere di cui alla lettera b), comma 2, dell'*articolo 7* è vincolante. Di ogni seduta della consulta è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.

(3) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*.

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*.

(6) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. e), L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f), L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*.

(10) Vedi, anche, il *D.P.Reg. 28 maggio 2014, n. 18*.

Art. 7 *Il Consiglio di amministrazione.*

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive. Due membri sono nominati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive; i restanti tre membri sono nominati tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette associazioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle medesime associazioni di categoria. Le predette associazioni comunicano le proprie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione regionale ⁽¹¹⁾.

2. Il Consiglio di amministrazione, in quanto preposto alla generale gestione dell'IRSAP:

- a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni;
- b) adotta i piani regolatori delle aree;
- c) approva il programma triennale degli interventi e delle attività;
- d) approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
- e) autorizza e, successivamente, approva la stipula di convenzioni ed accordi con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi;
- f) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree e delle infrastrutture secondo quanto stabilito dalla presente legge ed approva la graduatoria delle istanze pervenute delle imprese interessate;
- g) determina le quote da porre a carico delle imprese insediate nelle aree per l'utilizzo dei servizi e delle infrastrutture;
- h) adotta ogni altro atto non espressamente riservato per legge o statuto al presidente o ad altro organo dell'IRSAP o al direttore generale.

3. Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, di cui tre scelti tra esponenti nel

campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura.».

Art. 8 *Presidente e vicepresidente.*

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'IRSAP ed è nominato con decreto del Presidente della Regione fra i membri del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dirigendone i lavori. Il presidente può restare in carica per non più di due mandati ⁽¹²⁾.

2. Il vicepresidente è scelto dal presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dell'articolo 7, comma 1 ⁽¹³⁾.

3. Il presidente:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) redige e predispone gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio;
- c) svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuitagli dallo statuto.

4. Il presidente può delegare lo svolgimento di alcune funzioni, espressamente indicate dallo statuto, al vicepresidente.

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Svolge altresì le funzioni, indicate nello statuto, che possono essergli delegate dal presidente.

6. I compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, cui si fa fronte con parte del contributo per le spese di funzionamento di cui all'*articolo 4*, comma 2, sono stabiliti, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati dalle norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.

(12) Comma così modificato dall'*art. 4, commi 1 e 2, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*.

(13) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 3, L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*.

Art. 9 *Collegio dei revisori.*

1. Il collegio dei revisori è nominato con D.P.Reg. ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. L'Assessore regionale per le attività produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il collegio dei revisori dei conti è selezionato tramite estrazione a sorte dall'elenco. È nominato presidente il primo estratto; sono nominati membri effettivi il secondo ed il terzo estratto; sono nominati membri supplenti il quarto ed il quinto estratto ⁽¹⁴⁾.
2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso del requisito di cui all'*articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15* e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. A tal fine il Consiglio di amministrazione invia al Collegio dei revisori i predetti documenti contabili almeno venti giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione.
4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione. A tal fine, il Collegio è invitato a partecipare ad ogni riunione del Consiglio. Di ogni seduta del Collegio è redatto verbale.
5. Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori spettano compensi in misura pari al 50 per cento di quelli previsti, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione stabiliti ai sensi del comma 6 dell'*articolo 8*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a) e b), L.R. 8 ottobre 2013, n. 17*. Vedi anche il comma 2 del medesimo articolo.

Art. 10 *Direttore generale.*

1. Il direttore generale dell'IRSAP è nominato con D.P.Reg., previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive

tra i dirigenti dell'amministrazione regionale di cui all'*articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* ed i dirigenti dei disciolti consorzi ASI, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 11 dell'*articolo 19*.

2. Il direttore generale è vertice amministrativo dell'IRSAP. Nello statuto è stabilita la ripartizione delle competenze tra il presidente ed il direttore generale tenuto conto delle funzioni indicate all'*articolo 7 della legge regionale n. 10/2000* e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, la competenza di cui alla lettera h) del predetto *articolo 7 della legge regionale n. 10/2000* e successive modifiche ed integrazioni, è riservata al presidente.

Art. 11 *Statuto.*

1. Lo statuto dell'IRSAP è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla costituzione degli organi. Entro i successivi trenta giorni, lo statuto è approvato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

2. Nell'ipotesi in cui lo statuto non sia adottato entro il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le attività produttive provvede, previa diffida, con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario, scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, il quale ha il compito di predisporre ed approvare lo statuto entro trenta giorni dall'insediamento. Il commissario straordinario svolge altresì le funzioni del disciolto Consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi che avviene entro sessanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

3. Le modifiche allo statuto, adottate dal Consiglio di amministrazione, sono soggette ad approvazione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive, il quale si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali la modifica si intende approvata.

4. Nell'ipotesi di modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenuta norma di legge, nel caso di accertata e prolungata inerzia da parte del Consiglio di amministrazione, si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 12 *Controlli. Interventi sostitutivi.*

1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di variazioni di bilancio e del conto consuntivo sono inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale delle attività produttive, munite del parere del collegio dei revisori. Entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti contabili, l'Assessorato può annullare le delibere per motivi di legittimità o di merito rinviandole all'Istituto per la riapprovazione. Entro il suddetto termine di trenta giorni, per una sola volta, l'Assessorato può richiedere integrazioni documentali utili all'istruttoria; detta richiesta di documenti sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Trascorso il suddetto termine di trenta giorni, salva l'eventuale sospensione per la richiesta istruttoria, i documenti contabili si intendono approvati. Resta salvo quanto previsto dal comma 13 dell'*articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17* e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Assessorato regionale delle attività produttive può disporre ispezioni avvalendosi di propri dirigenti ovvero funzionari direttivi.
3. L'Assessore regionale per le attività produttive, in caso di inadempimento da parte degli organi dell'ente di atti obbligatori per legge o per statuto, può provvedere in via sostitutiva mediante commissario ad acta.
4. In caso di accertate violazioni di legge ovvero gravi irregolarità amministrative, anche omissive, ovvero per ripetute violazioni delle linee guida di cui all'*articolo 14*, comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, può provvedere, previa diffida, con decreto allo scioglimento degli organi dell'Istituto ed alla contestuale nomina di un commissario straordinario il quale ha il compito di provvedere alla gestione dell'Istituto.

Capo IV

Uffici periferici

Art. 13 *Istituzione degli uffici periferici.*

1. Sono istituiti undici uffici periferici aventi sede in Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ciascun ufficio periferico esercita la propria competenza su un territorio corrispondente alle aree attribuite ai soppressi consorzi ASI esistenti presso ognuno dei suddetti comuni.
2. Ogni ufficio periferico è articolato, analogamente alle strutture previste dall'*articolo 4 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni, in una struttura di dimensione intermedia nonché in due unità operative, di cui una tecnica ed una amministrativa. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 19*, gli uffici periferici si servono

delle strutture e del personale dei soppressi consorzi ASI corrispondenti alle aree di propria competenza.

3. Gli uffici periferici, nell'ambito delle linee di programmazione e di intervento dettate dall'Istituto, provvedono all'istruttoria delle istanze volte ad avviare o, comunque, realizzare, continuare, modificare, implementare attività imprenditoriali nell'ambito delle rispettive aree di competenza in relazione alle previsioni di cui all'*articolo 18*. Il dirigente della struttura intermedia presso l'ufficio periferico, o suo delegato, salvo quanto previsto dall'*articolo 14*, comma 2, è componente di diritto della conferenza dei servizi convocata dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 1 dell'*articolo 18* ovvero delle altre conferenze di servizi e/o procedimenti decisorii previste da specifiche disposizioni normative.

4. Gli uffici periferici predispongono i piani regolatori d'area secondo quanto previsto dall'*articolo 15*. Gli uffici periferici svolgono le funzioni e le competenze assegnate e delegate dall'Istituto anche con riferimento alla gestione dei servizi e delle infrastrutture presenti nelle rispettive aree di competenza.

5. All'attività di predisposizione dei piani regolatori d'area di cui all'*articolo 15* partecipano in via consultiva i funzionari responsabili degli uffici tecnici comunali, o loro delegati, dei comuni nei cui territori ricadono le aree interessate dal piano.

Capo V

Linee guida regionali. programma triennale, piani regolatori, espropriazioni e gestione dei terreni e dei rustici

Art. 14 *Linee guida regionali in tema di sviluppo.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, al fine di coordinare le scelte di politica economica ed industriale, entro il 30 novembre di ogni anno e con riferimento al triennio successivo, approva il piano contenente le linee guida a cui si conforma l'attività dell'IRSAP con riferimento alle iniziative economiche di cui alla presente legge e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Con il predetto piano vengono altresì fissati i budget finanziari e le linee di finanziamento in ragione delle specificità di intervento previste per ogni singola area di cui all'*articolo 13*. Nella formulazione del piano è garantita la massima partecipazione dei rappresentanti degli interessi economico-sociali coinvolti nel processo di implementazione delle strategie di sviluppo delle attività produttive.

2. Il piano di cui al comma 1 individua altresì gli interventi definiti prioritari per la Regione la cui istruttoria è di competenza dell'Istituto in deroga a quanto disposto dall'*articolo 13*. In tali ipotesi, componente di diritto nelle conferenze di

servizi per il rilascio dei titoli autorizzativi, è il direttore generale dell'Istituto, o suo delegato.

3. Per i fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è convocata una conferenza consultiva alla quale partecipano di diritto il presidente dell'Istituto, o suo delegato, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli industriali, artigiani, commercianti, piccola e media industria ed i rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello regionale, previamente indicati da tali associazioni. Alla conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti locali territoriali i cui territori ricadono nelle aree oggetto della conferenza; possono altresì essere invitati, su motivata richiesta, i rappresentanti dei soggetti portatori di interessi diffusi inerenti alle finalità di cui ai commi precedenti. Entro il successivo 30 luglio, previa valutazione delle proposte avanzate nell'ambito della predetta conferenza, l'Assessore regionale per le attività produttive elabora lo schema di piano, che è trasmesso alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. La predetta Conferenza esprime motivato parere non vincolante, con eventuali indicazioni, entro e non oltre il successivo 30 settembre. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende positivamente rilasciato, senza indicazioni.

4. Qualora la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali esprima parere negativo ovvero parere positivo con indicazioni, l'Assessore regionale per le attività produttive ha facoltà di riconvocare la conferenza consultiva di cui al comma 3 al fine di illustrare i rilievi della predetta Conferenza permanente.

Art. 15 *Programma triennale degli interventi e delle attività.*

Piani regolatori d'area. Espropriazioni

1. L'IRSAP, in conformità alle linee guida di cui all'*articolo 14*, sentiti i comuni nei cui territori ricadono le aree industriali interessate, predispone ed approva il programma triennale degli interventi e delle attività il quale, in relazione ad ogni area ovvero, ove particolare esigenze lo richiedano, in relazione ad ogni insediamento destinato ad attività industriali e produttive, prevede:

a) le attività e gli interventi da realizzarsi nel triennio di riferimento relativamente all'azione di sostegno e promozione del tessuto economico-sociale;

b) l'individuazione della vocazione economica di ogni singola area e le relative misure tese all'incentivazione di tale vocazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 dicembre di ogni anno e per il successivo triennio ed è trasmesso all'Assessorato regionale delle attività produttive. Si applica, in quanto

compatibile, il procedimento di controllo di cui all'*articolo 12*, comma 1. Entro il 30 dicembre di ogni anno, con le medesime procedure, l'IRSAP apporta le necessarie modifiche al programma, anche in ragione dell'adeguamento alle linee guida annuali di cui all'*articolo 14*.

3. In linea con le previsioni dettate dal programma di cui al comma 1, l'Istituto predispone ed approva il piano triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12* e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabile.

4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa elaborazione e predisposizione da parte del competente ufficio periferico e sentiti i comuni interessati secondo le modalità determinate dalla presente legge, adotta il piano regolatore d'area in relazione ad ogni singola area omogenea di cui al comma 2 dell'*articolo 1*, ovvero, ove possibile, a loro accorpamenti. Le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti hanno durata pari a cinque anni decorrenti dall'approvazione definitiva da parte del competente organo regionale.

5. Il piano è lo strumento urbanistico di regolazione generale dell'area e prevede, tra l'altro, in conformità alle linee guida di cui all'*articolo 14*, la localizzazione degli insediamenti produttivi e industriali e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree industriali, i centri di assistenza e promozione delle imprese.

6. La delibera di adozione del piano regolatore d'area è trasmessa ai comuni nei cui territori ricade l'area interessata. Entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, i comuni esprimono il loro parere formulando eventuali osservazioni. Trascorso detto termine, il parere si intende reso positivamente senza osservazioni. Il consiglio di amministrazione, valutate le osservazioni trasmesse dai comuni, ove ritenga di accoglierle, acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta, apporta le conseguenti modifiche al piano regolatore d'area. La Consulta esprime il predetto parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

7. La delibera di adozione del piano è pubblicata presso l'albo pretorio dei comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto di pianificazione. Ai fini della presentazione di eventuali opposizioni e/o osservazioni, si applica, in quanto compatibile, l'*articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71*. Il Consiglio di amministrazione, valutate ed eventualmente accolte le osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini di legge, adotta definitivamente il singolo piano regolatore d'area e lo invia all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il predetto Assessorato, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, approva definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa delibera unitamente agli allegati. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dalla data di adozione del piano regolatore d'area si applicano le misure di salvaguardia di cui all'*articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

8. I comuni nei cui territori ricadono le aree oggetto dei piani di cui al presente articolo adeguano il proprio piano regolatore ovvero altro strumento urbanistico vigente, entro i successivi sei mesi dal termine di approvazione da parte dell'organo regionale anche a mezzo di approvazione di variante generale. In caso di inerzia, anche su indicazione dell'Istituto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi comunali inadempienti.

9. Nelle more dell'adozione dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, i piani regolatori sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale.

10. Le opere e le eventuali acquisizioni di aree da destinare ad insediamento industriale, con l'approvazione del piano regolatore d'area, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le procedure di occupazione ed espropriative sono interamente regolate dal *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327* e successive modifiche ed integrazioni. Tutti i provvedimenti relativi all'eventuale occupazione ed all'espropriazione sono di esclusiva competenza dell'Istituto. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i commi da 4 a 13 dell'*articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*, introdotti dall'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20*.

Art. 16 *Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione.*

1. Le istanze per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici sono presentate all'Istituto per il tramite degli uffici periferici di competenza i quali provvedono ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica.

2. Gli uffici periferici provvedono, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, a formare una graduatoria approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati. Sono predisposte singole graduatorie in relazione ad ogni area di competenza degli uffici periferici.

3. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 2 sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

4. Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al comma 2 all'Assessore regionale per le attività produttive, che decide e risponde entro i successivi venti giorni.

5. Nella formazione delle singole graduatorie si tiene conto, dandone evidenza nel relativo avviso pubblico, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalle linee guida di cui all'*articolo 14* ed al programma di cui all'*articolo 15*,

comma 1, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti e dei finanziamenti già ottenuti.

6. Gli operatori economici che abbiano subito danni ai beni immobili strumentali all'esercizio dell'impresa, tali da rendere detti immobili inutilizzabili, in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata, e che abbiano reso denuncia all'autorità competente, risultano preferiti nell'assegnazione provvisoria, anche a titolo gratuito, di aree, terreni, rustici o infrastrutture di cui alla presente legge.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che si impegnano ad operare con i più elevati indici di occupazione.

8. I proprietari e/o possessori con regolare titolo sui terreni siti all'interno dell'area e non ancora espropriati, che intendano avviare un'attività, hanno diritto di prelazione. L'IRSAP, in caso di richiesta da parte di terzi, comunica agli stessi l'inizio della procedura di assegnazione offrendo un congruo termine per esercitare il diritto di prelazione.

9. Gli atti di vendita dei terreni e dei rustici, il cui prezzo non può comunque essere inferiore ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per l'esproprio dell'area e l'eventuale realizzazione del rustico, prevedono l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività produttiva indicata con l'istanza per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati. Gli atti di vendita dei terreni prevedono, altresì, espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni e dei termini suddetti.

10. Nel caso di progetti di investimento di pubblica utilità, i termini di cui al comma 9 sono prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

11. Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 9, ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può consentire il mutamento della destinazione data all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1. In caso di non accoglimento della istanza dell'impresa la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.

12. Al verificarsi della condizione risolutiva di cui al comma 9 e fermo restando quanto previsto dal comma 11, con delibera del Consiglio di amministrazione, sono attivate le procedure per l'accertamento della risoluzione del contratto di

vendita e la restituzione all'impresa acquirente di una somma pari al 75 per cento del corrispettivo pagato.

13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale. I predetti oneri sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto ⁽¹⁵⁾.

14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione e/o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono dovuti in misura intera.

(15) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 128, L.R. 9 maggio 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

Capo VI

Realizzazione delle infrastrutture e dei servizi. attivazione di nuove iniziative

Art. 17 *Esecuzione delle opere. Gestione delle infrastrutture e dei servizi.*

1. L'Istituto, anche per il tramite degli uffici periferici, provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi di cui alla presente legge. Per i servizi, forniture e lavori di competenza dell'Istituto trova applicazione la *legge regionale 12 luglio 2011, n. 12* e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione delle infrastrutture e dei servizi destinati alle aree di cui al comma 2 dell'*articolo 1*, spetta all'Istituto per il tramite degli uffici periferici. Il Consiglio di amministrazione adotta uno schema di regolamento che detta le modalità di corresponsione delle quote di cui all'*articolo 7, comma 2, lettera g*).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive è approvato il regolamento di cui al comma 2 e sono altresì individuati, ove le quote di cui all'*articolo 7, comma 2, lettera g*), dovessero essere in relazione ad ogni specifico servizio fornito alle imprese inferiori al prezzo congruo di mercato, gli eventuali regimi di aiuti da concedere in esenzione ai sensi, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato

in g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), i regimi di aiuti da notificare ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08), pubblicato in g.u.u.e. C 54/13, ovvero i regimi di aiuto da concedere in de minimis ai sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006, della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. L 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

Art. 18 *Attivazione degli insediamenti produttivi. Procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione unica.*

1. Fatta salva l'applicazione di eventuali normative speciali di settore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per l'attivazione di nuove iniziative produttive, ovvero per la modificazione o implementazione di attività già esistenti, nell'ambito delle aree di cui alla presente legge si applicano gli *articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto adotta un proprio disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati, promuovendo intese con i comuni interessati e con gli altri soggetti pubblici interessati ai procedimenti.

3. In relazione alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione unica nelle aree di cui alla presente legge, tutti i termini per il relativo procedimento sono dimezzati.

4. Al fine della semplificazione amministrativa e nel rispetto altresì dei principi sanciti dall'*articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, ove l'iniziativa per la quale si chiede l'autorizzazione non comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'operatore economico istante può inviare una comunicazione di inizio attività con la quale dichiara che, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla ricezione della predetta dichiarazione da parte del competente Sportello unico delle attività produttive (SUAP), avvia le attività oggetto di richiesta di autorizzazione unica. Tale procedimento si applica anche nelle ipotesi in cui per la realizzazione dell'intervento sia necessario il rilascio di titoli edilizi. L'avvenuta ricezione della predetta comunicazione da parte dell'operatore economico deve essere comunicata, entro cinque giorni, all'Istituto.

4-bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni in corso d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle opere ed ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato dal comune, possono essere subordinate ad

ulteriori preventivi pareri, nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi adottati dall'IRSAP ⁽¹⁶⁾.

5. La comunicazione di cui al comma 4 è corredata da una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'istante attesta il possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti, la conformità dell'intervento alle prescrizioni vigenti, siano esse normative, regolamentari e di piano, allegando all'uopo una perizia giurata, corredata dai relativi elaborati tecnici, contenente le asseverazioni ed attestazioni rese da tecnico abilitato anche con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto. Con il disciplinare tecnico di cui al comma 2, sono adottati gli schemi e la modulistica unificata anche in relazione a quanto previsto dal presente comma.

6. Trascorso il termine di trenta giorni dal ricevimento da parte del SUAP della comunicazione prevista dal comma 4, l'autorizzazione unica s'intende, ad ogni effetto, rilasciata.

7. Il SUAP, anche su indicazione dell'Istituto, ha facoltà di adottare motivato provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica entro il termine di cui al comma 6. Trascorso tale termine, l'autorizzazione unica tacitamente assentita può essere revocata e/o annullata solo per motivate esigenze di interesse pubblico ovvero per quelle indicate all'*articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni, valutando l'eventuale lasso di tempo intercorso e l'affidamento maturato dal privato e, in ogni caso, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque i suddetti interesse pubblici mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

8. Dopo il comma 4 dell'*articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*, sostituito dall'*articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5*, sono inseriti i seguenti commi:
"4-bis. La gestione dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP), coerentemente a quanto previsto dal comma 5 dell'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160*, può essere attribuita al Soggetto Responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in presenza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all'adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o i Distretti turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP.
4-ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in virtù della capacità di rappresentanza degli interessi territoriali nonché in ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individuati dalla Regione per la stipula di accordi di programma volti all'attuazione di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori."

(16) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, L.R. 11 agosto 2017, n. 16*, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 61, comma 1, della medesima legge*).

Art. 18-bis ⁽¹⁷⁾

1. All'interno delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive di cui all'articolo 1, comma 1, una quota della superficie dei fabbricati utilizzati dalle imprese, pari al cinque per cento per gli usi industriali ed al sette per cento per gli usi artigianali, può essere destinata all'attività di vendita dei beni prodotti nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi.

(17) Articolo inserito dall' *art. 69, comma 1, L.R. 7 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 99, comma 1 della stessa legge*) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 97, comma 2 della citata legge*.

Capo VII**Disposizioni transitorie**

Art. 19 *Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori. Disposizioni transitorie* ^{(23) (34)}.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di "Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione". Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'*articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9* e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei Consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei Consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. L'Assessore vigila sull'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se

debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la Regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'*articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*. L'Assessore regionale per le Attività Produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei Consorzi ASI precedentemente conferiti. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all'Assessore regionale per l'Economia per i controlli contabili di competenza ⁽²⁴⁾.

2. Il Commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della Regione, affidati in gestione a ciascun Consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;

b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze;

c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli Consorzi ASI ed i beni mobili ⁽²⁵⁾;

c-bis) trasferire in concessione d'uso, nelle more dell'individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell'*articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori unici. In assenza delle predette società di scopo, i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d'uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione, al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal Consorzio proprietario, sono riconosciute, all'atto del definitivo subentro, dal gestore unico del servizio idrico integrato ⁽³¹⁾.

3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive ⁽²⁶⁾.

4. I Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria. Trascorso detto termine, l'Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in

capo a ciascun Consorzio in liquidazione. La chiusura delle operazioni di liquidazione di tutti i Consorzi è accertata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ⁽¹⁹⁾.

4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio ⁽³²⁾.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, l'Istituto subentra integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei Consorzi in liquidazione ⁽²⁰⁾.

6. La Ragioneria generale della Regione concede all'Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera a) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, in comodato d'uso gratuito stipulando convenzioni in relazione ad ogni singolo bene ⁽²⁷⁾.

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le Attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione ⁽²⁸⁾.

8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Le operazioni di liquidazione sono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia. Al liquidatore nominato ai sensi del presente comma è attribuita, altresì, la legale rappresentanza della liquidazione ⁽¹⁸⁾.

9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali, acquisite le relazioni di stima da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, trascorso il termine di cui al comma 2, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI e i proventi sono destinati al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla liquidazione di ogni singolo Consorzio. I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i

contratti di vendita alla condizione sospensiva che la Regione, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore regionale per l'Economia e all'Assessore regionale per le Attività Produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni. I beni, mobili e immobili, e i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto ⁽²¹⁾.

9-bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali, devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento ⁽²⁹⁾.

9-ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione ⁽²²⁾.

9-quater. Nell'ambito delle procedure di liquidazione di cui al comma 9, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica sulla scorta dei valori di stima determinati dal competente Ufficio del Genio Civile, la stipula dei contratti di vendita dei beni immobili utilizzati, in forza di regolare contratto, per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, è subordinata alla condizione sospensiva che i conduttori non presentino, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, richiesta di acquisto alle medesime condizioni, purché garantiscano il mantenimento dei servizi medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo corrispondente al residuo periodo contrattuale, e che siano in regola con gli adempimenti degli oneri contrattuali ⁽³³⁾.

9-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9-quater si applicano, altresì, agli immobili appartenenti al patrimonio dei Consorzi Asi in liquidazione e non strumentali utilizzati per insediamenti di attività produttive ⁽³³⁾.

10. L'Istituto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la propria pianta organica. La stessa, entro i successivi sessanta giorni, è approvata con Delib.G.R.; trascorso tale termine, la pianta organica si intende definitivamente approvata. Il personale con contratto a tempo indeterminato, assunto entro il 31 dicembre 2008 mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero in applicazione di legge, transita nella pianta organica dell'Istituto. Il personale che dovesse risultare in esubero rispetto alla pianta organica dell'Istituto è posto in un ruolo ad esaurimento istituito presso l'Istituto. Resta salva in ogni caso, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli *articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modifiche ed

integrazioni, ovvero di altre forme di mobilità regolate dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali ⁽³⁵⁾.

11. Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'*articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10* e successive modifiche ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 4, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è abrogata la *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*.

12-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell'IRSAP ⁽³⁰⁾.

(18) Comma prima sostituito dall' *art. 19, comma 1, lettera d), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. h), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 4, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico-contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell'Istituto.».

(19) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge).

(20) Comma così modificato prima dall' *art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge) e poi dall' *art. 10, comma 1, lett. e), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge).

(21) Comma prima sostituito dall' *art. 19, comma 1, lettera e), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art.*

32, *comma 1* della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. i)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali individuati a seguito dell'attività di ricognizione effettuata dai commissari nominati ai sensi del comma 1, acquisite le relazioni di stima di cui alla lettera b) del comma 2, trascorso il termine di cui al comma 4, fatte salve le procedure esecutive in corso, sono acquisiti al patrimonio della Regione, che provvede all'alienazione nelle forme legislative vigenti in materia. I proventi derivanti dall'alienazione del suddetto patrimonio confluiscono in un apposito fondo presso la Ragioneria generale della Regione e sono destinati, per il settanta per cento, al ripiano delle situazioni debitorie discendenti dalla gestione liquidatoria alla quale il bene era originariamente destinato, e per il restante trenta per cento al finanziamento di interventi da autorizzare con la legge di stabilità regionale per l'anno 2012. Ai fini del perfezionamento delle singole situazioni debitorie stralcio, con specifici accordi di programma quadro, sottoscritti dai responsabili delle gestioni liquidatorie, dal Ragioniere generale della Regione e dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono regolati i rapporti finanziari discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio in modo da garantire che i proventi dell'alienazione del patrimonio siano destinati al ripiano delle pertinenti situazione debitorie.».

(22) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 2*, L.R. 11 agosto 2017, n. 16, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 61, comma 1*, della medesima legge).

(23) Rubrica così modificata dall' *art. 10, comma 1, lett. a)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge).

(24) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. b)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge).

(25) Comma prima modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera a)*, L.R. 17 maggio 2016, n. 8, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge), e poi così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. c)*, L.R. 10 luglio 2018, n. 10, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il commissario straordinario è competente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e provvede a definire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario di ogni singolo Consorzio. In particolare, il commissario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale, di ciascun consorzio;

- b) con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, provvede ad aggiornare la valutazione dei singoli immobili acquisendo all'uopo apposita relazione di stima effettuata dagli uffici del Genio civile competenti per territorio;
- c) rileva, ove esistenti, i beni immobili strumentali di proprietà della Regione affidati in gestione a ciascun consorzio, da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto;
- d) individua le attività e le passività rinegoziando, ove possibile, i rapporti con i creditori;
- e) acquisite le valutazioni di cui alla lettera b), con specifico riferimento ai rustici e/o capannoni e/o immobili industriali comunque denominati, cede gli stessi in prelazione ai privati assegnatari all'importo rilevato ai sensi della lettera b), fatte salve le pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010, i quali dovranno provvedere al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario;
- f) individua i beni immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui proprietà deve essere trasferita all'Istituto. Sono beni immobili strumentali indisponibili ai fini della presente lettera: gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
- g) compie ogni attività utile alla gestione del Consorzio sino all'approvazione del decreto di cui al comma 4 e alla celere definizione delle operazioni di dismissione;
- h) redige, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle attività produttive.».

(26) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato a quanto disposto al comma 2, decade ope legis.».

(27) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. f), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge).

(28) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Al commissario straordinario spetta un compenso individuato con il decreto di nomina che non può comunque essere superiore al 50 per cento di quello fissato

per il presidente della provincia regionale in cui ricade il singolo consorzio ed, in ogni caso, non può essere superiore ai tetti di spesa fissati per gli organi di amministrazione degli enti regionali dall'articolo 17 delle *legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.».

(29) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 2, L.R. 11 agosto 2017, n. 16*, a decorrere dal 25 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 61, comma 1, della medesima legge*) e poi così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. l), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21 della medesima legge*).

(30) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 1, lett. m), L.R. 10 luglio 2018, n. 10*, a decorrere dal 13 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21 della medesima legge*).

(31) Lettera aggiunta dall' *art. 32, comma 3, lettera a), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' *art. 40, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019*).

(32) Comma aggiunto dall' *art. 32, comma 3, lettera b), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' *art. 40, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019*).

(33) Comma aggiunto dall' *art. 32, comma 3, lettera c), L.R. 22 febbraio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 febbraio 2019 (ai sensi dell' *art. 40, comma 1, della medesima legge*) e con applicabilità a decorrere dall'1 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2019*).

(34) Vedi, anche, la *Circ.Ass. 25 luglio 2013, n. 4*.

(35) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 26, comma 13, L.R. 8 maggio 2018, n. 8*.

TITOLO II

Disposizioni interpretative. norme in materia di aree ex sirap. norme relative alle aree gestite dal consorzio asi di messina ed in favore delle imprese della provincia di messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011. disposizioni finali

Art. 20 *Norma interpretativa.*

1. Al fine di evitare il perdurare ovvero l'insorgere di contenziosi che potrebbero determinare un aggravio di spesa a carico degli enti di cui alla *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*, in relazione all'atto di indirizzo n. 15845 del 17 aprile 2008 adottato dall'Assessorato regionale dell'industria, l'*articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6*, come modificato e integrato dall'*articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della *legge regionale 26 marzo 2002, n. 2* e fino al 31 marzo 2008, ai presidenti dei consorzi di cui alla *legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1*, spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità di funzione minima spettante al presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'*articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*, e senza raddoppio per lavoratori dipendenti in aspettativa e liberi professionisti che hanno ricoperto la carica. Ai vicepresidenti dei suddetti consorzi spetta un compenso pari al 50 per cento di quello spettante ai presidenti. A far data dall'1 aprile 2008, i suddetti compensi sono determinati nella misura prevista dal decreto presidenziale 21 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, con le limitazioni di cui all'*articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*.

Art. 21 *Modifiche della legge regionale n. 22/2008.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 25 della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 22*, dopo le parole "Istituti autonomi case popolari" sono aggiunte le seguenti: "e degli enti indicati nella tabella 'B' di cui all'*articolo 39-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98* e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 22 *Norma in materia di aree ex SIRAP.*

1. Al fine di consentire il completamento delle aree ex-SIRAP, l'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato a inserire nei relativi bandi del P.O. FESR 2007/2013 una riserva del dieci per cento in favore dei territori dei comuni nei cui territori ricadono le relative aree artigianali.

Art. 23 *Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della provincia di Messina.*

1. Le competenze urbanistiche relative alle aree gestite dal Consorzio ASI della Provincia di Messina, non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché ricadenti nell'agglomerato urbano, già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona industriale statale (ZIS), sono trasferite al Comune di Messina, il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con il proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di un Piano integrato di recupero urbano da assoggettare alle procedure di cui alla *legge regionale 27 dicembre*

1978, n. 71. Tutte le opere di urbanizzazione transitano nel patrimonio del Comune; i lotti di proprietà del Consorzio e non ancora alienati al momento dell'entrata in vigore della legge, faranno parte del patrimonio dell'IRSAP. Il Comune di Messina, ai fini della redazione del piano attuativo, adegua le norme di attuazione dello strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Messina alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione dei suddetti piani attuativi, nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del Comune di Messina, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati ed opere mantenendo comunque la destinazione d'uso in essere o quella risultante dall'ultimo titolo abilitativo ricevuto ⁽³⁶⁾.

(36) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lettera f), L.R. 17 maggio 2016, n. 8*, a decorrere dal 24 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 32, comma 1* della medesima legge).

Art. 24 *Interventi a favore delle imprese commerciali e di servizi con sede operativa nei comuni della provincia di Messina danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011.*

1. Dopo il comma 4-bis dell'*articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* è inserito il seguente:
"4-ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina, individuati nella Delib.G.R. n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati."

Art. 25 *Modifica di norma in materia di contributi alle imprese per apparati di sicurezza. Modifiche alla legge regionale n. 20/2003.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 48 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20*, le parole "per l'installazione di impianti di videosorveglianza con collegamento

telematico con gli organi di polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con il Ministero dell'interno."sono sostituite dalle seguenti "per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali."

Art. 26 *Disposizioni finali.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Regione Abruzzo
L.R. n. 23 del 29 luglio 2011

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1 *Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.*

1. È istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.

2. L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.

3. In attuazione dell'*art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo* e ai sensi dell'*art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4* (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.

3-bis. Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili ⁽³⁾.

4. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.

4-bis. Nelle more dell'adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i Piani regolatori dell'ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

È consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercitate nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta

regolarizzazione le aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all'ARAP, a sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l'attività esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare con l'ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato ⁽⁴⁾.

5. La Giunta regionale istituisce le aree ecologicamente attrezzate individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale, caratterizzate da una gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti ⁽⁵⁾.

6. L'ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell'Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali.

7. Sono organi dell'ARAP: l'Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Revisore legale. L'Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore legale sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto ⁽¹⁰⁾.

7-bis. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge. Ai Consiglieri di Amministrazione dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge ⁽⁹⁾.

7-ter. Al Revisore legale dell'ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al

netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge ⁽¹¹⁾.

7-quater. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ARAP è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge ⁽⁹⁾.

8. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.

9. In fase di avvio l'ARAP ha sede presso l'Assessorato regionale allo Sviluppo economico.

10. L'ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.

11. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e lo invia per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione. Il Disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione ⁽¹³⁾.

12. Al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 1° giugno 2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario.

13. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 1° giugno 2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'*art. 11 della L.R. n. 4/2009*, operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale.

14. Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l'elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.

15. Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell'elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l'ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell'ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell'ARAP.

16. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'ARAP, l'Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l'Assemblea generale.

17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli *articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi ⁽⁸⁾.

18. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale previa informazione e consultazione sindacale previste dall'*articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428* (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee) transita all'ARAP nelle medesime funzioni ⁽⁶⁾.

19. Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti.

19-bis. Nelle more della definizione della procedura di liquidazione, la revisione legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'*articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4* (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni ⁽¹²⁾.

19-ter. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno del Consorzio da adottare secondo le disposizioni di legge ⁽¹²⁾.

20. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

21. La Regione, in via eccezionale, per il solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione dell'operazione di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all'articolo 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di ciascun consorzio. L'erogazione di tale finanziamento è disposta dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato per l'anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S denominato "Fondo Unico Attività Produttive"

⁽⁷⁾.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera a)*, *L.R. 3 luglio 2012, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge).

(4) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 3 luglio 2012, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a)*, *L.R. 27 marzo 2014, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1* della medesima legge). Successivamente, la suddetta *lettera a)*, *del comma 1 dell'art. 1, L.R. n. 15/2014* è stata abrogata dall' *art. 1, comma 1, L.R. 17 aprile 2014, n. 18*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2, comma 1*, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-15 luglio 2015, n. 158 (Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta *L.R. 27 marzo 2014, n. 15*.

(5) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 luglio 2012, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 3 luglio 2012, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge).

(7) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 3 luglio 2012, n. 30*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «21. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.».

(8) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 marzo 2014, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: "17. La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all'uso prevalente dell'impianto medesimo.". Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-15 luglio 2015, n. 158 (Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta *L.R. 27 marzo 2014, n. 15*.

(9) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 8*, a decorrere dall'8 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(10) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 23 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 2 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(11) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 8*, a decorrere dall'8 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge), e poi così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 23 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 2 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(12) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 23 giugno 2016, n. 18*, a decorrere dal 2 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(13) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 13 febbraio 2012, n. 62/P*.

Regione Sardegna
L.R. n. 10 del 25 luglio 2008.

Riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Programmazione dello sviluppo economico territoriale.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a:

a) rideterminare, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;

b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;

c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;

d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli *articoli 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75* (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo regionale è esercitato

secondo i principi e con le modalità di cui all'*articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9* (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e alla presente legge.

3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali.

4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.

Art. 2

Trasferimento di funzioni agli enti locali.

1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a:

a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;

b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;

c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;

d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;

e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;

f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448* (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.

3. Le funzioni di cui al presente articolo, nelle aree a dimensione sovracomunale, sono esercitate dai consorzi industriali di cui all'articolo 3.

4. I comuni facenti parte degli enti soppressi di cui alla tabella B possono entro sessanta giorni deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali di cui all'articolo 3.

5. I comuni di Macomer e Borore, salvo diversa deliberazione degli stessi, fanno parte del Consorzio industriale provinciale di Nuoro dalla data della sua attivazione ⁽²⁾. I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ⁽³⁾.

6. Dalla data di approvazione della presente legge i Comuni di Isili e Suni non fanno più parte del Consorzio per l'area industriale della Sardegna centrale di Nuoro. Gli stessi, entro i termini di cui al comma 4, possono deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali provinciali competenti per territorio.

(2) Periodo così modificato dall'*art. 2, comma 29, lettera a), L.R. 7 agosto 2009, n. 3*.

(3) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 29, lettera b), L.R. 7 agosto 2009, n. 3*.

Art. 3

Funzioni dei consorzi industriali provinciali.

1. In ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, di cui alla tabella A, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'*articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra la provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate ⁽⁴⁾.

2. I consorzi di cui al comma 1 vengono denominati "Consorzi industriali provinciali".

3. I consorzi industriali provinciali esercitano nelle aree ad essi affidate le funzioni di cui all'articolo 2 e tutte le altre funzioni previste dalla legge finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali.

4. I consorzi industriali esercitano le proprie funzioni in coerenza con la programmazione regionale e in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.

5. Nelle aree gestite dai consorzi i singoli comuni che fanno parte del consorzio ai sensi del comma 1 e quelli eventualmente ammessi ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, continuano ad esercitare le funzioni di pianificazione urbanistica ciascuno per il proprio territorio. Gli statuti disciplinano le modalità con cui il consorzio propone ai singoli comuni adeguamenti degli strumenti urbanistici al fine di coordinarli e renderli coerenti con le finalità del consorzio ⁽⁵⁾.

6. Ai sensi dell'*articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dagli enti soppressi, ovvero da altri consorzi o enti pubblici, sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna.

7. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori dell'industria, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, è approvato il piano dei trasferimenti di cui al comma 6.

7-bis. Il piano dei trasferimenti di cui al comma 7 è successivo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 172, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006* ⁽⁶⁾.

7-ter. I consorzi industriali provinciali possono attuare al loro interno la riorganizzazione del personale dei consorzi e delle loro società partecipate, già assunto a tempo indeterminato alla data del dicembre 2015, anche attraverso procedure di trasferimento o mobilità del personale dalle società ai consorzi ⁽⁷⁾.

8. La conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono disciplinati dalla normativa regionale da emanare in attuazione dell'*articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

9. Nella fase transitoria e sino alla emanazione della specifica normativa regionale le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi consorzi industriali provinciali.

(4) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 2, comma 27, L.R. 7 agosto 2009, n. 3*.

(5) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'*art. 22, L.R. 21 novembre 2011, n. 21*.

(6) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(7) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4

Organi dei consorzi industriali provinciali.

1. Sono organi del consorzio industriale provinciale: l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea generale è composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio.
3. Il consiglio di amministrazione di ciascun consorzio è composto da un massimo di cinque membri eletti fra componenti dell'assemblea generale, di cui al comma 2, compreso il Presidente: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori ed un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio.
4. Il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con l'assemblea generale.
5. Il presidente dei consorzi industriali è eletto dall'assemblea generale tra i suoi componenti, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea.
7. I consorzi industriali provinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite.
8. I consorzi industriali provinciali non possono costituire nuove società o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo, se non nei casi previsti dalla legge.
9. Al Presidente del consorzio industriale provinciale è attribuita un'indennità non superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il sindaco del comune

capoluogo. Ai componenti il consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza di importo non superiore a quello riconosciuto ai componenti del consiglio provinciale. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un componente del consiglio di amministrazione può superare un quarto dell'indennità massima prevista per il presidente del consorzio.

Art. 5*Disposizioni per l'attivazione dei consorzi industriali provinciali.*

1. I consorzi industriali provinciali subentrano ai consorzi di cui alla tabella A nella titolarità dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni di pubblica utilità e quelle previste dai precedenti articoli 2 e 3. Ad essi è inoltre attribuita la titolarità dei beni derivanti dal completamento delle procedure di liquidazione adottate ai sensi della presente legge nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 36 dello statuto degli attuali consorzi industriali. Gli enti di cui all'articolo 3 svolgono le funzioni e le attività loro conferite a partire dalla data di insediamento dell'assemblea generale.
2. In sede di prima applicazione della normativa, il presidente della provincia competente per territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede l'assemblea generale per la elezione degli organi previsti all'articolo 4.
3. In sede di prima applicazione il presidente e il consiglio di amministrazione sono eletti ai sensi dell'articolo 20 dello statuto tipo dei consorzi per lo sviluppo industriale della Sardegna, approvato con Dec.Ass. n. 115/1998 dell'Assessore dell'industria, per quanto compatibile.
4. Gli organi dei consorzi di cui alla tabella A, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, operano per la sola ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi e in tale momento cessano automaticamente dalla carica.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi industriali provinciali, con deliberazione dell'assemblea generale, di cui al comma 2 dell'articolo 4, adottano lo statuto consortile.
6. Lo statuto è adottato sulla base di uno schematico generale predisposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente. Lo statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di enti locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento di ciascun organo consortile e le specifiche attribuzioni oltre a quelle di legge, nonché le modalità di nomina e le attribuzioni del direttore generale del consorzio.
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli degli enti locali costituenti i consorzi industriali provinciali, con la deliberazione

di cui all'*articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000*, approvano lo statuto consortile, proposto dai consorzi industriali provinciali.

8. Dalla data di insediamento degli organi previsti all'articolo 4 fino all'esecutività di tutte le delibere di adozione dello statuto restano in vigore quelli previdenti in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e di quelle degli *articoli 31 e 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000*.

9. Al fine di procedere alla liquidazione delle quote degli enti e dei soggetti pubblici e privati non facenti parte dei nuovi consorzi industriali e dei beni dei consorzi non aventi finalità pubblica, nonché al riordino ed alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi, il Presidente della Regione nomina, con proprio decreto, un collegio di liquidatori, uno dei quali indicato dalla Regione, uno indicato dalla provincia ed uno indicato dal nuovo consorzio in rappresentanza dei comuni individuato tra il personale dipendente delle relative amministrazioni. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, impartisce al collegio dei liquidatori apposite direttive sui tempi e le modalità della procedura liquidatoria. Il collegio dei liquidatori provvede, entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo consorzio, alla presentazione di un piano di liquidazione alla Giunta regionale per la sua approvazione. Il piano di liquidazione deve essere attuato entro i successivi novanta giorni.

Art. 6

Personale degli enti.

1. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli enti soppressi ai sensi della presente legge è trasferito agli enti che subentrano nelle medesime funzioni, con i criteri e le modalità di cui ai commi successivi ⁽⁸⁾.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro previsto per gli enti locali. L'inquadramento avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza.

3. Al personale di cui al comma 1 viene garantito, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, mediante accordo quadro promosso dall'Assessorato regionale dell'industria con le organizzazioni sindacali, un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile.

4. Al personale con qualifica dirigenziale, qualora non acconsentisse all'inquadramento di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del contratto

collettivo di lavoro di categoria relative ai casi di ristrutturazione e organizzazione.

5. Al fine di favorire l'esodo, il personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno trentacinque anni di servizio utili agli effetti pensionistici, può richiedere ai consorzi provinciali in alternativa all'indennità supplementare di fine rapporto, il versamento dei contributi assicurativi dovuti agli enti previdenziali per gli anni intercorrenti fino al compimento del quarantesimo anno utile per il pensionamento. I contributi saranno commisurati all'ultimo trattamento economico in godimento del dirigente. Al personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, si possono applicare le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.

6. Al personale non dirigente che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data del trasferimento e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica espressa in anni, posseduta alla cessazione del rapporto di lavoro, per un massimo di quattro anni.

7. Al personale delle società controllate dagli enti consortili esistenti e del soppresso Consorzio industriale di Macomer, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro presso le stesse società. In caso di cessione, liquidazione o ristrutturazione delle suddette società ai sensi dell'articolo 5 si fa riferimento alle garanzie previste dall'articolo 2112 del Codice civile.

8. Il personale degli enti di cui alla tabella B è trasferito:

a) prioritariamente al comune, all'unione dei comuni, agli altri enti che esercitano le funzioni di area vasta di cui alla *legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2* (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), o al nuovo consorzio provinciale di cui all'articolo 3 che subentra nelle funzioni dell'ente soppresso ⁽⁹⁾;

b) in subordine alle province;

b-bis) in ulteriore subordine alle società in house degli enti locali di cui alla *legge regionale n. 2 del 2016* ⁽¹⁰⁾.

9. Il personale degli enti di cui alla tabella A è trasferito:

a) prioritariamente ai nuovi consorzi i quali subentrano nelle medesime funzioni;

b) in caso di esubero rispetto alle dotazioni organiche dei nuovi enti ad uno dei comuni già facenti parte dei consorzi;

c) in ulteriore subordine alle province.

10. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto agli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato è trasferito al gestore unico con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto ai servizi di gestione dei rifiuti è trasferito agli enti di nuova istituzione e successivamente ai soggetti cui sarà attribuita la gestione dei relativi impianti in base alle norme regionali in materia di rifiuti, da emanare in attuazione dell'*articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

12. Al fine di incentivare la fase iniziale del trasferimento, per il personale degli enti consortili trasferito secondo le modalità previste ai commi 8 e 9, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti subentranti l'erogazione di un contributo corrispondente al trattamento economico del personale trasferito relativo alle prime due annualità ⁽¹¹⁾.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano integralmente anche al personale del soppresso consorzio di Macomer-Borore.

14. Al personale delle società costituite o partecipate, nei limiti indicati dall'articolo 4, comma 8, si applicano le medesime procedure di assunzione del personale previste per gli enti locali.

(8) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 6, lettera a), L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(9) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 47, lettera a), L.R. 5 dicembre 2016, n. 32* a decorrere dal 6 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 7, comma 6, lettera b), L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 7, comma 6, lettera c), L.R. 13 aprile 2017, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*).

(11) Comma dapprima sostituito dall'*art. 1, comma 47, lettera b), L.R. 5 dicembre 2016, n. 32*, a decorrere dal 6 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) e poi così modificato

dall'art. 7, comma 6, lettera d), L.R. 13 aprile 2017, n. 5, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «12. Per il personale in esubero degli enti consortili trasferito ai comuni e alle province ai sensi dei commi 7 e 8, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.».

Art. 7

Norma transitoria.

1. I commi 35, 36, 37, 39 e 40 dell'*articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3* (legge finanziaria 2008), sono abrogati; rimangono comunque salvi gli effetti delle procedure attivate ai sensi dei medesimi commi.

2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il regolare avvio della fase di trasformazione dei nuovi soggetti, i direttori generali dei consorzi di cui alla tabella A rimangono in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'*articolo 7, comma 42, della legge regionale n. 3 del 2008* (UPB S06.03.029).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato

Tabella A

Consorzi industriali che assumono denominazione e funzioni dei consorzi industriali provinciali (articoli 3 e 5)

- 1) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari;
- 2) Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale - Nuoro;
- 3) Consorzio industriale nord est Sardegna (CINES);
- 4) Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese - Oristano;
- 5) Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente;
- 6) Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari- Porto Torres-Alghero-Sassari;
- 7) Consorzio industriale di Tortolì-Arbatax;
- 8) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Villacidro.

Tabella B

Enti soppressi per i quali i comuni subentrano in tutti i rapporti giuridici (articolo 2)

- 1) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Nuoro-Pratosardo;
- 2) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale Predda Niedda - Sassari;
- 3) Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri;
- 4) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Iglesias;
- 5) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola;
- 6) Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Tempio Pausania;
- 7) Consorzio per la zona industriale della Valle del Tirso.

Regione Puglia
L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007.

Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina l'ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, di seguito denominati Consorzi, in conformità dei principi del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma dell'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'*articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*).

Art. 2

Natura e costituzione dei Consorzi.

1. I Consorzi sono enti pubblici economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale.

2. Le Province, nell'ambito del loro Piano territoriale di coordinamento (PTC), individuano, d'intesa con i Comuni interessati, le aree di sviluppo industriale la cui gestione può essere affidata a un Consorzio ASI.

3. I PTC recepiscono le aree di sviluppo industriale gestite, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e servizi reali alle imprese (SISRI).

4. I Comuni restano titolari del rilascio dei permessi di costruire nelle aree di sviluppo industriale e possono stipulare convenzioni con i Consorzi per gli oneri di urbanizzazione e le procedure espropriative.

5. I Consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

6. Partecipano ai Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 7. Possono, altresì, partecipare ai Consorzi le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative.
 8. Lo Statuto può regolare la partecipazione volontaria di altri soggetti privati.
-

Art. 3

Status dei Consorzi esistenti.

1. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Consorzio per l'area di sviluppo industriale di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
-

Art. 4

Costituzione di Consorzi.

1. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 possono promuovere la costituzione di un Consorzio, anche attraverso l'aggregazione o la disaggregazione di territori compresi nei Consorzi di cui all'articolo 3, purché lo stesso sia previsto nel PTC della Provincia competente.
 2. La proposta di costituzione deve contenere la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati. Il processo costituente deve essere ultimato entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di adozione dell'atto di proposta.
 3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica e la corretta definizione degli eventuali rapporti preesistenti, nonché l'aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, approva la costituzione di un Consorzio.
-

Art. 5

Funzioni e attività dei Consorzi.

1. I Consorzi, in linea con le prescrizioni del PTC delle Province, propongono ai Comuni interessati l'adozione del proprio Piano territoriale generale e delle varianti allo stesso.

2. I Consorzi provvedono:

a) all'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del 70 per cento nell'assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI a un consorzio o società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso Consorzio ASI;

b) alla realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;

c) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;

d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;

e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione all'interno delle aree e fabbricati dei Consorzi;

f) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani);

g) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

h) al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell'*articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448* (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Ove ricorrano ragioni d'urgenza e di pubblica utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;

i) alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

j) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;

k) alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

l) alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;

m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

n) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;

o) all'espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso.

3. I Consorzi possono promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per l'attuazione di interventi complessi, implicanti l'azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali.

4. I Consorzi possono promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese, nonché di enti e organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l'erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell'attività produttiva nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi secondo le procedure comunitarie.

5. I Consorzi operano in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:

a) redazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1;

b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;

c) procedure espropriative;

d) locazione e alienazione di terreni e fabbricati.

6. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.

Art. 6
Statuto.

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi.
 2. Nella definizione dello Statuto i Consorzi si conformano ai seguenti criteri e principi:
 - a) esatta indicazione delle competenze attribuite ai singoli organi;
 - b) composizione e funzionamento degli stessi organi e relative modalità di nomina e di rinnovo;
 - c) criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali;
 - d) la durata degli organi deve essere fissata in un tempo non superiore ad anni cinque per i membri dell'Assemblea generale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e in tre anni per il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) requisiti e modalità di ammissione dei soggetti partecipanti;
 - f) ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi e criteri per la determinazione dei conferimenti;
 - g) criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.
 3. Lo Statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono approvati dall'Assemblea generale.
-

Art. 7
Organi dei Consorzi.

1. Gli organi dei Consorzi sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea generale;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
-

Art. 8
Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
 2. Lo Statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di amministrazione.
 3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
-

Art. 9
Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea generale ed è costituito da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri, anche esterni all'Assemblea generale, scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società.
 2. Lo Statuto definisce il numero di Consiglieri di amministrazione, assicurando, comunque, la maggioranza dei seggi a rappresentanti degli enti territoriali consorziati e garantendo la presenza all'interno dell'organo di una rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale.
-

Art. 10
Indennità agli amministratori e ai componenti il Collegio dei revisori.

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, non commutabile in indennità, per ogni riunione in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri provinciali della provincia in cui ha sede il Consorzio, per la partecipazione alle sedute consiliari.
 2. I compensi per il Presidente sono stabiliti con provvedimento dell'Assemblea generale.
 3. I compensi per il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei revisori sono parametrati ai minimi delle tariffe professionali.
-

Art. 11
Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
 2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo Statuto.
 3. La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti.
 4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di consorziati che rappresenti almeno la metà del numero dei voti complessivamente assegnati ai sensi del comma 2. Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.
 5. L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
 - b) elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
 - c) approvazione del Programma triennale di attività;
 - d) approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
 - e) approvazione degli atti di partecipazione a società;
 - f) approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
 - g) decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
 - h) determinazione delle quote a carico dei consorziati e di quelle necessarie a ripianare eventuali disavanzi;
 - i) deliberazione della contrazione di mutui;
 - j) approvazione dei bilanci d'esercizio;
 - k) approvazione dei regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio.
-

Art. 12*Collegio dei revisori dei conti.*

1. La Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
 2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
-

Art. 13*Personale.*

1. Al personale dei Consorzi si applicano le stesse modalità di reclutamento e lo stesso trattamento economico previsti dai contratti nazionali di categoria.
-

Art. 14*Fondo di dotazione.*

1. Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro attività.
 2. I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:
 - a) contributi versati dai consorziati;
 - b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;
 - c) ogni altro provento comunque riveniente dall'attività consortile;
 - d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali e alla prestazione di servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi;
 - e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
 - f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.
-

Art. 15*Bilanci e Piani economico-finanziari.*

1. L'esercizio sociale dei Consorzi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno. Lo Statuto può prevedere l'approvazione del bilancio d'esercizio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'anno in caso di motivi eccezionali e previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.
 2. Nell'esercizio della loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale, e le entrate.
 3. I Consorzi devono predisporre e approvare, entro il 31 ottobre di ogni anno, un Programma triennale di attività e un Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.
 4. I Piani e il Bilancio, corredati della relazione dei Revisori dei conti, devono essere fatti pervenire all'Assessorato sviluppo economico della Regione nonché alla competente Commissione consiliare entro dieci giorni dalla loro approvazione.
-

Art. 16

Inadempimenti e morosità.

1. Lo Statuto regola l'inadempimento e la morosità dei consorziati ai fini del comma 3 dell'articolo 11 e del presente articolo.
 2. L'approvazione del Piano annuale economico finanziario e/o del Bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea costituisce idonea prova scritta di riconoscimento di debito per le quote e i contributi dovuti dai consorziati.
 3. Per i consorziati e le imprese insediate, il regolare pagamento di quote, contributi e corrispettivi di servizi costituisce requisito essenziale per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari di cui al Piano operativo regionale.
-

Art. 17

Controllo e vigilanza.

1. La Giunta regionale esercita il controllo su:
 - a) il Programma triennale di attività;

b) il Piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo.

2. Ove non intervengano osservazioni, decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti soggetti a controllo, gli stessi s'intendono approvati.

3. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento del controllo di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo economico, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.

5. I Consorzi trasmettono alla Giunta regionale, per l'approvazione, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e alla dotazione organica.

Art. 18

Norme transitorie.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Commissari nominati ai sensi dell'*articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19* (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26*) e dell'*articolo 7 della legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2* (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate), provvedono alla convocazione delle Assemblee generali per la ricostituzione degli organi di ciascun Consorzio, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ai sensi dell'art. 2, comma 6 ⁽²⁾.

2. Gli organi del Consorzio provvedono, entro novanta giorni dalla loro ricostituzione, a redigere e approvare i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 15 e ad adeguare lo Statuto e la composizione dell'Assemblea generale alle norme della presente legge.

3. Ai fini degli articoli 11 e 12 in sede di prima attuazione della presente legge, i Collegi dei revisori dei conti sono da intendersi quelli nominati ai sensi della *L.R. n. 19/2001* e della *L.R. n. 2/2003* fino al compimento del triennio dalla data della nomina.

4. Il fondo di dotazione di cui all'articolo 14 comprende il fondo di dotazione dei Consorzi preesistenti.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, entro lo stesso termine di cui al comma 2, gli organi ricostituiti, ciascuno per la propria competenza, e ove tali attività non siano già state svolte dai precedenti organi, provvedono a redigere un programma di ripianamento mediante:

a) la ricognizione del patrimonio del Consorzio;

b) l'accertamento dell'ammontare delle attività e delle passività;

c) la determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate nell'area del Consorzio, fissando le relative modalità di riscossione;

d) la determinazione dei canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;

e) l'adozione dei diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del Consorzio.

6. Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 nei Consorzi SISRI della Regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza dell'applicazione della presente legge, è garantita la continuità del rapporto di lavoro anche attraverso procedure di mobilità verso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, gli altri Consorzi regionali, la Regione Puglia e verso gli altri enti partecipati e/o strumentali della Regione.

7. Per quanto non regolato dalla normativa nazionale di riferimento, le procedure e la disciplina di mobilità presso i soggetti e gli enti di cui al comma 6 sono definite con apposito regolamento ⁽³⁾ adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In sede di prima applicazione della presente legge la regolarizzazione delle quote e dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 11 può avvenire anche mediante forme di rateizzazione risultanti dal programma di ripianamento di cui al comma 5.

8-bis. È costituito un fondo per il risanamento finanziario dei consorzi ASI. Possono beneficiare del fondo, producendo formale richiesta, i consorzi ASI che, in esecuzione del comma 5, abbiano approvato alla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 8-ter un piano di risanamento che preveda il ricorso all'indebitamento mediante mutuo. Le risorse del fondo sono destinate a contribuire alla quota interessi dei predetti mutui ⁽⁴⁾.

8-ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento ⁽⁵⁾, dispone sulle modalità e i criteri per l'accesso al fondo di risanamento ⁽⁶⁾.

8-quater. Per far fronte alla spesa di euro 1 milione, per l'esercizio finanziario 2008, viene istituito un nuovo capitolo di spesa "Fondo risanamento finanziario

dei Consorzi ASI" con una dotazione finanziaria di euro 1 milione mediante prelievo dai seguenti capitoli:

Cap. 114110

"Spesa per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie - *L.R. n. 32/1980*" per un importo pari a

euro 200.000,00

Cap. 112051

"Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP *L.R. n. 18/1997*" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 1081005

"Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per l'innovazione tecnologica" per un importo pari a

euro 300.000,00

Cap. 1110010

"Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (*art. 49 L.R. n. 28/2001*)" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 3420

"Manutenzione e riparazione ordinaria di immobili di proprietà regionale e/o condotti in locazione" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 3440

"Spese condominiali di riscaldamento, pulizia, acqua, luce per i locali in proprietà e locazione adibiti ad uffici regionali" per un importo pari a

euro 100.000,00

Cap. 4330

"Trasferimento alle APT di Puglia per finanziamento esodo del personale in applicazione della *L.R. n. 14/2004 art. 58*" per un importo pari a

Regione Puglia
L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007.

euro 100.000,00

TOTALE

euro 1.000.000,00 ⁽⁷⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 16, L.R. 16 aprile 2007, n. 10*.

(3) Vedi, al riguardo, il *Reg. 29 luglio 2008, n. 18*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1*.

(5) Vedi, al riguardo, il *Reg. 29 luglio 2008, n. 17*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1* (vedi anche, per il termine di emanazione del regolamento, il comma 2 del medesimo articolo).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1*.

Art. 19

Abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) *L.R. 3 ottobre 1986, n. 31* (Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese);

b) *L.R. 25 luglio 2001, n. 19* (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* - articolo 26);

c) *L.R. 31 gennaio 2003, n. 2* (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Regione Puglia
L.R. n. 2 dell'8 marzo 2007.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Regione Abruzzo**L.R. 21/07/1999, n. 44 (4, 25 bis)****Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.**

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 luglio 1999, n. 31.

(...)

Art. 4*Natura dell'ARET e delle ATER.*

1. L'ARET e le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal Consiglio regionale.
2. I predetti enti informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. Entro il 31.12.1999, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sono ripartiti i beni, il personale ed i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle ATER di Chieti e Lanciano.

Art. 25-bis*Liquidazione delle ATER (22).*

1. Quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, dichiara l'Azienda in liquidazione coatta amministrativa; gli organi in carica decadono. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un commissario per la liquidazione dell'ente. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi del personale dipendente dell'ATER posta in liquidazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, il patrimonio vincolato alla finalità di edilizia residenziale pubblica è attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo provvedimento il personale a tempo indeterminato è trasferito, presso altra ATER regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla Regione. Il personale mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

(22) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 maggio 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1 della stessa legge).

Regione Friuli Venezia Giulia
L.R. n. 3 del 18 gennaio 1999 - Art. 14

Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale.

Art. 14
Vigilanza.

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:

a) il programma triennale di attività e di promozione industriale;

b) il piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo.

2. Gli atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio approvato, sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale. [Per l'esame dei documenti contabili, la Direzione regionale dell'industria si avvale della Ragioneria generale] ⁽¹⁹⁾.

3. In caso di mancata approvazione i consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a un anno ⁽²⁰⁾.

5-bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la

ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario ⁽²¹⁾.

5-ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vantì una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1 ⁽²²⁾.

5-quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5-ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 5-ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 5-ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5-ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese,

il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5-ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5-ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario

(23).

5-quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività (24).

5-sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5-ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5-octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi (25).

5-septies. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5-bis (26).

5-octies. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi (27).

5-nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. In via di interpretazione autentica, la

liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa. ⁽²⁸⁾.

5-nonies. 1. Il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione ⁽²⁹⁾.

5-decies. Ai Commissari di cui ai commi 5-bis e 5-octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio ⁽³⁰⁾.

5-decies.1. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5-nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal D.P.Reg. 12 aprile 2005, n. 092/Pres. ⁽³¹⁾

5-undecies. AI fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5-bis e 5-octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge ⁽³²⁾.

5-duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5-bis e 5-octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva il bilancio finale di liquidazione, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente ⁽³³⁾.

⁽¹⁹⁾ Periodo abrogato dal comma 8, dell'art. 8, L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

⁽²⁰⁾ Comma dapprima modificato dall'art. 12, comma 5, L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e poi così sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge). Il testo precedente era così

formulato: «5. La Giunta regionale, in caso di gravi e persistenti irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi. Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(25) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(27) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(28) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge), sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), L.R. 11 agosto 2016, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016) ed infine così modificato dall'art. 2, comma 64, L.R. 4 agosto 2017, n. 31, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017). Il testo precedente era così formulato: «5-nonies. Il Commissario di cui al comma 5-octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto

adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5-octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.».

(29) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 141, lettera b), L.R. 11 agosto 2016, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016).

(30) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(32) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(33) Comma prima aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 2, comma 141, lettera c), L.R. 11 agosto 2016, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016).

(31) Comma inserito dall'art. 13, comma 1, L.R. 12 maggio 2017, n. 14, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 novembre 2016.

Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2545-terdecies e 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi»;

Visto l'art. 12, comma 77 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a norma del quale: «Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuta conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2004, recante disposizioni sui compensi dei commissari liquidatori dei consorzi agrari;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Annullamento del decreto 20 giugno 2005 e rideterminazione del compenso minimo ai commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2008 n. 3, recante «Abrogazione dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 19 maggio 2004, nonché modifiche dell'art. 1, comma 7 del citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2012) recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»;

Considerato che in relazione al combinato disposto dell'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e degli articoli 194 ess. in materia di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, la disciplina dettata per la determinazione dei compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies del codice civile trova applicazione anche nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorità di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la nota dell'11 agosto 2016, prot. n. 0018991, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 12, comma 77 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti ai commissari liquidatori ed ai membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies del codice civile e nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorità di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile.



Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per «Ministro» il Ministro dello sviluppo economico;

c) per «Ministero» e per «Autorità di vigilanza», il Ministero dello sviluppo economico;

d) per «commissari liquidatori» i commissari nominati a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'art. 2545-*septies* del codice civile;

e) per «comitato di sorveglianza» il comitato nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) per «attivo realizzato»: gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale;

g) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti anteriori alla liquidazione della società cooperativa, ammessi al concorso sul patrimonio dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare;

h) per «somme ripartite ai creditori» il *quantum* attribuito ai creditori anteriori alla liquidazione della società cooperativa, con le ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge fallimentare o con un concordato di cui all'art. 214 della legge fallimentare;

Art. 3.

Compenso del commissario liquidatore

1. Il compenso spettante al commissario liquidatore si compone di una quota remunerativa delle attività di natura concorsuale e di una quota remunerativa dell'attività gestionale, nel caso di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

2. La misura del compenso, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura, è determinata e liquidata dal Ministero, secondo i criteri e le modalità specificate negli articoli che seguono.

Art. 4.

Criteri per la determinazione del compenso del commissario liquidatore

1. Il compenso del commissario liquidatore per le attività di natura concorsuale è determinato in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, come definito alla lettera f) dell'art. 2, corrispondente alle misure seguenti:

2. a) 12,71% quando l'attivo non superi euro 51.000,00 euro;

b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 fino a euro 258.000,00;

c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 fino a euro 516.000,00;

d) 1,69 sulle somme eccedenti euro 516.000,00 fino a euro 1.549.000,00;

e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 fino a euro 5.165.000,00;

f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.

3. Le predette aliquote percentuali sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi

4. In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore è corrisposto un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato e ammesso, pari:

allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00;

allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;

allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;

allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00.

5. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge fallimentare, al commissario liquidatore è corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio.

6. Il compenso del commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 2.500,00.

7. Il compenso è determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorità di vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso è comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordati.



8. Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato e ammesso.

9. Al commissario liquidatore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, nonché il rimborso, sotto il contraio del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico. È escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.

10. Nel caso di delega a terzi di funzioni spettanti al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 5.

Compenso nel caso di avvicendamento nelle funzioni di commissario

1. La sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto della consecutività dei realizzi e sulla base del principio di unicità del compenso, non deve superare l'ammontare massimo stabilito all'art. 4.

2. Al commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel presente decreto, dopo la approvazione del conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorità di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità del commissario per atti e fatti compiuti nell'esercizio della funzione.

3. Qualora in sede di definitiva liquidazione del compenso sia accertato che specifiche attività alle quali è conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attività, sulla base dell'attività rispettivamente svolta dai commissari *pro tempore*, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione, in ogni caso, al commissario che ha provveduto alla formazione e al deposito dello stato passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore al 50% di quello previsto al comma 3 dell'articolo precedente,

Art. 6.

Compenso nel caso di chiusura della procedura mediante concordato

Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il compenso spettante al commissario liquidatore è liquidato con le medesime percentuali di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Al commissario viene altresì corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

Compenso ai componenti del comitato di sorveglianza

1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure di cui all'art. 1, viene corrisposta, a carico della liquidazione, una indennità annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime: a) euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro; b) euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5 milioni di euro; c) euro 2.500 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.

2. Nel caso in cui la procedura è autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennità di cui al comma 1 è maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione,

3. L'indennità spettante al presidente è maggiorata del 20%.

4. Il compenso di cui ai commi che precedono è liquidato dal commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del Comitato di sorveglianza.

5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Nelle procedure di cui all'art. 1 in corso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con riferimento all'attivo realizzato, al passivo accertato e ai ricavi conseguiti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto. Il compenso per le attività svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e liquidato dall'autorità di vigilanza sulla base dei criteri di cui ai decreti previgenti.

2. Le disposizioni concernenti il compenso ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.



3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli organi della procedura adottati nelle more dell'adozione del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi. Eventuali conguagli sui compensi liquidati a titolo di acconto in favore di commissari *medio tempore* cessati dall'incarico sono liquidati con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 6.

4. Nel caso di procedure nelle quali, prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sia stato nominato un collegio commissariale ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 64 del 23 febbraio 2001.

5. Nel caso in cui le spese per il pagamento dei compensi ai commissari liquidatori nominati a norma degli articoli 2545-*terdecies* e 2545-*septiesdecies* siano a carico dell'erario, si applica la misura minima di cui all'art. 4, comma 5.

6. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, provvede all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 9.

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni citate nelle premesse:

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 23 febbraio 2001;

decreto del Ministro delle attività produttive 19 maggio 2004;

decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 settembre 2007;

decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 24 luglio 2008.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: CALENDRA

16A08379

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 28 novembre 2016.

Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili. (Ordinanza n. 5).

Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera b), 3 e 5 comma 2, lettera g);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3, commi 6 e 7;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede la concessione dei finanziamenti per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 11 novembre 2016 n. 205, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;

Ritenuta la necessità di impartire ulteriori disposizioni volte a velocizzare la delocalizzazione delle stalle, che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 sono crollate o hanno subito danni gravi, presso strutture temporanee realizzate in prossimità degli attuali insediamenti, al fine di consentire la prosecuzione delle attività economiche degli allevamenti, ad integrazione degli interventi già avviati con le richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;



LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 02-12-2014) 29-04-2015, n. 8619

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)**PROCEDIMENTO CIVILE****Ricorso per cassazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente di Sez. -

Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -

Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20165/2013 proposto da:

A.S.I. - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LEGGE, (già SISRI - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PEDONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TORRICELLI Valentino, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

LORES S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 384, presso lo studio dell'avvocato MARCO PICOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAGLIARULO Giovanni, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 643/2012 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l'Avvocato Luigi PEDONE per delega dell'avvocato Valentino Torricelli;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Nella controversia tra il Consorzio S.I.R.S.I. (Consorzio per lo Sviluppo Industriale dei Servizi Reali alle Imprese, ora A.S.I.) di Lecce e Lores s.r.l. (ora in liquidazione), avente ad oggetto la richiesta da parte del primo degli oneri posti a carico della seconda, la Corte d'Appello di Lecce, in difformità dal primo giudice, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

I giudici d'appello hanno in particolare rilevato che il Consorzio è ente pubblico economico dotato di poteri autoritativi in ordine alla determinazione delle tariffe e degli oneri posti a carico degli assegnatari di aree che hanno presentato un progetto riscontrato favorevolmente e che nella specie la società non si era doluta dell'adozione di un atto in assenza del relativo potere ma del cattivo esercizio di tale potere da parte del Consorzio medesimo sia con riguardo al tempo della richiesta economica (intervenuta dopo l'approvazione del progetto e non dopo il rilascio del permesso a costruire) sia con riguardo alla entità e adeguatezza della somma richiesta. I suddetti giudici hanno aggiunto che nella specie doveva in ogni caso ritenersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto il pagamento richiesto riguardava oneri di urbanizzazione.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Consorzio; la società resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente è da escludere che nella specie ricorra, con riguardo al ricorso principale, l'ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 360 bis c.p.c., n. 1, invocata dalla società controricorrente, posto che la giurisprudenza citata da quest'ultima, ed in ogni caso la giurisprudenza affermativa della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di oneri di urbanizzazione, ha soprattutto riguardo a controversie con i Comuni e non risulta che abbia esaminato - tanto meno approfonditamente e ripetutamente - la questione in riferimento alle opere di urbanizzazione realizzate dai Consorzi, con le relative implicazioni in ordine alla natura dei suddetti ed al tipo di rapporto che si instaura tra questi e le imprese che si trovano nell'area di riferimento dei medesimi.

Neppure sussistono le ipotesi di inammissibilità prospettate con riguardo al medesimo ricorso dalla suddetta controricorrente in riferimento all'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

In particolare, con riguardo alla dedotta carenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa di cui *all'art. 366 c.p.c.*, n. 3, fondata sul rilievo che tale esposizione nella specie si sarebbe articolata in 22 pagine "affastellate senza alcuna coerenza e logica ricostruttiva", deve rilevarsi che il ricorso principale contiene una esauriente e comprensibile esposizione dei fatti di causa, la quale, benché particolarmente articolata e certamente non sintetica, risulta idonea a fornire, sulla base della sola lettura del ricorso - perciò senza necessità di esaminare altri atti, ivi compresa la decisione impugnata -, una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale sufficiente a comprendere il significato e la portata delle censure rivolte alla pronuncia impugnata (tra le altre v. Cass. n. 16360 del 2004 e SU n. 11653 del 2006), dovendo escludersi l'ipotizzabilità di una *absolutio ab instantia* tutte le volte che (come nella specie) una esposizione dei fatti di causa esista e sia comprensibile e funzionale, a prescindere dal fatto che essa sia più o meno sommaria e/o di lettura più o meno scorrevole.

E' vero che il legislatore, in omaggio ad indiscutibili esigenze di chiarezza ed economia processuale, sembra decisamente prediligere la sintesi e la sobrietà espositiva negli atti processuali, tuttavia tale intento risulta normativamente esplicitato soprattutto in relazione agli atti del giudice, dei quali si raccomanda concisione ed esposizione succinta, laddove per gli atti di parte la "sommarietà" espositiva è prevista solo per le impugnazioni (appello e cassazione), evidentemente nell'intento di evitare che, anche se non imprescindibile ai fini della comprensione dell'impugnazione medesima, si ritenga sempre necessaria una analitica esposizione di tutte le vicende di causa, la quale, soprattutto nelle impugnazioni, potrebbe risultare tanto defatigante quanto inutile.

Occorre peraltro precisare che la "sommarietà" nella esposizione dei fatti di causa (così come la concisione nelle sentenze) è concetto relativo, da valutarsi in rapporto alle peculiarità delle singole fattispecie, e va altresì aggiunto che, se è vero che un atto di parte (come del resto una sentenza) che non sia inutilmente ridondante è certamente più "chiaro" (oltre che più elegante e cortese per i destinatari), è anche vero che non è sufficiente ai fini della inammissibilità di un ricorso il fatto che esso contenga notizie non indispensabili e/o risulti esposto con stile non particolarmente "lineare", posto che la sanzione della inammissibilità nei casi di inosservanza (per eccesso) della "misura" nella esposizione dei fatti di causa può prendersi in considerazione solo nella ipotesi (nella specie non verificatasi) in cui - ad esempio per la sovrapposizione di notizie non conferenti (o semplicemente non necessarie a supportare l'impugnazione) accumulate senza alcuna graduazione o collegamento - l'esposizione suddetta (oltre che di faticosa lettura) risulti anche ambigua e non decifrabile al punto da non consentire di trarre da essa le notizie sui fatti di causa necessarie alla comprensione delle censure proposte.

Infine, va esclusa anche la dedotta inammissibilità del ricorso per omessa indicazione - ai sensi *dell'art. 366 c.p.c.*, n. 6 - degli atti processuali "dai quali si pretende di far derivare le violazioni di legge sottese ai motivi di impugnazione", essendo in proposito sufficiente evidenziare che la norma in esame prevede la specifica indicazione degli atti processuali (nonché dei documenti e contratti o accordi collettivi) "sui quali il ricorso si fonda", e che nella specie il ricorso si fonda essenzialmente sulla legge e sulla giurisprudenza di legittimità (nonché ovviamente sulle sentenze di merito pronunciate nel presente processo, peraltro entrambe chiaramente indicate in ricorso). D'altro canto, è la medesima controrcorrente, nel dedurre l'inammissibilità in questione, a sostenere che il ricorrente principale si è limitato ad affermare la legittimità della decisione dei primi giudici e il discostamento dei giudici d'appello dalla giurisprudenza di legittimità, senza contestare né la qualificazione della domanda né le norme sostanziali o processuali in virtù delle quali i suddetti giudici d'appello hanno declinato la giurisdizione, e quindi ad evidenziare che in sostanza l'impugnazione non è fondata su atti processuali (che non siano le sentenze di merito pronunciate nel medesimo processo), essendo peraltro appena il caso di rilevare che l'inammissibilità del ricorso per mancanza di indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda presuppone necessariamente che il ricorso si fondi su specifici atti processuali, ancorché non espressamente indicati.

2. Col ricorso principale - ritenuto ammissibile in ragione di quanto sopra esposto - il Consorzio censura la sentenza impugnata ai sensi *dell'art. 360 c.p.c.*, n. 1, sostenendo che nella specie non vengono in discussione atti autoritativi ma soltanto una pretesa patrimoniale, ossia una richiesta di pagamento per servizi resi. In particolare il ricorrente principale precisa che la L.R. Puglia n. 31 del 1986, ha demandato ai Consorzi una serie di attività, tra le quali la realizzazione di opere, attrezzature e servizi di interesse e uso comune, prevedendo per lo svolgimento delle suddette attività il reperimento delle risorse anche presso le imprese allocate nelle aree di pertinenza dei suddetti Consorzi in relazione ai servizi resi a favore delle medesime, ed aggiunge che con delibere (non utilmente impugunate) assunte sulla base della richiamata normativa risultano previsti entità e tempi di recupero del dovuto per le opere realizzate dal

Consorzio, il quale dunque nella specie, avendo agito per un proprio diritto di credito derivante dalla legge - e dalla delibera emessa sulla base di essa - avrebbe correttamente adito il giudice ordinario.

La censura è infondata.

Risulta pacifico tra le parti, anche in ragione di quanto espressamente affermato dallo stesso ricorrente principale circa la relazione tra le opere realizzate ed il contributo richiesto, che quest'ultimo riguarda essenzialmente opere di urbanizzazione realizzate dal Consorzio. E d'altra parte sullo specifico punto della relazione tra il contributo richiesto e le opere di urbanizzazione realizzate la sentenza d'appello non risulta espressamente impugnata dal Consorzio in questa sede.

Tanto premesso, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto che la giurisdizione esclusiva - come tale estesa anche alle lamentate violazioni di diritti soggettivi - del giudice amministrativo, prevista dalla *L. n. 10 del 1977, art. 16*, riguarda l'intera area delle concessioni edilizie, nella quale rientrano gli oneri di urbanizzazione posti a carico del destinatario del provvedimento amministrativo, affermando pertanto detta giurisdizione anche nelle controversie riguardanti la spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, pure se proposte in via di ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato per tale titolo ovvero in via di opposizione contro ingiunzione emessa dal Comune (v. SU nn. 32 del 2001; 5903 del 2003;

22904 del 2005; 12114 del 2009).

D'altro canto, benchè la *L. n. 10 del 1977, art. 16*, sia stato espressamente abrogato e le successive norme in materia non abbiano specificamente previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo agli oneri di urbanizzazione, la cognizione del suddetto giudice in materia è stata confermata dalla tendenziale onnicomprensività delle norme sopravvenute, in particolare il *D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34*, secondo il quale "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia", con la precisazione che "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio", e l'art. 133 c.p.a., secondo il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio".

Non può pertanto esservi dubbio che anche le norme successive alla *L. n. 10 del 1977, art. 16*, riferendosi a tutti gli atti e i provvedimenti (e il citato art. 34 pure ai comportamenti) delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ricomprendano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto gli oneri di urbanizzazione.

Occorre tuttavia precisare che la giurisprudenza di queste sezioni unite sopra richiamata ha riguardo esclusivamente ad oneri di urbanizzazione richiesti dagli enti territoriali (e precisamente dai Comuni) e che il citato art. 34 (come del resto l'art. 133 c.p.a.) fa riferimento ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. E' pertanto necessario chiedersi se la suddetta disposizione sia applicabile nell'ipotesi di richiesta di contributo per opere di urbanizzazione realizzate non dal Comune ma da un Consorzio, e, prima ancora, se quest'ultimo sia qualificabile come "amministrazione pubblica", soprattutto in considerazione del fatto che la *L. n. 317 del 1991, art. 36*, qualifica i Consorzi per le aree di sviluppo industriale come enti pubblici economici.

In proposito occorre considerare che i suddetti Consorzi sono stati previsti nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dalla *L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2*, utilizzando criteri per la classificazione di natura statistico-economica.

E' da aggiungere che la definizione di "amministrazioni pubbliche" è attualmente prevista dal *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il quale all'art. 1, comma 2 prevede che per amministrazioni pubbliche devono intendersi "tutte le amministrazioni dello Stato", ivi compresi le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane nonché "loro consorzi e associazioni".

Inoltre, la L.R. Puglia n. 31 del 1986, prevede che i consorzi per lo sviluppo industriale sono partecipati, tra gli altri, dai Comuni, le Province, le Comunità Montane (art. 1 comma 3), che essi provvedono, tra

**Cass. civ. Sez. Unite, Sent.
n. 8619 del 29-04-2015**

l'altro, "alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di opere....di uso comune" (art. 1, comma 3, n. 2) e che possono reperire mezzi finanziari, tra l'altro, "dalla gestione delle opere e dalla prestazione di servizi a favore delle imprese allocate nelle aree dei Consorzi" (art. 3, comma 1, lett. e).

Peraltro, la giurisprudenza di queste sezioni unite ha avuto modo di precisare che, nonostante i predetti Consorzi siano qualificati come enti pubblici economici, non tutte le loro attività sono da ricondurre al campo privatistico-imprenditoriale, restandone escluse, ad esempio, quelle, di natura pubblicistica, che attengono ai poteri inerenti alla localizzazione industriale (v. SU n. 14293 del 2010).

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso principale deve essere rigettato, essendo da ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di oneri di urbanizzazione anche in relazione alla normativa successiva alla *L. n. 10 del 1977, art. 16*, ed anche nel caso in cui il contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia richiesto da un Consorzio per lo sviluppo industriale e non da un Comune.

Con un unico motivo di ricorso incidentale Lores s.r.l. si duole del fatto che i giudici d'appello abbiano compensato le spese senza adeguatamente motivare la decisione, avendo utilizzato una clausola di stile ("ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali").

La censura è fondata.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il presente processo è stato introdotto nel 2007, pertanto nella specie non è applicabile la modifica *dell'art. 92 c.p.c.*, prevista dalla *L. n. 69 del 2009* (applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore), ma è pur sempre applicabile la modifica al medesimo articolo prevista (con effetto dal primo marzo 2006 per i procedimenti introdotti dopo tale data) dalla *L. n. 263 del 2005*, a norma della quale la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi "esplicitamente indicati in motivazione".

In proposito la giurisprudenza di questo giudice di legittimità - alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene - ha ripetutamente affermato che nei giudizi soggetti alla disciplina *dell'art. 92 c.p.c.*, comma 2, come modificato dalla *L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a)*, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati (v. tra le altre Cass. n. 20324 del 2010 - la quale peraltro precisa che deve escludersi che l'esigenza della esplicitazione dei giusti motivi di compensazione possa risolversi nella esposizione di motivi irragionevoli o estremamente vaghi quali il "valore esiguo della controversia" ovvero "la peculiarità della fattispecie"- nonché Cass. nn. 14563 del 2008 e 12893 del 2011).

Dall'argomentare che precede discende che il ricorso incidentale deve essere accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in atto, la causa può essere decisa nel merito.

La Corte pertanto, decidendo ai sensi *dell'art. 384 c.p.c.*, comma 2, provvede in relazione alle spese dei gradi di merito disponendone la compensazione, ritenuta la sussistenza di giusti motivi ravvisabili nel fatto che, come sopra evidenziato, non si rinviene consolidata giurisprudenza in tema di giurisdizione con specifico riguardo agli oneri di urbanizzazione dovuti ai Consorzi per lo sviluppo industriale ed alla peculiare natura questi ultimi siccome normativamente qualificati quali enti pubblici economici.

E' appena il caso di aggiungere che, con riguardo alla disciplina richiedente - ai fini della compensazione delle spese - la soccombenza reciproca o la sussistenza di giusti motivi, sia pure (dopo la *L. n. 263 del 2005*, applicabile nella specie) da indicare esplicitamente in motivazione, sono stati dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità considerati giusti motivi di compensazione la novità o complessità delle questioni ovvero l'assenza di una consolidata interpretazione giurisprudenziale (v.

tra le altre Cass. nn. 8715 del 2004; 18352 del 2003; 770 del 2003, e vedi anche, per quanto possa nella specie rilevare, SU n. 2572 del 2012, la quale - peraltro con riguardo alla disciplina introdotta dalla *L. n. 69 del 2009*, non applicabile nella specie - ha precisato che anche la novità delle questioni affrontate può integrare le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno

**Cass. civ. Sez. Unite, Sent.
n. 8619 del 29-04-2015**

indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese).

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna il soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, dandosi atto ai sensi del *D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater*, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del medesimo articolo.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015